



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 68

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 2 agosto 2013

INDICE**Commissioni riunite**1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	9
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	498

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

Venerdì 2 agosto 2013

Plenaria

7^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Barretta e Giorgetti, per lo sviluppo economico De Vincenti e per le infrastrutture e i trasporti Girlanda.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Prima di procedere nell'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno (che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana), il presidente AZZOLLINI si scusa, anche a nome della presidente Finocchiaro, per il ritardo nell'inizio dei lavori e per il rinvio dell'esame disposto nel corso delle ultime sedute. Evidenzia, però, che si è trattato di una dilazione necessaria per favorire l'interlocuzione tra Governo, relatori e Gruppi. Propone che le Commissioni riunite procedano all'accantonamento degli emendamenti ritenuti più significativi, salva la necessità di un ulteriore approfondimento del Governo sui testi che verranno segnalati,

in particolare per ciò che attiene i profili di copertura ed il rispetto delle norme di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) dichiara di condividere l'impostazione di lavoro suggerita dal Presidente e, con l'occasione, preavvisa che gli emendamenti ritenuti di particolare interesse per il proprio Gruppo sono già stati indicati per le vie brevi ai Relatori.

La senatrice LO MORO (*PD*) annuncia che lo stesso metodo sarà seguito per ciò che attiene le proposte del Gruppo PD.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiarano, a nome dei rispettivi Gruppi, di condividere il metodo indicato dal Presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, così rimane stabilito.

La relatrice BERNINI (*PdL*), per quanto concerne gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12, invita al ritiro di tutte le proposte ad eccezione di quelle che espressamente nominerà; in assenza di ritiro da parte dei proponenti, il parere dei relatori deve interdersi contrario. Propone, dunque, l'accantonamento delle proposte 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.16, 1.17, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4, 3-bis.0.1, 4.18, 5.12, 5.13, 6.2, 6.4, 6.10, 9.6, 9.7, 11-bis.2 11-bis.6, 12-bis.1, 12-bis.2, 12-bis.3, 12-bis.8, 12-bis.0.1, 12-bis.0.2, 12-bis.0.3, 12-bis.0.4 e 12-ter.0.1, oltre alle ulteriori proposte identiche a quelle richiamate.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*) dichiara di ritirare gli emendamenti del proprio Gruppo relativi all'articolo 9-bis, nella prospettiva che il Governo accetti l'ordine del giorno G/974/53/1 e 5, riassuntivo della tematica da essi affrontata.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) segnala di non aver chiesto l'accantonamento della proposta 2.0.6, ma che la medesima questione da essa posta dovrà essere affrontata in sede di esame dell'articolo 56 del decreto.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede siano accantonate le proposte 1.14 e 12-bis.7.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede sia accantonato anche l'emendamento 2.19.

Il senatore Luigi MARINO (*ScPI*) chiede l'approfondimento della proposta 7.1.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) dichiara di ritirare l'emendamento 5.16 per agevolare il lavoro delle Commissioni, allo scopo di pervenire ad un ordine del giorno, con l'auspicio che sia accettato dal Governo.

Analogamente, il senatore D'ALÌ (*PdL*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 5.17 e lo ritira.

Conseguentemente il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) presenta l'ordine del giorno G/974/54/1 e 5, che viene accolto dal sottosegretario Giorgetti, a nome del Governo.

Il presidente AZZOLLINI, nessun altro chiedendo di intervenire, dispone l'accantonamento degli emendamenti segnalati.

Le restanti proposte emendative, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, sono poste separatamente ai voti, e risultano respinte.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), prendendo la parola sugli emendamenti riferiti agli articoli da 13 a 30, chiede siano accantonate le proposte 13.14, 14.2, 17.1, 17.2, 17.3, 18.5, 18.7, 18.8, 18.13, 18.21, 18.23, 18.0.1, 19.4, 19.6, 20.10, 23.1, 23.2, 25.1, 25.6, 25.8, 25.13, 25.16, 26-bis.1, 26-bis.0.1, 26-ter.3, 26-ter.5, 26-ter.6, 26-ter.7, 26-ter.0.1, 29-bis.1, 29-bis.2, 29-bis.3, 29-bis.4, 29-bis.5, 30.2, 30.6, 30.11, 30.35, 30.0.3, 30.46, 30.36, 30.25 e 30.27, oltre alle ulteriori proposte identiche a quelle richiamate. Segnala, inoltre, che il Gruppo GAL ha dichiarato di ritirare il proprio emendamento 18.2 in favore della trasformazione in un ordine del giorno, se accolto dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/974/55/1 e 5, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 18.2.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede vengano accantonate le proposte 13-bis.2 e 13.13, mentre il senatore MARTELLI (*M5S*) segnala l'opportunità di un approfondimento sulla proposta 18.3.

Analogamente, il senatore D'ALÌ (*PdL*) chiede di aggiungere alle proposte accantonate anche la propria 19.7, mentre il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottopone all'attenzione delle Commissioni riunite gli emendamenti 19.8 e 19.9.

Il senatore SANTINI (*PD*) segnala, per parte sua, l'opportunità di accantonare gli emendamenti 25.4 e 25.0.1.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) ritira la proposta 26-*bis*.0.5 a fronte della disponibilità del Governo ad accogliere un corrispondente ordine del giorno.

Il sottosegretario DE VINCENTI dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/974/61/1 e 5, corrispondente al predetto emendamento.

La senatrice LO MORO (*PD*) dichiara che i senatori del suo Gruppo appartenenti alla 1^a Commissione intendono aggiungere le proprie firme all'emendamento 29-*bis*.1.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 30.12 e 30.13, mentre la senatrice BULGARELLI (*M5S*) segnala, allo stesso fine, la proposta 30.29.

La senatrice LO MORO (*PD*) aggiunge la propria firma alla proposta 18.21.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte segnalate.

I restanti emendamenti, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che si procederà alla trattazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 31 a 43, compresi gli aggiuntivi.

Su proposta della relatrice per la Commissione affari costituzionali BERNINI (*PdL*) e concordi i rispettivi proponenti, le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 31.1, 31.11 32.19, 32.24 (testo 2), 32.30, 32.37, 32.38, 32.39, 32.41, 32.42,32.0.2, 33.4, 35.1, 35.2, 35.8, 38.2, 40.3, 41.1, 41.10, 41.11, 41.12, 41.13, 41.23, 41.25, 41.27, 41.31, 41.0.1, 41-*bis*.1, 41-*bis*.2, 41-*bis*.5, 41-*ter*.0.2, 41-*ter*.0.4, 42.2 (testo 2), 42.0.1, 43.2, 43.4 e 43.0.1 (testo 2), nonché le proposte identiche a quelle segnalate.

La Relatrice invita, poi, a ritirare i restanti emendamenti, preannunciando, in caso di mantenimento, un parere contrario.

Il sottosegretario GIORGETTI, a nome del Governo, si pronuncia in modo conforme.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 31.2 e 32.17 e li trasforma in due distinti ordini del giorno (G/974/56/1 e 5 e G/974/57/1 e 5) che, con il parere favorevole dei RELATORI, sono accolti dal Governo come raccomandazione.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) ritira l'emendamento 39.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/974/58/1 e 5, sul quale i RELATORI esprimono un parere favorevole.

Il sottosegretario DE VINCENTI, a nome del Governo, si riserva di valutarlo.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 42-ter.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/974/59/1 e 5 che, con il parere favorevole dei RELATORI, è accolto dal Governo come raccomandazione.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono, quindi, tutti gli emendamenti non accantonati riferiti agli articoli da 31 a 43.

Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha presentato gli emendamenti 12-bis.1000, 32.1000 e 32.2000, parzialmente corredati di relazione tecnica. Trattandosi di materie che potrebbero trovare più opportuna collocazione in altri provvedimenti, invita il Governo stesso a considerare l'ipotesi di ritirarli, consentendo di concentrarsi sulle numerose proposte emendative in esame.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si associa alla richiesta del Presidente. Ricorda il senso di responsabilità manifestato da tutti i Gruppi parlamentari nella fase di esame degli emendamenti, che ha consentito una procedura celere e l'individuazione di un numero limitato di proposte su cui svolgere un approfondimento. È quindi opportuno che il Governo osservi la stessa cautela.

Il sottosegretario BARETTA, a nome del Governo, si riserva di valutare la richiesta del Presidente, ai fini di un eventuale ritiro degli emendamenti.

La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 13,40.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla trattazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 43 a 58 del decreto-legge, compresi gli aggiuntivi.

Su proposta della relatrice per la Commissione affari costituzionali BERNINI (*PdL*) e concordi i rispettivi proponenti, le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 44.9 (testo 2), 44.12, 45.5, 45.6, 45.0.1, 46.3, 49.7, 49.10, 49-bis.2, 49-bis.4, 49-quater.0.4, 49-quater.0.6, 50.7, 50.8, 50.4 (testo 2), 50.23, 50.25, 51-bis.0.1, 52.2, 52.5, 52.6, 53.1, 55.1, 55.0.1, 55.0.5, 55.0.3, 55.0.6, 56.3, 56.0.2, 56-bis.1, 56-bis.2, 56-bis.5, 56-ter.0.1, 56-ter.0.2, 57-bis.2, 58.10, 58.11, 58.14, 58.15, 58.16, 58.18 e 58.0.3, nonché le proposte identiche a quelle segnalate.

Invita, quindi, a ritirare i restanti emendamenti, preannunciando in caso di mantenimento un parere contrario, ad eccezione del 50.10, che invita a trasformare in un ordine del giorno.

Il sottosegretario DE VINCENTI si pronuncia in modo conforme.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) ritira l'emendamento 50.10 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/974/60/1 e 5 che, con il parere favorevole dei RELATORI, è accolto dal Governo, dopo che il senatore SANGALLI (*PD*) vi ha aggiunto la propria firma.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono tutti gli emendamenti non accantonati riferiti agli articoli da 44 a 58 del decreto-legge.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla trattazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 59 a 85, compresi gli aggiuntivi.

Su proposta della relatrice per la Commissione affari costituzionali BERNINI (*PdL*), e concordi i rispettivi proponenti, le Commissioni riunite convengono di accantonare tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 59 e 59-bis e gli emendamenti 60.2, 60.4, 60.5, 63.1, 64.3, 73.1, 73.4, 73.8, 73.9, 73.25, 76.2, (testo 2), 76.5, 79.1, 82.1, 82.4, 82.13, 83.4, 84.5, 84.32, 84-bis.0.1, 85.0.2, nonché le proposte identiche a quelle segnalate.

Invita, quindi, a ritirare i restanti emendamenti, preannunciando, in caso di mantenimento, un parere contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI si pronuncia in modo conforme.

La senatrice LEZZI (*M5S*) ritira l'emendamento 83.3.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi tutti gli emendamenti non accantonati riferiti agli articoli da 59 a 85.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate in data odierna, alle ore 17 e alle ore 20, con il medesimo ordine del giorno.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria**8^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 17,35.

IN SEDE REFERENTE

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Riprende la trattazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge da convertire e alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE propone di trattare dapprima gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli da 63 a 85, compresi gli aggiuntivi.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Gli emendamenti 63.1 e 64.3 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Su proposta dei relatori, il senatore BRUNO (*PdL*) riformula l'emendamento 73.1 nel 73.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, tale emendamento è posto in votazione ed è accolto.

Gli emendamenti 73.4, 73.8, 73.9 e 73.25 sono ritirati dai rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 76.2 (testo 2) è posto in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, ed è accolto, con conseguente assorbimento degli analoghi emendamenti 76.3, 76.4 e 76.5.

Anche l'emendamento 79.1, posto in votazione con gli identici 79.2 e 79.3, dopo il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FERRI, è accolto.

Gli emendamenti 82.1, 82.4 e 82.13 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

La relatrice BERNINI (*PdL*) presenta e illustra un nuovo emendamento (82.500), pubblicato in allegato, che, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione ed è accolto.

Gli emendamenti 83.4 e 84.5 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il sottosegretario FERRI si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 84.32, sottolineando l'opportunità di mantenere inalterate le procedure relative alla forma delle cessioni di ramo d'azienda.

Preso atto di tale parere, il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 84.32, con riserva di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'emendamento 84-bis.0.1 è improponibile perché dispone in tema di termini per una delegazione legislativa, analogamente all'emendamento 83.0.2.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) presenta l'ordine del giorno G/974/62/1 e 5 (corrispondente all'oggetto normativo dell'emendamento 84-bis.0.1) che, previo parere favorevole dei RELATORI, è accolto dal Governo.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) ritira l'emendamento 85.0.2 e si riserva di ripresentarlo per la discussione in Assemblea. Successivamente, il senatore D'ALÌ (*PdL*) ritira l'emendamento 85.0.12.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, le Commissioni riunite convengono di fissare alle ore 19 di oggi, venerdì 2 agosto, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del Governo 12-bis.1000, 32.1000 e 32.2000, appena presentati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 974

1.1

Luigi MARINO, MARAN, MERLONI

Apportare le seguenti modificazioni:

– alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del sistema della garanzia».

– al comma 1 dopo le parole «n. 662» aggiungere le seguenti: «e dei Confidi».

1.2

MOLINARI, LEZZI, BOTTICI, BERTOROTTA, VACCIANO, BULGARELLI, ENDRIZZI, PEPE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. I partiti e i movimenti politici possono destinare, su base volontaria, una quota dei rimborsi elettorali ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, quota parte del contributo unico ai gruppi parlamentari, ovvero altre entrate proprie, al sostegno della microimprenditorialità secondo le modalità di cui al presente comma. Le predette risorse confluiscono, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, nel Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, per essere destinate alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al predetto Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 662 del 1996».

1.3

STEFANO, DE PETRIS, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «piccole e medie imprese» inserire le seguenti: «comprese quelle agricole e della pesca».

1.4

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

b) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'aggiornamento dei soggetti ammessi alla presentazione delle richieste includendovi le imprese agricole e della pesca».

1.5

DONNO, GAETTI, CASALETTO, FATTORI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

b) alla lettera a), dopo il punto 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Opportune misure volte a ricomprendere, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese agricole e del settore della pesca tra i soggetti beneficiari del Fondo».

1.6

DE PETRIS, URAS, STEFANO

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

1.7

DE PETRIS, URAS, STEFANO

Al comma 1, alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:

«01. l'aggiornamento dei soggetti ammessi alla presentazione delle richieste, includendovi le imprese agricole».

1.8

TOMASELLI, SANTINI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, PEGORER, MORGONI

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in relazione all'operatività per portafogli presentati alla controgaranzia del Fondo dai confidi».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a),

a) numero 2, dopo le parole: «di copertura» *inserire le seguenti:* «della garanzia diretta e aggiungere, in fine, il seguente periodo». La misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al primo periodo si applica anche a favore di imprese, ubicate in aree di crisi, così come definite dall'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 luglio 2009»;

b), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento a tutte le tipologie di operazioni finanziarie di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nel medesimo decreto»;

c) al numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'operatività per portafogli presentati alla controgaranzia del Fondo dai confidi»;

– al comma 1, sostituire la lettera b) con lo seguente:

«b) limitare il rilascio della garanzia diretta o della controgaranzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire o controgarantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia o di controgaranzia, salvo che le stesse non siano

condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia o della controgaranzia da parte del Fondo.»;

– sopprimere i commi 3 e 4.

1.9

Luigi MARINO, MARAN, MERLONI

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in relazione all'operatività per portafogli presentati alla controgaranzia del Fondo dai confidi».

1.10

CONSIGLIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), punto 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che tengano anche conto dell'attitudine delle imprese a rispettare i piani di restituzione di pregressi finanziamenti»;

1.11

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «all'ottanta per cento», con le seguenti: «al cento per cento».

1.12

Luigi MARINO, MARAN, MERLONI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al punto 2., dopo le parole: «80 per cento dell'ammontare», aggiungere le seguenti: «in garanzia diretta»;

b) dopo il punto 2., aggiungere il seguente: «2-bis.l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193;».

1.13

Luigi MARINO, MARAN, MERLONI

Al comma 1, lettera a), punto 3., aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e all'operatività per portafogli presentati alla contro garanzia del Fondo dai Confidi».

1.14

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. l'applicazione da parte delle banche convenzionate, in vista della garanzia prestata dal fondo, di un tasso di interesse agevolato, che riduca del 50 per cento il tasso di interesse ordinario per la quota parte garantita dallo stesso fondo;».

1.15

CONSIGLIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera a) dopo il punto 4, inserire il seguente:

«4-bis. misure volte a garantire la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare della capacità contributiva di ciascuna regione».

1.16

BONFRISCO

All'articolo 1, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia».

1.17

LANZILLOTTA, Luigi MARINO, D'ONGHIA

All'articolo 1, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia».

1.18

Luigi MARINO, MARAN, MERLONI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o della contro garanzia».

1.19

MATTESINI, SANTINI

Al comma 1, dopo la lettera b-bis) inserire la seguente:

b-ter) data la particolarità della materia prima trattata, prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese di produzione degli oggetti in metalli preziosi di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251.».

1.20

TOMASELLI, SANGALLI, SANTINI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, PEGORER, MORGONI

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.21

GIROTTA, CASTALDI, LEZZI, ENDRIZZI

Sopprimere il comma 3.

1.22

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Sopprimere il comma 3.

1.23

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT,
CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI,
STUCCHI, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

1.24

AMORUSO, BRUNI, TARQUINIO, CARIDI, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 3.

1.25

Giovanni MAURO ROMANI

Sopprimere il comma 3.

1.26

Luigi MARINO, MARAN, GIANNINI

Sopprimere il comma 3.

1.27

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Sopprimere il comma 3.

1.28

GIROTTA, CASTALDI, LEZZI, ENDRIZZI

Sopprimere il comma 4.

1.29

AMORUSO, BRUNI, TARQUINIO, CARIDI, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 4.

1.30

Luigi MARINO, MARAN, GIANNINI

Sopprimere il comma 4.

1.31

Giovanni MAURO ROMANI

Sopprimere il comma 4.

1.32

LUIGI MARINO

Sopprimere il comma 5-bis.

1.33

LANZILLOTTA, Luigi MARINO, D'ONGHIA

Al comma 5-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Al primo periodo dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro della giustizia»;
- 2) Al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in

continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro i limiti delle risorse del fondo stesso».

1.34

BONFRISCO

Al comma 5-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro della Giustizia»;

2) al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro i limiti delle risorse del fondo stesso».

1.35

MARINELLO

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

«5-*ter*. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati – Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 svolgono, attraverso ulteriori risparmi certificati dagli organi di revisione, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente».

1.36

CONSIGLIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-*ter*. Ai fini dell'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa

depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro».

1.37

CONSIGLIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è consentito alle imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo».

1.38

DE PETRIS, URAS, STEFANO

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca».

1.39

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'articolo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Il Governo presenta, entro il 31 dicembre 2013, una relazione al Parlamento volta ad anticipare al 2013 gli effetti del secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto legge n.138, ai sensi del quale le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese».

2.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 1, sopprimere le parole: «al sistema produttivo», e le parole: «ad uso produttivo».

2.2

Luigi MARINO, MERLONI

Al comma 1 dopo le parole: «piccole e medie imprese», inserire le seguenti: «ivi comprese quelle operanti nel settore agricolo ed agroalimentare.».

2.3

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «di tutti i settori economici», e dopo le parole: «ad uso produttivo», inserire le altre: «nonché di tutte le componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi».

2.4

CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'acquisto anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo», con le seguenti: «per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali».

2.5

OLIVERO, ROMANO

Al comma 1, dopo le parole: «beni strumentali d'impresa», aggiungere le seguenti: «, anche immateriali».

2.6

GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per investimenti in tecnologie della conoscenza e dell'innovazione, in particolare quelli per l'attivazione di strumenti di commercio elettronico».

2.7

OLIVERO, ROMANO

Al comma 1, dopo le parole: «ad uso produttivo», aggiungere le seguenti: «, nonché soluzioni hardware e software».

2.8

CONSIGLIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo le parole: «sono concessi», inserire le seguenti: «dal 1 settembre 2013 ed».

Conseguentemente:

all'articolo 3, sopprimere il comma 3.

2.9

BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, ENDRIZZI

Al comma 2, sostituire le parole da: «dalle banche e dagli intermediari» fino a: «di cui al comma 7», con le seguenti: «dalla Cassa depositi

e prestiti S.p.A. secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente:

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al secondo periodo, sostituire la parola: "esclusivamente", con la seguente: "anche"»;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 5», *con le seguenti:* «del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le richieste di finanziamento devono pervenire al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Per far fronte alle temporanee esigenze preposte all'attuazione del presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può procedere all'assunzione di personale a tempo determinato da collocare presso il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.»;

sopprimere il comma 5;

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare», *con le seguenti:* «per l'intero ammontare»;

sopprimere il comma 7;

2.10

BERTUZZI, ALBANO, ELENA FERRARA, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI

Al comma 2, dopo le parole: «banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7», *inserire le seguenti:* «e dai Confidi».

2.11

BOTTICI, LEZZI, VACCIANO, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, ENDRIZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del *plafond* di provvista di cui al medesimo comma 2, è subordinata all'effettiva erogazione del finanziamento alle imprese di cui al comma 1».

2.12

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e della pesca,».

2.13

CONSIGLIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.14

BIGNAMI

Al comma 5, aggiungere infine, il seguente periodo: «In ogni caso, i finanziamenti e i contributi di cui al presente articolo sono concessi solo alle imprese che abbiano sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale».

2.15

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al presente articolo può», introdurre le seguenti: «,qualora si renda necessario».

2.16

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo massimo di cui al presente comma è riservata alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile».

2.17

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 8-bis, è infine aggiunto:

«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

2.18

BONFRISCO

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:

«8-ter. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 112, al comma 7, inserire il seguente:

''Possono altresì continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data dello gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
 - b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
 - c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
 - d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato».
-

2.19

Luigi MARINO, MERLONI

Dopo il comma 8-bis, inserire i seguenti:

«8-ter. All'articolo 54, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportare le seguenti modifiche:

- a) alla fine del terzo periodo sostituire le parole: «otto anni e un massimo di quindici» con le seguenti: «nove anni»;
- b) sopprimere il quinto periodo.

8-quater. All'articolo 102, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo le parole «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà»;
- b) al terzo periodo le parole: «qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a nove anni».

8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.20

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 8-bis, è infine aggiunto:

«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle imprese familiari e quelle in forma individuale».

2.21

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 8-bis. aggiungere il seguente:

«8-ter. In relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 13 decreto ministeriale 21 novembre 2002 in materia di concessione definitiva e revoca delle agevolazioni in carico ai Comitati di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'intero processo, qualora i richiamati organismi non abbiano provveduto entro il 31 dicembre 2013 a definire gli adempimenti di competenza, si applicano le Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 127 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 17 agosto 2007».

2.22

GIROTTI, CASTALDI

Dopo il comma 8-bis, aggiungere, infine, i seguenti:

«8-ter. I finanziamenti erogati ai sensi del presente articolo dovranno essere restituiti dalle imprese beneficiarie in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi in un Paese non appartenente all'Unione europea, se dalla medesima delocalizzazione consegue una riduzione del personale impiegato negli stabilimenti delle stesse imprese beneficiarie.

8-quater. Se l'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo non è ancora avvenuta, la procedura stessa verrà sospesa nel caso si verifichino le fattispecie prevista al comma 8-ter.»

2.0.1

DE PETRIS, URAS

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per supportare i processi di acquisto e reindustrializzazione delle aree di insediamento industriale e delle aree di crisi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il "Fondo destinato a supportare le Regioni nei processi di acquisto e re industrializzazione delle aree di insediamento industriale e delle aree di crisi secondo le priorità di intervento definite dalla Giunta regionale di ciascuna Regione interessata", di seguito denominato "Fondo".

2. Il "Fondo" interviene per facilitare gli interventi di acquisto e reindustrializzazione da attuarsi mediante la concessione di incentivi volti al rilancio ed alla riqualificazione delle aree industriali potenzialmente recuperabili dalla Regione che a tal fine può stipulare contratti con modalità di incentivazione e disincentivazione delle aziende, sulla base delle loro specifiche caratteristiche produttive, ma anche mediante il trasferimento di fabbricati industriali al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di imprese, anche piccole e medie, che intendano realizzare piani di sviluppo aziendali nell'area oggetto dell'intervento.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello Sviluppo economico, sono stabilite le modalità di applicazione dei commi da 1 a 3.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 5.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita/destinata alle vincite».

2.0.2

SANTINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proposte di modifica del TUIR)

1. All'articolo 102, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà»;

b) al terzo periodo le parole: «qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni,- la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento, corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a nove anni».

2. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla fine del terzo periodo sostituire le parole: «otto anni e un massimo di quindici» con le seguenti: «nove anni»;

b) sopprimere il quinto periodo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.0.2-bis

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proposte di modifica del TUIR)

1. All'art. 102, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà";

b) al terzo periodo le parole: "qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a nove anni."

2. Conseguentemente, all' art. 54, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla fine del terzo periodo sostituire le parole: "otto anni e un massimo di quindici" con le seguenti: "nove anni";

b) sopprimere il quinto periodo.

3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.0.3

PUGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel caso di assunzione di almeno cinque lavoratori per i quali spetta l'incentivo di cui al comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, il datore di lavoro è esentato dall'imposta regionale sulle attività produttive per ciascuno degli anni di imposta in cui gli incrementi occupazionali raggiunti con la quinta assunzione vengono mantenuti. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

2.0.4

PUGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In via sperimentale, per l'anno d'imposta 2013, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e I), del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, percepiti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2013, nel limite massimo di euro 5.000 euro annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

2.0.5

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

''Art. 18. - (*Reintegrazione nel posto di lavoro*). – 1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cin-

que se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si appli-

cano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore".

2. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n.92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore";

b) al comma 2 le parole: "per motivo oggettivo" sono abrogate;

c) il comma 8 è abrogato.

3. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.407, al primo periodo, la parola "oggettivo" è abrogata.

4. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è abrogato;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni".

5. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola «soggettivo» è abrogata».

2.0.6

BONFRISCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 è introdotto il seguente comma:

''2-*ter*. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da soggetti, con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettuare gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis*.''».

2.0.7

BONFRISCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";

b) al comma 2-bis, le parole: "euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.000"».

3.1

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'articolo 18, comma 13, sopprimere le parole: «quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015».

Per le finalità di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2013, n. 113.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

3.2

CHIAVAROLI, GASPARRI

Al comma 1, dopo le parole: «programmi di sviluppo nel settore industriale», aggiungere le seguenti: «e turistico».

3.3

FLORIS, CARIDI, BOCCA, IURLARO, PELINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione di quanto previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma precedente deve prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a:

a) 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010 n. 300, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) 18 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui al comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010, n.300;

c) 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale di cui al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010, n. 300.

Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a:

a) 10 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010 n. 300, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) 8 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui al comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010, n. 300;

c) 10 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale di cui al comma 1, lettera c). Fatto salvo quanto stabilito per l'investimento proposto dal soggetto proponente, l'importo

degli investimenti ammissibili ciascun progetto non può essere inferiore a 1 milione di euro».

3.4

LO MORO, TOMASELLI, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, MUCCHETTI, ORRÙ, LUCHERINI, LO GIUDICE, FORNARO, SCALIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le risorse finanziarie richieste ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n. 99, relative a somme perenti, accertate entro il 31 dicembre 2012 dal Ministero dello sviluppo economico, sono riassegnate al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti di rimodulazione a carattere infrastrutturale proposti dai soggetti responsabili locali e responsabili unici. Sull'ammontare di tali risorse gravano anche gli oneri per le attività gestionali del responsabile unico del contratto d'area o del soggetto responsabile del patto territoriale».

3.0.1

DONNO, GAETTI, CASALETTO, FATTORI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

”Art. 66.

(Affidamento in locazione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizza-

bili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da affidare in locazione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al citato decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

2. È fatto divieto, per il locatario dei terreni di cui al comma 1, di utilizzare i medesimi a fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini del presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvicoltura e vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in locazione, individuati in base al comma 1, ai giovani agricoltori come definiti dal Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005.

6. Ai contratti di locazione di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

7. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 locatari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

8. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla locazione da parte degli enti gestori delle medesime aree.

9. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affidare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10. Ai terreni locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

11. Le risorse derivanti dai canoni di locazione, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale.

12. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati».

3-bis.1

D'ANNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme dovute a professionisti o a strutture sanitarie private per prestazioni erogate, a qualunque titolo, in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale, sono incluse tra quelle non sottoponibili a esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni in legge 18 marzo 1993, n. 67».

3-bis.2

MANDELLI, ZUFFADA, PAGNONCELLI, SERAFINI, PICCINELLI, GALIMBERTI, CONTI, CALIENDO, RITA GHEDINI, Broglia, Gianluca ROSSI, VACCARI, CANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il contributo dell'anno 2013 di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non utilizzato, confluisce nell'accantonamento di cui al comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente modificare la rubrica come segue: «(Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e per le Regioni)».

3-bis.3

MANDELLI, ZUFFADA, SERAFINI, PICCINELLI, RITA GHEDINI, Broglia, Gianluca ROSSI, VACCARI, CANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In sede di emanazione del decreto direttoriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le quote di anticipazione attribuite alle Regioni ma non richieste solo, per la copertura degli ammortamenti e per l'importo di cui all'assegnazione per l'anno 2014, restano nella disponibilità delle stesse per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Per quanto previsto al periodo precedente non si applica il comma 5, dell'articolo 3, del richiamato decreto-legge 35 del 2013».

3-bis.4

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, VICECONTE, BIANCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 189 dell'8 novembre 2012 è abrogato».

3-bis.0.1

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

1. Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, le trattenute e i versamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo

2013/2014 e 2014/2015, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2012/2013».

3-bis.0.2

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Pagamenti dei debiti delle Province)

1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 novembre 2013, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sostenuti nel corso del 2013 dalle Province, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 300 milioni di euro.

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti, le Province comunicano mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 novembre 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 dicembre 2013 sono individuati, per ciascuna Provincia, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 dicembre 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo e conseguente riduzione di quanto previsto all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per la parte non ancora assegnata alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

4.1

GAETTI

Sopprimere il comma 1.

4.2

GIROTTA, CASTALDI

Sopprimere il comma 1.

4.3

TOMASELLI, SANTINI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE,
GIACOBBE, ORRÙ, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI,
PEGORER

Sopprimere il comma 1

4.4

BRUNI, AMORUSO, CARIDI, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA,
TORRISI

Sopprimere il comma 1.

4.5

Giovanni MAURO ROMANI

Sopprimere il comma 1.

4.6

GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, dopo le parole: «Per i soli clienti domestici» aggiungere le seguenti parole: «e le utenze relative alle attività del servizio pubblico».

4.7

CERONI

I commi 2, 4 e 5 sono soppressi.

4.8

RITA GHEDINI

Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Per gli ambiti che procedono all'accorpamento di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto ministeriale del 19 gennaio 2011 si prorogano di sei mesi i termini per la pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.»

4.9

CERONI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Al fine di dare impulso e rendere possibile l'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente alla componente QC degli oneri di gara una tantum come riconosciuta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella delibera 407/2012/R/GAS dell'11/10/2012, ciascuno proporzionalmente ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'Ambito territoriale di riferimento, nel caso di due o più gestori, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo una volta individuata la stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al Capoluogo di Provincia negli altri casi e verrà rimborsata dal concessionario subentrante all'atto di avvenuta aggiudicazione del servizio.

Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali».

4.10

CERONI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Le somme di cui all'articolo 8 comma 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementate del 2 per cento.

Alle somme di cui all'articolo 8 comma 3 del succitato regolamento è aggiunta la relativa quota di ammortamento annuale che l'autorità riconosce ai fini tariffari».

4.11

CERONI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Le somme di cui all'articolo 8 comma 4 e conseguentemente all'articolo 13 comma 1 lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10 per cento».

4.12

CERONI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In relazione alle nuove gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, può inserire nel bando o nella lettera d'invito, quale condizione migliorativa dell'offerta economica, l'obbligo del soggetto aggiudicatario di versare un corrispettivo *una tantum* fino al 25% della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La Stazione Appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali.»

4.13

CERONI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel bando o nella lettera d'invito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante può scegliere se, in sede di offerta, il concorrente possa offrire, in tutto o in parte, rispetto ai titoli di efficienza energetica aggiuntivi, l'equivalente economico opportunamente quantificato. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali».

4.14

CERONI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In relazione alle nuove gare d'ambito di affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, per la parte della rete di distribuzione del gas naturale, realizzata con finanziamenti pubblici comunque elargiti, da allacci privati e, comunque, con oneri non a carico del gestore, quest'ultimo corrisponde annualmente al comune il corrispettivo pari alla relativa quota di ammortamento annuale come e se riconosciuta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a fini tariffari. In ogni caso il succitato corrispettivo in favore del comune di riferimento è corrisposto a partire dall'anno 2013 dal gestore uscente fino all'avvenuto subentro in seguito all'aggiudicazione della gara, senza possibilità di rivalsa».

4.15

CERONI

Il comma 6 è abrogato.

4.16

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. In favore delle regioni confinanti con Stati esteri è istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il Fondo è istituito nello, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

7-ter. All'onere derivante dal precedente comma, quantificato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

4.17

CERONI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma».

4.18

BONFRISCO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 34 (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti) della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

- a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
 - b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
 - c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro''».
-

4.19

DOPO IL COMMA 7, AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti) della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:

''1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

- a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
 - b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
 - c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro''».
-

4.20

Paolo ROMANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge n. 113 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase: ''La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si

estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi della legge n. 287 del 1990'».

4.0.1

GIROTTI, CASTALDI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e dall'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.

2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del "marchio" come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.

3. Ai sensi del precedente comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico SpA, da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

4. A decorrere dalla data di conversione del presente decreto-legge le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo de-

termina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti».

5.1

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.2

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 120 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso l'abrogazione del comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296».

5.3

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Inoltre al medesimo comma 16, aggiungere, in fine, le parole: "La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica"».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sopprimere la lettera c)».

All'articolo 61, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) quanto a 50 milioni per il 2015 e 25 milioni dal 2016, nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del de-

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.4

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 16, dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

''a) alla lettera c), dopo la parola: 'produzione' sono aggiunte le seguenti: 'anche mediante impianti appartenenti a lotti di impianti definiti tali all'atto della prima richiesta di connessione alla rete elettrica';

b) aggiungere in fine le seguenti parole: ''I predetti parametri relativi al volume di ricavi e al reddito imponibile, nel caso di lotti di impianti di produzione di energia elettrica definiti tali all'atto della prima richiesta di connessione alla rete elettrica, si applicano in riferimento all'insieme degli impianti appartenenti a ciascun lotto''».

Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al presente comma sono destinate a meccanismi di detrazione fiscale diverse da quelle di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a favore dello sviluppo della generazione elettrica distribuita da fonti rinnovabili realizzata presso utenti finali in regime di autoconsumo sulla base delle modalità individuate con il medesimo decreto di cui al successivo comma 2».

5.5

BONFRISCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge 133 del 6 agosto 2008, aggiungere la seguente frase: ''La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990''».

5.6

CONSIGLIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sopprimere le parole: «al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

5.7

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Sopprimere il comma 5.

5.8

GIROTTA, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, CIOFFI

Sopprimere il comma 5.

5.9

CONSIGLIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 5, sostituire le parole: «del quarto» con le seguenti: «dell'ottavo».

Conseguentemente, al medesimo comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

5.10

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta per cento», con le seguenti: «venti per cento».

5.11

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede periodicamente ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 100 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.

5-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le già previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate che beneficiano di incentivi Cip6, al fine di recuperare eventuali incentivi indebitamente percepiti.

5-quater. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.

5-quinquies. In relazione alle previste risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1, è sostituito dal seguente:

''1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono portate annualmente in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3''.

5-*sexies*. Oltre alle risorse di cui al precedente comma 5-*quinquies*, il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla progressiva riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al comma 5-*bis*, nonché le risorse recuperate a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui al commi 5-*ter*, sono annualmente portate in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3».

5.12

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi:

a) innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio fino a 5 MW di potenza;

b) esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica».

5.13

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi:

a) innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio fino a 1 MW di potenza;

b) esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica».

5.14

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Sopprimere il comma 7, e ai commi 7-bis e 7-ter, dell'articolo 25 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «da bioliquidi sostenibili» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dell'olio di palma.».

5.14-bis

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, BIANCONI, VICECONTE

Sopprimere il comma 7, e ai commi 7-bis e 7-ter, dell'articolo 25 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «da bioliquidi sostenibili» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dell'olio di palma.».

5.15

ZELLER, DI BIAGIO

Al comma 7-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per un periodo massimo di», le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b) dopo le parole «15 per cento dell'incentivo» la frase da «spettante» a «periodo di incentivazione» è così modificata: «entro la fine del restante periodo di incentivazione».

5.16

DI BIAGIO, ZELLER

Al comma 7-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo le parole: «15 per cento dell'incentivo» la frase da «spettante» a «periodo di incentivazione» è così modificata: «entro la fine del restante periodo di incentivazione».

5.17

PELINO

Al comma 7-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo le parole: «15 per cento dell'incentivo» la frase da «spettante» a «periodo di incentivazione» è così modificata: «entro la fine del restante periodo di incentivazione».

5.18

PICCOLI, DALLA TOR, CONTE, PAGNONCELLI

Modificare il titolo dell'articolo aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «e norme sulla potenza nominale degli impianti».

Conseguentemente, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente: «7-ter. Al solo fine del sovraccanone sono da considerarsi grandi derivazioni quelle con potenza nominale media superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2, della legge 22 dicembre 1980, n. 925».

5.19

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, CARIDI, PERRONE, TORRISI, AMORUSO

Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente comma:

«7-ter. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio. Tutto ciò senza oneri aggiunti per la finanza pubblica».

5.20

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. I distretti industriali, qualora regolarmente costituiti in base alla normativa vigente, sono considerati come unico soggetto giuridico destinato a fruire degli effetti conseguenti alla riduzione degli oneri generali

del sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica derivanti dall'applicazione del presente articolo».

5.21

OLIVERO, ROMANO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio».

5.0.1

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«5-bis

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008)

All'articolo 2 comma 1 lettera *t*) del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "un solo cliente finale" sono sostituite dalle seguenti: "al massimo tre clienti";

b) le parole: "del medesimo cliente" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi clienti"».

5.0.2

MARINELLO

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

*(contenimento degli oneri ai cittadini derivanti
dall'assicurazione obbligatoria dei professionisti)*

1. Al fine di evitare maggiori oneri all'utenza, il termine per la stipula delle assicurazioni obbligatorie dei professionisti, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137, è prorogato al 15 agosto 2014.

2. Le convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti previste dal medesimo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.137 del 2012 devono tenere conto dei seguenti criteri:

a) obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente;

b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;

c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;

d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista.;

e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione.

3. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137 è soppressa la parola: "anche"».

5.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008)

All'articolo 2 comma 1 lettera t) del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2012 n.56 sostituire le parole "20 MWe" con le seguenti "30 MWe".

6.1

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Sopprimere l'articolo.

6.2

D'ALÌ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Disposizioni in materia di accise per utilizzo agricolo)

1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per attività agricole, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per le attività agricole viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle infor-

mazioni relative alla misura di cui al presente articolo è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione residui passivi spesa in conto capitale, eliminati per perenzione amministrativa.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo».

6.3

DONNO, GAETTI, CASALETTO, FATTORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/196/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri».

6.4

D'ALÌ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14.4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34.6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione residui passivi spesa in conto capitale, eliminati per perenzione amministrativa».

6.5

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 3, dopo le parole: «mediante riduzione», inserire le seguenti: «, ad esclusione delle assegnazioni ai coltivatori diretti ed agli im-

prenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale,».

6.6

DALLA TOR, RUVOLO, PERRONE, TARQUINIO, BERTUZZI, PANIZZA, SCOMA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: "limitatamente" sono inserite le seguenti: "alla pesca e".

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio».

6.7

MARINELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: "limitatamente" sono inserite le seguenti: "alla pesca e".

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio».

6.8

MONTEVECCHI, BULGARELLI, BLUNDO, CASTALDI

Sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.

6.9

SCILIPOTI

Sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.

6.10VERDUCCI, CALEO, RUTA, SANTINI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI,
PUPPATO, SOLLO, VACCARI, LAI

Sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.

6.11

SANTINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma 4-bis:

«Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n.183 è sostituito dal seguente comma:

«1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali del volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
;b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;

c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro».

7.1

LUIGI MARINO

Sopprimere l'articolo

7.2

CERONI

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

«Dopo l'ultimo comma dell'articolo 28 aggiungere il seguente comma: "Sono inoltre riconosciute idonee, ad ogni effetto di legge, le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno tre anni dello *status* consultativo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc)"».

7.3

CERONI

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente testo:

«Dopo l'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 49/87 aggiungere il seguente comma: "Sono inoltre riconosciute idonee, ad ogni effetto di legge, le organizzazioni con sede legale in Italia che godono dello *status* consultativo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc)"».

8.1

CERONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente testo:

«Dopo l'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 49/87 aggiungere il seguente comma: "Sono inoltre riconosciute idonee, ad ogni effetto di legge, le organizzazioni con sede legale in Italia che godono dello *status* consultativo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc)"».

9.1

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sostituire le parole: «sono tenuti», con la seguente: «devono».

9.2

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nell'ambito delle predette procedure, ove si accertino ritardi ingiustificati nell'adozione degli atti di competenza degli enti territoriali, i funzionari responsabili del procedimento, sono soggetti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di altra e diversa sanzione disciplinare, alla sospensione da tre giorni a tre mesi in proporzione all'entità del danno provocato all'ente territoriale».

9.3

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «possono intervenire», *con le seguenti:* «devono intervenire».

9.4

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «anche attraverso la nomina di un commissario straordinario», *aggiungere le seguenti:* «nominato tra un componente della amministrazione pubblica.».

9.5

BONFRISCO

Sopprimere il comma 3-bis.

9.6

BONFRISCO

Al comma 3-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) al terzo periodo, le parole: «il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie» sono sostituite

dalle seguenti: «il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

9.7

D'ALÌ

All'articolo 9, al comma 3-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) al terzo periodo, le parole: «il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

9.8

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «riscontrate», sopprimere la seguente: «eventualmente».

9.9

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Al comma 4, secondo periodo, in fine, sostituire le parole: «uno o più commissari ad acta», con le seguenti: «un commissario ad acta che deve essere individuato nell'ambito del personale dell'ente inadempiente, al quale non deve essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo.».

9.10

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis: all'articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "di saldo", sono soppresse».

9.0.1

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.**

(Liquidazione degli indennizzi dovuti per revoca legittima dell'aggiudicazione o per legittimo diniego di approvazione derivante da sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziarie già impegnate)

1. In caso di sopravvenuta indisponibilità, in tutto o in parte, delle risorse finanziarie già impegnate ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da aggiudicazioni operate all'esito di procedure ad evidenza pubblica, l'indennizzo dovuto dalla stazione appaltante che abbia legittimamente operato la revoca dell'aggiudicazione, anche definitiva, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, è liquidato dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, nelle forme della sua giurisdizione contenziosa, su istanza dell'aggiudicatario. Nel giudizio di cui al periodo precedente, regolato dall'articolo 26 regio decreto n. 1038 del 1933, il contraddittorio con la stazione appaltante va instaurato mediante la notifica dell'istanza, entro 30 giorni dal suo deposito presso la segreteria della Sezione. Le stazioni appaltanti stanno in giudizio avvalendosi del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato. Ai fini della quantificazione dell'indennizzo dovuto nei casi di cui al primo periodo del presente comma, la Sezione giurisdizionale valuta i motivi adottati dalla stazione appaltante a sostegno della ravvisata sopraggiunta inopportunità del provvedimento di primo grado, in quanto ritenuto non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico in vista del quale era stato adottato, e tiene conto dei maggiori oneri che da esso sarebbero derivati in caso di mancata revoca, nonché dei vantaggi arrecabili dalla revoca all'amministrazione o alla comunità amministrata.

2. Il comma precedente si applica anche in caso di legittimo diniego di approvazione degli atti di una gara d'appalto motivato dalla sopravvenuta indisponibilità, in tutto o in parte, delle risorse finanziarie già impegnate ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da aggiudicazioni operate all'esito di procedure ad evidenza pubblica.

3. Nei giudizi di liquidazione dell'indennizzo di cui all'articolo 21-*quinquies*, comma 1-*bis*, della legge n. 241/1990, ove la Sezione giurisdizionale accerti che fra i soggetti che abbiano concorso all'erronea valutazione della compatibilità dell'atto legittimamente revocato con l'interesse pubblico ve ne siano di assoggettati alla sua giurisdizione, dispone la trasmissione della sentenza che dispone la liquidazione dell'indennizzo alla Procura regionale competente, ai fini della valutazione dei presupposti previsti dalla legge per l'esercizio, nei loro confronti, dell'azione erariale».

9-bis.0.1

Giovanni MAURO, SCAVONE, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Giovani laureati nel Mezzogiorno)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno», di seguito denominato «piano». Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma successivo.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

3. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per

cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

5. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.2

BILARDI, SCAVONE, Giovanni MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure per agevolare l'occupazione femminile nel Mezzogiorno)

1. Al fine di agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,

Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito di imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

2. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 1, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

3. Alle donne lavoratrici di cui al comma 2 è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

4. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il con testuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per ranno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese

delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

6. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.3

Giovanni MAURO, SCAVONE, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Under 35 nel Mezzogiorno)

1. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 3, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche

di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

5. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva, l'ipotesi di incapacienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, a 120 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

9. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 80 milioni di euro per gli anni 2014-2016».

9-bis.0.4

Giovanni MAURO, SCAVONE, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure per rafforzare le linee di intervento dei Piani operativi regionali già in vigore per il rafforzamento delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno)

1. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni. Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del presente comma.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli

enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

4. Per il contenimento della spesa pubblica e l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.5

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno)

1. Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo.

2. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

3. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale.

4. Il ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni

alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.

5. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

7. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.6

SCAVONE, Giovanni MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Detassazione degli utili reinvestiti a favore delle imprese del Sud)

1. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento.

2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.

3. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del *deficit* rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per, consumi intermedi sostenuta, dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza del servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

5. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.7

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure per la deducibilità degli interessi passivi per le imprese del Mezzogiorno)

1. All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter comma 7 della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del *deficit* rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per

cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.8

SCAVONE, Giovanni MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Crediti d'imposta regionali)

1. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: ”; il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale”.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento».

10.1

CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contribuire al superamento del divario digitale è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento di investimenti e costi in reti di accesso *wireless* in tecnologia wi-fi e relativo *backhauling*, per il collegamento di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionale in aree infrastrutturalmente disagiate, anche al fine di favorire la realizzazione di piazze telematiche. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di accesso al finanziamento. Saranno ammessi al finanziamento i soggetti erogatori di servizi pubblici di interesse generale su tutto il territorio nazionale dotati di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di infrastrutture fisiche aperte all'accesso al pubblico e con il decreto di cui al periodo precedente saranno individuate ulteriori caratteristiche dei richiedenti. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge».

10.2

GAETTI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, dopo le parole: "le antenne" sono inserite le seguenti: "gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica";

b-ter) le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano l'attività di installazione, di modifica e di ampliamento degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla

rete pubblica e non sono abilitate all'esercizio dell'attività di installazione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lett. *b*), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, possono, entro sei mesi dalla medesima data, presentare domanda di riconoscimento dell'abilitazione, corredata di documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività, presso le competenti Camere di Commercio;

b-quater) all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, il periodo: "ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica si applica la normativa vigente" è soppresso».

10.3

AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

Al comma 3 aggiungere le seguenti lettere:

«*c*) all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, dopo le parole: "le antenne" sono inserite le seguenti: "gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica";

d) le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano l'attività di installazione, di modifica e di ampliamento degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica e non sono abilitate all'esercizio dell'attività di installazione degli impianti di cui all'art 1, comma 2, lett. *b*), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, possono, entro sei mesi dalla medesima data, presentare domanda di riconoscimento dell'abilitazione, corredata di documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività, presso le competenti Camere di Commercio;

e) all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, il periodo: "ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica si applica la normativa vigente" è soppresso».

10.4

MAURIZIO ROSSI, ROMANO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis*. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dell'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al comma 1, sub *a*) è aggiunto il seguente punto:

”4) su un territorio fino a 50.000 abitanti, nulla è dovuto.”».

10.5

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 11 del 2010 alla lettera *n*), dopo le parole: ”essere utilizzati tramite tale dispositivo”, inserire le seguenti: ”qualora non direttamente fruibili sul dispositivo, siano caratterizzati da un titolo digitale rappresentativo del bene e/o servizio digitale acquistato trasmissibile in forma elettronica”».

10.6

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis All’articolo 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera *c*) aggiungere la seguente lettera:

d) per gli interventi di nuove installazioni e per gli interventi di modifica di impianti radioelettrici da eseguire su edifici e tralicci pre-esistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati, fatta salva l’applicazione degli articoli 10 e seguenti».

10.0.1

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Condivisione e coubicazione delle infrastrutture)

1. Qualora un operatore di reti di comunicazione elettronica, per installare nuovi apparati di trasmissione e comunicazione elettronica, utilizzi pre-esistenti infrastrutture di rete poste sul livello stradale e nel sottosuolo, ivi compresi tra l'altro pozzetti, cavi dotti, armadi di distribuzione e cabine pubbliche, nei centri e nuclei storici nonché nelle aree urbane contraddistinte da una elevata densità di fabbricati e dalla difficoltà di reperire idonei spazi per replicare analoghe infrastrutture, lo stesso operatore ha l'obbligo di condivisione degli spazi per realizzare la coubicazione con altri operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica al fine di favorire l'offerta di connettività a banda larga ed ultralarga».

11.1

GIRO, MARIN, MAZZONI, VILLARI, SIBILIA, PICCOLI, CONTE, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, FLORIS, D'ANNA, MILO, FALANGA

Al comma 1, le parole: «nel limite massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2014.» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 90 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2014 e sino all'anno 2016. Ai maggiori oneri di spesa si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

11.2

MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, le parole: «nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2014.» sono sostituite dalle seguenti:

«nel limite massimo di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e sino all'anno 2016. Ai maggiori oneri di spesa si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la

formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

11.3

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti parole: «90 milioni».

Conseguentemente:

All'articolo 18, comma 9, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti parole: «55 milioni».

11.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 1 sostituire le parole: «quarantacinque milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti parole: «novanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016»

Conseguentemente i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 45 milioni di euro in ragione annua per il triennio 2014-2016.

11.5

D'AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, BIANCONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 342 aggiungere il seguente:

342-bis. La possibilità di compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel cinema (Tax Credit), nonché il beneficio

dello fiscale per la parte degli utili investiti in produzione e distribuzione cinematografica disciplinati dai commi 325-342, è estesa, con le dovute diversificazioni relative ai singoli specifici campi di applicazione della creatività, a tutte le imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di spettacolo dal vivo, la produzione e la distribuzione letteraria, la produzione e distribuzione artistica, la produzione cinematografica, la conservazione dei beni culturali.

342-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui ai precedenti periodi.

11.0.1 (testo 2)

MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI,
GINETTI, ALBANO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Semplificazioni per lo spettacolo dal vivo)

1. Al Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentata alla Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo."

b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo."

c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: "licenze" sono aggiunte le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attività'".

11.0.1

MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI,
ALBANO, GINETTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Semplificazioni per lo spettacolo dal vivo)

1. Al Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge

n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo”.

b) all’articolo 69, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: ”Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo”.

c) all’articolo 71, primo comma, dopo la parola: ”licenze” sono aggiunte le seguenti parole: ”e le segnalazioni certificate di inizio attività”.

2: All’articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

”Alle associazioni di volontariato di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita la libera esecuzione dal vivo dell’opera senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore”.

11.0.2

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito di imposta per le imprese produttrici di prodotti fonografici)

1. Per il periodo di imposta 2014, alle imprese produttrici di prodotti fonografici è riconosciuto un credito di imposta complessivo nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2014. Con provvedimento dell’agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

Conseguentemente all’articolo 61:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ”Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.” sono sostituite dalle seguenti parole: ”Bitumi di petrolio euro 37, 188 per mille

kg.” e le parole: ”Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg” sono sostituite dalle seguenti parole: ”Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg”».

11.0.3

FLORIS

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«11-ter. *La Regione Sardegna, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:*

a) prevedere agevolazioni fiscali esenzioni, detrazioni di imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

b) modificare le aliquote in aumento entro i valori massimi di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle.

Le disposizioni previste dal presente comma non possono, in nessun caso, prevedere nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione centrale».

11.0.4

SCAVONE, Giovanni MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Crediti di imposta disposti con leggi regionali)

1. I crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: ”il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale”.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento».

11-bis.1

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 11-bis con il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Misure economiche di natura compensativa alle Televisioni Locali*) – 1. Le misure economiche di natura compensativa di cui al comma 9 dell'articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2012, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

2. Agli oneri di cui sopra si provvede mediante la riduzione delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n.174.».

11-bis.2

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali*) – 1. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 90,682 milioni di euro nel 2013, 105,7 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti mag-

giori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. n Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-bis.3

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11-bis. – *l.* A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016.

2. Ai relativi oneri, pari a novanta milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede, per la parte eccedente la copertura finanziaria già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 5 aprile 2011, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con le modalità stabilite nel medesimo articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2011.

3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

11-bis.4

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, D'ONGHIA, BRUNI, TARQUINIO, VICECONTE, BRUNO, AMORUSO, PERRONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, viene quantificata, per l'anno 2013, in 127 milioni di euro. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro, equivalenti al totale dei tagli lineari effettuati sul Fondo dell'emittenza locale per gli anni 2012 (20 milioni di euro) e 2013 (30 milioni di euro), si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia,

della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

11-bis.5

D'AMBROSIO LETTIERI, D'ONGHIA, BRUNO, BRUNI, TARQUINIO, MANDELLI, VICECONTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, viene quantificata, per l'anno 2013, in 127 milioni di euro. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro, equivalenti al totale dei tagli lineari effettuati sul Fondo dell'emittenza locale per gli anni 2012 (20 milioni di euro) e 2013 (30 milioni di euro), si provvede mediante una quota del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

11-bis.6

STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, viene quantificata, per l'anno 2013, in 127 milioni di euro. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro, equivalenti al totale dei tagli lineari effettuati sul Fondo dell'emittenza locale per gli anni 2012 (20 milioni di euro) e 2013 (30 milioni di euro), si provvede mediante una quota del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

11-bis.7

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, viene quantificata, per l'anno 2013, in 127 milioni di euro. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro, equivalenti al totale dei tagli lineari effettuati sul Fondo dell'emittenza locale per gli anni 2012 (20 milioni di euro) e 2013 (30 milioni di euro), si provvede mediante una quota del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

11-bis.8

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO, BRUNI, TARQUINIO, VICECONTE, MANDELLI, BIANCONI, D'ONGHIA, AMORUSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono assegnate alle emittenti televisive locali operanti nelle Regioni soggette a forti interferenze di segnali provenienti dall'estero – Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise – le frequenze oggetto delle procedure di gara di cui al bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 ed al relativo disciplinare di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre (cosiddetto "Beauty Contest"), sospeso con Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2012».

11-bis.9

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono assegnate alle emittenti televisive locali operanti nelle Regioni soggette a forti interferenze di segnali provenienti dall'estero – Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise – le frequenze og-

getto delle procedure di gara di cui al bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 ed al relativo disciplinare di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre (cosiddetto "Beauty Contest"), sospeso con Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2012».

11-bis.10

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO, BRUNI, TARQUINIO, PERRONE, MANDELLI, BIANCONI, VICECONTE, D'ONGHIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni viene sostituito dal seguente: "Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale terrestre"».

11-bis.11

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni viene sostituito dal seguente: "Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale terrestre"».

11-bis.12

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO, BRUNI, TARQUINIO, SCILIPOTI, MANDELLI, BIANCONI, VICECONTE, D'ONGHIA, AMORUSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole:

”15 per cento”, con le parole: ”35 per cento”, e sostituire le parole: ”50 per cento”, con le parole: ”30 per cento”».

11-bis.13

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 41 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: ”15 per cento”, con le parole: ”35 per cento”, e sostituire le parole: ”50 per cento”, con le parole: ”30 per cento”».

11-bis.14

D’AMBROSIO LETTIERI, D’ONGHIA, BRUNO, BRUNI, TARQUINIO, PERRONE, VICECONTE, MANDELLI, BIANCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: ”forme della pubblicità commerciale.” aggiungere il seguente periodo: ”Il giudice dispone infine che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto, di qualsiasi importo, anche sulle televisioni locali in digitale terrestre – almeno una per ogni regione – aventi i maggiori ascolti certificati Auditel (dati Ascolto Medio, media annuale)”».

11-bis.15

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: ”forme della pubblicità commerciale.” aggiungere il seguente periodo: ”Il giudice dispone infine che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto, di qualsiasi importo, anche sulle televisioni locali in digitale terrestre – almeno una per ogni regione – aventi i maggiori ascolti certificati Auditel (dati Ascolto Medio, media annuale)”».

11-bis.16

D'AMBROSIO LETTIERI, D'ONGHIA, BRUNO, BRUNI, TARQUINIO, VICECONTE, MANDELLI, BIANCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, anche attraverso accordi con operatori di rete locali, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione».

11-bis.17

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, anche attraverso accordi con operatori di rete locali, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione».

11-bis.18

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, viene quantificata, per l'anno 2013, in 127 milioni di euro. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro, equivalenti al totale dei tagli lineari effettuati sul Fondo dell'emittenza locale per gli anni 2012 (20 milioni di euro) e 2013 (30 milioni di euro), si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate; del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare

ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

11-bis.0.1

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.

*(Abolizione dell'imposta sugli intrattenimenti
per discoteche e locali da ballo)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 14, comma 1, la lettera a) è abrogata;
- b) all'articolo 14, comma 2, il primo periodo è abrogato e nel secondo periodo le parole: "Per quelli", sono sostituite dalle seguenti: "Per i soggetti";
- c) nella tariffa allegata, il punto 1 è abrogato.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nell'allegata tabella C, al punto 1, le parole: "qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" sono soppresse.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.1

BOTTICI, LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, PEPE, ENDRIZZI

Sopprimere l'articolo.

12-bis.1

LANZILLOTTA, Luigi MARINO, D'ONGHIA

Sopprimere l'articolo.

12-bis.2

SANTINI, LO MORO, TOMASELLI, Gianluca ROSSI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER, SAGGESE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nonché delle società che» sopprimere la parola: «non».

12-bis.3

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle società che» sopprimere la parola: «non».

12-bis.4

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «non» e alla lettera b), capoverso 5-quater, sostituire la parola: «Gli» con le seguenti: «Fermo restando il limite di compenso stabilito dal comma 5-bis, comprensivo di parte fissa e di parte variabile, gli».

12-bis.5

DI BIAGIO

*Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:**le parole: «non svolgono», sono sostituite dalla seguente: «svolgono».*

12-bis.6

PELINO

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: «non svolgono», sono sostituite dalla seguente: «svolgono».

12-bis.7MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA,
BULGARELLI, LEZZI, GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 5-bis, dopo le parole: «non può comunque essere superiore al», inserire le seguenti: «cinquanta per cento del»;

a-ter) al comma 5-ter) dopo le parole: «non può comunque essere superiore al», inserire le seguenti: «cinquanta per cento del».

12-bis.8

MUCCHETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Gli emolumenti degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, comprensivi di ogni attribuzione, sono individuati dall'assemblea societaria secondo criteri trasparenti ed equilibrati e in un chiaro ed esplicito rapporto con il salario aziendale mediano. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo dell'amministratore a quello dell'intero monte salari aziendale».

12-bis.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:***«Art.12-ter.***(Disposizioni in materia di liberalizzazioni)*

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto della normativa comunitaria, le Regioni e le Province a statuto speciale il cui territorio insediato, in base ai dati predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore al 5 per cento e la cui superficie al di sopra dei 1600 metri sul livello del mare supera il 50 per cento, possono prevedere all'interno dei propri ordinamenti il divieto di esercizio dell'attività commerciale nel verde agricolo e/o alpino, nonché limitarlo nelle zone produttive destinate prioritariamente all'insediamento delle attività produttive».

12-bis.0.2

MUCCHETTI

*Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:***«Art. 12-ter.**

1. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, può sciogliersi dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione alla data del decreto che dispone il commissariamento dell'impresa ove questi siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

12-bis.0.3

MUCCHETTI

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

1. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione ed all'attuazione del piano di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo, sono preveducibili ai sensi ed agli effetti di cui all'articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

12-bis.0.4

MUCCHETTI

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

«Art.12-ter.

1. La disciplina delle responsabilità per il commissario, il subcommissario e gli esperti del comitato, di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo».

12-ter-0.1

RUTA, FORMIGONI, PIGNEDOLI, VERDUCCI, BERTUZZI, ELENA FERRARA, SAGGESE, SCALIA, ALBANO, VALENTINI, RUVOLO, TARQUINIO, DALLA TOR, DI MAGGIO, PERRONE, PANIZZA, PUPPATO, RICCHIUTI, STEFANO, BUEMI, FASANO, CARDIELLO, MATTESINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*quater*.

(Istituzione della Lega ippica italiana)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituita la Lega ippica italiana, di se-

guito denominata «LIPPIT», associazione con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro con sede in Roma presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla cui vigilanza è sottoposta, per promuovere e favorire il rilancio dell'attività ippica nazionale, basata sulla riqualificazione etica e sportiva

2. La LIPPIT è l'unico soggetto riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali preposto all'organizzazione ed alla regolamentazione dell'Ippica in Italia, nonché a rappresentare l'attività ippica italiana in campo internazionale.

3. Alla LIPPIT sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. In sede di prima applicazione lo Statuto della LIPPIT è deliberato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti, che definisce ed assicura anche:

a) la composizione degli organi statutari garantendo la piena rappresentanza alle società di corse e società di gestione degli ippodromi, agli allevatori/proprietari di trotto e galoppo ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, presieduto e composto da persone indicate dal Presidente della Corte dei conti;

b) il contributo obbligatorio annuale per l'iscrizione alla LIPPIT e i criteri di classificazione degli ippodromi;

c) le priorità per l'elaborazione dei piani pluriennali per l'allevamento e per la predisposizione della convenzione pluriennale con le società di gestione;

d) il codice etico di settore;

e) le regole per il funzionamento della giustizia sportiva anche ai sensi della legge n. 280 del 2013 nonché l'inquadramento dei giudici sportivi al fine di garantire la piena separazione tra controllati e controllori, assicurando le condizioni per la effettiva autonomia degli addetti al controllo disciplinare delle corse».

Conseguentemente, all'articolo 61 apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo la parola: «11», inserire la seguente: «12-ter,» e sostituire le parole: «40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «40,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 106,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,9 milioni di euro per l'anno*

2020, a 49,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

b) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

«*d-ter*) quanto a 100.000 euro per l'anno 2013 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 218».

13.2

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Sopprime l'articolo.

13.3

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTO

Al comma 1, nel comma 2 ivi richiamato, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,».

13.4

CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «da un Presidente di Regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata» con le seguenti parole: «e da due rappresentanti designati della Conferenza Unificata, nominati rispettivamente uno dalle Regioni e uno dall'ANCI».

13.5

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, dopo le parole: «della cabina di regia» inserire le seguenti parole: «e della struttura di missione».

13.6

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, una relazione sul quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati, del loro stato di avanzamento e delle tempistiche previste per la piena attuazione e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'Agenda digitale».

13.7

D'ONGHIA, ROMANO

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Alla cabina di regia spettano gli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

13.8

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, dopo le parole: «è istituito», inserire le seguenti parole: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

13.9

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, dopo le parole: «organismo consultivo permanente composto» inserire le seguenti parole: «a titolo gratuito.».

13.10

CERONI

Al comma 1, dopo le parole «organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università..» inserire le seguenti parole: «oltre che da esperti designati dalla Conferenza Unificata.».

13.11

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTA

Al comma 1, nel comma 2 ivi richiamato, quarto periodo, sostituire le parole: «esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università», con le seguenti parole: «soggetti in possesso di un titolo di studio post lauream nei settori scientifico-disciplinari di scienze matematiche ed informatiche e di ingegneria dell'informatica, così come descritti nell'allegato A del decreto del MIUR del 4 ottobre 2000.».

13.12

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTA

Al comma 1, nel comma 2 ivi richiamato aggiungere, infine, il periodo seguente: «I componenti del Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana esercitano il loro ruolo consultivo a titolo gratuito.».

13.13

DONNO, GAETTI, CASALETTO, FATTORI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è apportata la modificazione seguente:

a) alla lettera f), dopo le parole: "per favorire l'accesso alla rete internet" sono inserite le seguenti parole: "nel zone rurali, nonché"».

13.14

LANZILLOTTA, Luigi MARINO, D'ONGHIA

Al comma 1-bis, premettere il seguente:

«01-bis. Il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale di cui al comma 1 può emanare direttive con cui fissa gli obiettivi che devono essere raggiunti dalle amministrazioni pubbliche e i termini, anche intermedi, entro i quali tali obiettivi devono essere raggiunti. In caso di inerzia delle amministrazioni competenti, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine individuato, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario, attiva tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi individuati, anche esercitando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

13.15

D'ONGHIA, ROMANO, DI MAGGIO

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente :

«1-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina il Commissario e i componenti della struttura di missione tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale sui temi dell'Agenda Digitale Europea, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione, in grado di garantire piena indipendenza nel proprio operato e assenza di conflitti di interesse. La nomina è subordinata alla verifica della predette condizioni ed all'assenza, in capo al designato, di ulteriori incarichi che, per qualità e durata, possano comprometterne il corretto ed integrale espletamento».

13.16

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13.17

DI BIAGIO

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è così modificata:

«b) all'articolo 20, comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole da « altresì, fatte salve» sino a « istituzioni scolastiche »;

2) dopo le parole: « e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri», inserire le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione», *e-commerce* e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»

b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

''4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti. di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio''».

c) alla lettera f) le parole: «130 unità», sono sostituite dalle seguenti: «196 unità», successivamente è inserita la seguente frase: «includere le unità previste dal trasferimento di cui al punto e-bis)».

2. Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal comma 2 lettera *e-bis*) valutati in 3,3 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:

Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-*bis* (Tabacchi lavorati), articolo 39-*Duodecies*, è aggiunto il seguente Capo:

”TITOLO I
DISCIPLINA DELLE ACCISE

CAPO III-*ter*.

CARTINE E FILTRI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

Art. 39-*Terdecies*.

1. Le cartine e i filtri per arrotolate le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) 'cartine per sigarette' i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.

b) 'filtri per sigarette' i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 'Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico'.

Art. 39-*Quaterdecies*.

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette'».

13.18

BAROZZINO, DE PETRIS, URAS

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è così modificata:

«b) all'articolo 20, comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole da « altresì, fatte salve» sino a « istituzioni scolastiche »;

2) dopo le parole: « e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri», inserire le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione», *e-commerce* e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»

b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

''4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti. di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio''».

c) alla lettera f) le parole: «130 unità», sono sostituite dalle seguenti: «196 unità», successivamente è inserita la seguente frase: «incluse le unità previste dal trasferimento di cui al punto e-bis)».

2. Dopo il comma 2-*quater* aggiungere il seguente:

«2-*quinqes*. Agli oneri derivanti dal comma 2 lettera e-*bis*) valutati in 3,3 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:

Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-*bis* (Tabacchi lavorati), articolo 39-*Duodecies*, è aggiunto il seguente Capo:

"TITOLO I
DISCIPLINA DELLE ACCISE

CAPO III-ter.

CARTINE E FILTRI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

Art. 39-Terdecies.

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2 Si intendono per:

a) 'cartine per sigarette' i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.

b) 'filtri per sigarette' i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 'Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico'».

Art. 39-Quaterdecies.

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti. ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette'».

13.19

Paolo ROMANI, MANDELLI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle finanze e da due rappresentanti della confe-

renza unificata» aggiungere le seguenti: «da un membro del tavolo permanente per dell'innovazione e l'Agenda Digitale».

13.20

Paolo ROMANI, MANDELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera d-bis).

13.21

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTA

Al comma 2, lettera f), capoverso, sostituire le parole: «limite massimo di 130 unità» con le seguenti: «limite massimo di 100 unità».

13.22

D'ONGHIA, ROMANO, DI MAGGIO

I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono sostituiti dal seguente:

«2-bis. Per tutti i decreti attuativi di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista per la loro adozione, il Commissario all'attuazione dell'Agenda Digitale ne avoca la competenza e predisporre, entro i successivi trenta giorni, la presentazione alla Cabina di Regia per l'approvazione, consultato il Tavolo Permanente, entro ulteriori 60 giorni».

Art. 13-bis.**13-bis.1**

Paolo ROMANI, MANDELLI

Sopprimere l'articolo.

13-bis.2

SCIBONA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora vi siano prodotti open source che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario.»

13-bis.0.1

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso *internet*, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

14.1

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 71" sono inserite le seguenti: "è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax"».

1-ter. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica"».

14.2

RUSSO, DE MONTE, PALERMO, PIZZETTI, D'ADDA, MANASSERO, LEPRI, FILIPPIN, CANTINI, COCIANCICH, DEL BARBA, RITA GHEDINI, Pezzopane, Sonogo, Sollo, Spilabotte, Saggese, Cuomo, Pegorer, Marcucci, Maran, Cucca, Cardinali

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 71" sono inserite le seguenti: ", ferma restando l'esclusione dell'invio a mezzo fax"».

1-ter. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica."».

14.3

CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106:

sostituire le parole: "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," *con le seguenti:* "d'intesa con la Conferenza Unificata, di cui al-

l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni'';

in fine, dopo le parole: ''con il Ministero della Salute'' inserire le seguenti: ''d'intesa con la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni''».

14.4

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis All'articolo 45, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione''».

14.5

DE MONTE, RUSSO, PALERMO, PIZZETTI, D'ADDA, MANASSERO, LEPRI, FILIPPIN, CANTINI, COCIANCICH, DEL BARBA, RITA GHEDINI, Pezzopane, Sonogo, Sollo, Spilabotte, Saggese, Cuomo, Pegorer, Marcucci, Maran, Cucca, Cardinali

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 45, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le parole: '', a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione''».

14.0.1

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Semplificazione dell'accesso ai servizi on-line
della Pubblica Amministrazione)*

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

''9. Gli *account* e servizi *on-line* della Pubblica Amministrazione che richiedono un accesso tramite credenziali di tipo alfanumerico, prevedono l'accesso da parte del cittadino in relazione al proprio *account* anche tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identità Elettronica e, in futuro, tramite Documento Unificato.''

2. Per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di predisporre l'accesso alternativo tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di Identità Elettronica e, in futuro, tramite Documento Unificato, le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.1

Paolo ROMANI, MANDELLI

Al comma 1, capoverso «2» sopprimere le seguenti parole: «il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o».

15.0.1

CERONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Attuazione dell'Agenda Digitale)

1. All'articolo 47, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

''1-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate e rogatrici di servizi su scala nazionale nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente''».

16.1

CERONI

All'articolo 16, alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente:» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo il primo capoverso inserire il seguente:

«4-ter. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, l'Agenzia per l'Italia Digitale, con l'obiettivo di cui al comma 1, individua le modalità di consolidamento e razionalizzazione dei *data center* della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di diminuire i costi complessivi di gestione anche attraverso un censimento degli attuali centri nella pubblica amministrazione a livello centrale locale e ricorrere, ove necessario, all'utilizzo, mediante apposita convenzione, dei *data center* di imprese pubbliche o private che abbiano requisiti tecnici, di sicurezza e di risparmio energetico previsti da un provvedimento dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente alla rubrica dopo la parola: «dati» inserire le seguenti: «e dei data Center».

16-bis.1

CHIAVAROLI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«oa) all'articolo 30-ter, comma 5, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè Poste Italiane S.p.A.».

17.1

MANDELLI

All'articolo 17, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

''2-bis. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il *dossier* farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione''».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 7, le parole: ''i contenuti del FSE e'' sono sostituite con le seguenti: ''i contenuti del FSE e del *dossier* farmaceutico nonché''»

17.2

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, FUCSIA, LANIECE, MATTESINI, MATURANI, PADUA, PETRAGLIA, ROMANO, SILVESTRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 15, dopo le parole: ''dei servizi da queste erogate'' sono aggiunte le seguenti: '',ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti dal decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale,'';

b) alla lettera e) il capoverso 15-ter è sostituito dal seguente:

”15-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell’ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei fascicoli regionali.”;

c) alla lettera e) il capoverso 15-quinquies è sostituito dal seguente:

”15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia per l’Italia digitale”».

17.3

ROMANO, DI MAGGIO

Al comma 1, lettera e), capoverso 15-quater, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in particolare condizionandone l’approvazione alla piena fruibilità dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta dati a fini di programmazione sanitaria nazionale».

17.0.1

ORRÙ

Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2, dell’articolo 40, sono abrogati;

b) al comma 2-bis, dell’articolo 40, le parole: ”Allegato 38” sono soppresse;

c) dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

”2-ter. Per quanto attiene l’Allegato 3A si procederà ad una revisione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di definire, secondo criteri di semplicità e concreta utilità, i contenuti dell’allegato medesimo, nel rispetto della normativa vigente complessiva”».

17-ter.1

AUGELLO

Sopprime l’articolo.

17-ter.2

CERONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica, l’Agenzia per l’Italia Digitale per la costituzione del sistema SPIO stipula una convenzione, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, con una società concessionaria di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotata di piattaforme tecnologiche integrate ed affidabili erogatrice di servizi su scala nazionale che, in ragione della esperienza informatica e logistica acquisita, assicuri una diffusa ed immediata operatività attraverso l’impiego delle proprie dotazioni e la sicurezza dello stoccaggio dei dati, delle comunicazioni e transazioni attraverso strumenti di controllo della sicurezza informatica e dotata di *Computer Emergency Response Team*. La società di cui al periodo precedente, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*quinqies*, gestisce i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete a cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. All’articolo 495-*bis* del codice penale dopo le parole: ”delle firme elettroniche” sono inserite le seguenti: ”o al soggetto che gestisce i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete a cittadini e imprese nell’ambito del Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale”, conseguentemente alla rubrica dopo le parole: ”di firma elettronica” sono inserite le seguenti: ”o al soggetto che gestisce i servizi di registrazione e di messa a disposizione

delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete a cittadini e imprese nell'ambito del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale''».

18.1

DE PETRIS, URAS

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione,» nonché sopprimere l'ultimo periodo.

18.2

COMPAGNONE, SCAVONE, Giovanni MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO, GIBIINO

Al comma 2 dopo le parole: «ponti e gallerie» inserire le seguenti: «asse autostradale Ragusa-Catania».

18.3

CIOFFI

Sopprimere il comma 4.

18.4

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera» con le seguenti: «sono utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera, ad esclusione dei lotti relativi al tratto autostradale A12 – Tor de' Cenci.»

18.5

PAGNONCELLI, GIUSEPPE ESPOSITO, Mandelli, Piccinelli, Zuffada, Barani, Caliendo, Serafini

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle infrastrutture viarie necessarie per l'accesso dei visitatori e della valorizzazione dei luoghi legati alla vita di Papa Giovanni XXIII, è autorizzato per l'anno 2013 un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro, in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, e di 10 milioni di euro in favore della provincia di Bergamo, da utilizzare in funzione della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII».

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 15 milioni per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013- 2015, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.6

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: «15 dicembre 2013» con le seguenti: «15 Marzo 2014».

18.7

D'ALÌ

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano di edilizia scolastica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei tra-

sporti. Agli interventi del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 commi da 4-*bis* a 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169».

18.8

BONFRISCO

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano di edilizia scolastica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti. Agli interventi del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 commi da 4-*bis* a 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169».

18.9

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 8, sostituire le parole: «fino a» con le seguenti: «almeno».

18.10

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Al comma 8, sostituire le parole: «fino a» con la seguente: «almeno»

18.11

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 8, sostituire le parole: «fino a 100 milioni» con le seguenti: «130 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 61, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg."».

18.12

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Al comma 8, sostituire le parole: «fino a 100 milioni» con le seguenti: «130 milioni».

18.13

MARCUCCI, PUGLISI, ZAVOLI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, MARTINI, AMATI, TOCCI

All'articolo 18, al comma 8 le parole: «agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,» sono sostituite dalle seguenti: «a un piano di edilizia scolastica, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Il piano è definito».

18.14

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che preveda anche l'eventuale compensazione dei costi relativi ad interventi di ammodernamento dell'edilizia scolastica, già sostenuti ed accertati in sede di Conferenza unificata».

18.15

PICCOLI, DALLA TOR, CONTE, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TORRISI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Il Piano di impiego dei fondi disponibili dovrà contenere e recepire i contenuti del Piano d'azione detinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come introdotto dall'articolo 5, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63».

18.16

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Piano di cui al presente comma finanzia, per i soli edifici scolastici, anche gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n. 93».

18.17

CERONI

All'articolo 18, comma 8, al termine del comma aggiungere la seguente frase:

«Gli interventi inseriti in tale Piano di edilizia scolastica non sono sottoposti al vincolo del patto di stabilità interno previsto per gli enti locali».

18.18

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'articolo 18, al comma 8-ter, dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali», aggiungere le parole: «nonché degli immobili ad uso scolastico di proprietà della provincia o dei Comuni, compresi quelli destinati alla scuola d'infanzia».

18.19

CERONI

Al comma 8-quater, primo periodo, dopo le parole: «per essere assegnate» aggiungere la seguente: «direttamente».

Al comma 8-quater, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 201» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 novembre»

Al comma 8-quater, sostituire le parole: «sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013.» con le seguenti: «sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 30 ottobre 2013».

Al comma 8-quater, sostituire le parole: «A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013» con le seguenti: «A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 30 settembre 2013».

Al comma 8-quater, sostituire le parole: «La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013» con le seguenti: «La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 30 ottobre 2013».

Al comma 8-quater, sostituire la frase: «Le risorse resesi disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni.» con la seguente: «Qualora la regione entro il 30 ottobre non provveda a presentare apposita graduatoria, il MIUR interviene in sostituzione della regione inadempiente nella predisposizione della graduatoria ed assegnazione delle risorse direttamente agli enti locali».

Al comma 8-quinquies, sostituire le parole: «Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-quater entro il 28 febbraio 2014» con le seguenti: «Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-quater entro il 15 marzo 2014».

18.20

CENTINAIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 8-quater, è infine aggiunto:

«Le risorse di cui al presente comma sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno cui sono sottoposti gli enti locali beneficiari dei finanziamenti per gli anni 2013 e 2014.

La disposizione opera nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2013 mediante le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, che sono a tale scopo versate all'entrata del bilancio dello Stato per un ammontare di pari importo».

18.21

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, LO MORO

Dopo il comma 8-sexsies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole: "non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi," sono inserite le seguenti: ", se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia,"».

Conseguentemente, all'articolo 61, apportare le seguenti modificazioni:

«a) all'alinea, dopo la parola: "17" inserire le seguenti: ", 18, comma 8-septies," e sostituire le parole: "a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014," con le seguenti: "a 41,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 106,2 milioni di euro per l'anno 2014,";

b) dopo la lettera d-bis aggiungere la seguente:

"d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"».

18.22

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 8-sexies aggiungere i seguenti:

«8-septies. Ai fini del saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono escluse le spese in conto capitale effettuate da regioni ed enti locali con l'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, necessarie per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

8-octies. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 8-septies, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

18.23

MARCUCCI, PUGLIA, ZAVOLI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, MARTINI, AMATI, TOCCI

1. All'articolo 18, dopo il comma 8-sexies è aggiunto il seguente:

«8-septies. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, fino al 31 dicembre 2014 i sindaci e i presidenti delle province interessati, per le attività inerenti alla costruzione di nuovi edifici scolastici e alla messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di quelli esistenti, operano in qualità di commissari governativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le disposizioni di legge e regolamento alle quali i commissari governativi possono derogare».

18.24

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: l'importo di 100 milioni di euro con le seguenti: l'importo di 200 milioni di euro.

Conseguentemente i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 100 milioni di euro annui per l'anno 2014.

18.25

NUGNES, CIOFFI, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «, ristrutturazione e nuova costruzione» con le seguenti: «e ristrutturazione».

18.26

DALLA TOR, CONTE, BRUNI, PICCOLI, MARIN, PERRONE, ZIZZA, TORRISI

Al comma 9, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il succitato programma dovrà contenere e recepire i contenuti del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come introdotto dall'articolo 5, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63».

18.27

BARANI

Al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

«sostituire le parole: "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" con le parole: "I comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti" e dopo le parole: "le richieste di Contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti." aggiungere il seguente periodo: "Le richieste di contributo vengono finanziate riservando una quota mas-

sima pari al 10 per cento dell'importo complessivo alle domande presentate dai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti'».

18.28

CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 9, sostituire le parole: «5.000 abitanti» ovunque ricorrano con le seguenti: «15.000 abitanti».

18.29

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Al comma 9, sostituire il quinto periodo con i seguenti: «Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 200.000 euro, per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti, e non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000, per i Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti. Il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente».

18.30

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 9 sopprimere le parole: «inferiore a 500.000 euro e».

18.31

PICCOLI, MARIN, DALLA TOR, CONTE

Al comma 9, sostituire:

«500.000 euro con 300.000 euro».

18.32

CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 9, sostituire le parole: «non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro» con le seguenti: «non può essere inferiore a 200.000 euro e maggiore di 600.000 euro».

18.33

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 9, sostituire le parole: «non può essere inferiore a 500.000 euro» con le seguenti: «non può essere inferiore a 100.000 euro».

18.34

CERONI

All'articolo 18, comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo:

«I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono esclusi per l'anno 2014, dai limiti del Patto di stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato».

18.35

PICCOLI, MARIN, DALLA TOR, CONTE

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme assegnate ai comuni non sono computate nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dei medesimi».

18.36

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

«9-ter. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 250 milioni di euro a decorrere dal 2014. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9-septies.

9-quater. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che insistono nei centri storici, nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni.

9-quinquies. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 9-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al comma 9-ter.

9-sexies. I contributi di cui ai presenti commi, non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale.

9-septies. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.37

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 9-bis inserire i seguenti:

«9-ter. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma

2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

9-quater. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma *9-bis*, si prevede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

18.38

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis.* Per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali della stessa tipologia di quelli definiti dal precedente comma 9, è autorizzato un ulteriore importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti ed inferiore a 50.000 abitanti, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed a valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2. I criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi sono gli stessi di quelli previsti dal comma 9 e sono disciplinati con il medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti citato dal comma stesso».

18.39

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Sopprimere il comma 10.

18.40

D'ONGHIA, ROMANO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: «di manutenzione» fino a: «ANAS SpA» con le seguenti: «di manutenzione straordi-

narìa e completamento di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA nonché degli innesti tra questa e la reti stradali minori».

18.41

LANZILLOTTA, Luigi MARINO, D'ONGHIA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. A valere sul fondo di cui al comma 1, possono essere altresì finanziati, entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013, gli interventi per il completamento e il potenziamento della Piattaforma per la rete logistica nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, mediante il corrispondente incremento del fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, la società UIRNet S.p.A., soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della Piattaforma per la rete logistica nazionale, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 51-bis, è tenuta a presentare al CIPE il progetto di completamento e di potenziamento della Piattaforma medesima, già inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Il progetto, presentato in forma preliminare, deve prevedere lo sviluppo della Piattaforma anche attraverso la realizzazione di una rete di collegamento sulla "banda larga" dei nodi logistici, nonché tramite la creazione di apposite aree di sosta attrezzate. Alla elaborazione del progetto preliminare di completamento della Piattaforma, da sottoporsi all'approvazione del CIPE, sono destinati 750 mila euro, nell'ambito del limite di spesa di cui al presente comma. L'importo restante è destinato alla estensione della Piattaforma medesima in termini di nuove aree territoriali e di nuovi servizi erogati».

18.42

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 13, sopprimere le parole da: «250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE» fino alla fine del comma.

Per le finalità di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2013, n.113.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

18.43

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Con riferimento all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", all'articolo 1, punto V, delle "Linee guida di programmazione forestale", di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed alle previsioni del Programma quadro per il settore forestale (PQSF), per il sostegno all'occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile, sono finanziati gli interventi e le azioni dei piani forestali regionali per l'importo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC). Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali predisponde d'intesa con le regioni un unico sistema di monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi.

13-ter. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 13-*quater*.

13-*quater*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle per-

sone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.44

MAURIZIO ROSSI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di realizzare azioni di prevenzione del dissesto idrogeologico forestale nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2013 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. Possono accedere al finanziamento gli interventi, previsti nell'abito di progetti di ingegneria naturalistica, muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare emana, in accordo con l'associazione dei Comuni montani UNCEM, un apposito decreto contenente i criteri e le modalità di utilizzo delle predette risorse tenuto conto anche della legislazione sulla multifunzionalità agricola ambientale (DLGS 227 e 228/0 1). Richiedenti e beneficiari sono i comuni montani e parzialmente montani. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore ai 200.000 euro e superiore ai 500.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

18.45

CROSIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è emanato entro il 31 dicembre 2013».

18.0.1

BONDI, CALEO, BARANI, CHITI, MARTINI, VERDINI, MARCUCCI, MATTEOLI, REPETTI, NENCINI, MAZZONI

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le risorse destinate dallo Stato e dalle Regioni, anche attraverso la contrazione di mutui, per fare fronte alle esigenze finanziarie seguite a fenomeni sismici in aree in cui è stato proclamato lo Stato d'emergenza a partire dal 1° gennaio 2013, sono sottratte ai vincoli rinvenienti dal patto di stabilità sia in termini di impegno che in termini di spesa».

18.0.2

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul *turn over* dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 3.

3. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

19.1

FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, BUEMI, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0-a) All'articolo 122 dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi:

”9-bis. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, i lavori di importo complessivo pari o superiore ad un milione di euro e inferiore a due milioni di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 57. L'invito è rivolto ad almeno venti soggetti se sussistono in tale numero operatori economici idonei, individuati tramite elenchi aperti di operatori economici soggetti ad aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale.

9-ter. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dai soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 9-bis e dall'operatore economico affidatario.

9-quater. Sono esclusi dai suddetti elenchi per la durata massima di un anno:

a) gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stazione appaltante hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;

b) nel caso di mancata veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nel medesimo elenco;

9-quinquies. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies si applicano fino al 31 dicembre 2016».

19.2

FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, BUEMI, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0-a.) All'articolo 140 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 111, comma 3 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, possono, prima di procedere ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, affidare direttamente ai subappaltatori il completamento del lavoro di cui al contratto di subappalto, qualora l'importo di tale contratto non sia superiore a un milione di euro e i lavori siano stati eseguiti dal subappaltatore per almeno la metà dell'importo previsto dal contratto di subappalto''»

19.3

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici già affidate».

19.4

LANZILLOTTA, Luigi MARINO, D'ONGHIA

Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole: «di rilevanza strategica nazionale».

19.5

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Al comma 3, lettera a), capoverso «1», sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

19.6

LANZILLOTTA, Luigi MARINO, D'ONGHIA

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

19.7

GASPARRI, FAZZONE, ZANETTIN, ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BONAIUTI, BRUNO, REPETTI, AZZOLLINI, BONFRISCO, CERONI, CHIAVAROLI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO, FLORIS

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Sino alla data del 31.10.2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'art. 3 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

Sino alla stessa data del 31.10.2013 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente norma le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente della riscossione l'elenco dei codici tributo interessati dalla sospensione.».

19.8

PANIZZA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sopprimere i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies.»

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle

spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

19.9

PANIZZA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera a) sostituire le parole: "il 2 per cento" con le seguenti: "l'1 per cento", alla lettera b) le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento" e alla lettera c) le parole: "il 15 per cento" con le seguenti: "il 7,5 per cento";

b) al comma 1, dopo il numero 5) aggiungere i seguenti: "6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100; 7) al biennio 2012 e 2013 stanti gli attuali effettivi coefficienti di redditività"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

20.1

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'articolo 20, al comma 2, sopprimere le parole: «nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti».

20.2

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti.»

20.3

CENTINAIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire le parole: «nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Temi-Rieti,» *con le seguenti parole:* «nonché per la manutenzione e l'ammodernamento delle barriere di sicurezza stradale al fine di renderle meno pericolose per i motociclisti.»

20.4

CERONI

All'articolo 20 comma 2 dopo le parole: «Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale» *sono aggiunte le seguenti parole:* «ivi comprese le analisi e i fattori che incidono sulla sicurezza stradale in aree urbane,»

20.5

CERONI

All'articolo 20 comma 4 dopo le parole: «e della loro immediata cantierabilità» *sono aggiunte le seguenti parole:* «, oltre che a quelle specifiche relative alle aree urbane come definite con apposita convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici e l'ANCI secondo i medesimi criteri di selezione.»

20.6

CHIAVAROLI

Al comma 5-bis premettere le seguenti parole: «A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

20.7

BONFRISCO

All'articolo 20, al comma 5-bis, lettera a), le parole: «se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso;» sono sostituite dalle seguenti parole: «a condizione che il pagamento sia effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione e il trasgressore non sia incorso.».

20.8

CERONI

All'articolo 20 comma 5-bis lettera a) dopo la parola: «contestazione» sono cassate le seguenti parole: «o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis».

20.9

BONFRISCO

Al comma 5-bis, lettera a), le parole: «o il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis» sono soppresse.

20.10

FILIPPI, SANTINI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, Margiotta, Ranucci, Sonogo, Broglia, Del Barba, Lai, Sangalli, Sposetti, Verducci, Zanoni

Al comma 5-bis, lettera o), sopprimere le parole da: «o se il trasgressore» fino a: «ai sensi dell'articolo 126-bis».

20.11

CERONI

All'articolo 20 comma 5-bis lettera a) alla fine del periodo inserire il seguente periodo: «La riduzione di cui al primo periodo entrerà in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto».

20.12

CERONI

All'articolo 20 comma 5-quater dopo le parole: «del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione» sono aggiunte le seguenti parole: «d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281».

21.1

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Sopprimere l'articolo.

22.1

CIOFFI

Sopprimere il comma 1.

22.2

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonché variazioni in aumento» fino alle seguenti: «tasse medesime».

23.1

D'ALÌ

All'articolo 23, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 217, dopo le parole: "il sistema telematico centrale della nautica da diporto", sono inserite le seguenti: "(SISTE)", e dopo le parole: "Il sistema include", sono inserite le seguenti: "l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), con funzioni di pubblico registro delle unità da diporto,";

b) al comma 219:

– le parole: "ai sensi dell'articolo 17, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 17, comma 3," e le parole da: "all'articolo 3" fino a: "disposizioni amministrative" sono sostituite dalle seguenti: "al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146. Con il medesimo regolamento si provvede altresì all'individuazione delle disposizioni incompatibili con il nuovo sistema di cui si richiede l'abrogazione.";

– dopo le parole: "ai fini antifrode" sono inserite le parole: "del nuovo sistema di iscrizione e delle procedure di trasferimento all'Archivio telematico centrale della nautica da diporto nelle more delle operazioni di popolamento".

2-ter. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) negli articoli in cui ricorrono le parole: "ufficio di iscrizione delle navi e delle imbarcazioni da diporto" e "ufficio di iscrizione", le stesse sono sostituite dalle parole: "Sportello telematica del diportista (STED)", salvo ove diversamente specificato, e negli articoli in cui ricorre la parola: "registri" la stessa è sostituita dalle parole: "Archivio telematico centrale della nautica da diporto (A TCN)";

b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole: "all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona," sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diporti sta (STED)";

c) all'articolo 15:

- la rubrica è sostituita dalla seguente: "Iscrizione";
- il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematica centrale delle unità da diporto (ATCN).";

d) al comma 1 dell'articolo 20, le parole: "ad 000 degli uffici detentori dei registri", sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";

e) all'articolo 21 :

- la rubrica "Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri" è sostituita dalla seguente: "Cancellazione dall'Archivio telematico centrale della nautica da diporto";

- il comma 1 è abrogato;

- la lettera *d)* del comma 2 è soppressa;

f) ai commi 1 e 2 dell'articolo 22, le parole: "dall'ufficio che detiene il relativo registro", sono sostituite dalle seguenti: "dallo Sportello telematico del diportista (STED)";

g) al comma 2 dell'articolo 23, le parole: "e la sigla", sono soppresse;

h) al comma 1 dell'articolo 24, le parole: "e della sigla dell'ufficio" sono soppresse;

i) all'articolo 25:

- al comma 1, le parole: "dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e" sono soppresse;

- al comma 3, le parole: "che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione" sono soppresse;

- il comma 4 è soppresso.

l) al comma 2 dell'articolo 31, le parole da: "Il capo del circondario marittimo" fino a "rilasciano" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia"».

23.2

BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 217, dopo le parole: "il sistema telematico centrale della nautica da diporto" sono inserite le seguenti: "(SISTE)" e dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite le seguenti: "l'ufficio di conservatorio centrale delle unità da diporto (UCON), con funzioni di pubblico registro delle unità da diporto,";

b) al comma 219:

– le parole: "ai sensi dell'articolo 17, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 17, comma 3," e le parole da: "all'articolo 3" fino a: "disposizioni amministrative" sono sostituite dalle seguenti: "al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146. Con il medesimo regolamento si provvede altresì all'individuazione delle disposizioni incompatibili con il nuovo sistema di cui si richiede l'abrogazione.";

– dopo le parole: "ai fini antifrode" sono inserite le parole: "del nuovo sistema di iscrizione e delle procedure di trasferimento all'Archivio telematica centrale della nautica da diporto nelle more delle operazioni di popolamento".

2-ter. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) negli articoli in cui ricorrono le parole: "ufficio di iscrizione delle navi e delle imbarcazioni da diporto" e "ufficio di iscrizione", le stesse sono sostituite dalle parole: "Sportello telematico del diportista (STED)", salvo ove diversamente specificato, e negli articoli in cui ricorre la parola: "registri" la stessa è sostituita dalle parole: "Archivio telematica centrale della nautica da diporto (ATCN)";

b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole: "all'autorità marittima o della navigazione Interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona," sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diporti sta (STED)";

c) all'articolo 15:

– la rubrica è sostituita dalla seguente: "Iscrizione";

– il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).";

d) al comma 1 dell'articolo 20, le parole: "ad uno degli uffici detentori dei registri" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematica del diportista (STED)";

e) all'articolo 21:

– la rubrica "Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri è sostituita dalla seguente: "Cancellazione dall'Archivio telematico centrale della nautica da diporto";

– il comma 1 è abrogato;

– la lettera d) del comma 2 è soppressa;

f) ai commi 1 e 2 dell'articolo 22, le parole: "dall'ufficio che detiene il relativo registro" sono sostituite dalle seguenti: "dallo Sportello telematica del diportista (STED);

g) al comma 2 dell'articolo 23, le parole: "e lo sigla" sono soppresse;

h) al comma 1 dell'articolo 24, le parole: "Ne della sigla dell'ufficio" sono soppresse;

i) all'articolo 25:

– al comma 1, le parole: "dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e" sono soppresse;

– al comma 3, le parole: "che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione" sono soppresse; – il comma 4 è soppresso.

l) al comma 2 dell'articolo 31, le parole da: "Il capo del circondario marittimo fino a "rilasciano" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Sportello telematica del diportista (STED) rilascia"».

23.3

D'Alì

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La tassa è ridotta alla metà per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5»».

23.4

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis: All'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 11 a 15-ter sono sostituiti con i seguenti:

«11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:

a) velivoli con peso massimo al decollo:

1) fino a 1.000 kg., euro 0,75 al kg;

- 2) da 1.001 kg fino a 2.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 1,25 al kg;
- 3) da 2.002 kg fino a 4.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 2,50 al kg;
- 4) da 4.001 fino a 6.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 4,00 al kg;
- 5) da 6.001 fino a 8.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 6,65 al kg;
- 6) da 8.001 fino a 10.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 7,10 al kg;
- 7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;

b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso, maggiorata del 50 per cento;

c) alianti, motoalianti, aerostati e apparecchi per il volo da diporto e sportivo: l'imposta dovuta è fissata nella misura fissa di euro 250,00.

12. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere esercente dell'aeromobile ed è corrisposta annualmente entro il 1 luglio di ciascun anno.

13. Nel caso di nuova immatricolazione, il primo anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla data dell'immatricolazione sino al mese di giugno.

14. Sono esenti dall'imposta di cui ai commi precedenti gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo di cui al codice della navigazione, parte II, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organization) e dei Centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO- *Type Rating Training Organization*); gli aeromobili di proprietà o in esercizio dell'Aero Club d'Italia, degli Aereo Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso, gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre 40 anni. Sono altresì esenti gli aeromobili di costruzione amatoriale.

15. Gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantacinque giorni, sono soggetti all'imposta di cui al comma 1 e alle esenzioni di cui al comma 14. Per il calcolo dei giorni, non si tiene conto dei periodi di sosta degli aeromobili presso i manutentori nazionali quando la ragione tecnica della sosta risulti dai registri tecnici del manutentore.

16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di riscossione dell'imposta di cui al comma 11.

17. A decorrere dal 1 giugno 2012, ciascun passeggero che usufruisce del servizio di aereotaxi, è tenuto al pagamento di un'imposta erariale, fissata nella misura di 50 euro per ogni tratta. Il vettore provvede a versare le imposte sui passeggeri di aerotaxi congiuntamente al versamento degli importi dovuti per i diritti di approdo e di partenza. Sono esentati dal pagamento i passeggeri che utilizzano il velivolo a scopo dimostrativo o esercitativo.'».

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

2-ter: Per i pagamenti non versati, relativi all'imposta di cui al comma 11 dell'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, si applicano i nuovi importi e le esenzioni come disposti ai sensi dell'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, senza l'applicazione di interessi di mora. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già provveduto al pagamento dell'imposta ai sensi del comma 11 dell'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, si provvede al conguaglio di quanto versato in eccedenza.

23.0.1

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di autoveicoli)

Il comma 1, dell'articolo 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.«

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

23.0.2

FAZZONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Differimento del termine scadenza delle istanze di riconoscimento dei Distretti Turistici (articolo 3 Legge n. 106 del 2011))

1. È fissato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza per la delimitazione dei distretti turistici previsti dal comma 5 articolo 3 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106».

24.1

SCIBONA, BLUNDO

Sopprimere il comma 1.

24.2

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE e successive modificazioni, ed in conformità con le competenze attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato dal gestore dell'infrastruttura nazionale, sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti».

24.3

SCIBONA, BLUNDO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "è stabilito il canone dovuto" sono sostituite dalle seguenti: "è approvata, entro il 31 dicembre 2013, la proposta dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per l'individuazione del canone dovuto"».

Conseguentemente al comma 3, lettera b), capoverso «4-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: "L'autorità competente" con le seguenti: "L'Autorità di regolazione dei trasporti.";

b) al quarto periodo sostituire le parole: "alla competente autorità" con le seguenti: "all'Autorità di regolazione dei trasporti"».

24.4

BARANI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, le parole: "sulla base di quanto disposto al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di quanto disposto al comma 11"».

24.5

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 3-bis, alinea comma 3-bis sostituire le parole: «diversi da» con le seguenti: «superiori a quelli previsti da norme e standard tecnici europei o a».

24.6

D'ALÌ

Al comma 3-bis, alinea comma 3-bis sostituire le parole: «diversi da» con le seguenti: «superiori a quelli previsti da norme e standard tecnici europei o a».

24.7

BLUNDO, SCIBONA

Al comma 3-bis, capoverso «3-bis», sopprimere le parole da: «a meno che» fino alla fine del comma.

25.1

BORIOLI, FILIPPI, SANTINI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, Margiotta, Ranucci, Sonogo, Broglia, Del Barba, Lai, Sangalli, Sposetti, Verducci, Zanoni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro il 30 novembre 2013 le funzioni assegnate alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1° ottobre 2012 presso il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, sono trasferite all'Autorità dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, le risorse umane, finanziarie e strumentali, ad essa assegnate, sono contestualmente trasferite alla medesima Autorità dei trasporti. All'articolo 37, comma 2, lettera a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono soppresse le parole: "fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111". Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con in Ministri dell'economia e delle finanze e per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ex Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali presso ANAS S.p.A., nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività della Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali. l'inquadramento del personale assegnato all'Autorità dei trasporti è disciplinato dai contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione».

Conseguentemente:

a) *al comma 2 le parole:* «da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *sono soppresse;*

b) *al comma 4 le parole:* «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *sono sostituite dalle seguenti:* «L’Autorità dei trasporti di cui al comma 1».

25.2

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Sulmona-Roma, con vincolo di destinazione iniziale per la tratta Avezzano-Roma».

25.3

BONFRISCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

’1-bis. Sono altresì escluse dal divieto di cui all’articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, le procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell’incolumità pubblica, ivi incluse quelle relative all’acquisto di immobili sulle strade e autostrade di interesse nazionale da adibire a sede degli organi delle forze dell’ordine ai fini dello svolgimento dei servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica’».

25.4

CASSON, MARCUCCI, FILIPPI, CALEO, PUPPATO

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-quater. Al fine di ridurre progressivamente ed eliminare il rischio di navigazione, di distruzione di beni culturali e ambientali correlato al passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca di Venezia, in riferimento alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2012 (*Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2012, n. 56) le autorizzazioni e le norme di navigazione per il passaggio nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca sono attribuite alla competenza esclusiva del sindaco di Venezia, sentito il Consiglio Comunale, anche in deroga a qualsiasi altra norma speciale».

25.5

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

«5-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le attività di volo sulle superfici e sulle aree di cui sopra all'interno di spazi aerei controllati o zone di traffico aeroportuale, sono autorizzate dall'Enac previo coordinamento con il fornitore dei servizi del traffico aereo competente";

b) All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3-bis. L'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo su aeroporti civili sono effettuate esclusivamente su autorizzazione rilasciata dall'Enac, previo coordinamento con il fornitore di Servizi di traffico aereo competente. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 5, non sono consentiti l'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo del VDS su aeroporti aperti al traffico commerciale. Le attività di volo su aeroporti o installazioni militari sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, in aderenza a specifici accordi tecnici stipulati fra Aeronautica Militare e l'Aereo Club d'Italia";

c) All'articolo 9, comma 2, le parole da: "Salvo diversa" fino a "comma 2", sono sostituite con le seguenti: "Tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 5 e fatte salve le previsioni di cui all'articolo 6"».

25.6

D'ALÌ

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. All'articolo 4-bis della legge 2 agosto 2011, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sopprimere le parole: "per l'anno 2011" e sostituire le parole: "nel limite" con le seguenti: "sino alla concorrenza";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le risorse di cui al comma 1, per le finalità ivi previste, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di ottemperare a quanto disposto con uno o più decreti, di natura non regolamentare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le province interessate, provvede agli stanziamenti necessari e ai relativi interventi attuativi"».

25.7

CERVellini, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Sopprimere i commi 7 e 8.

25.8

CALEO, BARANI, PAGLIARI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis) L'utilizzo del Fondo Revoche di cui all'articolo 32, comma 6 della legge 15 luglio 2011, n. 111, è finalizzato anche al completamento del raddoppio della linea ferroviaria La Spezia-Parma, cosiddetta "Pontremolese"».

25.9

BONFRISCO

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. All'articolo 6 della legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 19, le parole da: "Ogni successiva" a: "regioni interessate" sono sostituite

dalle seguenti: "Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adattarsi d'intesa con la regione Sardegna o con la regione Siciliana, per quanto di rispettivo interesse. le modificazioni o le integrazioni della convenzione inerenti ai collegamenti tra la Sicilia e le isole minori, sono approvate con decreto del Presidente della regione siciliana";

b) sopprimere il comma 11.

25.10

ROMANO, D'ONGHIA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Sono finanziati, senza obbligo di cofinanziamento, entro il limite di spesa di 2 Milioni di euro per l'anno 2013 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2014, gli interventi destinati alla estensione in termini di nuove aree territoriali e di nuovi servizi erogati relativi alla Piattaforma Logistica Nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 61-bis del D.L. 24 dicembre 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, mediante il corrispondente incremento del fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine, UIRNet S.p.A., soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della Piattaforma per la rete logistica nazionale ai sensi del comma 4 del sopradetto articolo 61-bis, è tenuta a firmare apposita convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplini l'utilizzo di tali risorse. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante revoca dei finanziamenti già concessi e non utilizzati di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990 n. 240, per un importo non inferiore a 3,7 milioni di euro».

25.11

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 5 del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, al comma 2 dopo la lettera h) inserire la seguente:

”h-bis) abbia riportato una informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell’articolo 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”».

25.12

CERONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 698 del codice della navigazione come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 le parole: ”d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite con le seguenti: ”d’intesa con la Conferenza Unificata”.

11-ter. All’articolo 698 del codice della navigazione come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 dopo le parole: ”delle province autonome” sono aggiunte le seguenti: ”e dei Comuni”».

25.13

MARIO FERRARA, SCAVONE, Giovanni MAURO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Al comma 11-bis aggiungere le seguenti lettere:

«e-bis) Palermo-Agrigento

e-ter) Marsala-Mazara

e-quater) Nord Sud Mistretta-Gela

e-quinquies) Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono».

25.14

RUTA

Al comma 11-ter dopo le parole: «a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate» sono aggiunte le seguenti: «per gli interventi di adeguamento della strada statale 372 ”Telesina”».

25.15

RUTA

Al comma 11-ter dopo le parole: «promotori.» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva l'assegnazione delle risorse già concesse per i predetti interventi anche in caso di variazione delle categorie di strade.»

25.16

LUCIANO ROSSI, Ceroni, Marin, Carraro, Idem, Liuzzi

Al comma 11-quater, dopo le parole: «delle aviosuperfici,» aggiungere le seguenti: «dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.»

25.17

CHIAVAROLI

Al comma 11-quinquies, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le regioni interessate, per le medesime finalità, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni.»

25.18

D'ALÌ, BONFRISCO

Dopo il comma 11-sexies aggiungere il seguente:

«11-Septies. Nella prospettiva di realizzare o completare gli affidamenti mediante gara ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico extraurbano e al fine di realizzare una condizione di assoluta parità delle aziende concorrenti e di evitare effetti distorsivi della concorrenza, le Regioni che hanno erogato negli ultimi trentasei mesi oltre i corrispettivi di esercizio per i servizi resi, contributi suppletivi a qualsiasi titolo per la gestione ad imprese di trasporto pubblico extraurbano direttamente partecipate, potranno avviare le procedure ad evidenza pubblica trascorsi almeno 36 mesi dalla cessazione dell'erogazione dei contributi suppletivi a qualsiasi titolo concessi e comunque entro i termini stabiliti dall'art. 8 del regolamento europeo n. 1370».

25.19

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 11-sexies inserire i seguenti:

«11-septies. A decorrere dall'anno 2013 l'autorizzazione di spesa del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario è incrementata di 596 milioni di euro per l'anno 2013, di 803 milioni di euro per l'anno 2014, e 630 milioni di euro a decorrere dal 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante quanto previsto dai successivi commi 11-octies e 11-nonies.

11-octies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento".

11-nonies. Le aliquote di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge h.201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, N. 214 sono incrementate rispettivamente di 15 punti percentuali».

25.20

D'ALÌ

Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:

«11-septies. All'articolo 8-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;"».

Conseguentemente, l'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad as-

sicurame l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.

Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni».

25.21

D'Alì

Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:

«11-septies. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

''1-bis. Sono considerate non imponibili le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri''».

Conseguentemente, l'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurame l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.

Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.»

25.0.1

ZANONI, STEFANO ESPOSITO, Mauro Maria MARINO, MALAN, RIZZOTTI, BORIOLI, FORNARO, FISSORE, MANASSERO, DIRINDIN, BUEMI, SUSTA, DAVICO, FAVERO, ELENA FERRARA, CHITI, NENCINI, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, ZELLER, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

''La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà demaniale nella città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013.''.

26.1

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'articolo 26, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2015» aggiungere il seguente periodo: «inoltre, al comma 9-bis, primo periodo, le parole: ''ai migliori cinque anni del decennio'' sono sostituite dalle parole: ''al decennio''».

26.2

BRUNI, PERRONE, AMORUSO, ZIZZA, TORRISI

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 2) aggiungere il seguente: 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«I soggetti tenuti alla redazione del bilancio possono dimostrare i predetti requisiti in base al patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato di valore positivo, ovvero, se di valore negativo, subordinatamente all'adozione di una delibera di copertura delle perdite e di ricostruzione del capitale sociale».

26.3

GAETTI

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 2), aggiungere il seguente: «2-bis) è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«I soggetti tenuti alla redazione del bilancio possono dimostrare i predetti requisiti in base al patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato di valore positivo, ovvero, se di valore negativo, subordinatamente all'adozione di una delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».

26.4

CERONI

Dopo il comma 2 aggiungere i commi 3 e 4.

«3. Le modifiche introdotte dal comma 3 dell'articolo 6 del Decreto Legge 179/2012, convertito in legge n.221/2012, all'articolo 11 del decreto legislativo 163/2006, si interpretano nel senso che il contratto conseguente all'atto di aggiudicazione può avere una delle seguenti forme:

- a) l'atto pubblico notarile informatico;
- b) la forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) la scrittura privata, per la quale resta legittima la modalità cartacea.

4. La sanzione della nullità per i contratti in forma pubblica amministrativa opera dal 1.1.2014».

26.5

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere infine il seguente periodo: »Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le pubbliche amministrazioni possono ricorrere all'affidamento diretto, senza obbligo di utilizzo del mercato elettronico ovvero del sistema telematico».

26-bis.1

GAETTI

Nella rubrica, dopo la parola: «lotti» sono aggiunte le seguenti: «e in lavorazioni».

Conseguentemente,

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

''Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti, secondo criteri di fattibilità tecnica e organizzativa e di compatibilità economica e gestionale, devono suddividere gli appalti in lotti omogenei o eterogenei, nonché in specifiche lavorazioni che richiedano appositi requisiti di qualificazione tecnica, professionale o artistica. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti forniscono le motivazioni relative alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti o lavorazioni'';

c) al comma 2, le parole: ''lotti funzionali'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''lotti e in lavorazioni'';

d) al comma 3, dopo le parole: ''in lotti'' sono aggiunte le seguenti parole: ''e in lavorazioni''».

26-bis.0.1

CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Appalti a kilometro zero)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 1-ter, dopo le parole: ''di coinvolgimento delle'' sono aggiunte le seguenti parole: ''imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle'', e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa l'eventuale mancato coinvolgimento delle imprese di cui al precedente periodo''».

26-bis.0.2

CROSIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Appalti a kilometro zero)

1. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assegnando comunque quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche"».

26-bis.0.3

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente articolo:

«Art. 26-bis.1

(Caro materiali)

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4, dopo le parole: "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la" sono soppresse le seguenti: "metà della", e al comma 5, dopo le parole: "è determinata applicando la" sono soppresse le seguenti: "metà della"».

26-bis.0.4

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Disposizioni in materia di pubblicità)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 66, dopo le parole: "Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati," sono inserite le seguenti: "non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui lo stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati,"

b) al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 122, dopo le parole: "Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati," sono inserite le seguenti: "non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati,"».

26-bis.0.5

BONFRISCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-ter.

All'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è aggiunto il seguente periodo: "Tra le categorie di servizi sono inclusi i CPV 98392000 – 7 e 98342000 – 2, quando l'importo supera la soglia di Euro 150.000"».

26-bis.0.6

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Pagamenti in acconto)

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è inserito il seguente comma:

''30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque con cadenza bimestrale. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione''».

26-bis.0.7

CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002)

1. All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire le parole: ''sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici» con le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1° gennaio 2014, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici''».

26-bis.0.8

CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, COMAROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-ter.1

(Altre disposizioni in materia di appalti)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatti salvi i Concorsi di cui al Capo IV. Sez. III, ove la nomina dei commissari deve essere contestuale al decreto e determina di cui al precedente articolo 11, comma 2.";

b) all'articolo 91, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se, ai fini dell'affidamento, è stato scelto il criterio del prezzo più basso, il bando prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3."

c) al medesimo articolo 91, al comma 5, le parole: "le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee." sono sostituite con le seguenti: "le stazioni appaltanti ricorrono in via prioritario alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee";

d) all'articolo 99, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Con il pagamento del premio. le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono prioritariamente affidati, con procedura negoziata senza bando, i successivi livelli di progettazione. In caso contrario, le stazioni appaltanti dovranno adeguatamente motivare il ricorso ad una procedura diversa. Al fine di dimostrare i requisiti previsti dal bando, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.";

e) all'articolo 108, i commi 5 e 6 sono sostituiti con il seguente:

"5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un appalto di servizi di progettazione con le

modalità di cui al precedente articolo 99, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo.”;

f) all’articolo 110, dopo le parole: ”con la procedura di cui all’articolo 57, comma 6” sono inserite le seguenti: ”, primo e secondo periodo”.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 120, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

”4-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria di cui all’articolo 252 si ricorre alla nomina dei commissari, ai sensi dell’articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, sia nelle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che nei concorsi di idee o di progettazione. I commissari diversi dal presidente sono selezionati a mezzo di sorteggio pubblico:

a) per un numero pari al 50% tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25 del codice, con requisiti idonei in relazione al settore oggetto dell’affidamento ovvero tra professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco di esperti nel settore dell’affidamento, predisposto dalle facoltà di appartenenza;

b) per il numero pari al rimanente 50%, in seno ad appositi elenchi di liberi professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, esperti nel settore dell’affidamento, predisposti dagli Ordini competenti per materia, previa adeguata pubblicità sui siti informatici di cui all’articolo 66 e soggetti od aggiornamento almeno biennale. In questo caso, l’articolo 84, comma 11, del codice, si applica esclusivamente per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai commissari”.

b) all’articolo 263, i commi 1 e 2 sono sostituiti con i seguenti:

”1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dell’articolo 2 comma 1-bis del Codice, con riguardo:

a) al fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari all’importo a base d’asta, nel rispetto dell’articolo 41 comma 2 del Codice;

b) all’avvenuto espletamento di servizi di cui all’articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali o nei provvedimenti che le hanno sostituite, per un importo globale per ogni classe e categoria equivalente all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo od ognuno delle classi e categorie;

c) all'avvenuto svolgimento di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuno delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come individuate nella precedente lettera b), per un importo totale, dato dalla somma dei due servizi, non inferiore ad un valore compreso fra 0,20 e 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

2. I servizi valutabili ai sensi del precedente comma 1 sono quelli iniziati, ultimati e approvati nei quindici anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima'';

c) all'articolo 267, comma 10, le parole: ''20.000 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''40.000 euro''».

26.ter.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 1, le parole: «è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione» sono sostituite dalle seguenti: «è corrisposta in favore dell'appaltatore un'anticipazione».

26.ter.2

MAURIZIO ROSSI

Al primo comma, nel primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le seguenti: «è prevista»; dopo il primo comma, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

1-ter. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, gli effetti finanziari di cui al comma 1, non compensati da pagamenti effettuati nell'anno contabile in corso, non possono superare il limite complessivo di euro 90.852.431, corrispondente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n.228, relative all'anno 2013 e non attribuite alle Regioni che non hanno ceduto spazi finanziari entro la data del 30 giugno 2013».

26-ter.3

LANZILLOTTA, Luigi MARINO, D'ONGHIA

All'articolo 26-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al primo comma, nel primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le parole: «è prevista».

2. Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

«2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, gli effetti finanziari di cui al comma 1, non compensati da pagamenti effettuati nell'anno contabile in corso, non possono superare il limite complessivo di euro 90.852.431, corrispondente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n.228, relative all'anno 2013 e non attribuite alle Regioni che non hanno ceduto spazi finanziari entro lo data del 30 giugno 2013».

26-ter.4

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le seguenti: «è prevista».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

1-ter. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, gli effetti finanziari di cui al comma 1, non compensati da pa-

gamenti effettuati nell'anno contabile in corso, non possono superare il limite complessivo di euro 90.852.431, corrispondente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n.228, relative all'anno 2013 e non attribuite alle Regioni che non hanno ceduto spazi finanziari entro la data del 30 giugno 2013».

26-ter.5

BONFRISCO

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le seguenti: «è prevista»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

1-ter. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, gli effetti finanziari di cui al comma 1, non compensati da pagamenti effettuati nell'anno contabile in corso, non possono superare il limite complessivo di euro 90.852.431, corrispondente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n.228, relative all'anno 2013 e non attribuite alle Regioni che non hanno ceduto spazi finanziari entro la data del 30 giugno 2013».

26-ter.6

TOMASELLI, SANTINI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, PEGORER

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le parole: «è prevista».

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti commi:

«2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, gli effetti finanziari di cui al comma 1, non compensati da pagamenti effettuati nell'anno contabile in corso, non possono superare il limite complessivo di euro 90.852.431, corrispondente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al-

l'anno 2013 e non attribuite alle Regioni che non hanno ceduto spazi finanziari entro la data del 30 giugno 2013».

26-ter.7

D'ALÌ, BONFRISCO, GIBIINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le seguenti: «è prevista».

Conseguentemente, aggiungere in fine seguenti commi:

«1-bis. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

1-ter. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, gli effetti finanziari di cui al comma 1, non compensati da pagamenti effettuati nell'anno contabile in corso, non possono superare il limite complessivo di euro 90.852.431, corrispondente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative all'anno 2013 e non attribuite alle Regioni che non hanno ceduto spazi finanziari entro la data del 30 giugno 2013».

26-ter.8

CERONI

Al primo comma, nel primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le parole: «è prevista».

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti commi:

«2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere su; pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, gli effetti finanziari di cui al comma 1, non compensati da pagamenti effettuati nell'anno contabile in corso, non possono superare il limite complessivo di euro 90.852.431, corrispondente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n.228, relative all'anno 2013 e non attribuite alle Regioni che non hanno ceduto spazi finanziari entro lo data del 30 giugno 2013».

26-ter.0.1

GAETTI, PANIZZA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26-quater

All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista nei vari stati di avanzamento l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento. Gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In alternativa, subordinatamente al consenso scritto dell'appaltatore o del cottimista, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Le predette modalità di pagamento sono indicate dalla stazione appaltante nel bando di gara"».

26-ter.0.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Art. 26-quater

«1. All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere infine il seguente periodo: per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le pubbliche amministrazioni possono ricorrere all'affidamento diretto, senza obbligo di utilizzo del mercato elettronico ovvero del sistema telematica».

27.1

CIOFFI

Al comma 1, paragrafo 5, in fine, sostituire le parole: «30 giugno», con le seguenti: «30 settembre».

27.2

CIOFFI

Al comma 2, lettera a), in fine, dopo le parole: «decorsi infruttuosamente i quali il decreto», aggiungere la seguente: «non».

27.0.1

RUTA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art.27-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per il sisma In Molise)

1. L'articolo 6-bis., decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71, 24 giugno 2013'', è sostituito dal seguente:

''Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, sia gli impegni, sia i pagamenti a valere sugli interventi di cui sopra, sono interamente detraibili dagli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Molise per l'anno 2013, fino ad una somma pari a 15 milioni di Euro.

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».

27.0.2

RUTA

Dopo l'articolo 27, introdurre il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 10-*bis* del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

''1-*bis*. Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica''.

''Conseguentemente, all'articolo 61 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: ''23'' , inserire la seguente: ''27-*bis*,'' e sostituire le parole: ''40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 a 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022'', con le seguenti: ''40,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 106,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 a 2019, a 60,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022'';

b) dopo la lettera *d-bis*) aggiungere la seguente:

''*d-ter*) quanto a 100.000 euro per l'anno 2013 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.''».

28.1

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTA

Al comma 1, dopo le parole: «procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte», aggiungere le seguenti: «o d'ufficio».

28.2

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dei concorsi pubblici».

28.3

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 euro» con le seguenti: «60 euro».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «4.000 euro».

28.4

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, è infine aggiunto il seguente:

«1-bis. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, lo procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, hanno concorso al ritardo per l'osservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo. L'indennizzo di cui al comma 1 viene sostenuto dai soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulta accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Per i medesimi soggetti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione

pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

28.5

CERONI

Al comma 2, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

28.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Il comma 6 è soppresso.

28.7

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Sopprimere i commi 10 e 12.

28.8

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai procedimenti amministrativi iniziati successivamente a detta data di entrata in vigore».

Conseguentemente, sopprimere il comma 12.

29.1

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché delle Autorità amministrative indipendenti».

29.0.1

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29.0-bis.

(Semplificazione delle comunicazioni a carico dei comuni)

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla P.A., prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato».

29.0.2

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29.0-bis.

(Risposta «veloce» all'interpello fiscale)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola: "centoventi", è sostituita dalla seguente: "novanta".

2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole "centoventi" e "sessanta", con la seguente: "novanta"».

29.0.3

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29.0-bis.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

29-bis.1

BUEMI, PANIZZA, FINOCCHIARO, DE MONTE, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI, ZANDA

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.2

DE PETRIS, URAS

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.3

Luigi MARINO, MERLONI

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.4

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTO

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.5

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.6

PICCOLI, ZIZZA, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, DALLA TOR, CONTE, MARIN, SERAFINI, PAGNONCELLI

Sostituire il comma con il seguente:

«1. Per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista non si applica rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

29-bis.7

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato».

30.1

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CASALETTO

Sopprimere l'articolo.

30.2

ZELLER, BERGER, PANIZZA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

”Art. 2-bis. - (*Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati*). – 1. Le distanze minime tra i fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 non si applicano nei comuni provvisti di strumenti urbanistici, comunque denominati, funzionali ad un assetto complessivo ed unitario del territorio comunale o di determinate zone, che contengano una propria disciplina in materia.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti, anche in deroga al decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti”».

30.3

CERONI

Al comma 1 prima della lettera a) inserire la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono recate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112," sono aggiunte le seguenti: "all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

b) alla fine, dopo le parole: "impianti produttivi" sono aggiunte le seguenti: "e di esercizio dell'attività d'impresa"».

30.4

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

30.5

CERONI

Al comma 1, le lettere a) c) ed e) sono soppresse.

30.6

RICCHIUTI, PUPPATO, CALEO, SANTINI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, SOLLO, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera e).

30.7

SCIBONA, CASALETTO, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

30.8

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

30.9

LEZZI, MARTON, BERTOROTTA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 3, comma 1, lettera d) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "ed ivi inclusa la ricostruzione di edifici, crollati accidentalmente durante regolari interventi di altra natura, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza";

a-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera e) , aggiungere il seguente paragrafo:

"e.8): gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

30.10

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, sagoma, altezza massima, superficie utile di pavimento, con lo stesso indice di occupazione del lotto e, indipendentemente dalla zona omogenea nella quale ricade l'immobile, con la stessa destinazione d'uso di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, fermo restando il rispetto delle destinazioni d'uso ammesse e degli indici urbanistico-edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico generale e/o di piani urbanistici esecutivi, ancorché decaduti, e dei regolamenti edilizi comunali"».

30.11

VATTUONE, CALEO, ALBANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a-bis). All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: "ed impianti" sono aggiunte le seguenti: "nonché gli ampliamenti per adeguamenti igienico-sanitari e tecnologico-funzionali entro il limite massimo del 15 per cento del volume dell'edificio esistente";

b) alla lettera e), numero e.1), dopo le parole: "all'esterno della sagoma esistente" sono aggiunte le seguenti: "non rientrante nei casi e nei limiti previsti nella lettera d)"».

30.12

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, lettere a), sostituire le parole: «eventualmente crollati o demoliti» con le seguenti: «crollati o resi inagibili da calamità naturali o eventi bellici, nonché da eventi di carattere eccezionale riconosciuti dall'autorità competente, ovvero demoliti in seguito ad ordinanze emesse dalle autorità preposte alla tutela della pubblica incolumità, della salute e della sicurezza urbana».

30.13

SANTANGELO

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 3, comma 1, lettera d) ivi richiamato, dopo le parole: «la loro ricostruzione», inserire le seguenti parole: «con l'utilizzo di materiali ecosostenibili volti al contenimento energetico dell'edificio e».

30.14

SAGGESE, CUOMO, SOLLO, ORRÙ, CAPACCHIONE

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera e.6), dopo la parola: "principale" aggiungere le seguenti parole: ", ovvero impianti natatori con su-

perfici superiori al 20 per cento dell'area coperta dell'edificio principale''».

30.15

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

30.16

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

30.17

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, o che, seppure non sottoposti ai suddetti vincoli, comportino modificazioni della sagoma dell'immobile preesistente non rispettando l'indice di copertura della zona in cui ricade l'immobile medesimo».

30.18

CROSIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: '' , dei prospetti'' sono soppresse».

30.19

D'ONGHIA

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: ”, dei prospetti” sono soppresse».

30.20

BUEMI, PANIZZA

All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: ”, dei prospetti” sono soppresse».

30.21

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego sulla domanda di permesso di costruire, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente».

30.22

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI

Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 2) e 3).

30.23

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

30.24

CERONI

Il comma 1 lettera f) è soppresso.

30.25

D'ALÌ

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 23-bis», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «segnalazione certificata di inizio attività», inserire le seguenti: «, comportanti modifiche della sagoma,».

30.26

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 4, sostituire dalle parole: «per gli interventi di demolizione» fino alla fine del medesimo capoverso, con le parole: «gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione-certificata d'inizio attività, non devono comportare modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito».

30.27

BONFRISCO

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 23-bis», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «segnalazione certificata di inizio attività», inserire le seguenti: «, comportanti modifiche della sagoma,».

30.28

SANTANGELO

Al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», lettera a), sostituire le parole: «collaudate le parti strutturali connesse» con le seguenti: «collaudato l'intero organismo strutturale».

30.29

SANTANGELO

Al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», lettera b), dopo le parole: «strutturali connesse», inserire le seguenti: «sia definito il collaudo dell'intero organismo strutturale.».

30.30

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di opere soggette a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, il certificato di agibilità parziale di cui al presente comma è rilasciato solo se esplicitamente previsto dai medesimi atti autorizzativi.».

30.31

LEZZI, MARTON, BERTOROTTA

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis.) All'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "Il responsabile dell'abuso è soggetto, inoltre, alla sanzione pecuniaria a favore del Comune pari ad euro 150 per ogni metro cubo di costruzione abusiva, con il minimo di euro 10.000,00";

2) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente comma:

"9-ter) le somme riscosse dal Comune ai sensi del comma 3 vanno a formare un capitolo vincolato all'interno del bilancio comunale, al quale è possibile ricorrere quale anticipo delle spese sostenute per la demolizione e ferma restando la rivalsa nei confronti del responsabile dell'abuso ai sensi del comma 5. Dette somme possono essere liberamente utilizzate dal Comune, una volta effettuata la demolizione. Nel caso in cui sia stata dichiarata la sussistenza di preminenti interessi pubblici idonei a giustificare la conservazione dell'opera, le somme vengono utilizzate dal Comune per opere di riqualificazione ambientate e potenziamento del verde"».

30.32

SCIBONA

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) all'articolo 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina, senza indugio, l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, deve procedere al sequestro del cantiere qualora rilevi l'inottemperanza all'ordinanza di sospensione lavori"».

30.33

BUEMI, PANIZZA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.122, dopo il comma 5 inserire il seguente:

''5-bis. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti''».

30.34

CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

''5-bis. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti''».

30.35

PAGLIARI, LO MORO, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SANTINI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati».

30.36

D'ALÌ, BONFRISCO, GIBIINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.37

CERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.38

BONFRISCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denomi-

nati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.39

CROSIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.40

BUEMI, PANIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.41

BUEMI, PANIZZA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazioni di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.42

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Sopprimere il comma 4.

30.43

CERONI

Sopprimere il comma 4.

30.45

D'ALÌ

Dopo il comma 5-bis., aggiungere i seguenti:

«5-ter. Per far fronte al crescente disagio abitativo i programmi di cui all'articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203, o loro parti che non risultano avviati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento decadono dal finanziamento statale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede alla chiusura contabile delle iniziative in essere. Per detti programmi sono abrogate le disposizioni di proroga e di rilocazione e ogni altra norma in contrasto con il presente comma. Quando le amministrazioni interessate intendano procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale, restano salvi i contenuti urbanistici degli accordi di programma sottoscritti tra Regione e Comune purché resi esecutivi mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007.

5-quater. Le risorse derivanti dall'attuazione del comma 5-ter. sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate sul capitolo 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa" per un programma urgente di recupero degli alloggi non utilizzati di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Comuni o degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati da destinare, per almeno il 30 per cento, ai soggetti a carico dei quali sono stati emessi provvedimenti esecutivi di sfratto. I fondi sono assegnati agli enti proprietari solo ove sia operativa o sia in effettivo corso di allestimento da parte di ciascun soggetto gestore l'anagrafe degli assegnatari già prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

5-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto le-

gislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse di cui al comma 5-*quater*.».

30.46

BARANI

Dopo il comma 5-bis) aggiungere il seguente:

«5-*ter*) all'articolo 15 della legge n. 180 del 2011 le parole: "con posa in opera" sono soppresse».

30.47

MATTEOLI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le cessioni di immobili adibiti ad abitazione principale sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento fino a un corrispettivo massimo di 500.000 euro.

6-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le cessioni di immobili adibite a seconde abitazioni sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento fino a un corrispettivo massimo di 500.000 euro.

6-*quater*. All'onere di cui ai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione residui passivi spesa in conto capitale, eliminati per perenzione amministrativa».

30.48

CERONI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2015 le imposte per l'acquisto della prima casa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 1 paragrafo II sono ridotte del 50 per cento.

6-*ter*. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

30.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 344 della legge

27 dicembre 2006, n. 299)

1. Il comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 299 deve intendersi nel senso che la detrazione dall'imposta lorda in esso contenuta si applica anche con riferimento al caso di ristrutturazione senza demolizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, anche se essa presenta ampliamenti, ma solo per le spese riferibili alla parte dell'edificio preesistente».

30.0.2

ZELLER, BERGER, PANIZZA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati)

1. Le distanze minime tra i fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, non si applicano nei comuni provvisti di strumenti urbanistici, comunque denominati, funzionali ad un assetto complessivo ed unitario del territorio comunale o di determinate zone, che contengano una propria disciplina in materia.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti, anche in deroga al decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti».

30.0.3

STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni in materia agricola)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione";

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati"».

30.0.4

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, BUEMI, BERGER

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Vita tecnica degli impianti a fune)

1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 30 giugno 2014».

30.0.5

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, PERRONE, CARDIELLO, BOCCA, BELLOT, DALLA TOR, MARIN, CONTE, SERAFINI, PAGNONCELLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni per le strutture turistico-alberghiero)

1. Il termine di due anni, di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato di ulteriori 2 anni per quelle strutture che alla data 31 dicembre 2013 possono garantire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2012, un adeguato e sufficiente livello di sicurezza».

30.0.6

MARINELLO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, della legge n. 112 del 1989)

1. L'articolo 9, primo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, si interpreta nel senso che la deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti si estende anche alle norme del codice civile sulla distanza delle costruzioni dai confini di proprietà».

31.1

CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di lavori privati in edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio».

31.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 118, sostituire il comma 6-bis con il seguente:

''6-bis) Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva, a decorrere dal 1 gennaio 2015, è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Per i lavori privati, la congruità sarà verificata solo qualora l'entità dell'opera, riferita alla singola lavorazione o subappalto, sia superiore a 100.000 euro''».

31.3

D'ONGHIA, DI MAGGIO

All'articolo 31 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 553, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma precedente»;

b) al comma 5 sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centotanta giorni dalla data di emissione e, per la durata di validità è utilizzato in tutti i casi in cui ne è prevista l'acquisizione e da tutti i soggetti in cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Tali soggetti utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di qui alle lettere b) e c) del medesimo comma».

31.4

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A tal fine i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, prima di procedere alla trattenuta di cui al comma 3, primo periodo del presente articolo, invitano il soggetto o i soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, mediante PEC o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità».

31.5

Paolo ROMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera e) sostituire le parole: «, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale» con le seguenti: «e l'attestazione di regolare esecuzione»;*

b) *al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC».*

31.6

BRUNI, PERRONE, CARIDI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, AMORUSO, TORRISI, ZIZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera e) sostituire le parole: «, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale» con le seguenti: « e l'attestazione di regolare esecuzione»;*

b) *al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC».*

31.7

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 4, la lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, e il pagamento del saldo finale» Conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «, fatta eccezione» fino alla fine del comma.

31.8

GAETTI

Al comma 4, lettera e) sopprimere le parole: «e il pagamento del saldo finale»,

conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC».

31.9

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 4 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) La Commissione di collaudo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006 oltre alla collaudazione dei lavori, dei materiali e della corrispondenza dell'opera realizzata rispetto la documentazione progettuale, dovrà verificare, attraverso il DURC in corso di validità e acquisito ai sensi del comma 2 lettera *a*), la regolarità delle retribuzioni percepite da tutti i lavoratori, dipendenti dall'impresa appaltatrice ed eventualmente da quelle subappaltatrici, cottimiste o fornitrici con posa in opera, come risultano dalle autorizzazioni conservate dal RUP e riportate nel Giornale di cantiere.

La regolarità delle retribuzioni sono onnicomprensive di tutte le spettanze di legge e contrattuali dovute ai lavoratori salariati e stipendiati.

Nel caso che la Commissione collaudo di fine lavori, dovesse riscontrare delle irregolarità negli adempimenti contributivi, sospenderà la procedura della collaudazione e segnalerà, per iscritto, al RUP di quanto riscontrato chiedendo, anche in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, gli opportuni chiarimenti.

Il RUP, dalla data della sospensione della verifica di collaudo, avrà 30 giorni di tempo per acquisire, dall'appaltatore, le giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine, per colpa e a danno dell'appaltatore anche nel caso che la irregolarità è contestata ad impresa in regime di subcontrattazione, il collaudo non sarà effettuato. il collaudo verrà ripetuto, quando il RUP avrà a disposizione tutte le giustificazioni richieste dalla Commissione o le ricevute dei pagamenti quietanzati, oggetto della richiesta della Commissione.

Trascorsi inutilmente ulteriori 15 giorni dalla richiesta di giustificazioni avanzata dal RUP all'impresa appaltatrice, la stazione appaltante segnalerà il caso all'AVCP e incamererà, dalle somme a disposizione dall'appaltatore per i lavori eseguiti della commessa, oppure da quelle a garanzia depositate, una quota giornaliera corrispondente a quella stabilità per gli eventuali ritardi dei lavori, così come trascritta nel contratto d'appalto».

31.10

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis*. I soggetti, di cui al comma 4 acquisiscono altresì il certificato antimafia per ogni importo d'appalto».

31.11

FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, BERGER, LANIECE, BUEMI, PANIZZA

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « Ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla fattispecie di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, può riguardare in alternativa il fatto che il DURC in corso di validità è stato acquisito e conservato da una pubblica amministrazione specificatamente indicata».

31.12

SANTANGELO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di validità di centoventi giorni di cui al presente comma si applica anche ai documenti unici di regolarità contributiva rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

31.13

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 8, dopo le parole: «documento già rilasciato», aggiungere le seguenti: «anche nelle ipotesi in cui il DURC venga richiesto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ai fini della trattenuta prevista dal comma 3, primo periodo, del presente articolo».

32.1

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, GAMBARO, DE PIN

Sopprimere l'articolo.

32.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera 0b), inserire la seguente:

«0c) all'articolo 21, comma 2, la lettera b), le parole: "all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali", sono sostituite con le seguenti: "agli articoli 37 e 73"».

32.3

CERONI

Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:

«0a) all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008 comma 1 dopo la lettera o) è inserita la seguente: "p) un rappresentante dell'ANCI"».

32.4

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

32.5

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 1 lettera a) sostituire i capoversi «3.» e «3-bis», con i seguenti:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della

sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.».

32.6

BRUNI, TARQUINIO, CARIDI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, AMORUSO, TORRISI

Al comma 1 lettera a) sostituire i capoversi «3» e «3-bis», con i seguenti:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un propria incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini

dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.».

32.7

Paolo ROMANI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al capoverso "3.", sopprimere le seguenti parole: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.";

b) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

"3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori."».

32.8

GAETTI

All'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera a), al primo capoverso, eliminare la frase: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli or-

ganismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.”;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

”3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.”».

32.9

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «3-bis».

32.10

SANTANGELO

Al comma 1, lettera a), nel comma 3-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le ditte o imprese, per le mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 5 uomini-giorno, sono tenute comunque, ai fini della prevenzione, ad informare, in merito alle operazioni di cantiere e in merito agli eventuali rischi che queste possono presentare, l’impresa affidataria e, ove esistente, il coordinatore in fase di esecuzione. Il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze è sempre obbligatorio nel caso che detti servizi comportino rischi derivanti da incendi di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive.».

32.11

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 1 sopprimere la lettera a-bis).

32.12

AMORUSO, BRUNI, TARQUINIO, CARIDI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, TORRISI

Al comma 1 sopprimere la lettera a-bis).

32.13

AMORUSO, BRUNI, TARQUINIO, CARIDI, PERRONE, ZIZZA, TORRISI

Al comma 1 lettera b) punto 2), sostituire il capoverso 6-ter. con il seguente:

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26».

32.14

CERONI

Al comma 1 lettera b) punto 6-ter le parole: «di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti parole: «di Conferenza Unificata».

32.15

Paolo ROMANI

Al comma 1, lettera b), n. 2), Capoverso «6-ter», sopprimere le seguenti parole: «e malattie professionali» e dopo le parole: «dagli indici infortunistici dell'Inail» sopprimere le seguenti parole: «e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda».

32.16

GAETTI

Al comma 1, lettera b), punto 2, al primo capoverso, dopo le parole: «a basso rischio di infortuni» eliminare le parole: «e malattie professionali» e dopo le parole: «dagli indici infortunistici dell'Inail» eliminare la frase «e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda».

32.17

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI

Al comma 1, lettera b), punto 2), capoverso 6-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Entro lo stesso termine, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare l'autocertificazione per la valutazione dei rischi».

32.18

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 1, lettera b), punto 2), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-quinquies. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultativa permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

32.19

BRUNO, D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis). All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "servizio di prevenzione e protezione" è inserita la seguente parola: "prioritariamente"».

32.20

AMORUSO, CARIDI, TARQUINIO, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TORRISI

Al comma 1 sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) all'articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati»;

d) all'articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati».

32.21

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, VICECONTE, BIANCONI

Al comma 1, lettera c) capoverso 5-bis aggiungere infine le seguenti parole: «Nell'ambito della autonomia scolastica è fatto obbligo agli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado di organizzare corsi di primo soccorso. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono determinati gli obiettivi formativi, i criteri e le modalità».

32.22

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 34, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

''3-bis. Ai datori di lavori di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto il credito formativo di cui all'articolo 37, comma 14-bis.''.».

32.23

GAETTI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 37, al comma 14, dopo le parole: ''libretto formativo'' le parole: ''del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.'' sono sostituite dalle seguenti: ''del lavoratore, se concretamente disponibile in una forma standardizzata a livello nazionale e definita in sede di Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6''».

32.24 (testo 2)

FUCKSIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) l'articolo 40, è sostituito con il seguente:

«Art. 40. - (*Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale*). – 1. Il decreto di cui all'articolo 8, comma 4, istitutivo del SINP, prevede le modalità di partecipazione dei medici competenti di cui all'articolo 39 comma 2 del presente decreto, mediante le associazioni di categoria e le società scientifiche maggiormente rappresentative, alla progettazione, gestione e funzionamento del SINP, anche relativamente al flusso delle informazioni che in ogni caso deve avere caratteristiche bidirezionali.

2. Le informazioni cui al precedente comma, non comprendono dati ed informazioni che sono, o devono essere già in possesso della Pubblica Amministrazione, hanno esclusiva natura statistica, epidemiologica e di programmazione e non possono essere utilizzate ai fini della vigilanza di cui all'articolo 13».

d-ter) sopprimere la lettera e) dell'articolo 58."»

32.24

FUCKSIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) l'articolo 40, è sostituito con il seguente:

«Art. 40. - (*Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale*). – 1. Il decreto di cui all'articolo 8 comma 4 , nel decreto prevede le modalità di partecipazione dei medici competenti e delle strutture di cui all'articolo 39 comma 2 lettera a), mediante le associazioni di categoria e le società scientifiche maggiormente rappresentative, alla progettazione, gestione e funzionamento del SINP, anche relativamente al flusso delle informazioni che in ogni caso deve avere caratteristiche bidirezionali.

2. Le informazioni di cui al comma 1, per la parte di competenza dei medici Competenti e delle strutture di cui all'articolo 39 comma 2 lettera a), non comprendono dati ed informazioni che sono, o devono essere già in possesso della Pubblica Amministrazione.

3. Le informazioni di cui al comma 1 hanno esclusiva natura statistica, epidemiologica e di programmazione e non possono essere utilizzate ai fini della vigilanza di cui all'articolo 13».

d-ter) all'articolo 58, la lettera e) è abrogata;

b) dopo la lettera n) è inserita la seguente:

n-bis) l'Allegato 3-B è abrogato».

32.25 (testo 2)

FUCKSIA

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente lettera:

«n-bis) L'Allegato 3B, di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso».

32.25

FUCKSIA

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 40, comma 1, le parole: "Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento" sono sostituite dalle seguenti parole: "a partire dall'anno 2014 ed entro il 30 giugno di ogni anno,"».

32.26

CERONI

Al comma 1 dopo la lettera d) è inserita una nuova lettera:

«d-bis) All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis la formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica"».

32.27

CERONI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 67», comma 2, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

32.28

GAETTI

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) All'articolo 71 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione »di tipo A, ai sensi della norma

UNI CEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili a richiesta, delle autorità di controllo. I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni”.

- b) Il comma 12 è abrogato.
 - c) Il comma 13 è abrogato».
-

32.29

Paolo ROMANI

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) All’articolo 71 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 dell’articolo 71 è abrogato e sostituito dal seguente:

”Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati.

I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione.

I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, delle autorità di controllo.

I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni”.

- b) il comma 12 è soppresso.
 - c) il comma 13 è soppresso».
-

32.30

SANTINI

Al comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

«f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

''11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro''».

32.31

GIUSEPPE ESPOSITO, Malan, Mandelli

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «11» con il seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, ovvero dai medesimi soggetti pubblici o privati abilitati di cui al periodo precedente. Alle verifiche periodiche sopra riportate, si provvede, per quanto riguarda la prima entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta, per le successive entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro».

Conseguentemente, dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività

previste dal precedente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

32.32

CERONI

Al comma 1 lettera h) le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza Unificata».

32.33

Paolo ROMANI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«n-bis) All'articolo 37, al comma 14, dopo le parole: "libretto formativo" le parole: "del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni." sono sostituite dalle seguenti: "del lavoratore, se concretamente disponibile in una forma standardizzata a livello nazionale e definita in sede di Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6"».

32.34

BERGER, ZELLER, PALERMO

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere

32.35

CERONI

Al comma 4 capoverso 2-bis, le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza Unificata».

32.36

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sopprimere i commi 6 e 7.

32.37

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, GAMBARO, DE PIN

Sopprimere il comma 6.

32.38

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

32.39

Luigi MARINO, D'ONGHIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minima

le contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

32.40

CHIAVAROLI

Sopprimere il comma 7-bis.

32.41

BRUNO, D'ALÌ

Al comma 7-bis, capoverso 3-bis, dopo le parole: "organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale," sono inserite le seguenti: "e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello".

32.42

BONFRISCO

Dopo il comma 7-ter, aggiungere i seguenti:

«*7-quater.* Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo re-

stando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7-quinquies. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

32.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32.

(Modifiche al decreto legislativo n. 81/2008)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

''n-bis) assicura la presenza, anche notturna, su tutti i turni lavorativi'';

b) all'articolo 42, al comma 1, sopprimere le parole: ''ove possibile'';

c) all'articolo 167, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ''ed ai segmenti articolari degli arti superiori'';

d) all'articolo 168, al comma 3, sostituire le parole: ''ove applicabili'' fino alla fine del comma, con le seguenti: ''per l'effettuazione di un'adeguata valutazione dei rischi''».

32.0.2

TONINI, TURANO, GIACOBBE, COCIANCICH, SANTINI, CORSINI, FATTORINI, MICHELONI, LUCHERINI, RUSSO, TRONTI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Razionalizzazione delle spese di trasferimento del personale del Ministero degli affari esteri)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il testo dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:

''Articolo 199. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrizzazione:

- per distanze non maggiori di 500 chilometri: trenta per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1500: cinquanta per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 1500 e non maggiori di chilometri 3500: settantacinque per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 3500: cento per cento.

La parametrizzazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del settantacinque per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo venticinque per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasfe-

rito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma primo spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico.

Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2013 e da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma primo può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrizzazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non possono derivare maggiori oneri».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è abrogato l'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo la parola: "domestici" sono abrogate le parole: "nonché per i trasporti di cui all'articolo 199".

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al secondo comma dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo la parola: "domestici" sono abrogate le parole: "ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti"».

33.1

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 33, con il seguente:

«Art. 33. - (Disposizioni sul procedimento per l'acquisto della cittadinanza e analisi dei flussi migratori). – 1. Alla legge 5 febbraio 1992,

n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

''e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione'';

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

''f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione''.

2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.

4. All'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1,4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».

5. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio del 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 10 gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

6. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

7. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

33.2

CENTINAIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire le parole: «, nel corso dei sei mesi precedenti il» con la seguente: «al».

33.3

BUEMI, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il competente ufficiale dello stato civile iscrive la dichiarazione dell'interessato, volta all'esercizio del diritto di cittadinanza di cui al comma 2, allegandovi le certificazioni richieste dall'articolo 9-bis della citata legge n. 91 del 1992 ovvero ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 2, lettera a) e dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572. Costituiscono documentazione idonea, ai fini di cui al primo periodo, i certificati medici, vaccinali, scolastici o delle altre autorità amministrative con cui lo straniero sia venuto in rapporto nel periodo della minore età. L'autorità di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, accertata la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento e, se esso è positivo, rilascia certificazione di cittadinanza».

33.4

I RELATORI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici».

33.5

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica i costi relativi alle comunicazioni sono a carico del ricevente».

33.0.1

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Esame di naturalizzazione)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

''e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione'';

b) la lettera f), è sostituita dalla seguente:

''f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica previo superamento di un esame di naturalizzazione''.

2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le nonne di attuazione della medesima legge».

33.0.2

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Revoca della cittadinanza)

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter ,La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».

33.0.3

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 10 gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

35.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

35.2

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DE PIN, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

35.3

ZELLER, PALERMO, BERGER, PANIZZA

Al comma 1, dopo la parola: «adottato» inserire le seguenti: «entro 90 giorni»;

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiungere infine il seguente periodo: "Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente comma i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali"».

35.4

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «13-bis», sostituire le parole: «cinquanta giornate», con le seguenti: «trenta giornate».

35.5

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere il capoverso «13-ter».

35.6

BAROZZINO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 1, sostituire il capoverso 13-ter con il seguente:

«13-ter. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative per ogni settore sul piano nazionale definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente lavoratori per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento di cui al precedente periodo».

35.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «13-ter», sopprimere le parole: «per le imprese agricole»

Conseguentemente, allo stesso capoverso, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, », con le seguenti: «di concerto con i Ministri competenti, ».

35.8

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 13-ter, inserire il seguente:

13-quater. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», al termine del periodo dopo le parole: «patto di stabilità interno» è aggiunto il seguente periodo: «Il rispetto del parametro

è considerato utile anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto».

35.9

CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: "patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale,"»

35.0.1

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

L'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 2003, n.276 è soppresso.

35.0.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 21, lettera a), punto 2), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con non meno di sedici anni età».

36.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

36.2

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

36.3

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: « 30 settembre» con le seguenti: «30 luglio».

36.4

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, le parole: «30 settembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 luglio 2013».

37.1

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

È soppresso.

37.2

GIROTTA, CASTALDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione dei commi 1 e 2, è istituito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico composto dai soggetti sperimentatori di cui al comma 1 e dai rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero per la pubblica amministrazione al fine di monitorare l'attuazione delle convezioni di cui al comma 1 e di valutare la realizzazione di un sistema integrato

dei dati telematici. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

37.3

COMAROLI, CONSIGLIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 37-bis della legge 19 dicembre 2012, n.179, è nominato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e per un periodo strettamente necessario all'attivazione delle suddette procedure, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione di ogni intervento necessario alla conclusione dei procedimenti amministrativi».

37.0.1

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, le Regioni, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse che sono individuate dalle stesse Regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito internet istituzionale di ciascuna Regione.

2. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma 1, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, ai soggetti neo assunti si applicano le aliquote dell'Irpef stabilite dal comma 1, dell'articolo 11, del testo unico di cui al decreto di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, ridotte di:

- a) 15 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;
- b) 12 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
- c) 9 punti percentuali nel terzo anno di assunzione;
- d) 6 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
- e) 3 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione;

b) la deduzione dell'importo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è elevata di duemila euro.

3. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 1, effettuano la bonifica dell'area dismessa, sono riconosciute, in alternativa alle misure di cui al comma 6-ter, le seguenti agevolazioni.

a) a decorrere dallo gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni;

b) la sospensione, per il quinquennio successivo all'insediamento, del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Ai lavoratori neoassunti dalle imprese di cui al presente articolo spetta per la durata di ventiquattro mesi la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, garantendo comunque al lavoratore n'ammontare contributivo dovuto.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, 0.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

38.1

BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire le parole: «dello stesso», con le parole: «della legge di conversione del presente decreto-legge».

38.2

PANIZZA, DALLA TOR, RUVOLO, PALERMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al DPR 1° agosto 2011 n. 151, è consentita l'installazione e l'utilizzo ad uso privato e per il rifornimento di macchine ed auto all'interno delle aziende agricole, di contenitori-distributori fino a 9 metri cubi, rimovibili e non, di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65° C, qualora:

dichiarati conformi alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto, se esistenti, ovvero;

di tipo approvato dal Ministero dell'interno, se in uso prima dell'entrata in vigore del DPR 1° agosto 2011 n. 151, e comunque alle seguenti condizioni minime:

a) il contenitore-distributore deve essere collocato entro una vasca di contenimento di volume non inferiore al 50% del volume del contenitore stesso e protetto dalle intemperie da una tettoia di materiale non infiammabile;

b) il contenitore-distributore deve essere contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m., completamente sgombra e priva di vegetazione o materiale che possa costituire pericolo di incendio;

c) il contenitore-distributore deve essere distante almeno 10 m. da fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151;

d) rimpianto di erogazione deve essere «a uomo presente»;

e) l'impianto elettrico deve essere dotato di messa a terra;

f) in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili di tipo approvato dal Ministero dell'interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A 144BC, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica».

38.3

STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ferma restando

l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

38.4

SANTANGELO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza fino a 25 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 19-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ovvero contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno dell'azienda, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011».

38.5

CERONI

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«3. Tutte le prescrizioni riferite ai termini di adeguamento di cui al punto 13 dell'Allegato del decreto Ministero interno 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, sono da attuare entro il 31/12/2015. Entro tale data dovranno essere emanate, dal Ministero competente, nuove modalità e disposizioni di adeguamento per gli edifici scolastici esistenti all'entrata in vigore del suddetto decreto».

38.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, BOCCA, PANIZZA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, recante: "Approvazione della re-

gola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere'', semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012».

38.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede ad aumentare, nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, alle voci n. 12 e n. 13, le attività soggette a controllo di prevenzione incendi da 1 m.3 a 5 m.3».

38.8

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla voce n. 12 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "1 m.3" con le seguenti: "5 m.3";
 - b) alla voce n. 13 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "1 m.3" con le seguenti: "5 m.3"».
-

39.1

GIRO, MARIN, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, CONTE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 12, comma 8, le parole: "Le schede" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio unico dello Stato italiano, le schede" e dopo la parola: "accessibile" il testo è sostituito dal seguente: "a chiunque, in formato digitale, e con attribui-

zione in pubblico dominio secondo compilazione delle schede di metadati come riconosciute dall'Unione europea.'».

39.2

GIANNINI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 15, comma 2-bis, dopo la parola: "informatico" sono aggiunte le seguenti: "che viene pubblicato e aggiornato con cadenza annuale come dataset in formato di tipo aperto e con attribuzione in pubblico dominio."».

39.3

GIANNINI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 17, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il catalogo è realizzato in formato aperto e con dati di tipo aperto, secondo il disposto dell'articolo 68, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"».

39.4

GIANNINI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'articolo 17, comma 6, è soppresso».

39.5

GIANNINI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 41, comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi: "La versione digitale è da intendersi come documentazione acquisita e riutilizzabile come dato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Eventuali digitalizzazioni sono da considerarsi anch'esse distribuibili con licenze che ne consentano

il riutilizzo, anche per scopi commerciali. Tali licenze saranno individuate dal soggetto che esegue la digitalizzazione di concerto con l'Archivio di Stato.'».

39.6

CENTINAIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

39.7

GIANNINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 107, comma 1, le parole: "possono consentire" sono sostituite dalla seguente: "consentono"».

39.8

GIANNINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-bis. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso non commerciale, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione nessun canone è altresì dovuto per le riproduzioni fotografiche e audiovisive, da chiunque effettuate, qualora le stesse non abbiano finalità commerciali ma associate ad una licenza che ne permetta il riutilizzo. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione concedente.'».

39.10

GIANNINI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 108 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

”3-bis. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni in formato digitale già in possesso degli enti che le conservano. I richiedenti, qualora tali riproduzioni fossero inaccessibili per motivazioni tecniche, possono partecipare ai costi a beneficio dell’Ente che le conserva e di chiunque altro ne accederà in futuro. L’ente che conserva il documento può prevedere che un canone sia posto a carico di chi accede alle riproduzioni per scopi industriali o commerciali. I limiti e le modalità di corresponsione, saranno definiti dall’Ente che conserva i beni e saranno pubblicati anche sul sito del Ministero in un catalogo pubblico”».

39.11

LIUZZI, GIRO, PERRONE, ZIZZA, CONTE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all’articolo 122, comma 1 dopo la parola: ”consultabili” sono aggiunte le seguenti: ”e le loro riproduzioni digitali sono distribuibili e riutilizzabili come dati di tipo aperto di cui all’articolo 68, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”».

39.12

GIANNINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all’articolo 122, comma 1, dopo la parola: ”consultabili” sono aggiunte le seguenti: ”e le loro riproduzioni digitali sono distribuibili e riutilizzabili come dati di tipo aperto di cui all’articolo 68, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”».

39.13

MARINELLO, CALEO, VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all’articolo 145, comma 3, le parole: ”ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette” sono sostituite dalle seguenti: ”esclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”».

39.14

LIUZZI, GIRO, PERRONE, ZIZZA, CONTE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 106, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis) Dai beni di cui al comma 1 sono esclusi quelli di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4''.».

39.15

CENTINAIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi».

39.16

MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi».

39.17

GIRO, MARCUCCI, MARIN, MAZZONI, CONTE, SIBILIA, LIUZZI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, MINEO, MARTINI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi».

39.18

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

39.19

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera b):

– al punto 2), sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «sessanta» e sostituire le parole: «l'amministrazione competente provvede una domanda di autorizzazione» con le seguenti: «la domanda s'intende respinta»;

– al punto 3 sostituire le parole: «l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione» con le seguenti: «la domanda s'intende respinta».

39.20

CONTE, GIRO, PERRONE, ZIZZA, LIUZZI

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 5 le parole: "assume natura obbligatoria non vincolante" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "assume natura obbligatoria vincolante"».

39.21

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 26-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato».

39.22

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

39.0.1

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

”Art. 10-bis. – (Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali). – 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma b).

2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del con-

traente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

40.1

CENTINAIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

40.2

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali» con le parole: «nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministro per i Beni e le attività culturali, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.».

40.3

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.».

40.0.1

NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art.40-bis.

(Opificio delle pietre dure)

1. L'Opificio delle pietre dure, di cui all'articolo 11 della legge 1° marzo 1975, n. 44, può realizzare manufatti in pietre dure di commesso fiorentino, riprendendo la sua origine e riproponendo la tradizione produttiva dell'Istituto, sulla base dell'esperienza e conoscenza tramandate e utilizzando le antiche tecniche e le nuove tecnologie, al fine dell'esercitazione, della ricerca, dello studio, della sperimentazione, dell'insegnamento e dell'aggiornamento professionale, anche con la collaborazione degli allievi della Scuola di Alta Formazione e di Studio.

2. Esso può procedere residualmente alla vendita dei manufatti prodotti nei propri laboratori.

3. L'Opificio delle pietre dure riceve dalla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze contributi finanziari in ragione delle attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di conservazione e restauro prestate a favore della medesima.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.0.2

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art.40-bis.

(Ripristino del Ministero del turismo)

1. All'articolo 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, sopprimere i
commi da 2 a 8».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede, a partire dall'anno 2013, mediante la riduzione delle
dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196
del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

41.1

VACCARI, SONEGO, CALEO, SANTINI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI,
MORGONI, PUPPATO, SOLLO, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI,
ZANONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotter-
ranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa
in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite
conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere
individuati ed adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, an-
che mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o iso-
lare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento
e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità
tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio
nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conserva-
zione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella Parte III del presente
decreto».

Conseguentemente:

al comma 3, lettera b), alinea 2, premettere le seguenti parole:
«Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione»;

dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-quinquies. Il materiale litoide estratto nell'alveo dei corsi d'acqua a seguito di concessioni e pagamento di canoni è materia prima non assoggettata al regime dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle regole del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161».

41.2

CERONI, PAOLO ROMANI

Al comma 1, dopo le parole: «anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento,» aggiungere le seguenti: «nell'ambito delle attività di cui all'articolo 242».

41.3

ARRIGONI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1), capoverso «6» dopo le parole: «deve garantire» inserire le seguenti: «l'eliminazione e, laddove non fosse possibile,».

41.4

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, lettera f), le parole: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, ivi incluso quello derivante dalla

manutenzione del verde pubblico e privato, sempre che soddisfatti i requisiti dell'articolo 184-*bis*, utilizzati in agricoltura'».

41.5

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Sopprimere il comma 2.

41.6

BLUNDO, CASTALDI, SANTANGELO, AIROLA, BENCINI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FUCSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. 1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: «, fatti salvi» fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole da: », fatte salve» fino alla fine del periodo sono soppresse.

2-*ter*. L'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi è sospesa. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali».

41.7

ARRIGONI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 184-bis è inserito il seguente:

«184-bis.1. – (*Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo*) – 1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i residui prodotti come parte integrante di un processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei costituiscono un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *qq*), del medesimo decreto legislativo, se il produttore dimostra che ricorrono i seguenti requisiti:

a) è certo che i residui saranno ulteriormente utilizzati nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo;

b) l'ulteriore utilizzo dei residui è diretto e non determina rischi per la salute né rischi di inquinamento e danno per le risorse naturali protette e non ha impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

c) i residui non sono sottoposti ad alcun trattamento ai fini della lettera b) diverso dalla normale pratica industriale;

d) i residui sono conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. I residui di cui al comma 1 sono in ogni caso assoggettati al regime dei rifiuti, qualora il processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei dal quale sono prodotti utilizza sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere.

3. I fanghi di segazione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e tali residui:

a) non contengano acrilamide e poliacrilamide;

b) sia eseguito ogni 1000 metri cubi di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri e risultati conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

4. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in so-

stituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazione rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

5. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

6. L'idoneità allo specifico utilizzo deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla direttiva CEE 89/106 del Consiglio, del 21 dicembre 1988. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e successive modificazioni.

7. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.».

41.8

DE POLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini di adeguare pienamente la normativa interna alle disposizioni ed alla *ratio* della direttiva 94/62/CE ed ai principi comunitari in materia di concorrenza e di libera circolazione delle merci, ed in particolare al fine di garantire che i sistemi di gestione dei rifiuti siano aperti alla partecipazione di tutte le parti interessate e concepiti in modo da evitare discriminazioni, nonché ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e da garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità con il Trattato sul Funzionamento della Unione Europea, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ss.mm-ii., sono modificate con effetto dall'entrata in vigore di quest'ultimo:

''Art. 221. – (*Obblighi dei produttori e degli utilizzatori*), comma 3, lettera ''a'' si aggiunge: ''o sul territorio di almeno 5 Regioni confinanti'';

al comma 5, al primo periodo la dizione ''Osservatorio nazionale sui rifiuti'' è sostituita da ''Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare''.

Il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il recesso è efficace solo dal momento in cui è intervenuto il riconoscimento, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h».

Al sesto periodo la dizione "Osservatorio nazionale sui rifiuti" è sostituita da "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Il settimo e l'ottavo periodo sono abrogati.

l'ultimo periodo la frase «novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma» è sostituita dalla seguente: "centoventi giorni dalla presentazione della richiesta di riconoscimento".

Si aggiunge il comma 5-bis: "il riconoscimento del progetto di cui al comma precedente non può imporre obiettivi, condizioni, prescrizioni o modalità operative o di controllo, più onerose rispetto a quelle secondo le quali operano i consorzi di cui all'articolo 223. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sono computabili anche i rifiuti di imballaggio equivalenti a quelli propri".

Al comma 9, al primo periodo, l'espressione "di ogni livello fino al consumo" è abrogata.

Si abroga altresì l'ultimo periodo.

Art. 223. – (*ConSORZI*), al primo periodo del primo comma, la dizione "Consorzio" è sostituita da «uno o più Consorzi».

41.9

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Sopprimere il comma 3.

41.10

D'ALÌ

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) l'alinea 2 è sostituita dalla seguente:

«2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 185 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del medesimo decreto e ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, le matrici materiali di riporto devono essere sot-

toposte al *test* di cessione ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88, limitatamente alle sostanze individuate nella tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. In alternativa, deve essere condotta la verifica qualitativa delle acque di falda sottostanti le matrici materiali di riporto. Ove le matrici materiali di riporto siano conformi ai limiti del test di cessione oppure le acque sottostanti a detti materiali siano conformi ai limiti previsti dalla tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., le matrici materiali di riporto devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.».

2) all'alinea 3, dopo le parole «che rimuovono» sono inserite le seguenti: «o immobilizzano».

41.11

CERONI, Paolo ROMANI

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) l'alinea 2 è sostituita dalla seguente:

«2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 185 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del medesimo decreto e ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte al *test* di cessione ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88, limitatamente alle sostanze individuate nella tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. In alternativa, deve essere condotta la verifica qualitativa delle acque di falda sottostanti le matrici materiali di riporto. Ove le matrici materiali di riporto siano conformi ai limiti del test di cessione oppure le acque sottostanti a detti materiali siano conformi ai limiti previsti dalla tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., le matrici materiali di riporto devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.»;

2) all'alinea 3, dopo le parole: «che rimuovono» sono inserite le seguenti: «o immobilizzano».

41.12

D'ALÌ

Al comma 3, lettera b), alinea 2, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

41.13

CERONI, Paolo ROMANI

Al comma 3, lettera b), alinea 2, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

41.14

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Al comma 3-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle colture agricole a fini alimentari».

41.15

CHIAVAROLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. Edilizia), dopo le parole: "esigenze meramente temporanee", sia aggiunto il seguente periodo: "Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento, quali roulottes, campers e case mobili, destinati alla sosta e al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati, anche temporaneamente, all'interno delle strutture turistiche-ricettive all'aperto, regolarmente realizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni in materia paesaggistica e degli ordinamenti regionali di settore"».

41.16

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 4, sostituire la parola: «ancorché» con le seguenti: «solo se» e sopprimere le parole: «con temporaneo ancoraggio al suolo;».

41.17

SANTANGELO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, con temporaneo ancoraggio al suolo,».

41.18

SANTANGELO

A comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad uso di pernottamento, i quali debbono conservare i meccanismi di rotazione mobile senza collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti tecnologici rimovibili in ogni momento».

41.19

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Sopprimere il comma 5.

41.20

ARRIGONI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 5 sopprimere le parole: «, in tutto o in parte,».

41.21

ARRIGONI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere i commi da 6 a 7.

41.22

ARRIGONI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 6, sopprimere le parole: «proroga o».

41.23

COMPAGNONE, SCAVONE, Giovanni MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoghe procedure sono adottate per l'emergenza rifiuti della regione Sicilia».

41.24

D'Alì

Al comma 6-ter, sostituire le parole: «i commissari ad acta di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma tra i soggetti istituzionali interessati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241», con le seguenti: «i commissari ad acta di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali e quelli interessati, anche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241».

41.25

ROMANO, DELLA VEDOVA

Al comma 6-ter, dopo le parole: «accordi di programma», aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e anche accordi».

41.26

ARRIGONI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7.1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). In tale circostanza la cooperativa o l'attività commerciale possono adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio produttore, la quantità, e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio"».

7.2. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: "9-ter. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata, dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo"».

41.27

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 7-quater, aggiungere i seguenti:

«7-quinquies. Al comma 17, articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i primi quattro periodi, sono sostituiti dai seguenti:

"17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi

di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui ai citati articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, di sviluppo e di coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al presente comma.

7-sexies. L'articolo 35 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato'».

41.28

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 7-quater, aggiungere i seguenti:

«*7-quinquies.* Ai fini del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono escluse le spese effettuate da regioni ed enti locali con l'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.

7-sexies. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma precedente, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge

7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

41.29

CASTALDI, BLUNDO

Dopo il comma 7-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-quinquies. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nelle aree soggette a fenomeni sismici o vulcanici, in terraferma o in mare, anche entro il limite delle 12 miglia, sulla base della classificazione sismica vigente. Tale divieto si estende anche ai procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi"».

41.30

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, PERRONE, DALLA TOR, MARIN, CONTE, PAGNONCELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-quinquies. All'articolo 190, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

''2-bis. I registri di carico e scarico relativi a rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e degli impianti, privi di adeguati locali di ricovero dei registri medesimi, possono essere conservati presso la sede legale dell'impresa responsabile della rete o dell'impianto''».

41.31

DI BIAGIO, MARINELLO, DI MAGGIO

Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-*quinquies*. L'articolo 35 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 è soppresso».

41.32

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-*quinquies*. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è abrogato».

41.33

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-*quinquies*. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dalle imprese, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le spese di funzionamento per l'Albo sono ridotte in misura corrispondente alle minori entrate che derivano dal presente comma».

41.34

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-*quinquies*. L'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 14-*bis* del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sono abrogati».

41.0.1

MUCCHETTI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del subcommissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con le prescrizioni dell'AIA ivi richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto, sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia, prevedendo anche misure di compensazione ambientale per i Comuni interessati».

41-bis.1

GAETTI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) che non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che il "set analitico minimale" da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata, estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Conseguentemente, al comma 2, prima delle parole: «Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1», inserire le seguenti:

«Entro tre mesi dall'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera».

41-bis.2

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, AMORUSO, PERRONE

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) che non sono superate le Concentrazioni Soglia i Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del de-

creto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che il "set analitico minimale" da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata, estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse».

Conseguentemente, al comma 2 prima delle parole: «Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1» inserire le seguenti:

«2. Entro tre mesi dall'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera».

41-bis.3

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, AMORUSO, PERRONE

Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni. Qualora il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di ulteriori sostanze i residui devono essere conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3-ter. I fanghi di segazione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e per tali residui sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.

3-quater. I materiali di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempiamenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

3-quinquies. I materiali di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

3-sexies. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi *3-quater* e *3-quinquies*, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.

3-septies. Il produttore dei residui di cui al comma *3-bis*, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei».

41-bis.4

GAETTI

Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«*3-bis.* In applicazione dell'articolo 184-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *qq*), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni. Qualora il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di ulteriori sostanze) i residui devono essere conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3-ter. I fanghi di segazione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e per tali residui sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti

lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.

3-quater. I materiali di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempiamenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

3-quinquies. I materiali di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

3-sexies. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi *3-quater* e *3-quinquies*, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.

3-septies. Il produttore dei residui di cui al comma *3-bis*, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei».

41-bis.5

SPOSETTI

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«*6-bis.* L'articolo 1, del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel definire al comma 1, lettera *b*), "i materiali da scavo" integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

41-ter.1

DONNO, GAETTI, CASALETTO, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

41-ter.2

DI MAGGIO

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso kk-bis) con il seguente: «kk-bis) Cantine;».

41-ter.3

RUSSO

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso kk-bis) con il seguente: «kk-bis) Cantine;».

41-ter.0.1

GAETTI

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:***«Art. 41-quarter.***(Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti)*

L'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102) è sostituito con il seguente:

''Art. 14-bis). - *(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)).* – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica Amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 di-

cembre 2010, n.205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni Amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera *t*). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

le parole: "il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRi)", ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole: "Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

sono abrogate le seguenti disposizioni:

il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

l'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività dei sistemi di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-*ter* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRi, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate'».

41-ter.0.2

COMPAGNONE, SCAVONE, Giovanni MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO, MARTELLI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, LEZZI, MORRA, CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-quarter.

(Disciplina dell'utilizzo del pastazzo)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emana entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, un Decreto ministeriale contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendo lo in modo definitivo dalla disciplina dei rifiuti».

41-ter.0.3

COMPAGNONE, SCAVONE, Giovanni MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-quarter.

(Integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

»d-bis). I sottoprodotti di origine vegetale ed animale compresi i prodotti trasformati contemplati dalla direttiva 98/67/CE sui mangimi e dal Reg. (CE) 2003/2003 sui fertilizzanti»».

41-ter.0.4

CERONI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-quarter.

(Misure per le spese sostenute dagli Enti Locali per l'emergenza neve del febbraio 2012)

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro come parziale rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

3. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al precedente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m. e i».

42.1-bis

MUSSOLINI, PAGANO, TORRISI, FLORIS, PICCINELLI, SERAFINI, RITA GHEDINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, e all'articolo 8, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni».

42.1

CENTINAIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

42.2 (testo 2)

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, PUGLISI, SILVESTRO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.

7-ter. All'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1992, n. 495, la lettera f) è soppressa.

7-quater. Il comma 11, dell'articolo 7 del decreto-legge 13 novembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e il decreto ministeriale 24 aprile 2014 sono abrogati».

42.2

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.

7-ter. All'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1992, n. 495, la lettera f) è soppressa».

42.0.1

PUGLISI, VACCARI

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

«Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio Sanitario Nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, viene abrogato l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 158 del 2012, e dal conseguente Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20-07-2013.

Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se questi ultimi necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma».

42.0.2

PUGLISI, VACCARI

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Dopo l'articolo 7 del Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, *Gazzetta Ufficiale* n.169 del 20 luglio 2013 aggiungere l'articolo seguente: "Art. 8. Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore allo scadere dei 30 mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta*

ufficiale. Il Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli affari regionali, il turismo e lo sport promuove un tavolo di lavoro con la partecipazione di Enti di Promozione sportiva, Discipline Associate e Federazioni al fine di monitorare e verificare l'impatto delle disposizioni previste dal presente decreto sulla organizzazione e la diffusione delle attività motorie e sportive sul territorio nazionale''».

42-bis.1

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down», *con le parole:* «nella situazione di disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 la cui situazione è stata accertata dalla apposita Commissione sanitaria presente presso l'Azienda USL di residenza, o chi ne esercita la potestà, la tutela o l'amministrazione di sostegno».

42-bis.2

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

42-ter.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato "Fondo", in fa-

vore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto correlata e in favore di tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, in favore dei loro superstiti, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, ai qual l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una rendita ai sensi del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

1-ter. 11 Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

1-quater. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

1-quinquies. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-sexies. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

42-ter.0.1

PANIZZA

Dopo l'articolo 42-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 42-quater.

(Estensione dell'equo indennizzo alla polizia locale)

1. All'articolo 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, dopo le parole: «vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «, polizia locale».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

42-ter.0.2

MARINELLO

Dopo l'articolo 42-ter, inserire il seguente:

«Art. 42-quater.

(Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992)

Dopo il comma 7-*quinqies* dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

7-*sexies*. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

7-*septies*. Per la categoria degli odontoiatri, l'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, non si applica nella parte in cui prevede come requisito per l'accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina».

42-ter.0.3

SCILIPOTI

Dopo l'articolo 42-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 42-quater.

(Risarcimenti previdenziali per i lavoratori esposti ad amianto)

1. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori ex esposti che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alle condizioni di cui all'articolo 13, comma 8, legge 257 del 1992, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è abrogato».

42-ter.0.4

MARINELLO

Dopo l'articolo 42-ter, inserire il seguente:

«Art. 42-quater.

(Abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale)

1. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

42-quater.0.1

SCILIPOTI

Dopo l'articolo 42-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 42-quinquies.

(Corresponsione di adeguata remunerazione e/o risarcimento danni per violazione e tardivo recepimento delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in seguito coordinate dalla Direttiva 93/16/CEE del 05.04.1993 subiti dai medici specializzandi)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1975-1976 all'anno accademico 2006-2007 che, nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale, o domanda amministrativa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per il riconoscimento economico del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 e della Direttiva 82/76/CEE, del Consiglio del 26 gennaio, 1982, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo di "adeguata remunerazione" o di risarcimento danni, l'importo annuo di euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo annuale credito.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della frequenza ad un corso di specializzazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione, attestata anche attraverso autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio di cui al comma 1, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione dell'istanza secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate, prevedendo, altresì, che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso le associazioni, non riconosciute, rappresentative dei medici interessati.

4. Alle minori entrate derivanti dalle presenti disposizioni, si provvede ai sensi del comma 5.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente periodo, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui sopra, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui sopra non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 51 lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui ai precedenti periodi».

43.1

CERONI

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «della legge 1° aprile 1999, n. 91.» inserire le parole: «Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero della salute e previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di trasmissione dei dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi.».

43.2

D'ONGHIA, Luigi MARINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Fascicolo sanitario elettronico (FSE)».

43.3

D'ONGHIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I comuni, nel caso che dalla carta di identità del soggetto, oltre al consenso o diniego alla donazione degli organi dopo la morte risulti anche la sua esplicita volontà di donare il suo corpo, sempre dopo la morte, alla ricerca scientifica, trasmettono l'informazione al sistema informativo trapianti».

43.4

TAVERNA, Maurizio ROMANI, FUCSIA, SIMEONI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. La carta d'identità, il passaporto, la patente e la tessera sanitaria dovranno contenere l'assenso ovvero il diniego alla donazione dei propri organi con un codice seriale corrispondente al soggetto senza alcuna dicitura esplicitiva sul documento».

43.0.1 (testo 2)

BONFRISCO, SANTINI, PALMA, STUCCHI, AZZOLLINI, BILARDI, SCILIPOTI, FLORIS, CHIAVAROLI, MAZZONI, MARIO FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, AMORUSO, CERONI, Giovanni MAURO, MUSSOLINI, FAZZONE, AIELLO, GENTILE, TORRISI, PAGNONCELLI, BARANI, CONTE, EVA LONGO, Iurlaro, Scoma, Gualdani, Luciano ROSSI, Caridi, Falanga, Milo, D'anna, Zizza, Giro, Cassano, Volpi, Arrigoni, Minzolini, Cardiello, Fasano, Sibilìa, Serafini, Villari, Aracri, Tarquinio, Dalla Tor, Pelino, Colucci, Comaroli, Stefani, Munerato, Bellot, Bisinella, Naccarato, Sollo, Langella, Uras, Petraglia, Barozzino, De Pin, Stefano, Sangalli, Saggese, Del Barba, Panizza, Malan, Sposetti, Ranucci, Laniece, Alicata, Conti, Rita GHEDINI, CALEO, ZIN, BROGLIA, PALERMO, FRAVEZZI, ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

Al DL n. 24 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, all'articolo 2, comma 2, in fondo, aggiungere il seguente periodo: "Fermo restando la vigenza del DM 5 dicembre 2006, n. 56, le strutture di cui al periodo precedente possono sottoporre ai trattamenti di cui al medesimo periodo, singoli pazienti, nei casi di urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, in mancanza di valida alternativa terapeutica, sotto la responsabilità del medico prescrittore."

Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire un più agevole accesso alle cure da parte dei pazienti affetti da malattie rare è introdotta l'Autorizzazione temporanea all'utilizzo di farmaci orfani emoderivati. Con decreto del Ministro della salute, emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è fissata la disciplina attuativa della disposizione di cui al presente comma."».

43.0.1

BONFRISCO, SANTINI, PALMA, STUCCHI, AZZOLLINI, BILARDI, SCILIPOTI, FLORIS, CHIAVAROLI, MAZZONI, MARIO FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, AMORUSO, CERONI, Giovanni MAURO, MUSSOLINI, FAZZONE, AIELLO, GENTILE, TORRISI, PAGNONCELLI, BARANI, CONTE, EVA LONGO, Iurlaro, Scoma, Gualdani, Luciano ROSSI, Caridi, Falanga, Milo, D'anna, Zizza, Giro, Cassano, Volpi, Arrigoni, Minzolini, Cardiello, Fasano, Sibilìa, Serafini, Villari, Aracri, Tarquinio, Dalla Tor, Pelino, Colucci, Comaroli, Stefani, Munerato, Bellot, Bisinella, Naccarato, Sollo, Langella, Uras, Petraglia, Barozzino, De Pin, Stefano, Sangalli, Saggese, Del Barba, Panizza, Malan, Sposetti, Ranucci, Laniece, Alicata, Conti, Rita GHEDINI, Caleo, Zin, Broglia, Palermo, Fravezzi, Alberti Casellati

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Al decreto-legge n. 24 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, all'articolo 2, comma 2, in fondo, aggiungere il seguente periodo: "Fermo restando la vigenza del DM 5 dicembre 2006, n. 56, le strutture di cui al periodo precedente possono sottoporre ai trattamenti di cui al medesimo periodo, singoli pazienti, nei casi di urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, in mancanza di valida alternativa terapeutica, sotto la responsabilità del medico prescrittore."».

44.1

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, VICECONTE, BIANCONI, SCILIPOTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 13 comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Ai medicinali omeopatici che abbiamo le caratteristiche di cui all'articolo 16, lettere a) e c), i cui dati di vendita siano al di sotto di trecento unità all'anno non si applicano le disposizioni di cui al titolo III del presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui al titolo IV"».

44.2

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: "decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53" aggiungere le seguenti: "per un importo massimo pari ad un quindicesimo dello stesso"».

44.3

TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, Fucksia, Simeoni

*Sopprimere il comma 3.***44.4**

D'ONGHIA, ROMANO, DI MAGGIO

Al comma 3 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«Nell'importazione di farmaci da Paesi con un insoddisfacente livello di verifica della qualità del prodotto tale certificazione va rilasciata solo dopo un rinnovato controllo della conformità del farmaco alla normativa europea e nazionale».

44.5

MARINELLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le farmacie che risultino ancora soprannumerarie a seguito della revisione straordinaria in base ai parametri di cui ai commi 1 e 3, a domanda, possono richiedere il trasferimento in una sede di nuova istituzione nell'ambito della Provincia di appartenenza, secondo una graduatoria provinciale elaborata sulla base dei criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni».

44.6

MARINELLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Nei comuni sotto i 6.600 abitanti in cui le farmacie risultino essere soprannumerarie per decremento popolazione è conentita la possibilità di trasferimento sulla base di una graduatoria regionale''».

44.7

MARINELLO

Al comma 4-quater, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

«5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5. A tal fine entro la medesima data gli esercenti le professioni sanitarie e le imprese assicuratrici adottano obbligatoriamente il regime convenzionale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137 tenendo conto dei seguenti criteri:

a) obbligo delle compagnie ad assicurare l'esercente di professione sanitarie richiedente;

b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;

c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;

d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista;

e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione sanitaria».

44.8

MARINELLO

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. Ai concorsi straordinari di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 21, sono ammessi a partecipare i farmacisti titolari di farmacie ubicate in comuni con popolazione non superiore a 6.600 abitanti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano gli atti necessari ad adeguare le procedure concorsuali, anche in corso di svolgimento, alla presente disposizione».

44.9 (testo 2)

MANDELLI

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. All'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

''2. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola all'inserimento ovvero alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato''».

44.9

MANDELLI

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. All'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

''2. Nei casi di modificazioni apportate esclusivamente al foglietto illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola all'inserimento ovvero alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato''».

44.10

BIANCONI, SCAVONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA, RIZZOTTI, AIELLO, VICECONTE, ROMANO

Dopo il comma 4-quater inserire il seguente:

«4-*quinquies*. Alla legge 7 agosto 2012, n. 135, articolo 15, comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h) dopo le parole "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli";

b) alla lettera i) dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli"».

44.11

MANDELLI

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile».

44.12

TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, Fucksia, Simeoni

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sopprimere il secondo periodo.

44.0.1

MARINELLO

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni

in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio.

45.1

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45. - (*Macchine Agricole*). – 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri" sono aggiunte le seguenti: "o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali";

b) all'articolo 111, comma 1, sopprimere le parole da: "e sono stabiliti" fino alla fine del comma».

45.2

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358.

1-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al comma 2 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'accertamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere effettuato da enti operanti nel settore meccanico agrario riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e che svolgono anche attività e supporto nel campo dell'omolo-

gazione delle macchine agricole e del miglioramento delle prestazioni e della sicurezza delle stesse macchine agricole».

45.3

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 1, dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza».

45.4

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, inserire il seguente:

''Art. 110-bis. - 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca nonché di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria di cui al comma precedente le macchine agricole costruite entro l'anno 1990 ed iscritte nell'apposito registro istituito presso l'Ufficio meccanizzazione agricola di cui al comma 3, attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

3. Presso l'Ufficio meccanizzazione agricola è istituito il registro Macchine agricole d'epoca (Maep)

4. Le macchine agricole d'epoca di cui al presente articolo sono esenti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110''».

Conseguentemente, ai fini del funzionamento e armonizzazione delle disposizioni del presente articolo, il Ministro dei trasporti è delegato, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, ad apportare le ne-

cessarie modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada 16 dicembre 1992, n. 495».

45.5

PELINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 77, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

''2-bis. L'obbligo a carico del titolare dell'omologazione dei veicoli indicati all'articolo 47, del decreto legislativo 30 aprile 1992 e s.m.i, del controllo del processo produttivo e del prodotto, ai fini della conformità di produzione, nonché dell'accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato, è assolto con la presentazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti, della sola certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa – sistema di produzione e del prodotto – a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/C,E, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA)''».

45.6

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 77, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

''2-bis. L'obbligo a carico del titolare dell'omologazione dei veicoli indicati all'articolo 47, del decreto legislativo 30 aprile 1992 e s.m.i, del controllo del processo produttivo e del prodotto, ai fini della conformità di produzione, nonché dell'accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato, è assolto con la presentazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti, della sola certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa – sistema di produzione e del prodotto – a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento

2008/765/C,E, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA)''».

45.0.1

ZIZZA, SIBILIA, PERRONE, FASANO, Giovanni MAURO, IURLARO, COMPAGNA, GUALDANI, PICCOLI, DALLA TOR, LANGELLA, MARIN, BILARDI, SCOMA, BARANI, VICECONTE, MILO, D'ANNA, FALANGA, FLORIS, DE SIANO, EVA LONGO, Villari, Cardiello

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-ter.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

1. Al comma 473 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

2) al quarto periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

45.0.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-ter.

(Disposizioni in materia di liberalizzazioni)

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto della normativa comunitaria, le Regioni e le Province a statuto speciale il cui territorio insediato, in base ai dati predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore al 5 per cento e la cui superficie al di sopra dei 1600 metri s.m. supera il 50 per cento, possono prevedere all'interno dei propri ordinamenti il divieto di esercizio dell'attività commerciale

nel verde agricolo e/o alpino, nonché limitarlo nelle zone produttive destinate prioritariamente all'insediamento delle attività produttive».

45.0.3

ZELLER, BERGER, PANIZZA

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-ter.

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: "non si applicano" inserire le seguenti: "in caso di guida accompagnata da una persona che rispetti i requisiti di cui all'articolo 122, comma 2, e"».

46.1

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui ai commi 8 e 12» fino a: «legge 30 luglio 2010 n. 122 con le parole: «relative al Patto di Stabilità interno», e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «nonché alla regione Lombardia».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-secties. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1-ter del presente articolo, che confluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

1-octies. Per gli anni 2013, 2014, 2015 è istituito un prelievo straordinario a carico di ogni esercizio abilitato a commercializzare, in via accessoria o in via principale, prodotti di gioco pubblici, che abbia installato all'interno dei propri locali apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Il contributo è stabilito in 5000 euro annui per ogni apparecchio da gioco ed interamente riversato nel fondo di cui al comma 1-bis».

46.2

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.0-bis. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che gestiscono in economia Residenze sanitarie assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, che abbiano avviato il processo di esternalizzazione del servizio nell'anno 2013, applicano le percentuali indicate nel comma 2 alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, al netto della spesa sostenuta per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione per l'anno 2013.

Per gli anni dal 2014 al 2016, per i soli comuni che hanno concluso il processo di esternalizzazione del servizio di gestione delle RSA, le percentuali indicate nel comma 2 si applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, al netto della spesa sostenuta per detto servizio».

46.3

MIRABELLI, COCIANCICH, CALEO, SANTINI, CARDINALI, FISSORE, Rita GHEDINI, GINETTI, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

«1-septies. Fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, le società *in house* degli enti locali soci di EXPO spa possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata non oltre il 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere».

46-bis.0.1

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 46-bis, inserire il seguente:

«Art. 46-ter.

1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 è autorizzato un contributo straordinario di ulteriori 10 milioni di euro annue alla regione Lombardia, da utilizzare per le infrastrutture viabilistiche e per la valorizzazione dei diversi luoghi legati alla vita e alla memoria di Papa Angelo Giuseppe Roncalli, nonché alla realizzazione e al miglioramento delle strutture esistenti per l'accoglienza e l'accesso dei visitatori, in previsione della canonizzazione prevista a dicembre 2013 di Papa Giovanni XXIII.

2. Per le finalità previste al comma 1, si costituisce presso la regione Lombardia una Cabina di Regia, formata dal Presidente della regione Lombardia o da un suo delegato, dal Presidente della provincia di Bergamo o da un suo delegato, e dal Sindaco del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) o da un suo delegato.

3. La Cabina di Regia dovrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggioranza dai suoi membri, ed esprimerà un parere vincolante all'autorizzazione delle spese relative all'impiego del contributo straordinario assegnato alla regione Lombardia, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

4. La Cabina di Regia può decidere di invitare a far parte della stessa altri soggetti interessati all'evento della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII, stabilendone le funzioni e i poteri.

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

47-bis.1

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI,
GIROTTA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2) e il numero 3).

48.1

COTTI, BATTISTA, BIGNAMI, MARTON

Sopprimere l'articolo.

48.2

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Sopprimere l'articolo.

49.1

CERONI

Al comma 1, dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti lettere:

«a-bis) al comma 1, dopo le parole: "da prestazione di servizi" inserire la seguente frase: "affidati senza gara";

a-ter) al comma 1, sostituire le parole: "di pubbliche amministrazioni" con le seguenti: "delle pubbliche amministrazioni controllanti";

a-quater) al comma 1, dopo la parola: "superiori al 90 per cento" inserire la seguente frase: "che hanno registrato perdite nel triennio 2010-2012"».

Conseguentemente ai commi 4, 9, 10 e 111 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 95 del 2012, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «che non hanno registrato perdite nel triennio 2010-2012».

49.2

CERONI

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) al comma 3, dopo le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» è inserita la seguente frase: «alle società che nel triennio 2010-2012 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all'articolo 113 comma 13 del decreto legislativo n. 267 del 2000 s.m.i.,».

49.3

CERONI

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) al comma 3-sexies sono apportate le seguenti modifiche:

''1. Le parole da 'novanta giorni' fino a 'presente decreto' sono sostituite con le seguenti: 'il 31 dicembre 2013'.

2. Al secondo periodo la frase da 'previo parere' fino a 'legge 6 luglio 2012, n. 94 e' è sostituita dalle seguenti parole: 'dai rispettivi organi di indirizzo' nonché la parola 'esclusivamente' è sostituita con il termine 'prioritariamente';

3. Alla fine del secondo periodo è inserita la seguente frase: 'nonché una riduzione dei costi derivanti dall'attuazione dello stesso'.

4. L'ultimo periodo è sostituito dal seguente: 'In tal caso le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione''».

49.4

CERONI

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) al comma 8, dopo le parole ''l'affidamento diretto'', è inserita la seguente frase: ''delle attività di cui ai commi 6 e 7''».

49.5

CERONI

Prima del comma 2, aggiungere il seguente:

«02. All'articolo 9 del decreto legge n. 95 del 2012 s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, a fine comma è inserito il presente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società partecipate dagli enti locali per le quali restano ferme le relative vigenti normative in materia";

b) al comma 2 le parole "tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2013";

c) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole "dalla data di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 dicembre 2013";

dopo le parole "indicati al medesimo comma 1" è inserita la seguente frase: "identificati ai sensi del comma 2";

alla fine del secondo periodo, è inserita la seguente frase: "dai quali derivano incrementi di spesa rispetto al 2013";

d) al comma 6, le parole "funzioni fondamentali e" sono soppresse, nonché a fine comma è aggiunto il seguente periodo: "È sempre ammessa la costituzione di aziende speciali per la gestione delle farmacie nonché di enti, organismi ed agenzie di gestione dei servizi di cui al comma 1-bis e di organismi privi di personalità giuridica"».

49.6

CERONI

Prima del comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«All'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche: "Alla fine del comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "Il periodo indicato alle lettere b) e c) del succitato articolo 14 comma 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 s.m.i. si riferisce a quello stabilito dalla lettera a) della medesima disposizione" »».

49.7

CHIAVAROLI

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera d), le parole: "rilevati dai modelli CE" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.2 del 4 gennaio 2005";

b) al comma 14, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purchè la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma"».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 49 è sostituita dalla seguente: «Proroga e differimento termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario».

49.8

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, adottando le modalità di riparto previste al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, così come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"».

49.9

SANTINI

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. Al comma 2, dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire la parola: "2013" con la seguente: "2014"».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «spending review» inserire le seguenti: «e di editoria».

49.10

DI BIAGIO

Aggiungere il seguente comma 3:

«3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014».

49.11

PELINO

Aggiungere il seguente comma 3:

«3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014».

49.0.1

DALLA TOR, RUVOLO, PERRONE, TARQUINIO, PANIZZA, SCOMA

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***Art. 49-bis.***(Proroga termini in materia di pesca e acquacoltura)*

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».

49.0.2

MARINELLO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Proroga termini in materia di pesca e acquacoltura)

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».

49-bis.1

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

49-bis.2

LANZILLOTTA, Luigi MARINO, D'ONGHIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di organizzazione amministrativa.».

49-bis.3

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente sopprimere il comma 8.

49-bis.4

LANZILLOTTA, Luigi MARINO, D'ONGHIA

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze».

49-quater.0.1

BONFRISCO

Dopo l'articolo 49-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quinquies.

(Proroga in materia di impianti funiviari)

1. Le scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti, la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006», sono prorogate di diritto di due anni, decorrenti per ciascun impianto dalla data di scadenza del quadriennio di cui all'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, approvato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

2. Gli organi incaricati del controllo dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza procedono all'effettuazione delle verifiche di loro competenza».

49-quater.0.2

DE PETRIS, URAS, STEFANO, GAMBARO, DE PIN

Dopo l'articolo 49-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quinques.

(Proroga dei termini in materia di pesca e acquacoltura)

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca ed acquacoltura"».

49-quater.0.3

ZELLER, BERGER, PALERMO

Dopo l'articolo 49-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quinques.

1. Per le società che svolgono servizi pubblici di interesse generale, partecipate dai comuni COD popolazione inferiore a 30.000 abitanti il termine di cui all'articolo 14, comma 32, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2010, n. 14, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014».

49-quater.0.4

SANTINI

Dopo l'articolo 49-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quinques.

(Proroga in materia di impianti funiviari)

1. Le scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio

1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché quelli compresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006", sono prorogate di diritto di due anni, decorrenti per ciascun impianto dalla data di scadenza del quadriennio di cui all'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, approvato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

2. Gli organi incaricati del controllo dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza procedono all'effettuazione delle verifiche di loro competenza».

49-quater.0.5

Gianluca ROSSI, SANTINI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo l'articolo 49-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quinques.

1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente:

''450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi''».

49-quater.0.6

MANDELLI, MANCUSO

Dopo l'articolo 49-quater inserire il seguente:

«Art. 49-quinquies

(Misure finanziarie urgenti per gli enti locali)

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 243-*bis*, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149."

all'articolo 243-*quater*, al comma 2, sostituire le parole «la sottocommissione di cui al comma 1» con le seguenti: «la commissione di cui all'articolo 155»

50.1

SANTINI, LO MORO, TOMASELLI, Gianluca ROSSI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER, MORGONI, CANTINI, SAGGESE

Sopprimere l'articolo.

50.2

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Sopprimere l'articolo.

50.3

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

50.4 (testo 2)

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - (*Soppressione della disciplina della responsabilità fiscale negli appalti*). – 1. I commi 28, 28-bis e 28-ter, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modifiche e integrazioni, sono soppressi».

50.4

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Sopprimere l'articolo.

50.5

PELINO

Sopprimere l'articolo.

50.6

PANIZZA

Sopprimere l'articolo.

50.7

AZZOLLINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. All'articolo 35, comma 28, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta", sono sostituite dalla seguente: "dovute"».

50.8

Mauro Maria MARINO, Gianluca ROSSI, FILIPPI, SANTINI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, PEGORER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti). – 1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta", sono sostituite dalla seguente: "dovute"».

50.9

FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti). – 1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta", sono sostituite dalla seguente: "dovute"».

50.10

D'ALÌ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. – 1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 28 è sostituito dal seguente:

''28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per lo verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente''.

b) i commi 28-bis e 28-ter sono abrogati».

50.11

CERONI, Paolo ROMANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. – 1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 28 è sostituito dal seguente:

''28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente''.

b) i commi 28-bis e 28-ter sono abrogati».

50.12

D'ALÌ, BONFRISCO, GIBIINO, CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - *(Eliminazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti)*. – 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

50.13

CERONI, Paolo ROMANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - *(Abrogazione della disciplina della responsabilità solidale fiscale negli appalti)*. – 1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

50.14

Paolo ROMANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - *(Modifica alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)*. – 1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

50.15

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, CARIDI, TARQUINIO, TORRISI, PERRONE, ZIZZA

Sostituire i commi con il seguente:

«All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.».

50.16

BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - (Eliminazione alla responsabilità solidale fiscale). – All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.».

50.17

CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.».

50.18

LANZILLOTTA, Luigi MARINO, D'ONGHIA

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

«Art. 50. - (Eliminazione alla responsabilità solidale fiscale). – All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.».

50.19

GAETTI

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

«Art. 50. - (*Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti*). – 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

50.20

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

«Art. 50. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.

50.21

CERONI

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

«Art. 50. - (*Eliminazione alla responsabilità solidale fiscale*). – All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.».

50.22

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c).

E conseguentemente ancora, sopprimere i commi 2 e 3.

50.23

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) al primo periodo, le parole: "nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'ammontare del corrispettivo residuo, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute"»;

b) il numero 2 è soppresso.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprime le lettere b) e c).

E conseguentemente ancora, sopprimere i commi 2 e 3.

50.24

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «possono» con le parole: «hanno facoltà di».

50.25

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2).

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le lettere b), c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

50.26

RUVOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 36 del decreto-Iegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è abrogato.»

50.27

DI MAGGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 36 del decreto-Iegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è abrogato.»

50.0.1

GIBIINO, CERONI

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013)

Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni relative ai lavoratori con contratti di lavoro autonomo si intendono riferite ai lavoratori impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

51.0.1

RUVOLO

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Facoltà di opzione delle società agricole per la determinazione del reddito su base catastale)

1. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

51-bis.1

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è in fine, aggiunto il seguente:

«2. All'interno del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, tra i criteri per la determinazione del reddito di ciascun componente del nucleo familiare ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), vengono considerati i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria'».

51-bis.2

COMPAGNONE, SCAVONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dispone che gli importi rateizzati concedibili alle imprese dall'Agenzia delle entrate e dalle società di riscossione, vengano calcolati sommando gli interessi legali di rateazione, ma non ricomprendano l'aggio di riscossione e ulteriori oneri o interessi».

51-bis.0.1

Mauro Maria MARINO, Gianluca ROSSI, FILIPPI, SANTINI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, PEGORER

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Disposizioni in materia di accertamento con adesione)

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro";

b) all'articolo 8, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle rate non pagate e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e degli interessi legali. La disposizione si applica anche alle somme precedentemente rateizzate e iscritte a ruolo per dichiarata decadenza del beneficio della rateizzazione. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva";

c) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il pagamento rateale di cui all'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso

di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso'';

d) all'articolo 2, comma 5, le parole: ''un terzo'', sono sostituite, dalle seguenti: ''un quarto'';

e) all'articolo 2, dopo il comma 5 è aggiunto il comma: ''5-bis. In caso di accertamento con adesione, definito entro il termine massimo di 12 mesi, da parte di contribuenti che non abbiano precedentemente usufruito del condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 o dello scudo fiscale di cui alla legge 3 ottobre 2009, n. 141, si applica la sanzione agevolata pari a quella prevista all'articolo 5-bis comma 3''.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano ove ricorrano le condizioni previste di cui all'articolo 52, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto legge.

3. All'articolo 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1: le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquantamila euro, in un massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo ove ricorrono le condizioni previste nel successivo articolo 52 (*disposizioni per la riscossione mediante ruolo*), comma 1, lettere a) e b);

b) al comma 3, le parole: ''al tasso del 3,5 per cento annuo'' sono sostituite dalle seguenti: ''al saggio legale''.

4. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste nel successivo articolo 52 (*disposizioni per la riscossione mediante ruolo*), comma 1, lettere a) e b). L'importo, della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione'';

b) all'articolo 17, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste nel successivo articolo 52 (*disposizioni per la riscossione mediante ruolo*), comma 1, lettere a) e b). L'importo, della prima rata è versato entro il termine di proposizione del

ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione'».

51-bis.0.2

DI MAGGIO

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-ter.

(Facoltà di opzione delle società agricole per la determinazione del reddito su base catastale)

1. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

52.1

D'ONGHIA, ROMANO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere il seguente:

3. In sede di prima applicazione del presente provvedimento non si tiene conto di quanto previsto dal comma 1-bis del richiamato articolo 19 relativamente alle eventuali proroghe già ottenute dal contribuente nonché alle decadenze intervenute.

52.2

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso a), è aggiunto il seguente:

a-bis) non dà corso all'espropriazione per un specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» ed individuato tramite Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in accordo con l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

52.3

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso a), è aggiunto il seguente:

a-bis) Non dà corso all'espropriazione degli immobili necessari al processo produttivo dell'attività d'impresa.

52.4

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera g), al capoverso b), al secondo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

52.5

LEZZI, BERTOROTTA, VACCIANO, MOLINARI, BULGARELLI, ENDRIZZI, PEPE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abolito l'aggio a favore di Equitalia ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche e integrazioni.

52.6

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-ter) All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "otto, dodici e euro 51.645,69" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dodici, ventiquattro e euro 50.000,00".

3-quater) All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia le parole: "otto e dodici", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dodici e ventiquattro".

3-quinquies) L'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è sostituito dal seguente: "3-bis . - In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurato all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva".

3-sexies) L'articolo 48, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è sostituito dal seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurato all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva".

3-septies) All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole: "sei, cinquemila e venti" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dodici, cinquantamila e ventiquattro".

3-octies) All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole: "al tasso del 3,5 per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "al saggio legale".

3-nonies) Nell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il pagamento rateale previsto nell'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'Imposta a fronte del quale non può essere formulata Istanza di accertamento con adesione, sempreché il

contribuente paghi la prima rata entro il termine per lo proposizione del ricorso”.

3-*decies*) Nell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo lo parola: ”accessorie”, è inserito il seguente periodo: ”Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione”.

3-*undecies*) Nell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la parola: ”ricorso”, è inserito il seguente periodo: ”Le somme dovute per lo definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L’importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione”.

3-*dodecies*) I commi *a*) e *b*) si applicano anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali il contribuente non sia già decaduto dal diritto alla dilazione del pagamento delle somme dovute. I contribuenti che siano interessati al prolungamento della rateazione Indicono all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, il numero di rate prescelto, nei limiti previsti dagli articoli 1 e 2. L’invio della comunicazione sospende l’obbligo di pagamento delle rate ancora dovute. L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate invia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta . elettronica certificata, il nuovo piano di rateazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e fissa la data del pagamento della prima rata in un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della stessa da parte del contribuente».

52.7

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo trovano applicazione dal 1° Gennaio 2013».

52.0.1

BOTTICI, VACCIANO, LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, PEPE, ENDRIZZI

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni per la rateazione delle somme dovute)

1. All'articolo 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire la parola: "sei" con la seguente: "dodici" e la parola: "venti" con la seguente: "quaranta";

b) al comma 3 sostituire la parola: "3,5" con la seguente: "112";

c) al comma 4 sostituire le parole: "anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva" con le seguenti: "di almeno tre rate anche non consecutive diverse dalla prima, entro il termine di pagamento delle rate successive";

d) al comma 4-bis sostituire il primo periodo con il seguente: "Il tardivo pagamento di almeno tre rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento delle rate successive comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo delle rate versate in ritardo e degli interessi legali"».

53.1

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BULGARELLI, BOTTICI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente:

"2-ter. AI fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti locali, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg)-ter, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modfficazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013"».

53.0.1

CERONI

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2011, n. 106, alla fine della lettera *gg*-ter sono aggiunte le seguenti parole:

”, ad eccezione delle attività:

i) per le quali siano in atto affidamenti determinati da procedure di selezione ad evidenza pubblica e fino alla prima scadenza degli affidamenti medesimi;

ii) che riguardano la riscossione di importi iscritti nei ruoli dei comuni emessi e consegnati al riscossore fino al 31 dicembre 2010;

iii) che riguardano la riscossione di quote per le quali sono in corso azioni di recupero nei confronti degli stessi soggetti anche per conto di altri ereditori;”

2. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata riorganizzazione dei servizi relativi alla riscossione delle entrate comunali, le modalità di attuazione della lettera *gg*-ter dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2011, n. 106, sono stabilite, in modo che sia salvaguardata l'efficacia delle procedure esecutive in corso, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottare entro il 30 novembre 2013, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, tra l'altro:

a) le modalità di subentro nella gestione delle posizioni debitorie, già in carico agli agenti della riscossione, da parte dei Comuni o dei soggetti da questi incaricati a norma delle leggi vigenti in materia;

b) i termini temporali, anche differenziati in un periodo massimo di due anni, per la progressiva cessazione da parte delle aziende del gruppo Equitalia S.p.A. delle attività esecutive connesse alla riscossione coattiva delle entrate comunali, a seconda delle diverse tipologie di debito e dello stato di esecuzione delle posizioni debitorie in carico alle aziende stesse alla data del 31 dicembre 2013;

c) gli eventuali limiti di svolgimento delle attività di Equitalia con riferimento alle quote in riscossione relative ai ruoli consegnati dal 1° gennaio 2011, nelle more dell'effettivo subentro ai sensi delle lettere *a)* e *b)*;

d) la piena operabilità del sistema informativo utilizzato da Equitalia, con riferimento alle quote oggetto di subentro, nel rispetto delle norme relative all'accesso alle informazioni in materia di riscossione;

e) le modalità con cui i comuni potranno richiedere il subentro con riferimento alle quote iscritte nei ruoli dei comuni emessi fino al 31 dicembre 2010, di cui al comma 2, lettera gg)-ter, dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dal comma 1.

4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 2, Equitalia fornisce le informazioni sulle posizioni iscritte a ruolo e sulle procedure esecutive in atto per tipo di credito, anno di consegna del ruolo e comune ereditare, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 30 giugno 2013.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 31 ottobre 2013, previa intesa sancita presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità di regolazione delle posizioni debitorie e ereditarie tra i comuni ed Equitalia, in essere o in formazione alla data di emanazione del decreto stesso, determinatesi a seguito delle procedure di riscossione dei crediti comunali tramite ruolo esattoriale, in modo che la chiusura di tali posizioni a seguito delle comunicazioni di inesigibilità e delle richieste di rimborso di cui agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 risulti sostenibile per i bilanci comunali, anche alla luce della progressiva entrata in vigore dei nuovi principi contabili di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196».

53.0.2

CERONI

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e con l'Unione delle Province Italiane (UPI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:

a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti. locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto

dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;

b) definizione di modalità di incasso che assicurino che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante strumenti che, anche per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a., comportino l'introito diretto nella tesoreria dell'ente locale, nonché la rappresentanza da parte del soggetto affidatario dell'ente locale ai fini del completo e puntuale adempimento delle attività di rendicontazione e controllo affidategli, con indicazione delle modalità più idonee per la tempestiva acquisizione dei corrispettivi previsti contrattualmente;

c) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali.

2. Le disposizioni derivanti dall'attuazione della lettera b) del comma 1 non si applicano nel caso di società locali a totale partecipazione pubblica, affidatarie dei servizi di accertamento o riscossione delle entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

53.0.3

CERONI

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2000, entro il 31 dicembre 2015 e per quelli consegnati negli anni successivi, per singole annualità di consegna partendo dalla più remota, entro il 31 dicembre di ciascun

anno successivo al 2015. Tali comunicazioni sono soggette a integrazione in presenza di procedure esecutive in corso alla data di relativa presentazione. Le modalità di presentazione delle comunicazioni saranno previste in un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emettersi entro il 30 aprile 2014, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. In occasione dell'attività di controllo sulle comunicazioni di inesigibilità presentate ai sensi del comma 1 e ai fini dell'eventuale diniego del discarico, si applica l'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella versione vigente al 31 dicembre 2010.

3. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 1, i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da ultimo modificati per effetto del comma 530, articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano ai ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010».

53.0.4

CERONI

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "e di rimborso" sono sostituite da: ". Non si fa luogo al rimborso".

2. Al comma 528 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunti i seguenti periodi: "Ai fini del discarico automatico delle quote previste al presente comma, gli agenti della riscossione corrispondono agli enti ereditori una somma pari al 2 per cento delle quote discaricate e non procedono alla richiesta delle spese sostenute per le procedure esecutive poste in essere. Gli enti ereditori per quel che riguarda le quote previste dal presente comma possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, con le modalità previste dal regio decreto 639/1910 e con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 602/73. Le somme dovute agli enti ereditori in conseguenza di quanto previsto ai periodi precedenti, vengono erogate da Equitalia s.p.a. ma sono recuperate dalle aziende concessionarie della riscossione acquisite da Equitalia, secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, con le modalità previste nel decreto di cui al comma 527».

53.0.5

CERONI

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

Al termine dell'articolo 4, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, si aggiunga il seguente periodo:

''Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a condizione che alla data del 31 dicembre 2013 abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento delle attività previste dallo stesso articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

53.0.6

SUSTA, LUIGI MARINO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure a favore della finanza locale)

1. Ai fini del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità, in via transitoria per l'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti possono detrarre dal valore medio della spesa corrente relativamente al triennio 2007/2009 una quota pari al 50 per cento delle riduzioni del Fondo Sperimentale di Riequilibrio intervenute nel corso degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 250 milioni per l'anno 2013, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate a una imposta sostitutiva del 27 per cento.

4. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dai commi precedenti, l'amministrazione deve prov-

vedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

53.0.7

BOCCHINO, MOLINARI, VACCIANO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Norme a favore della trasparenza e della tracciabilità delle operazioni degli istituti di credito operanti come tesorerie delle pubbliche amministrazioni)

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli istituti bancari, operanti come tesorerie delle Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'articolo 161, comma 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, devono riportare il campo specifico relativo al Codice Unico di Progetto – CUP, nell'ambito del tracciato informatico dei dati da trasmettere al SIOPE – Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – ai sensi dell'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché, qualora l'Ente presenti il mandato di pagamento solo su supporto cartaceo, registrare il CUP sui correlati mandati di pagamento informatici.

2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, gli atti convenzionali relativi all'attribuzione della gestione del servizio di tesoreria, stipulati tra l'istituto bancario e le Amministrazioni pubbliche, devono contenere, pena la nullità del relativo atto, la seguente clausola: "L'istituto bancario inserisce il Codice Unico di Progetto, riportato nel mandato di pagamento predisposto dall'amministrazione. La mancanza di tale adempimento comporta l'applicazione di una penale di euro 100,00 per ciascun mandato privo del CUP».

53.0.8

SUSTA

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure a favore della finanza locale)

1. In via transitoria per l'anno 2013, ai fini del rispetto del Patto di stabilità, i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti che depositano entro il 30 settembre alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei Conti territorialmente competente una specifica attestazione del responsabile del servizio finanziario e del revisore dei conti che attesti la veridicità ed esigibilità dei residui attivi generanti l'avanzo di amministrazione dell'ultimo esercizio finanziario chiuso, possono computare, tra le entrate in conto esercizio, destinate ad investimenti, la quota massima del 70 per cento dell'avanzo di amministrazione disponibile, a condizione che, contestualmente, stanzino a bilancio almeno una quota pari al 30 per cento del suddetto destinandolo all'abbattimento del debito pregresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede fino a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

53.0.9

SUSTA

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure a favore della finanza locale)

1. Ai fini del rispetto del Patto di stabilità, in via transitoria per l'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti possono computare tra le entrate in conto esercizio la riscossione di mutui riportati a residui attivi dagli esercizi precedenti, sino ad ultimazione degli investimenti cui sono destinati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede fino a 100 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

53.0.10

SUSTA, LUIGI MARINO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure a favore della finanza locale)

1. Gli enti locali che hanno direttamente o indirettamente fatto ricorso al credito ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici beneficiari di incentivi statali da parte del GSE possono detrarre l'incentivo statale stesso sino a concorrenza degli interessi annui imputabili al finanziamento acceso ai fini del computo del limite di indebitamento di cui all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni».

53.0.11

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso».

Conseguentemente dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».

53.0.12

SUSTA, OLIVERO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Esclusione per i piccoli Comuni dal patto di stabilità)

1. Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate la lettera *c*) del comma 6, nonché al comma 2, le parole dal ''*c*) per i comuni'' fino a ''2016''».

53.0.13

CERONI

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

Al comma 34 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011, la lettera *c*) è abolita».

53.0.14

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli a favore dei piccoli comuni)

1. Per le attività indicate nella tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dai comuni fino a 15.000 abitanti e dalle associazioni territoriali, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o altre manifestazioni, a decorrere dall'anno 2014 l'aliquota è ridotta del 50 per cento.

2. Prima dell'inizio di ciascuna iniziativa di cui al comma 1, è data comunicazione all'ufficio accertatore territorialmente competente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato».

54.5

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Sopprimere l'articolo.

54-bis.1

LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI, SAGGESE

Sopprimere gli articoli 54-bis e 54-ter.

54-bis.2

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTA

Sopprimere l'articolo.

54-ter.3

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTA

Sopprimere l'articolo.

55.1

MICHELONI, TONINI, SANTINI, TURANO, GIACOBBE, COCIANCICH, CORSINI, FATTORINI, LUCHERINI, RUSSO, TRONTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Sopprimere l'articolo.

55.0.1

SANTINI

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 10, primo comma, del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 5) è sostituito dal seguente:

''5) le operazioni relative ai versamenti di imposte e contributi effettuati per conto dei contribuenti dai soggetti a ciò abilitati a norma di specifiche disposizioni di legge;''».

55.0.2

STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo l'articolo 55, è inserito il seguente:

«Art. 55-bis.

(Agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2012, n. 25".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante aumento al 15 per cento, con la medesima decorrenza, dell'aliquota dell'imposta di registro, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per quanto attiene ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

55.0.3

DI MAGGIO, D'ONGHIA

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifica dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972)

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soggetti che cedono in misura prevalente agli esportatori abituali di cui al primo periodo della presente lettera c) la propria produzione di semilavorati destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti oggetto delle cessioni all'estero, è estesa, per opzione, la facoltà di acquistare i beni e i servizi necessari in esenzione di imposta, con le stesse modalità di cui al successivo comma"».

55.0.4

AUGELLO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 5) è sostituito dal seguente:

''5) le operazioni relative ai versamenti di imposte e contributi effettuati per conto dei contribuenti dai soggetti a ciò abilitati a norma di specifiche disposizioni di legge;''».

55.0.5

D'ALÌ

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Norma interpretativa in materia di non imponibilità IVA trasporto marittimo)

1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 148 della direttiva n. 2006/112/CE, l'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), si interpreta nel senso che il regime di non imponibilità IVA si applica sia alle navi adibite alla navigazione in alto mare, sia alle navi adibite all'esercizio di attività commerciale per il trasporto pubblico locale marittimo e, in generale, su acqua».

Conseguentemente, l'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione. Ai sensi di quanto previsto nei periodi pre-

cedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni».

55.0.6

SANGALLI, TOMASELLI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il primo periodo, aggiungere: "Ai soggetti che cedono in misura prevalente agli esportatori abituali di cui al primo periodo della presente lettera c) la propria produzione di semilavorati destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti oggetto delle cessioni all'estero, è estesa, per opzione, la facoltà di acquistare i beni e i servizi necessari in esenzione di imposta, con le stesse modalità di cui al successivo comma"».

56.1

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Sopprimere l'articolo.

56.2

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «497», al primo periodo, sostituire le parole: «1° settembre 2013» con le seguenti: «1° marzo 2014».

Conseguentemente, al medesimo comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori

mobiliari effettuati nel mese di marzo 2014 è versata entro il 16 aprile 2014».

56.3

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

3. All'articolo 1, comma 473, della legge n. 228 del 2012, sostituire ovunque ricorrano le parole: «30 giugno 2013», con le seguenti: «31 dicembre 2013».

56.0.1

SUSTA

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 338 del regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e ai cimiteri con perimetri definiti e non ampliabili inseriti all'interno, dei centri abitati ancorchè utilizzati purché l'amministrazione comunale abbia individuato nello strumento urbanistico vigente un'area con le caratteristiche di cui al comma 1 per la realizzazione di un nuovo cimitero";

2. al quarto comma, dopo le parole: "Il consiglio comunale può approvare" aggiungere le seguenti: "in deroga a quanto stabilito al comma 1";

3. al quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico pubblico o privato, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, in deroga a quanto stabilito al comma 1, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto purché non oltre il limite di 50 metri tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici».

56.0.2

Luigi MARINO, SUSTA

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Prestazioni socio assistenziali delle cooperative sociali)

1. All'articolo 1, comma 490, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, le parole: "dopo il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "dopo il 1° gennaio 2015".

2. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.».

56-bis.1

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

56-bis.2

CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

56-bis.3

CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 56-bis. – (Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali). – 1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28, maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è ulteriormente disciplinato dal presente articolo.

2. A decorrere dalla pubblicazione decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 3 comma 3 del Dlgs. 85/2010, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che intendono ac-

quisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, la relativa richiesta entro i termini e con la procedura ivi descritta.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, ai fini di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le Amministrazioni non confermino, fornendo adeguata motivazione e comprovandone l'utilizzo, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi 30 giorni, accoglie la domanda e procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di ricezione della conferma adeguatamente motivata da parte dell'Amministrazione usuaria delle esigenze istituzionali, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza del principio di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai Comuni e alle Città metropolitane e subordinatamente alle Province e alle Regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora in esito ad apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite in Conferenza Unificata si verifici lo stato di abbandono e la mancata adozione di iniziative volte alla valorizzazione, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso da soggetti privati sono ridotte, per tutta la vigenza dei relativi contratti e comunque non oltre i successivi 10 anni, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.

7. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti possono continuare ad assicurare allo Stato, qualora già disciplinato da un contratto in corso di validità, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili dallo stesso acquisiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

11. All'articolo 33, comma 8-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti. modificazioni:

a) il quinto periodo è abrogato;

b) al sesto periodo le parole: ”, nonché l’attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), soprarichiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari.” sono soppresse.

12. Il precedente comma 7 e il comma 2 dell’art. 9 del Dlgs 85/2010 non si applicano ai trasferimenti di immobili effettuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

13. All’art. 7 del Dlgs. 85/2010 è inserito quanto segue: ”decreti biennali di attribuzione”.

14. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ogni due anni su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti.

15. Gli enti territoriali interessati possono individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del direttore dell’Agenzia del demanio. Tali beni sono trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi del comma 1. A tali richieste è allegata una relazione atte stante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale».

56-bis.4

MATTEOLI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i proventi delle alienazioni dei beni patrimoniali disponibili per il ripiano di disavanzi ove gli stessi

mezzi di ripiano siano stati previsti in Piani approvati dall'ente in data antecedente ai 31 dicembre 2012.

12-ter. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione residui passivi spesa in conto capitale, eliminati per perenzione amministrativa».

56-bis.5

CERONI

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Ferme restando le disposizioni che precedono, i beni immobili in uso al Ministero della difesa di cui al comma 1 non utilizzati per finalità istituzionali per i quali non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e fatti salvi i beni per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione, sono individuati dal Ministero della difesa con apposito atto che ne determina formalmente il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Gli enti territoriali interessati ad acquisire la proprietà degli immobili presentano, secondo i tempi previsti ai commi precedenti e con le modalità indicate dal Ministero della difesa, una richiesta di attribuzione al predetto Dicastero che provvede, d'intesa con l'Agenzia del demanio, ad adottare i provvedimenti tecnico-amministrativi necessari al trasferimento della proprietà e a disporre la consegna attraverso le proprie articolazioni organizzative territoriali».

56-ter.0.1

D'ALÌ, BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, D'AMBROSIO LETTIERI, LANIECE, VICECONTE

Dopo l'articolo 56-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 56-quater.

(Modifiche del limite per la tracciabilità dei pagamenti).

1. Ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole "euro mille", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila".

2. Il comma 1-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è abrogato.

3. Alle lettere *b)* e *c)* del comma 4-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, le parole: "mille euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tremila euro"».

56-ter.0.2

Luigi MARINO, D'ONGHIA

Dopo l'articolo 56-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 56-quater.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso art. 112, al comma 7 inserire il capoverso:

«Possono altresì continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data dello gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a)* non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
 - b)* il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
 - c)* l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
 - d)* i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato'».
-

56-ter.0.3

FASANO

Dopo l'articolo 56-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 56-quater.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)*

1. Il comma 1-*bis*, dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nel testo in vigore al 31 dicembre 2011, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».

56-ter.0.4

Luigi MARINO, D'ONGHIA

Dopo l'articolo 56-ter, inserire il seguente:

«Art. 56-quater.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

''1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».

56-ter.0.5

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 56-ter, inserire il seguente:

«Art. 56-quater.

1. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 1 milione di euro. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede tramite utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle Entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7».

56-ter.0.6

PELINO

Dopo l'articolo 56-ter, inserire il seguente:

«Art. 56-quater.

1.A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 1 milione di euro. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede tramite utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle Entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7».

57.1

GIROTTI, BULGARELLI, PETROCELLI, LEZZI, CASTALDI, SANTANGELO, ORELLANA, ENDRIZZI

All'articolo 57, premettere il seguente:

«Art. 0.57. - (*Credito d'Imposta per lo ricerca scientifica*). – 1. Al fine di assicurare la continuità dei livelli di ricerca da parte delle imprese che finanziano progetti in Università ovvero Enti Pubblici di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal gennaio 2013 e fino all'esaurimento delle risorse autorizzate dal comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 70 del 2011, che a tal fine sono mantenute in bilancio fino all'esercizio 2015, anche se iscritta nel conto dei residui.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

57.2

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite del 50 per cento», con le seguenti: «in misura non inferiore al cinquanta per cento».

57.3

CENTINAIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 anni», con le parole: «35 anni».

57.4

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 anni», con le seguenti: «35 anni».

57.5

GIANNINI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis). Alla sperimentazione di percorsi di collaborazione tra Dottori di Ricerca, Atenei, Aziende e al fine di un utilizzo diffuso delle risorse nazionali e UE destinate a Ricerca e Sviluppo, da realizzare con modalità che assicurino la massima trasparenza e in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica».

57.0.1

MARINELLO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca)

1. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi».

57.0.2

DE PETRIS, URAS, STEFANO, GAMBARO, DE PIN

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca)

1. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi».

57.0.3

DALLA TOR, RUVOLO, PERRONE, TARQUINIO, BERTUZZI, PANIZZA, SCOMA

*Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:***«Art. 57-bis.***(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca)*

L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi».

57-bis.1

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

*Sopprimere l'articolo.***57-bis.2**

BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Le graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 186/2003, già espletato ex Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) – del 2 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

2-quater. le graduatorie di cui al precedente comma 2-ter. saranno utilizzate nella misura del 50% dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge 186/2003 per l'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica.

2-quinquies. le assunzioni a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui all'articolo 3 della legge 186/2003 sono effettuate nella misura del 50% dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge 186/2003.

2-sexies. Qualora le graduatorie di cui al precedente comma 2-ter siano esaurite, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato saranno interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge 186/2003.

2-septies. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli insegnamenti di religione cattolica di cui ai precedenti commi 2-quater e 2-quinquies, si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-ter. della legge n. 27 del 3 febbraio 2007».

57-bis.0.1

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo 57-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 57-ter.

(Semplificazione e superamento del sistema degli incarichi annuali di dirigenza scolastica. in materia d'istruzione)

1. Al fine di semplificare e definitivamente superare il sistema degli incarichi annuali di dirigenza scolastica, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

2. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella ù finale e di una prova scritta sull'esperienza maturata, analogamente a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione della prova, per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n.202.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 1, da concludersi entro il 31 agosto 2013, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, con priorità assoluta, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis. della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, detratti nel numero del 10% dai posti autorizzati per

l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico. L'assunzione è disposta nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato.

4. All'attuazione della procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché, ancora, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 agosto 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. A far data dal 1° settembre 2014, il primo e il terzo periodo dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e l'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono abrogati. I soggetti di cui al comma 1 che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 1 sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016».

57-bis.0.2

PANIZZA

Dopo l'articolo 57-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 57-ter.

(Modifica all'articolo 2, comma 4-novies della legge 26 febbraio 2011, n. 10)

1. All'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-*novies* è sostituito dal seguente: "4-*novies*. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore

complessivamente a tredici anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai tredici anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai tredici anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i rettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2014 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010'».

58.1

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "cento"».

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "cento"».

58.2

D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, VICECONTE, BIANCONI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2013/2014, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui al-

l'articolo 3.7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 68, e successive modificazioni.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede, fino a concorrenza dei predetti oneri, mediante le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12-quater.

2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica, al fine di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominata "Commissione". A decorrere dalla stessa data;

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di efficienza definiti dalla Commissione possono essere applicate le misure in materia di responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato. Il dirigente che contravvenga ai suddetti indirizzi, requisiti e criteri per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio al dirigente che, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati dalla Commissione per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2-quinquies. Dall'attuazione del comma 2-quater devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori risparmi, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

58.3

D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, VICECONTE, MANDELLI, BIANCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e della direttiva 82176/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio dell'importo onnicomprensivo di 20.000 euro per ogni anno di corso. Non si dà luogo al pagamento: di interessi legali nè a somme a titolo di rivalutazione monetaria. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 30 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

58.4

MONTEVECCHI, BOCCHINO, SERRA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il primo e secondo periodo del comma 4, sono sostituiti dal seguente: "contratti di cui al precedente comma possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito"».

58.5

MARCUCCI, PUGLISI, ZAVOLI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, MARTINI, AMATI, TOCCI

Al comma 3, le parole: «di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma» *sono sostituite dalle seguenti:* «per posti di ricercatore a tempo determinato, di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualifica-

zione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma, e nelle ulteriori ipotesi stabilite dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al medesimo periodo».

58.6

BOCCHINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis. - (Misure per lo sviluppo dell'attività di ricerca degli atenei). – 1. Fino al 31 dicembre 2014 le Università e gli enti di ricerca, per l'assunzione a tempo indeterminato dei ricercatori, attuano le procedure di valutazione di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2. È istituito un Albo nazionale dei ricercatori, diviso in settori scientifico-disciplinari, al quale possono iscriversi, previa istanza, coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito un dottorato di ricerca o un titolo equipollente, anche conseguito all'estero;

b) negli ultimi cinque anni si siano impegnati in attività di ricerca o insegnamento universitario per almeno tre anni mediante contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1 comma 10 della legge 230 del 4 novembre 2005 e dell'articolo 23 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

c) abbiano pubblicazioni di rilevanza nazionale o internazionale;

d) abbiano ricevuto un assegno di ricerca della durata minima di quarantotto mesi, anche non continuativi, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) abbiano ricevuto, per una durata minima di quarantotto mesi, un contratto retribuito a tempo determinato ovvero un contratto di formazione retribuito, ovvero un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto retribuiti, presso università o enti di ricerca.

L'iscrizione all'Albo nazionale dei ricercatori è valida per tre anni a decorrere dalla data di iscrizione. L'istanza può essere riproposta previa nuova valutazione dei requisiti previsti dal presente articolo.

Fermo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università e gli enti di ricerca, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei ricercatori iscritti nell'Albo Nazionale dei Ricercatori, con le modalità indicate con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

3. Nei concorsi per l'abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono valutabili i seguenti titoli:

a) il dottorato di ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 9 gennaio 2009, n.1;

b) l'attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università e gli enti di ricerca;

c) le pubblicazioni scientifiche di rilevanza nazionale o internazionale;

d) gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) i contratti retribuiti a tempo determinato ovvero i contratti di formazione retribuiti, ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto retribuiti, presso Università o enti di ricerca, non inferiori a ventiquattro mesi».

58.7

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. 1. È istituito un comparto di contrattazione aggiuntivo a quelli già determinati dal comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009, a cui corrisponde un'ulteriore separata area di dirigenza. Nel comparto confluisce il personale contrattualizzato delle Università, delle istituzioni ed Enti Pubblici di Ricerca e dell'AFAM, così come definito dagli articoli 5,6, e 12 del Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di Contrattazione per il Quadriennio 2006-2009.

2. Ai fini di quanto posto dall'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è costituito un Comitato di Settore costituito dai Rettori delle Università Italiane, dai Presidenti degli enti di ricerca e dai Direttori dell'AFAM, in numero proporzionale a quello degli addetti a tempo indeterminato dei vari comparti.

3. Dalla attuazione del presente articolo non possono derivare costi o ulteriori aggravii per la finanza pubblica».

58.8

MARCUCCI, PUGLISI, ZAVOLI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, MARTINI, AMATI, TOCCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale limite non si applica alla spese effettuate dalle università a valere su entrate proprie o finanziamenti pubblici aventi specifico vincolo di destinazione».

58.9

MARCUCCI, PUGLISI, ZAVOLI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, MARTINI, AMATI, TOCCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "soggetti privati", sono aggiunte le seguenti: "nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca"».

58.10

GIANNINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "soggetti privati", sono aggiunte le seguenti: "nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca"».

58.11

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

*Sopprimere i commi 4 e 5.**Conseguentemente:*

a) al comma 6, sostituire le parole: «Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo» con le seguenti: «I risparmi di spesa derivanti dai servizi esternalizzati presso

le istituzioni scolastiche per funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici.»;

b) all'articolo 61 comma 1:

1) alinea, sostituire le parole da: «Agli oneri derivanti fino a: 64,4 milioni di euro per l'anno 2015,» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17,22, comma 3, 23,32, comma 7-ter, 42-ter, 46-bis, 56, 56-ter e 58, comma 1, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 130,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 114,2 milioni di euro per l'anno 2015»;

2) lettera e) sostituire le parole: «quanto a 75 milioni per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 100 milioni per il 2014 e a 49,8 milioni per l'anno 2015».

58.12

LIUZZI, TARQUINIO, SIBILIA, SCILIPOTI, TORRISI, CASSANO, IURLARO, PERRONE, ZIZZA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7, legge n. 240 del 2010 sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla passibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.

Pertanto è soppresso l'articolo 49, comma 1, lettera c) del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazione dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.

58.13

GIRO, MARIN, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, CONTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono aggiunti i seguenti periodi: "All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 della legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2102/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito».

58.14

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

I commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«5. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2014 e di 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015».

58.15

SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 31 agosto 2013 si provvede all'assunzione di 11851 collaboratori scolastici ordinariamente spettante sulla base degli accantonamenti sui posti di organico di diritto. Le risorse rivenienti dall'applicazione della presente disposizione sono destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dal comma 1».

58.16

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

5-ter. Nelle Università che provvedono alla cessazione dei servizi esternalizzati a qualsiasi titolo o attraverso convenzioni o attraverso contratti con le Fondazioni universitarie, a partire dall'anno 2013 fino all'anno 2016, il calcolo delle spese complessive di personale, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2012, si ottiene sottraendo l'importo totale del risparmio ottenuto dalla cessazione del servizio esternalizzato.

5-quater. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

''f) spese sostenute per servizi di reception, front-office e attività amministrativa sostenute attraverso l'ausilio di aziende esterne''».

58.17

CASSANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 49, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il punto 1) è soppresso».

58.18

MARIO FERRARA, SCAVONE, Giovanni MAURO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Al comma 6, dopo la parola: «decreto» aggiungere le seguenti: «e dedotte le risorse necessarie alla prosecuzione dei rapporti convenzionali in essere, ed ininterrottamente prorogati, di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

58.19

CERONI

Al comma 6, alla fine del periodo, dopo le parole: «e per le supplenze brevi» aggiungere le seguenti: «e per i libri di testo delle scuole primarie, di cui all'articolo 156, primo comma, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994».

58.20

AMORUSO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, TORRISI, CASSANO, CARIDI, TARQUINIO, PERRONE

Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

«7-ter. Il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca individuano anche con il concorso delle regioni gli opportuni strumenti le risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga necessari a consentire un sostegno al reddito ai lavoratori «ex LSU»

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58.0.1

CERONI

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure urgenti per lo sviluppo dell'istruzione tecnica superiore)

1. All'articolo 52, comma 2 lettera a) del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 sono aggiunte le seguenti parole "fatta salva la possibilità di costituire ulteriori Istituti tecnici superiori, senza oneri aggiuntivi per lo Stato"».

58.0.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti Pubblici di Ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione del Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica, in ragione dei finanziamenti di origine governativa, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali».

58.0.3

CHIAVAROLI, BRUNO

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure urgenti per lo sviluppo dell'istruzione tecnica superiore)

1. All'articolo 52, comma 2 lettera a) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 sono aggiunte le seguenti parole: "fatta salva la possibilità di costituire ulteriori Istituti tecnici superiori, senza oneri aggiuntivi per lo Stato"».

59.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Sopprimere l'articolo.

59.2

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 59. - 1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015, per incrementare i fondi destinati alla gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

2. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

59.3

TOCCI

Sopprimere i commi da 1 a 8 e aggiungere, dopo il comma 9, il seguente:

«9-bis. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e di sette milioni di euro per l'anno 2015».

59.4

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo le parole: «risultati scolastici eccellenti», inserire le seguenti: «e in assenza dei mezzi necessari».

59.5

TOCCI

Sopprimere i commi 3 e 6, e, nel comma 5, sostituire le parole: «nonché gli ulteriori criteri per la formazione della graduatoria» con le seguenti: «nonché i criteri per la formazione della graduatoria e per il mantenimento della borsa dopo il primo anno».

59.6

D'ONGHIA, ROMANO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i Collegi Universitari di Merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) al comma 4 sostituire le parole: «quindi più alti nel requisito di cui alla lettera a)» con le seguenti: «quindi più alti nei requisiti di cui alle lettere a) e b-bis)».

59.7

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le borse di mobilità sono attribuite, sulla base di una graduatoria regionale, agli studenti iscritti e ammessi ai sensi del comma 3 alle Università con sede legale nel proprio territorio, fino ad esaurimento delle risorse assegnate ai sensi del comma 2; le graduatorie sono stilate dalle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i propri enti per il diritto allo studio universitario».

59.8

CENTINAIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 4, sostituire la parola: «nazionale» con la parola: «regionale».

59.9

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «medesimo comma 3.», inserire le seguenti parole: «Fermo restando la possibilità per le regioni di introdurre ulteriori criteri che reputino opportuni.».

59.10

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 5 dopo le parole: «con apposita domanda» inserire le seguenti: «da presentare entro il 15 settembre».

59.11

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 5 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) aver acquisito almeno il 50 per cento dei diti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione precedente entro la conclusione della sessione estiva;».

59.12

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «; qualora, all'atto della verifica, non dovessero sussistere i requisiti stabiliti richiesti, lo studente viene escluso dal beneficio».

59.13

MONTEVECCHI, BOCCHINO, SERRA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per gli anni accademici successivi al primo e fino al termine previsto dal proprio corso di studi, sia esso triennale che quinquennale, gli studenti che hanno avuto accesso al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso, con proroga annuale, attraverso apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che questi rispettino i seguenti requisiti di merito:

- a) aver acquisito almeno l'80 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
 - b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
 - c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30».
-

59.14

SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità e sottoposta a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio; qua-

lora, all'atto della verifica, non dovessero sussistere i requisiti stabiliti richiesti, lo studente viene escluso dal beneficio».

59.15

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le somme corrisposte a titolo di borse di mobilità non costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, pertanto, sono esenti dal pagamento dell'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 26 milioni di euro per il 2013 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 7-quater,

7-quater. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg..".».

59.16

GIANNINI

Al comma 8 sostituire le parole: «la spesa di 5 milioni» con le seguenti: «la spesa di 10 milioni».

Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'eventuale parte eccedente mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate al Fondo per la competitività e lo sviluppo di competenza del MISE di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208».

59.17

LIUZZI, MARIN, GIRO, PERRONE, ZIZZA, CONTE, PUGLISI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le somme stanziare dagli end territoriali destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai commi 622-624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi dal patto di stabilità interno. Alla compensazione degli effetti, finanziari termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-Legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

59-bis.1

GIANNINI, LANZILLOTTA, D'ONGHIA

*Sopprimere l'articolo 59-bis.***59-bis.2**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

*Sopprimere l'articolo.***59-bis.3**

MARCUCCI, PUGLISI, ZAVOLI, DI GIORGI, IDEM, OLIVERO, MARTINI, AMATI, TOCCI

Sopprimere l'articolo.

59-bis.4

CENTINAIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «in un'unica graduatoria nazionale», con le seguenti: «in graduatorie regionali».

59-bis.5

CENTINAIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

59-bis.6

CHIAVAROLI, MARIN, GIANNINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I Collegi di Merito, di cui all'articolo 17 del decreto-legge del 29 marzo 2012, n. 68, sono finanziati, nel limite non inferiore all'1 per cento, attraverso l'utilizzazione della quota prevista al comma 4 del presente articolo».

59-bis.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli orga-

nismi di ricerca sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per il 2013 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

4. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».

60.1

MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, MARTINI, AMATI

Sopprimere il comma 01.

60.2

BRUNO, D'ALÌ, MANDELLI

Al comma 01, primo periodo, sostituire le parole da: «annualmente», fino alla fine del periodo con le seguenti: «in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento».

60.3

TOCCI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con la medesima decorrenza i decreti ministeriali sui criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del fondo di finanziamento alle università non statali di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti».

60.4

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto di ripartizione del fondo di cui al comma 1, viene emanato dopo aver ottenuto il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti: per materia, che sarà formulato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta».

60.5

Giuseppe ESPOSITO, MALAN, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e il contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute, sono incrementati di 5 milioni di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Detti incrementi sono destinati al funzionamento delle università, escluse le università telematiche con sede, legale in una delle Regioni Obiettivo Convergenza. Le somme di cui al presente comma sono attribuite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-ter. L'incremento di 5 milioni di euro del contributo alle università non statali legalmente riconosciute e aventi numero di iscritti non superiore a 3.000 studenti è attribuito proporzionalmente al numero di iscritti, nella misura massima di 3.500 euro a studente.

1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

60.6

TOCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "personale di magistratura," , inserire le seguenti: "del personale delle università e degli enti pubblici di ricerca purché a valere su finanziamenti di ricerca che le consentano"».

60.7

MARCUCCI, PUGLISI, ZAVOLI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, MARTINI, AMATI, TOCCI

*Sopprimere i commi 3, 3-bis e 3-ter.***60.0.1**

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***Art. 60-bis.***(Attività didattica svolta in privato)*

1. Nell'ambito delle misure di contrasto alle pratiche di elusione ed evasione fiscale e al fine di garantire un'offerta formativa più ampia per gli studenti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, i docenti che intendano svolgere anche attività didattica privata, al di fuori del normale orario scolastico e ad esclusione degli alunni delle proprie classi, devono avvalersi delle strutture della propria o di altra istituzione scolastica.

2. I competenti organi scolastici hanno il compito di fissare i criteri per l'accesso all'attività da parte dei docenti, fissandone tempi e procedure, avendo cura di definire la prestazione, la relativa retribuzione oraria e le modalità di riscossione della stessa il docente è tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa è detraibile dalle imposte.

3. Il docente devolve alla struttura scolastica per l'utilizzo dei locali, dei servizi di segreteria e di quant'altro sia necessario allo svolgimento della prestazione circa il 5% del proprio compenso.

4. Il pagamento del compenso deve avvenire tramite mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo.

5. È fatto divieto ai docenti di svolgere l'attività libero professionale di cui al comma 1, presso sedi diverse dagli istituti scolastici, pena una sanzione pari a 100 euro per ogni ora di lezione svolta. Per i dirigenti scolastici che non provvedano all'organizzazione dell'attività medesima, è prevista la decurtazione dalla retribuzione pari ad almeno il 20% o, nel caso di grave inadempienza, la destituzione dall'incarico.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota del-

l'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato».

60.0.2

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Attività didattica svolta dai docenti nei centri estivi)

1. Nelle scuole comunali che organizzano i centri estivi, i docenti assicurano la propria disponibilità lavorativa nella stagione, per un periodo minimo di 15 giorni, anche non consecutivi.

2. L'organizzazione, i periodi di apertura e gli orari dei centri di cui al comma 1 sono decisi dai competenti organi scolastici.

3. L'attività svolta viene computata nell'anzianità di servizio ai fini previdenziali; con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2013, saranno stabiliti i criteri di computo del punteggio da attribuire ai docenti per l'attività svolta nei centri estivi alla fine di ogni anno scolastico.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato».

60.0.3

STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli Istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso conven-

zioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

3. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica Istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

60.0.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e" sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art.6-bis. - (Anzianità di servizio). — 1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in

euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, Il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS, la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92''.

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente incremento, fino a concorrenza del predetto importo, dall'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla tabella 3 allegata alla medesima legge n. 228 del 2012 e le occorrenti variazioni di bilancio».

60.0.5

STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione del collaboratore a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche al fini IVA, di importo massimo per ciascuna azienda pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 40% del contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'Incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».

Conseguentemente, dopo il comma 1, dell'articolo 61 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 4-ter; 1-ter. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

62.1

BITONCI, BISINELLA, COMAROLI, CALDEROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere il Titolo III.

62.2

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della determinazione delle priorità di cui al comma precedente, il Presidente del Tribunale attribuisce preferenza ai seguenti criteri:

- a) cause pendenti in grado di appello da più di 18 mesi;
 - b) cause per le quali sia già stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni».
-

62.3

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Se la sentenza impugnata è stata decisa in primo grado da un giudice onorario, in grado d'appello non può essere designato, quale relatore, un giudice ausiliario».

63.1

CRIMI

Sostituire gli articoli 63, 64, 65, 66, 67, con i seguenti:

«Art. 63. - (*Giudici ausiliari*). – 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62, il Ministero della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, provvede, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, a bandire un concorso pubblico nazionale per la nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.

2. Possono partecipare al concorso pubblico di cui al comma 1:

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.

Art. 64. - (*Ulteriori requisiti per l'ammissione al concorso pubblico nazionale per l'esercizio dell'attività di Giudice ausiliaria*). - 1. Per l'ammissione al concorso pubblico di cui all'articolo 63, sono inoltre necessari i seguenti requisiti:

- a) essere contadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
- d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza;
- g) al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età;
- h) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.

2. Non possono partecipare al concorso di cui all'articolo 63

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
- b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
- c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
- d) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

3. I candidati, all'atto di iscrizione al concorso pubblico nazionale, debbono indicare tre Corti di Appello di destinazione. In relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Art. 65 - (*Piante organiche e destinazione dei Giudici ausiliari*). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati i giudici ausiliari, esclusivamente sulla base dell'esito concorsuale e delle indicazioni delle destinazioni dei singoli candidati. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.

Art. 66. - (*Presa di possesso e durata dell'ufficio*). – 1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 65.

2. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni.

3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71».

Conseguentemente, all'articolo 69, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d)».

63.2

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, sostituire la parola: «quattrocento» con la seguente: «seicento».

63.3

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 3, dopo le parole: «che non esercitino più» aggiungere le seguenti: «, da non oltre tre anni,».

63.4

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 3, sopprimere le lettere a), b) ed e).

63.5

STEFANI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 3, alla lettera b), sopprimere le parole: «o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda».

63.6

ZELLER, BERGER, PANIZZA

Al comma 3, la lettera c) è soppressa.

63.7

STEFANI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 3, alla lettera c), dopo la parola: «ricercatore» inserire la seguente: «confermato».

64.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 2, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti:

«lettere a), b) e c)».

64.2

STEFANI, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

All'articolo 64, comma 2, sostituire la parola:

«settantacinque» con la parola: «sessantacinque»

64.3

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE,
MANCONI

All'articolo 64, comma 3, sostituire le parole:

«sessanta» con la seguente: «settantacinque».

Conseguentemente

All'articolo 73, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli ammessi allo stage sono affidati dal Capo dell'ufficio giudiziario ai magistrati designati tra coloro che hanno espresso la disponibilità».

64.4

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Al comma 3, sostituire le parole:

«sessanta anni» con le seguenti: «settantacinque anni».

64.5

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 3, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente:

«settantacinque».

64.6

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 3, sostituire la parola:

«sessanta» con la parola: «settantacinque».

64.7

STEFANI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

All'articolo 64, comma 3, sostituire la parola:

«sessanta» con la parola: «sessantacinque».

64.8

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, decreto 752, e successive modificazioni. Si osservano altresì i principi di cui all'articolo 8, secondo comma, e all'articolo 12 dello stesso decreto».

65.1

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

65.2

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Al comma 3, dopo le parole: «domande dei candidati», aggiungere le seguenti: «corredate da curriculum che documenti le pregresse esperienze professionali».

65.3

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: «secondo le specifiche competenze professionali maturate».

67.1

STEFANI, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

All'articolo 67, comma 1, sopprimere le parole: «prorogabili per non più di cinque anni».

67.2

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: «prorogabili per non più di cinque anni» con le seguenti: «non prorogabili».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

69.1

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo le parole "lettera d)", aggiungere le seguenti: "ed e)";

b) sostituire le parole: "consiglio dell'ordine cui era", con le seguenti: "consiglio dell'ordine nel cui albo"».

69.2

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 sono estese ai cinque anni successivi a far tempo dalla cessazione dalla funzione di giudice ausiliario».

70.1

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Al comma 1, sostituire le parole: «quando è stato associato» con le seguenti: «quando è o è stato associato».

72.0.1

BUEMI, PANIZZA

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:***«Art. 72-bis.***(Modifiche all'articolo 2699 del codice civile)*

1. Alla fine dell'articolo 2699 del codice civile è aggiunto il seguente periodo: "ovvero da avvocati, limitatamente a qualunque questione oggetto di giudizio civile, in qualunque stato e grado pendente, per le quali le parti patrocinate abbiano raggiunto un accordo da essere raccolto in una transazione».

72.0.2

BUEMI, PALERMO, PANIZZA

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Conciliazione giudiziale)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti:

''Art. 185-bis. - (*Proposta di conciliazione del giudice*) – Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

Art. 185-ter. In qualunque stato e grado del giudizio le parti, anche al di fuori delle previsioni di cui agli articoli 185, 185-bis e 420 c.p.c., qualora raggiungano un accordo in ordine ai fatti di causa, definiscono la vertenza in un atto di transazione redatto e sottoscritto dai difensori (o dal difensore, in caso di causa contumaciale), con le formalità, il valore e tutti gli effetti dell'atto di cui all'articolo 2699 C.C. Con le medesime modalità possono essere definite anche le controversie aventi ad oggetto beni immobili, beni mobili registrati ovvero in qualunque altra materia i cui atti dispositivi sono riservati dalla legge all'atto pubblico. Le tariffe forensi saranno opportunamente adeguate dagli organi competenti ai fini della previsione di compensi per tale prestazione.'';

b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola: ''transattiva'' sono aggiunte le parole: ''o conciliativa''; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola: ''transattiva'' sono aggiunte le parole: ''o conciliativa''».

72.0.3

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Art. 72-bis,

1. A supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato si prevede, a partire dal gennaio 2014, uno stanziamento di euro 47.000.000

per stipulare 3000 contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per la durata di 6 mesi per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, Isu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera c) legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 47 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 settembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori ad euro 47 milioni a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

73.1 (testo 2)

BRUNO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, unitamente al superamento con esito positivo del primo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1, che sia attestato l'esito positivo del tirocinio e che risulti il superamento con esito positivo del primo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali.»

73.1

BRUNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 73.

(Formazione presso gli uffici giudiziari)

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta; a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. L'accesso è subordinato al superamento con esito positivo del I anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali, nonché all'iscrizione al II anno di corso.

1-bis. Lo *stage* formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, ed iscritti al n anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali amministrativi regionali. La Regione siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle nonne di attuazione, attuano l'istituto dello *stage* formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla valutazione conseguita per il superamento – del 1° anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

3. Per l'accesso allo *stage* i soggetti di cui al comma 1 presentano, al termine del I anno di frequenza alla Scuola di specializzazione per le professioni legali, e con istanza diretta al Consiglio direttivo della medesima scuola, la richiesta di poter sostituire il 2° anno di corso con il periodo di formazione teorico pratica presso gli Uffici giudiziario a seguito

dell'ammissione allo *stage* la Scuola restituisce allo stagista quanto da questi corrisposto per l'iscrizione al n° anno. Alla domanda va allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le richieste vengono valutate in conformità alle esigenze preventivamente formulate dagli uffici giudiziari e comunicate al Consiglio direttivo delle Scuole di specializzazione per le professioni legali. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali amministrativi regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

4. Gli ammessi allo *stage* sono affidati – con deliberazione del capo dell'ufficio – a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo *stage* le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo *stage* al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo n° del titolo II della legge 27 aprile 1982 n. 186, e successive modificazioni, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

5. L'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività, e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della

Scuola superiore della magistratura. I laureati, iscritti al 2° anno di corso della Scuola di specializzazione per le professioni legali, ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i Tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa.

5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo *stage* è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense.

6. Gli ammessi allo *stage* hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo *stage* non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

9. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

10-bis. Decorsi dodici mesi dall'inizio dello *stage* – ed in coincidenza con la conclusione del 2° anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali a cui lo stagista è iscritto – il magistrato affidatario redige una relazione valutativa sull'attività svolta dallo stagista e la comunica al Consiglio direttivo della medesima scuola. Tale relazione, quando posi-

tiva, costituisce condizione necessaria e sufficiente per il conseguimento del diploma di frequenza alla Scuola di specializzazione per le professioni legali.

10-ter. Il conseguimento del diploma di cui al comma precedente non ha incidenza sulla prosecuzione dello *stage* presso l'ufficio giudiziario per il periodo necessario ai sensi del comma 1.

11. il magistrato formatore redige, altresì, al termine dello *stage*, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

11-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario può consentire che il periodo di formazione presso gli uffici giudiziari si protragga, a domanda dello stagista, per ulteriori sei mesi.

12. L'esito positivo dello *stage*, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.

12-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 del presente articolo a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, decreto 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio del 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono ammessi su loro domanda, da proporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo *stage* di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15.

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello *stage* di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, decreto 398.

14. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a nonna dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, decreto 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, decreto 374, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo *stage* presso gli uffici giudiziari».

17. Al fine di favorire l'accesso allo *stage* è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, decreto 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello *stage* presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

73.2

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Al comma 1, dopo la parola: «quadriennale» inserire le seguenti: «o gli iscritti al quinto anno dei corsi di laurea magistrale in giurisprudenza».

Conseguentemente, dopo le parole: «105/110» inserire le seguenti: «nel caso in cui abbiano già conseguito la laurea».

73.3

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto pe-

nale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea» con le seguenti: «alla media degli esami, al punteggio di laurea più alti».

73.4

PALMA

Al comma 1, sostituire le parole da:

«che abbiano riportato» *fino a:* «che non abbiano superato i trenta anni di età» *con le seguenti:* «che abbiano superato una prova scritta, secondo le modalità stabilite dal Ministero della giustizia, nelle materie di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «muniti dei requisiti» con le seguenti: «risultati idonei nella prova scritta» e sostituire le parole da: «nell'ordine» fino alla fine, con le seguenti: «alla minore età anagrafica».

73.5

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 11 sostituire le parole: «diritto privato» con le seguenti: «diritto civile».

73.6

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a domanda e per una sola volta» con le seguenti: «previa domanda».

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «per la durata di un solo periodo formativo».

73.7

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «le Corti di appello» fino a: «minorenni» con le seguenti: «gli uffici giudiziari».

73.8

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

All'articolo 73, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni» con le seguenti: «gli uffici della Giustizia ordinaria».

73.9

STEFANI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

All'articolo 73, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tribunali per i minorenni» aggiungere la frase: «presso il cui circondario o distretto risiedono da almeno cinque anni».

73.10

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Negli uffici di tribunale e di Corte di appello è assicurata la priorità al settore civile e lavoro nella designazione dei magistrati affidatari rispetto alle domande ammesse secondo le modalità individuate dal capo dell'ufficio».

73.11

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I soggetti che hanno presentato domanda per l'accesso allo stage sono inseriti in una

graduatoria pubblicamente consultabile, che viene aggiornata con cadenza semestrale».

73.12

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, quando è necessario assicurare la continuità della formazione,».

73.13

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «a un magistrato che ha espresso» fino alla fine periodo, con le seguenti: «dal capo dell'ufficio giudiziario ai magistrati designati tra coloro che hanno espresso la disponibilità».

73.14

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Il Ministero della giustizia fornisce agli ammessi» allo stage aggiungere le seguenti: «, negli uffici che dallo stesso dipendono come organizzazione e funzionamento dei servizi,».

73.15

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «il controllo del magistrato» aggiungere le seguenti:», secondo le indicazioni impartite dal Capo dell'ufficio,».

73.16

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: «almeno».

73.17

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Gli ammessi allo *stage* garantiscono una presenza nell'ufficio non superiore a 24 e non inferiore a 18 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze di studio, secondo modalità di frequenza da concordarsi con il magistrato affidatario, assicurando in ogni caso la presenza per le giornate in cui il magistrato affidatario tiene udienza. La verifica della presenza è effettuata dal magistrato formatore, il quale è tenuto a segnalare eventuali inadempimenti al capo dell'ufficio anche ai fini dell'interruzione dello *stage*».

73.18

STEFANI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Il comma 5-bis, è sostituito dal seguente:

«5-bis. l'attività di formazione degli ammessi allo *stage* è condotta di intesa con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio e dal Presidente dell'ordine degli avvocati, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.»

73.19

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli».

73.20

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Il comma 8, è sostituito dai seguenti:

«8. lo svolgimento dello stage dà diritto a un rimborso spese di euro 400 mensili; il suddetto rimborso spese, in ogni caso, non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nè di obblighi previdenziali e assicurativi.

8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8, pari ad euro 1,1 milioni nell'anno 2013 ed euro 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 8-ter.

8-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1,1 milioni per l'anno 2013 e di 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

73.21

BUCCARELLA, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 8, sopprimere le parole: «non dà diritto ad alcun compenso e».

73.22

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 8, dopo le parole: «alcun compenso» aggiungere le seguenti: «, ad accezione del rimborso delle spese sostenute,».

73.23

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 8, sostituire le parole: «né di obblighi previdenziali e assicurativi» con le seguenti: «, salvo l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni».

73.24

STEFANI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

I commi 12 e 12-bis) sono soppressi.

73.25

PALMA

Sopprimere il comma 12.

73.26

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'esito positivo dello stage, di cui al presente articolo, laddove svolto per dodici mesi, e lo svolgimento del tirocinio professionale di dodici mesi presso l'Avvocatura dello Stato è valutato per il periodo di un anno ai fini della frequenza dei corsi della Scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398».

73.27

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Per il tirocinio forense lo stage è disciplinato dal regolamento di cui all'art. 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; in ogni caso devono essere rispettate le previsioni degli artt. 41, comma 7, e 43 della legge 31 dicembre 2012. Nel caso in cui lo stagista sia contemporaneamente iscritto al registro del tirocinio tenuto dal consiglio dell'or-

dine degli avvocati, la relazione di cui al comma 11 è trasmessa altresì al predetto consiglio.»

73.28

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 13, sopprimere le parole da: «ed è valutato per il medesimo periodo» fino alla fine del comma.

73.29

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 17, sopprimere la seguente parola: «anche».

73.30

BUEMI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 636 del codice di procedura civile, n. 1, dopo la parola prestazioni, il periodo attualmente in vigore è sostituito dal seguente:

''purchè la stessa sia stata comunicata al debitore con intimazione di pagamento e a mezzo racc. a.r. ricevuta almeno dieci giorni prima la proposizione del ricorso, ovvero il ricorso sia presentato almeno dieci giorni dalla compiuta giacenza. Nella intimazione di pagamento deve essere esplicitamente espresso l'avvertimento che, decorsi dieci giorni dal ricevimento o dalla compiuta giacenza, il detto documento costituisce titolo per la pronuncia di un decreto ex art. 633 c.p.c..

I ricorsi di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 633 c.p.c. ed i conseguenti decreti sono totalmente esenti sia da oneri di iscrizione per C.U.U. sia da oneri fiscali.''.».

73.31

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. Gli effetti di cui al presente articolo si estendono, previa equiparazione della durata del periodo formativo, anche a coloro i quali svolgono tirocinio annuale presso le Corti di Appello in sostituzione del primo anno delle scuole di specializzazione delle professioni legali».

73.0.1

BUEMI, PANIZZA

*Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:***«Art. 73-bis.***(Istanza di concordato)*

1. Dopo l'articolo 495 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

”Art. 495-bis.*(Istanza di Concordato)*

1) Prima che si sia celebrata con esito positivo la vendita, il debitore che abbia in corso almeno una procedura esecutiva e purchè non ricorrano le ipotesi previste dalla legge fallimentare, può chiedere al Giudice delle Esecuzioni del Tribunale dove ricade la sua residenza, di poter soddisfare tutti i propri creditori, che abbiano avviato una Procedura esecutiva, mediante il pagamento di una somma a stralcio.

2) Nella istanza deve indicare tutte le procedure esecutive pendenti e sulla base di quale percentuale intende pagare i propri debitori. Dall'importo devono essere escluse le spese legali maturate.

3) A seguito della istanza il Giudice:

a) sospende tutte le esecuzioni per le quali non si sia celebrata in maniera positiva la vendita e ne dispone la riunione innanzi a se ivi comprese quelle pendenti innanzi Tribunali diversi da quello competente;

b) in caso esecuzioni su immobili, se non periziati, dispone preventivamente una perizia che ne stimi il valore complessivo;

c) fissa una udienza successiva nella quale i creditori devono indicare le spese legali maturate al momento della istanza e il debitore deve precisare la proposta di definizione dei debiti e la percentuale in cui ver-

ranno soddisfatti. Il debitore può chiedere anche di procedere attraverso una rateizzazione non superiore a 24 mesi.

4) A tale udienza il Giudice deve accertare l'ammontare del valore dei compensi pignorati di tutte le procedure esecutive. Valuta la congruità delle spese legali e le ammettere le spese legali. Se la somma offerta è pari o superiore al valore degli interi compensi pignorati il Giudice ammette il ricorso senza esitazione se invece la somma offerta è inferiore al valore dei compensi pignorati il Giudice ammette l'istanza solo su parere favorevole di un terzo di tutti i creditori. Nel provvedimento di ammissione al concordato, il Giudice dispone se richiesto la rateizzazione e fissa udienza ad una data successiva quella indicata dal debitore per il pagamento a saldo.

5) A tale udienza verificato il corretto pagamento della somma, in unica soluzione o nelle rate previste, il Giudice dispone la estinzione di tutte le procedure esecutive e dichiara il debitore liberato da tutti i debiti indicati nella istanza. Qualora il debitore non abbia provveduto al pagamento in parte o per intero il Giudice dispone procedersi oltre nelle procedure ed eventuali somme versate le trattiene in acconto sulle procedure così come riunite.

Dal momento del deposito della istanza di cui al punto 1) non sono più ammessi «interventi nelle procedure esecutive indicate.»».

73.0.2

STEFANI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI, PANIZZA

Dopo l'articolo 73, inserire il capo II-bis «Misure volte all'aumento dell'efficienza ed efficacia della magistratura di pace» e i seguenti articoli:

«Art. 73-bis.

(Modifiche In materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

''1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 30.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata lo morte di una persona”.

2. Al comma 3 dell’articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

”3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall’assemblea dei condomini”.

3. All’articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto il comma 3-bis:

«3-bis. Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare”.

4. All’articolo 9, il comma 2, del codice di procedura civile dopo le parole: ”per l’esecuzione forzata” è aggiunta la parola: ”immobiliare”.

5. All’articolo 6, il comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 è sostituito dal seguente: ”salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l’opposizione si propone sempre davanti al giudice di pace”.

6. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell’art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 73-ter.

(Normativa in materia di contenzioso pendente)

1. I giudizi civili di cui all’articolo precedente pendenti dinanzi ai Tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria.

Art. 73-quater.

(Disposizioni urgenti in materia di durata dell’ufficio e conferma del giudice di pace)

1. All’articolo 7, il comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

”1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati di quattro anni ciascuno, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter della presente legge, salva comunque la cessazione dall’esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età”.

2. All'articolo 7, il comma 2, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.

3. All'articolo 7, al comma 2-*bis*, della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: "del primo quadriennio" sono sostituite con le seguenti: "di ogni quadriennio".

4. All'art. 7 della Legge 21 novembre 1991, n. 374 è aggiunto il comma 2-*quinqies*:

"2-*quinqies*. Fino alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di rinnovo il periodo di proroga legale si computa nel quadriennio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia e gli atti emessi rimangono comunque validi"».

73.0.3

STEFANI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

«Art. 73-*bis*.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice."».

73.0.4

STEFANI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 40.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.''

73.0.5

STEFANI, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

''1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 25.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.''

74.1

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

76.1

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 76.***(Divisione a domanda congiunta demandata al notaio e all'avvocato)*

77. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, è aggiunto il seguente: "791-bis – *(Divisione a domanda congiunta)* – Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina il notaio, o l'avvocato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.

Il professionista designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al libro III, titolo II, capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo III-bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato.

Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il

progeito con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi».

76.2 (testo 2)

BERNINI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, entrambi con poteri di autentica delle firme,» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato».

76.2

D'ALÌ, BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 791-bis», dopo le parole: «autentica delle firme» inserire le seguenti: «per il ricorso congiunto».

76.3

MARAN

Al comma 1, alinea «Art. 791-bis» dopo le parole: «autentica delle firme» inserire le seguenti: «per il ricorso congiunto».

76.4

BONFRISCO

Al comma 1, al capoverso «Art. 791-bis», primo comma, dopo le parole: «autentica delle firme» inserire le seguenti: «per il ricorso congiunto».

76.5

LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI, RUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 791-bis» dopo le parole «autentica delle firme» inserire le seguenti: «per il ricorso congiunto».

77.1

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Sopprimere l'articolo.

78.1

GAETTI

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 642 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo le parole: "pubblico ufficiale autorizzato" sono inserite le seguenti: "ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"Il Giudice concede l'esecuzione provvisoria anche se il ricorrente, fornendo prova scritta, ai sensi dell'articolo 634, del diritto fatto valere, offre idonea cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni";

2) al secondo comma sono soppresse le seguenti parole: ", ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere"».

79.1

AZZOLLINI

Sopprimere l'articolo.

79.2

STEFANI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

79.3

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

81.1

BUEMI, PANIZZA

Al comma 1, nel novellato articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al capoverso 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) in tutte le udienze in cui si tratta una causa in cui sia avanzata da una delle parti richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità. l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari che, disattendendo il parere positivo del pubblico ministero di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b-bis) del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abbiano respinto la richiesta di parte di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al precedente periodo, laddove abbiano prodotto l'effetto della violazione manifesta del diritto dell'Unione europea accertata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, legittimano la pro-

posizione dell'azione risarcitoria secondo la disciplina ordinaria e la responsabilità è valutata ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.»

82.1

BRUNO

Sopprimere l'articolo.

82.2

CERONI, Paolo ROMANI

All'articolo 82 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e le parole "compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono sostituite dalla seguenti: "non superiore a sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni".»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «il tribunale può nominare», sono sostituite dalla seguenti: «il tribunale nomina»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. All'articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto in fine il seguente comma: "4-bis. Sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 anche i crediti derivanti da somministrazioni, forniture e appalti eseguiti nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso di cui all'articolo 161, comma 6 e funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa."».

Conseguentemente:

– dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: " , prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono soppresse»;

– ai commi 2 e 3, dopo le parole «, se nominato» sono soppresse;

– al comma 3, il penultimo periodo è soppresso.

82.3

GAETTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo periodo, le parole: ”, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo”, sono sostituite dalle seguenti: ”e alla documentazione di cui al comma 2, lettere b), c) e d), riservandosi di presentare i documenti di cui al comma 2, lettere a) ed e) e la relazione di cui al comma 3”, e le parole: ”compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati e documentati motivi, di non oltre sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: ”compreso fra trenta e sessanta giorni e proroga bile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni”».

Conseguentemente, prima del comma 3-bis premettere il seguente:

«03-bis. All’articolo 162, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Tribunale ha facoltà di accertare se il concordato proposto risulta idoneo a consentire il superamento dello stato di crisi dell’impresa e di dichiarare, anche d’ufficio ed in difetto di opposizione ai sensi dell’articolo 180, l’inammissibilità della proposta in caso di inadeguatezza del piano non rilevata dal professionista di cui al comma 3 dell’articolo 161».

82.4

TOMASELLI, SANTINI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, PEGORER

Al comma 1, lettera a), sono aggiunte infine le seguenti parole: «e le parole ”compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni” sono sostituite dalla seguenti: ”non superiore a sessanta giorni e proroga bile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni”».

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera b), le parole: «il tribunale può nominare», sono sostituite dalla seguenti: «il tribunale nomina»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. All’articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, è aggiunto in fine il seguente comma:

”4-bis. Sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111 anche i crediti derivanti da somministrazioni, forniture e appalti eseguiti nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso di cui all’articolo 161, comma 6 e funzionali all’esercizio dell’attività d’impresa.”».

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«l-bis. All'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: " , prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono soppresse»;

d) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «, se nominato» sono soppresse;

e) al comma 3, il penultimo periodo è soppresso.

82.5

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: «con i relativi indirizzi di posta elettronica certificata, e alla situazione economica e patrimoniale aggiornata alla data del deposito».

82.500

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con il decreto» con le seguenti: «con decreto motivato».

82.6

BUCCARELLA, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «può nominare» con la seguente: «nomina.»

82.7

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può stabilire il termine non superiore a 20 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 10 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma che sia determinata dal giudice».

82.8

BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) la nomina di cui alla lettera b) avviene solo nei casi di concordato in continuità ovvero laddove venga richiesto dal debitore».

82.9

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Al comma 2, sopprimere le parole: «se nominato».

82.10

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 3, sopprimere la parola: «almeno».

82.11

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere».

82.12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Gli obblighi informativi periodici nonché la situazione finanziaria dell'impresa devono essere accompagnati dalla relazione di cui al comma terzo».

82.13

TOMASELLI, SANTINI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, PEGORER

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 160, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, prima delle parole: "La proposta può prevedere" è inserito il seguente periodo: "La proposta di concordato preventivo diverso da quello con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis deve prevedere il pagamento di almeno il 30 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari."»;

3-ter. All'articolo 177, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla metà più uno dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi al voto";

3-quater. All'articolo 178, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo la parola: "proprio" e prima della parola: "dissenso" sono inserite le seguenti: "assenso o";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli assensi o i dissensi sono annotati dal cancelliere in calce al verbale."».

82.14

CERONI, Paolo ROMANI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 160, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, prima delle parole: "La proposta può prevedere" è inserito il seguente periodo: "la proposta di concordato preventivo diverso da quello con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis deve prevedere il pagamento di almeno il 30 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari."»;

3-ter. All'articolo 177, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla metà più uno dei ereditari che rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi al voto";

3-quater. All'articolo 178, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modifiche:

– al primo periodo, dopo la parola: "proprio" e prima della parola: "dissenso" sono inserite le seguenti: "assenso o";

- il secondo periodo è soppresso;
 - il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli assensi o dissensi sono annotati dal cancelliere in calce al verbale."».
-

82.15

BONFRISCO

Dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:

«3-ter. All'articolo 175, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "nonché eventuali controproposte dei ereditari o di un terzo pervenute non oltre 20 giorni prima dell'adunanza stessa.";

b) al secondo comma dopo le parole: "di concordato" sono inserite le seguenti: "nonché le eventuali controproposte";

c) al terzo comma dopo le parole: "di concordato" sono aggiunte le seguenti: "o le modifiche proposte";

3-quater. All'articolo 177, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituire le parole: "Il concordato è approvato" con le seguenti: "la proposta di concordato definitiva del debitore e le eventuali controproposte dei ereditari o di un terzo di cui all'articolo 175 sono approvati"».

82.16

BONFRISCO

Dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:

«3-ter. All'articolo 175, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "nonché eventuali controproposte dei creditori o di un terzo pervenute non oltre 20 giorni prima dell'adunanza stessa.";

b) al secondo comma dopo le parole: "di concordato" sono inserite le seguenti: "nonché le eventuali controproposte";

c) al terzo comma dopo le parole: "di concordato" sono aggiunte le seguenti: "o le modifiche proposte";

3-quater. All'articolo 177, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituire le parole: "il concordato è approvato" con le seguenti: "La proposta di concordato definitiva del debitore e le eventuali

controproposte dei ereditari o di un terzo di cui all'articolo 175 sono approvati'».

82.17

BELLOT, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente comma:

«3-ter. All'interno della documentazione da depositare per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo viene precisato, nel piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, viene altresì indicato quale sarà la missione che l'azienda intenderà perseguire, ovvero quali strategie aziendali adotterà per aumentare il volume di fatturato, su quali business si investirà e le politiche in materia di personale che verranno perseguite».

83.1

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

83.2

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Sopprimere l'articolo.

83.3

CRIMI

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 46, dopo il comma 12, inserire il seguente:

''12-bis. Per l'accesso all'esame di Stato, i candidati sono tenuti al versamento della somma di euro 100.00 secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Giustizia di indizione dell'esame medesimo.

02. All'articolo 46, al comma 13, dopo le parole: "Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede", inserire le seguenti: "con i proventi di cui al comma 12-bis, nonché"».

83.4

PALERMO, PAGLIARI, FRAVEZZI, BERGER, ZELLER

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche", sono sostituite dalle seguenti: "di regola, prioritariamente, professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche in pensione e, solo in seconda istanza, in servizio"».

83.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, BUEMI, FRAVEZZI, PANIZZA

All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Quando sussistono comprovate esigenze logistiche, con particolare riferimento ai carichi di lavoro e alle caratteristiche morfologiche dei territori interessati dalla soppressione degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate, al fine di garantire la funzionalità degli uffici e un sufficiente grado di presenza periferica, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che vengano utilizzati gli immobili di cui al comma 1 per un periodo anche superiore a cinque anni. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono a carico del bilancio della Regione».

83.0.2

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, GRANAIOLA, PANIZZA

*Dopo l'articolo, 83 aggiungere il seguente:***«Art. 83-bis.***(proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie)*

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la parola: "dodici", è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sospesa fino al 31 dicembre 2014».

84.1

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Sopprimere l'articolo.

84.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

84.3

STEFANI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

84.4

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «condizione di procedibilità della domanda giudiziale con la seguente: «obbligatorio».

84.5

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «condominio, diritti reali, locazione, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi» con la seguente: «contratti».

84.6

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo la parola: «locazione» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle cause di risoluzione per morosità del conduttore».

84.7

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria».

84.8

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «da responsabilità medica e sanitaria e».

84.9

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «contratti assicurativi, bancari e finanziari».

84.10

GAETTI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera b), primo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" inserire le seguenti: "risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti relativi a transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, contratti tra imprese e consumatori e tra imprese e pubblica amministrazione,";

2) sopprimere le parole: "assistite dall'avvocato";

b) alla lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole aggiunte: "Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza di un avvocato.";

c) sostituire la lettera m) con la seguente:

"m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico"».

84.11

D'ONGHIA, MARAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «bancari e finanziari» aggiungere le seguenti: «nonché quelle indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».

84.12

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «bancari e finanziari» aggiungere le seguenti: «, di valore non superiore ad euro 20.000».

84.13

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «e finanziari» aggiungere le seguenti: «, profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età,».

84.14

STEFANI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «è tenuto» inserire le seguenti: «assistito dall'avvocato, salvo il procedimento di cui all'articolo 322 del codice di procedura civile».

84.15

STEFANI, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni, per le materie ivi regolate» aggiungere le seguenti: «ovvero il procedimento di conciliazione extragiudiziale previsto dall'articolo 322 del codice di procedura civile».

84.16

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 1, lettera b) capoverso, sopprimere il secondo periodo.

84.17

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «La presente disposizione ha la durata di un anno dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dell'anno è attivato, su iniziativa del Ministero della giustizia, il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione».

84.18

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), capoverso, quinto periodo, sopprimere le parole: «, o rilevata d'ufficio dal giudice».

84.19

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

84.20

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera h), aggiungere, infine, i seguenti periodi: «All'esito del primo incontro, se il procedimento relativo alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5 si concluda con un mancato accordo non è dovuta alcuna indennità di mediazione. Quando il procedimento si conclude con un accordo o, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, non si conclude con un accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; di 200 euro per le liti di valore superiore».

84.21

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:**i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«5. La parte che documenti di aver sostenuto spese, anche per assistenza legale, per l'attivazione e/o la partecipazione ad un tentativo di conciliazione preventivo all'instaurazione del giudizio ha diritto di ottenere la condanna della parte soccombente nel futuro giudizio alla integrale rifusione delle spese suddette. Quanto dalla parte pagato a titolo di indennità di mediazione di cui al successivo articolo 17 comma 5-bis può, debitamente documentato al momento dell'iscrizione a molo della causa, dalla stessa essere detratto dall'importo dovuto per il contributo unificato.

84.22

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera i),sopprimere il secondo periodo.***84.23**

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Al comma 1, sopprimere le lettere l) e n).***84.24**

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: «nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto».

84.25

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

84.26

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera p), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 2, dopo la parola: "natura" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'imposta sul valore aggiunto"».

84.27

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera p), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 3, il numero: "50.000" è sostituito con il seguente: "100.000"».

84.28

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: «e 5-ter».

84.29

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera p), numero 2), capoverso 5-bis, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «i cui importi si intendono raddoppiati».

84.30

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera p), numero 2), capoverso 5-bis, sopprimere le parole: «nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

84.31

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera p), numero 2), capoverso comma 5-ter, sopprimere le parole: «all'esito del primo incontro».

84.32

PANIZZA, PALERMO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'atto di trasferimento di cui al primo comma dell'articolo 2556, c.c. (Libro quinto. Del lavoro – Titolo ottavo. Dell'azienda – Capo primo) può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.».

84.0.1

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Norme di interpretazione autentica degli articoli 8 e 9 della legge 4 aprile 2007, n. 41)

1. all'articolo 8, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per "soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401" deve intendersi che tali provvedimenti debbano essere in atto.

2. all'articolo 8, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per "soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non defi-

nitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive” deve intendersi “che il divieto posto alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, sia limitato temporalmente fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che comunque non operi là dove il soggetto abbia già scontato, anche parzialmente, la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 per lo stesso episodio per cui è intervenuta la sentenza di condanna”.

3. all’articolo 9, comma 1, della legge 4 aprile 2007, n. 41, per “soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401” deve intendersi “che tali provvedimenti debbano essere in atto.

4. all’articolo 9, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per “soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive” deve intendersi “che il divieto posto alle società organizzatrici il gioco del calcio responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell’interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso sia limitato temporalmente fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che comunque non operi là dove il soggetto abbia già scontato, anche parzialmente, la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per lo stesso episodio per cui è intervenuta la sentenza di condanna”.

01.84-bis

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Prima dell’articolo 84-bis, premettere il seguente:

«Art 0.84-bis.

(Modifiche all’articolo 559 del codice di procedura civile)

1. All’articolo 559 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: “può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa Il sono sostituite dalle seguenti: “nomina custode un

istituto autorizzato alle vendite all'incanto di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile'';

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nominando custode un istituto autorizzato alle vendite all'incanto di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile'';

c) al comma 4, le parole: ''la persona incaricata delle dette operazioni o'' sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: ''altro soggetto'' sono inserite le seguenti: ''il professionista incaricato delle operazioni di vendita o altro soggetto se non disponibile il delegato''».

84-bis.1

STEFANI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

All'articolo 84-bis, capoverso «Art. 2643 del codice civile», la lettera 12-bis), è soppressa.

84-bis.0.1

STEFANI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 84-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 84-ter.

*(Modifiche ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155,
e 7 settembre 2012, n. 156)*

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la parola: ''dodici'' è sostituita con la parola: ''ventiquattro''.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''dodici mesi''.

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, la parola: ''dodici'' è sostituita con la parola: ''ventiquattro''».

85.0.1

STEFANI, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

1. Per l'opposizione alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni "nuovo codice della strada", non può essere richiesto alcun tipo di contributo unificato o marca da bollo o altro tributo o imposta comunque denominata. Ogni norma incompatibile con la presente disposizione si intende abrogata».

85.0.2

LANZILLOTTA, Luigi MARINO, D'ONGHIA

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. Ove le norme del presente decreto non stabiliscano termini più brevi, i decreti interministeriali alla cui adozione è subordinata l'esecuzione delle norme in esso contenute sono adottati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora tale termine sia trascorso senza che sia stato adottato il provvedimento, provvede l'amministrazione titolare della competenza prescindendo dal concerto degli altri Ministeri. Ove il provvedimento attuativo sia di competenza di una singola amministrazione, decorso il suddetto termine di 30 giorni, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri esercitando i poteri sostitutivi».

85.0.3

CERONI

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiungere il seguente comma:

''2-bis. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2007-2009 per la quota di spesa che gestiscono per funzioni e servizi in forma associata per altri enti. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189''».

85.0.4

CERONI

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, inserire il seguente comma:

''124-bis. Nel caso in cui il contributo concesso alla Regione, previsto dalla Tabella 1 allegata all'articolo 1 comma 122, per gli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio non venga ripartito, è attribuito, con criteri da definirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato previa intesa di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella stessa misura direttamente a province e comuni della medesima regione sotto forma di spazi finanziari al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale''».

85.0.5

CERONI

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64, aggiungere il comma:

''14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013''».

85.0.6

CERONI

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. L'articolo 54 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è abrogato.
2. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''e le aliquote'' sono sostituite dalle seguenti: '', le aliquote e le detrazioni'';

b) al primo periodo dopo le parole: ''bilancio di previsione'' aggiungere le seguenti: ''ancorché già approvato''.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

85.0.7

CERONI

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

– dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di comuni";

– le parole: "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004"».

85.0.8

CERONI

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. I processi associativi di cui precedenti. commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni"».

85.0.9

CERONI

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

"1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializ-

zazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti preme selezione pubblica volta ad accettare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico''.

2. Il comma 5 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

''5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio''.

3. L'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato».

85.0.10

CERONI

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è inserito il seguente:

''Art. 22-bis.

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione in relazione agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo''.

2. All'articolo 7, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo le parole: ''incarichi dirigenziali'' aggiungere la seguente: ''esterni''.

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è aggiunto il seguente capoverso: ''Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

85.0.11

CERONI

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Modifiche al TULPS)

CAPO I

DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

1. All'articolo 68 (art. 67 T.U. 1926), dopo la parola: "Senza" sopprimere le parole: "licenza del Questore" e sostituirle con le seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19, legge n. 241 del 1990 e s.m.i. presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive".

2. All'articolo 69 (art. 68, T. U. 1926), dopo la parola: "Senza" sopprimere le parole: "licenza della autorità locale di pubblica sicurezza" e sostituirle con le seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19, legge n. 241 del 1990 e s.m.i. presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive".

3. All'articolo 71 (art. 70 T.U. 1926) dopo la parola: "Le" sopprimere le parole: "licenze" e sostituirle con le seguenti: "segnaladoni certificate di inizio attività".

CAPO II

DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

1. All'articolo 86 (art. 84 T.U. 1926), dopo le parole: "Non possono esercitarsi, senza" sopprimere le parole: "licenza del questore" e sostituirle con le seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19, legge n. 241 del 1990 e s.m.i. presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive".

2. All'articolo 110 (art. 108 T.U. 1926), primo comma, dopo le parole: "ed approvata dal questore" sopprimere le parole: "e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza" e sostituirle con le seguenti: "vidimata e resa disponibile – attraverso procedura informatica – dal comune".

3. All'articolo 115 (art. 116 T. U. 1926), comma 1, dopo le parole: "senza darne" sopprimere le parole: "comunicazione al Questore" e so-

stituirle con le seguenti: ”segalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19, legge n. 241 del 1990 e s.m.i. allo Sportello Unico per le Attività Produttive”».

85.0.12

BRUNO, D’ALÌ

Dopo l’articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. Per le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge e che presentano, sulla base degli incarichi dirigenziali in essere al 31 ottobre 2012 un numero di incarichi superiore ai posti della dotazione organica ridotta, gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 19, cessano alla data di scadenza dei relativi contratti. Per le medesime amministrazioni è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire i relativi incarichi dirigenziali fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, fermo restando il rispetto delle percentuali di cui ai commi 4, 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da applicare alle dotazioni organiche rideterminate ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per un numero corrispondente alle unità di personale dirigenziale di ruolo risultanti in soprannumero all’esito dei processi di riorganizzazione e di conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il soprannumero non venga riassorbito entro il 31 dicembre 2014, si applica l’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il dirigente, a cui è conferito un incarico ai sensi del comma 10 del citato articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conserva, fino alla durata di tale incarico, l’ultimo trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce

con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione».

12-bis.1000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12-bis.

(Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, le parole: "non quotate" sono soppresse;

al comma 4, le parole: "non quotate" sono soppresse;

al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "non quotate" sono soppresse;

al comma 5-ter, primo periodo, le parole "non quotate" sono soppresse;

dopo il comma 5-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-ter non si applicano alle società che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e alle società controllate da società emittenti titoli azionari quotati nei mercati regolamentati.

5-quinquies. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione e, ove si sia già provveduto al rinnovo, anche qualora risultino ancora da determinare, ovvero da determinare in via definitiva, i compensi degli amministratori con deleghe, nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli amministratori con deleghe non possono essere previsti *bonus*, indennità ovvero benefici economici di fine mandato a qualunque titolo corrisposti, fatta eccezione per il diritto al risarcimento per revoca dell'amministratore o delle

deleghe senza giusta causa. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, gli amministratori delle società di cui al presente comma ai quali vengono attribuiti incarichi nelle società dalle stesse controllate o partecipate, hanno obbligo di riversare i relativi emolumenti alle società nelle quali ricoprono la carica di amministratore. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle società che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati e alle loro controllate.

5-sexies. L'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

5-septies. I dirigenti delle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora nominati negli organi di amministrazione di società controllate e qualora agli stessi vengano attribuite deleghe operative da parte dei medesimi organi di amministrazione, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza e potranno ricevere unicamente il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, determinato in coerenza alle disposizioni di cui al presente articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle società che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati e alle loro controllate."

2. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio di amministrazione non può essere stabilito in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo. La componente variabile del compenso dell'amministratore delegato non può essere inferiore al 30 per cento del trattamento complessivo. Il compenso complessivo del presidente del consiglio di amministrazione non può in ogni caso risultare superiore al 30 per cento di quello dell'amministratore delegato della medesima società.

3. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate conformi ai criteri e nel rispetto dei limiti ai

compensi di cui al comma 2. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi».

32.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera 0b), aggiungere la seguente:

«0c) all'articolo 8, comma 4, le parole "e le forze di polizia" sono sostituite dalle seguenti: ", le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

32.2000

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«*f-bis*) all'articolo 71, dopo il comma 13, è inserito il seguente:

"13-*bis*. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente";

f-ter) all'articolo 73, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere ef-

fettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

Conseguentemente

Al comma 3, dopo le parole "*comma 1, lett.f*)," aggiungere le seguenti: "*f-bis) e f-ter*),"

G/974/1/1 e 5

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

le feste paesane e molti altri tipi di manifestazioni costituiscono un forte elemento di aggregazione per la cittadinanza e servono a tener vive le tradizioni popolari;

di contro anche i piccoli comuni e le associazioni territoriali tutte le volte che organizzano eventi pubblici di intrattenimento devono pagare l'imposta sugli spettacoli,

impegna il Governo:

a ridurre del 50 % l'importo che i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e le associazioni territoriali devono pagare alla SIAE a titolo di imposta sugli spettacoli, nel corso di manifestazioni.

G/974/2/1 e 5

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

esaminato l'atto Camera 1248-A, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

premesso che:

un settore cruciale per la crescita di tutto il Paese è quello dei servizi telefonici ed in questo provvedimento sono completamente assenti misure in questo ambito, soprattutto volte a colmare l'immotivato squilibrio pro-

vocato dalla tassa di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;

se da un lato tale tassa è particolarmente sfavorevole per l'utenza di telefonia in abbonamento e genera un carico fiscale irragionevole, dall'altra i soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso *internet*, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana ad oggi non sono tenuti a versare un contributo annuale in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia;

l'abolizione di questa tassa potrebbe colmare lo squilibrio esistente attraverso la contribuzione di soggetti che, operando formalmente al di fuori del territorio italiano, si avvantaggiano non poco dal presente stato di cose, poiché da un lato forniscono servizi di comunicazione elettronica sul territorio italiano, essendo di fatto svincolati da molte delle regole vigenti in Italia nel settore, dall'altro, godendo, per le stesse ragioni, di un regime fiscale favorevole, che, di nuovo, costituisce una condizione asimmetrica a svantaggio degli operatori di telecomunicazione radicati sul territorio, non sono in grado di «restituire» all'Italia, in termini fiscali, il valore, diretto e indiretto, generato attraverso la vendita di servizi di comunicazione e dei correlati proventi pubblicitari, spesso molto ingente;

attualmente la tassa di concessione governativa grava sulle utenze mobili dei privati per 5,16 euro/mese e per le utenze delle aziende, dei professionisti, dei commercianti per 12,91 euro/mese;

il beneficio della soppressione di questa tassa anacronistica (nasceva negli anni '90 come tassa sul lusso, ed ora il telefonino non è sicuramente più un lusso) sarebbe quindi diretto per i cittadini;

impegna il Governo:

ad intervenire, con gli appositi strumenti normativi, al fine di abolire la tassa di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* D. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, al contempo prevedendo sistemi di contribuzione da parte dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso *internet*, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana.

G/974/3/1 e 5

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974);

premessi che:

la Legge 296/2006 ha modificato il calcolo per il canone dei beni pertinenziali del Demanio Marittimo, intendendosi come tali quei beni immobili posti su area demaniale di difficile rimozione;

il nuovo sistema prevede che il canone sia determinato utilizzando i valori commerciali degli immobili estrapolati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare moltiplicato per un coefficiente fisso e la metratura effettiva della bene in questione;

tale tipologia ha determinato aumenti esorbitanti del canone non gestibile, dal punto di vista economico e finanziario dagli operatori del settore;

il TAR di Bologna aveva negato la sospensione cautelare degli atti impugnati concessi poi, invece, dal Consiglio di Stato e nel merito, pochi giorni fa il TAR di Bologna ha definitivamente respinto i ricorsi di modo che gli operatori dovranno necessariamente appellare le sentenze al Consiglio di Stato;

i suddetti aumenti insieme ai cinque anni di arretrati hanno fatto maturare una situazione debitoria abnorme che condanna gli operatori al sicuro fallimento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, provvedimenti tesi a rivedere i valori dei canoni e della normativa esistente, nonché, nelle more, a sospendere per l'anno in corso i pagamenti riferiti alla situazione debitoria in essere.

G/974/4/1 e 5

PUPPATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974);

premessi che:

con il decreto-legge 13 maggio 2011, D. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l'economia (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2011), era stato istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziavano progetti di ricerca, in università ovvero enti pubblici di ricerca;

il credito di imposta spettava per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;

il fondo in questione dal 31.12.2012 non è stato rifinanziato e, pertanto, ritenuto utile continuare a favorire un'imprenditorialità altamente qualificata e di supporto al sistema economico nazionale;

impegna il Governo ad assumere iniziative per rinnovare il credito d'imposta in parola anche per il biennio 2013/2014 e, nel contempo, nel caso siano risultate inutilizzate risorse rispetto all'impegno di spesa in precedenza previsto, di reinvestire le medesime per il biennio 2013/2014.

G/974/5/1 e 5 (testo 2)

PUPPATO

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

premessi che:

la ritenuta d'acconto del 4% sulle prestazioni e servizi prestati al condominio da ditte individuali e società introdotta dalla Legge finanziaria 2007, sta creando enormi problemi nel lavoro di moltissimi studi di Amministrazioni Condominiali;

nel prevedere tale obbligo a partire dal 2007, il legislatore non ha tenuto conto dell'enorme mole di lavoro, il pesante dispendio di risorse ed il costo sociale eccessivo che tale normativa comporta, pur trattandosi nella maggioranza dei casi importi di natura irrisoria;

su proposta delle associazioni di categoria il Ministro dell'economia aveva presentato una proposta di modifica della disposizione – poi decaduta a causa della successiva crisi di governo – che consisteva nel sospendere l'obbligo di versamento delle ritenute d'acconto 4% sino al raggiun-

gimento dell'importo minimo di ' 200,00 per singolo fornitore oppure in un'unica soluzione a fine anno, con effetto dall'1 gennaio 2007;

considerato che:

sarebbe stato utile alzare quell'importo almeno fino alla cifra di 500 euro;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile una revisione di tali disposizioni normative al fine di semplificare e sburocratizzare il settore.

G/974/5/1 e 5

PUPPATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

premessi che:

la ritenuta d'acconto del 4% sulle prestazioni e servizi prestati al condominio da ditte individuali e società introdotta dalla Legge finanziaria 2007, sta creando enormi problemi nel lavoro di moltissimi studi di Amministrazioni Condominiali;

nel prevedere tale obbligo a partire dal 2007, ma è di re1toattività anche .. per: le fatture precedenti pagate nel 2007, il legislatore non ha tenuto conto dell'enorme mole di lavoro, il pesante dispendio di risorse ed il costo sociale eccessivo che tale normativa comporta, pur trattandosi nella maggioranza dei casi importi di natura irrisoria;

su proposta delle associazioni di categoria il Ministro dell'economia aveva presentato una proposta di modifica della disposizione – poi decaduta a causa della successiva crisi di governo – che consisteva nel sospendere l'obbligo di versamento delle ritenute d'acconto 4% sino al raggiungimento dell'importo minimo di ' 200,00 per singolo fornitore oppure in un'unica soluzione a fine anno, con effetto dall'1 gennaio 2007;

considerato che:

sarebbe stato utile alzare quell'importo almeno a 500 ed escludere l'obbligo di operare la RA per le fatture datate precedentemente al 2007, anche se pagate nel 2007, come invece la norma attualmente prevede;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile una revisione di tali disposizioni normative al fine di semplificare e sburocratizzare il settore.

G/974/6/1 e 5

MATTEOLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge N. 974 recante «conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

premesso che:

la nota II-*bis*. articolo 1. della Tariffa parte I, allegata. al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, permette di accedere alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa»;

tali agevolazioni consentono di ridurre le imposte indirette dovute in relazione all'acquisto dell'abitazione, e precisamente: 1) l'imposta di registro è applicata con l'aliquota ridotta del 3% anziché con l'aliquota piena del 7%; 2) le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura minima di euro 168 anziché con l'aliquota rispettivamente del 2% e dell'1%; 3) l'Iva è applicata con l'aliquota ridotta del 4% anziché con l'aliquota piena del 20%;

il mercato della casa è in crisi, l'acquisto di nuove abitazioni da parte delle famiglie hanno subito un crollo di ben settantaquattro miliardi rispetto a sei anni fa, un dato che porta il settore in – un periodo difficile, che non accenna a lanciare segnali di discontinuità;

si registrano ben 690 mila posti di lavoro in meno, in particolare nella «filiera delle costruzioni, ed un calo dei rogiti di circa il 20 per cento, con grave danno per il settore immobiliare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte alla riduzione nella misura del 50 per cento, dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli adibiti a seconda abitazione.

G/974/7/1 e 5

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame introduce alcune misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti l'avvio di iniziative produttive sul territorio nazionale;

l'articolo 37, in particolare, intende dare rapida attuazione alle iniziative di sviluppo delle zone a burocrazia zero;

l'eccesso degli oneri burocratici è una delle principali cause dello svantaggio competitivo dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei. Il peso della burocrazia si quantifica in un costo annuo per le imprese di circa 26 miliardi di euro, pari a circa 1,5 punti di Pil;

in Italia, il processo di snellimento della burocrazia è in atto da tempo, ma l'insuccesso delle iniziative fino ad oggi adottate per una reale semplificazione delle attività di impresa dipende dal fatto che tali iniziative si scontrano con apparato amministrativo ancora troppo inefficiente e farraginoso;

l'articolo 37-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto che nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate «zone a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;

la disciplina relativa alle zone a burocrazia zero non risulta ancora essere del tutto avviata;

la riforma del sistema burocratico sconta infatti incredibili ritardi di attuazione, costringendo il Paese a spendere circa quattro volte tanto rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea per avviare un'impresa;

l'attuale situazione economica richiede scelte che abbiano come primo obiettivo quello di restituire maggiore competitività al Paese, puntando prima di tutto a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio dell'attività produttiva; in tal senso la riforma della burocrazia dovrebbe rappresentare una priorità per il Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di nominare appositi commissari ad acta, d'intesa con le Regioni, per dare concreta attuazione alle zone a burocrazia zero, ove tale riforma non sia stata ancora avviata, e ad adottare nell'immediato i provvedimenti necessari per rendere permanenti le agevolazioni;

zioni amministrative e fiscali riconosciute alle nuove iniziative produttive ubicate nelle medesime zone a burocrazia zero.

G/974/8/1 e 5

NUGNES, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S.);

premessi che:

l'articolo 18 del suddetto decreto include tra le misure da finanziare con apposita delibera Cipe, da emanarsi nei successivi 45 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli;

tale linea rappresenta l'anello strategico di congiungimento tra tutte le altre linee cittadine tra cui la linea 6 attualmente in fase di completamento. Tuttavia, i lavori di tale ultima linea sono attualmente fermi ed il cantiere di «Arco Mirelli» è stato posto sotto sequestro dalla Procura che ha avviato un procedimento per accertare le responsabilità circa i fatti accaduti in data 04/03/2013, quando un'ala dello storico Palazzo Guevara di Bovino alla Riviera di Chiaia è crollata;

si apprende dal giornale il Mattino.it del 06/06/13 che le analisi effettuate nelle zone limitrofe al cantiere sotto sequestro, dalla Società Austriaca Texpolr incaricata dal Comune e dall'Ansaldo per fare il punto della situazione, ha riscontrato l'esistenza di fenomeni di scarsa densità del suolo indice di dissesto idrogeologico, già in precedenza denunciato da tecnici incaricati dai residenti: « A nostro giudizio, il dilavamento, che ha raggiunto un angolo del palazzo di sinistra, potrebbe creare una situazione di pericolo a causa di tutti i lavori pesanti che sono in corso. Vi chiediamo di considerare questa come una situazione molto grave: di prendere precauzioni immediate sui lavori pesanti e di prendere in considerazione un lavoro di fortificazione del suolo prima di tutto» così si legge nella relazione;

considerato che:

i lavori di scavo sotterraneo realizzati per la linea 6 della metropolitana di Napoli che interessano un tratto della Riviera di Chiaia che, come indica lo stesso nome, si presenta attiguo alla zona costiera del lungomare Caracciolo, hanno generato secondo quanto riscontrato dai tecnici specializzati intervenuti su incarico dei residenti, un vero e proprio disastro idrogeologico sul quale dovrà pronunciarsi la Magistratura;

nelle more del procedimento giudiziario in corso occorre farsi carico di tutelare quella parte della popolazione residente nella zona interessata scongiurando l'eventualità del verificarsi di ulteriori atti gravi in una zona peraltro di alto valore storico e culturale per i palazzi e le chiese presenti;

tanti sono i vuoti e le carenze in tutto l'iter dei lavori: dal progetto, all'appalto, all'ATI ai segnali premonitori del crollo. Nel mese di gennaio 2013 si verifica una perdita d'acqua tra le paratie 16 e 17 del cantiere della metropolitana, alcuni giorni dopo il pavimento di un locale commerciale sito nei pressi del civico 72 scende di circa 4 cm, causando un allagamento. Le autorità intervenute accertano l'accaduto e l'ingegnere tecnico responsabile dell'Ansaldo al momento dichiara ai presenti essersi trattato di un evento generato da un loro errore rientrando però nei parametri di sicurezza;

i lavori sono stati effettuati dalla società Ansaldo Sts e dall'Associazione temporanea di Imprese subappaltante composta da Paolo De Luca Costruzioni S.r.l. (mandataria) Costrade S.p.A, Consorzio Stabile Infrastrutture, MN. Metropolitana di Napoli S.p.a. che a sua volta ha subappaltato ad altre ditte parte dei lavori, tra cui la «Trevi Sfg Inc Spa per Napoli» facente parte del gruppo Impregilo, tristemente noto in Campania e non solo;

la gravità degli eventi accaduti e l'incertezza che attanaglia i residenti della zona circa la corretta realizzazione o meno degli interventi attuati fin ora e di quelli da attuare nel prossimo futuro in una situazione così delicata e così instabile dal punto di vista idrogeologico, alla luce dei gravi fatti accaduti che per una fortuita circostanza non hanno causato ben più gravi conseguenze, richiede un intervento del massimo organo esecutivo anche in virtù del dato che le opere in questione sono state finanziate dallo stesso Governo;

impegna il Governo:

ad intervenire per verificare attraverso propri tecnici il rispetto delle normative sia in fase di predisposizione del progetto che dell'affido dell'appalto, accertando che siano stati assolti correttamente da parte dei soggetti responsabili – Ditta appaltatrice, Comune di Napoli e Comitato Scientifico all'uopo costituito – tutti gli obblighi di controllo e monitoraggio per la sicurezza degli abitanti della zona interessata, valutando altresì se il progetto sia rispondente a tutti i parametri di legge, considerato anche che il progetto iniziale prevedeva in quel tratto una linea di superficie, progetto successivamente modificato dopo l'affido dell'appalto ad Ansaldo STS con l'avallo del Comune, introducendo l'intervento fortemente invasivo delle stazioni sotterranee peraltro vicinissime tra loro, laddove un efficiente linea tranviaria avrebbe potuto essere di gran lunga più consona e di rapida ultimazione.

G/974/9/1 e 5

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 18 istituisce un fondo per la realizzazione di infrastrutture, con particolare riferimento alle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale:

premessi che:

la strada statale 434 Transpolesana (SS 434), che collega Verona a Rovigo, è una delle arterie principali di penetrazione alla città di Verona ed è inserita nella legge obiettivo quale infrastruttura strategica nazionale;

l'asse viario, con sezione a quattro corsie, ha una lunghezza di oltre 80 chilometri e inizia a Verona, allacciandosi alla Tangenziale Sud-Est, tra le uscite dell'autostrada A4 di Verona Sud e Verona Est, attraversa i comuni della bassa veronese, entra in provincia di Rovigo nel comune di Giacciano con Baruchella, attraversa Badia Polesine, Lendinara, Villamarzana (dove è stato costruito uno svincolo dell'autostrada A 13) per terminare in una rotatoria in località Borsea del comune di Rovigo;

al completamento dell'arteria viaria mancano pochi Km del l'ultimo pezzo di collegamento tra l'autostrada A4 e la città di Verona e tale mancanza crea un imbuto al traffico di penetrazione alla città. Gli elevatissimi volumi di traffico, le lunghissime attese alle intersezioni, i conseguenti livelli di congestione e inquinamento, hanno dato origine a numerose e ripetute forme di protesta presso le Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e nazionali, lamentando i disagi, l'invivibilità e la pericolosità delle vie che interessano una vasta e popolosa zona della città.

sia l'apertura dello svincolo di interconnessione con l'A/13, avvenuta nel 2007, sia la prevista apertura del raccordo autostradale con l'autostrada Valdistico sud, collocano la «Transpolesana» tra le arterie di primaria importanza nell'area Nord Est;

il completamento del collegamento fra la strada statale 434 «Transpolesana» e la via Basso Acquar, nel comune di Verona, riveste un'importanza strategica fondamentale, non solo per decongestionare la zona sud della città, ma anche e soprattutto per la funzione sovracomunale di distribuzione del traffico veicolare da e per la Tangenziale Sud ai grandi centri intermodali e alla contigua Autostrada A4;

il prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è compreso nel Piano investimenti ANAS 2007-2011 e precisamente nella sezione area di inseribilità dell'allegato A «Elenco opere infrastrutturali di nuova realizzazione per l'anno 2007 con proiezione programmatica fino al 2011» per un costo di circa 46.150.000,00 euro;

l'alta incidentalità che caratterizza la strada statale e i ripetuti disagi lamentati dai cittadini rendono indispensabile l'adozione di misure urgenti, di carattere straordinario, che possano garantire l'immediato finanziamento dell'ultimo tratto di collegamento della strada statale n. 434, oltre l'autostrada A4, fino alla città di Verona;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini della realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18.

G/974/10/1 e 5

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato, premesso che:

Il decreto n. 69 del 21 giugno 2013, all'articolo 46, interviene sulle alcune disposizioni che limitano la possibilità per gli enti locali di effettuare spese di rappresentanza e spese per missioni, prevedendo che tali limiti non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del Grande Evento EXPO Milano 2015;

Il grande Evento EXPO Milano 2015, come hanno avuto modo di sottolineare le massime autorità istituzionali primo tra tutti il Presidente della Repubblica, è un evento di rilevanza mondiale, che può diventare il volano per avviare la ripresa economica dell'intero Paese;

Il grande Evento EXPO Milano 2015 è un evento che coinvolge il Governo Italiano, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano nella società di Gestione, e numerosi enti locali dell'hinterland.

Dagli amministratori locali e dalla Regione Lombardia è stato più volte sottolineato come il vero limite alla buona riuscita dell'evento, che prevede la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie da tempo e destinate a restare in eredità ai territori coinvolti dopo la conclusione dell'evento sarà possibile solo attraverso una specifica deroga alle regole del Patto di stabilità interno, senza la quale sono a rischio la finanziabilità delle opere;

Impegna il Governo:

A prevedere, per gli enti locali e territoriali coinvolti nell'organizzazione del grande evento Expo 2015, una specifica deroga ai vincoli impo-

sti dal Patto di stabilità interno, per le sole spese correlate all'organizzazione dell'evento e alla realizzazione di opere ad esso connesse.

G/974/11/1 e 5

SCAVONE, Giovanni MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Il Senato,

visto l'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo, a mente del quale uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica all'interno del suo territorio;

considerato che le rotte aeree dagli aeroporti siciliani (Palermo, Catania e Comiso) per Napoli, Roma, Milano e Venezia sono essenziali per lo sviluppo socio economico della Sicilia e che quindi bisogna riconoscere ai Siciliani la continuità territoriale, oltre che la stessa libertà di movimento di cui godono gli altri cittadini dell'Unione;

considerato che in Sicilia, a causa della sua insularità, non è possibile ricorrere ad altre modalità di trasporto atte a soddisfare il concreto fabbisogno di mobilità veloce;

considerato che la popolazione siciliana non può fruire di servizi ferroviari in grado di servire in maniera soddisfacente le rotte previste per città epicentro quali Napoli, Roma, Milano e Venezia, tutte mete che comportano tempi di percorrenza abbondantemente superiori alle 3 ore, con frequenze insufficienti e orari inadeguati;

considerato che le tariffe aeree oggi praticate dalle compagnie che operano negli aeroporti siciliani non sono economicamente accessibili a tutti;

impegna il Governo:

ad attuare ed applicare per la regione Sicilia e segnatamente per gli aeroporti di Palermo e Catania, quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento CE n. 1008/2008, quantomeno per le tratte aeree verso Roma, Napoli, Milano e Venezia.

G/974/12/1 e 5

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

In Italia, ogni giorno, si registra la chiusura di 40 aziende, per la maggior parte dislocate in Lombardia, Lazio e Veneto. I fallimenti delle imprese sono cresciuti del 65 per cento in quattro anni, per quasi 50 mila fallimenti dall'inizio della crisi, di cui oltre 3 mila solo nei primi tre mesi di quest'anno. In questi tre mesi il numero di imprese fallite ha registrato un incremento del 13 per cento rispetto al 2012.

Questi dati evidenziano la necessità di mettere a punto con la massima urgenza strumenti di politica economica nuovi ed innovativi, sperimentando formule che coniughino più obiettivi per uscire da una situazione di stagnazione altrimenti senza prospettive;

Il decreto legge 69/2013 reca tra le altre disposizioni per il sostegno alle imprese, misure per l'accesso al credito attraverso il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e finanziamenti e contributi per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature, misure utili ma che non escono dal solco di quanto già esistente e quindi, per ora, non decisive per la ripresa;

Nel decreto in esame mancano iniziative mirate per creare aree di attrattività degli investimenti imprenditoriali, necessari a far avviare nuove realtà produttive e non solo a sostenere l'esistente;

Esistono esempi di buone pratiche già attuate dalle Regioni, in particolare la regione Lombardia, che mirano a fornire un supporto operativo e finanziario alla realizzazione di interventi per attrarre nuovi investimenti di impresa in zone industrialmente depresse, offrendo all'imprenditore che vi insedia una sede produttiva particolari agevolazioni burocratiche ed una riduzione progressiva del cuneo fiscale, a fronte di un impegno a rendere l'area di pertinenza nuovamente vitale operando tutte le operazioni di recupero ambientale e infrastrutturale necessarie;

Impegna il Governo:

A riconoscere alle Regioni il compito di individuare un elenco di aree industriali dismesse da destinare all'insediamento di nuove attività produttive, queste ultime incentivate attraverso la leva della riduzione degli oneri amministrativi e della progressiva riduzione del cuneo fiscale.

G/974/13/1 e 5

SCALIA, LO MORO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

premessi che:

il decreto legge in conversione contiene una moltitudine di disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, finalizzate a fornire impulso alla crescita del Paese, attraverso misure di semplificazione amministrativa e normativa, il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture e il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario;

il provvedimento reca un ampio novero di interventi la cui cornice di riferimento è costituita dalle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo, presentate dalla Commissione europea lo scorso maggio 2013;

nell'ambito delle aree di intervento indicate nella prima parte, il decreto legge indica tra l'altro numerose disposizioni volte ad incrementare migliori condizioni favorevoli per l'attività delle imprese che operano nei settori diversi, la riallocazione dei fattori produttivi con l'obiettivo comune di incentivare gli investimenti, incrementare la competitività e rimuovere gli ostacoli di un quadro regolamentare ridondante di complessità e di costi degli adempimenti amministrativi e fiscali;

le innovazioni normative articolate e organizzate proposte all'interno del medesimo provvedimento d'urgenza, volte a sostenere le imprese attraverso l'introduzione di misure di semplificazione ed accelerazione amministrativa, per stimolare la ripresa del comparto produttivo, necessitano di essere affiancate dalla concertazione locale sulla programmazione negoziata, in particolare sui patti territoriali e i contratti d'area, la cui esperienza, non soltanto nel recente passato, ha conseguito importanti risultati, non solo in termini d'investimento e nuova occupazione, ma anche con riferimento al coinvolgimento del partenariato locale crescita sociale e coesione istituzionale;

la professionalità e l'esperienza acquisita dai soggetti responsabili della programmazione negoziata, in una fase come quella attuale da una crisi dell'economia reale e dall'evidente calo della produzione e della domanda interna, costituisce una risorsa indispensabile da utilizzare, nell'ambito della gestione delle crisi aziendali in particolare per definire le procedure di mobilità, la riorganizzazione o la ristrutturazione interna, la riconversione produttiva, il potenziale sviluppo di nuovi mercati e le diversificazioni produttive;

interventi affini e simili previsti all'interno del decreto-legge, nell'ambito del sostegno alle imprese, in grado di determinare nuove forme di sviluppo locale che riescano a valorizzare gli elementi positivi riscontrati dalla programmazione negoziata nel corso degli anni, appaiono op-

portuni e condivisibili, se valutati in m'ottica di aggiornamento dell'operatività e finalità dei contratti d'area e dei patti territoriali;

favorire pertanto la promozione di nuove forme di accordi territoriali attivati a livello regionale. in maniera da modulare strumenti efficaci di investimento e di nuova occupazione, coinvolgendo l'apporto e l'esperienza consolidata dei soggetti in grado di consentire un coordinamento nazionale attraverso l'azione di stimolo per la burocrazia ministeriale al fine di fissare i presupposti per una ripresa della crescita dell'economia. può determinare una svolta positiva e rilevante per l'intero sistema economico e produttivo nazionale,

impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi interventi legislativi, adeguate misure finalizzate a sostenere in maniera più incisiva l'avvio di politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali, rivolte alla soluzione delle crisi industriali che insistono sui territori del Paese, individuando nella Rete dei soggetti gestori di strumenti operativi quali i contratti d'area e i patti territoriali, gli attori attivi di riferimento e di coordinamento per la pubblica amministrazione e gli enti locali.

G/974/14/1 e 5

MIRABELLI, DE BIASI, COCIANCICH, PIZZETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

premesso che,

l'articolo 18 prevede, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro ripartita per cinque anni per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori;

il fondo andrà a finanziare sia infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (ed. «legge obiettivo») che opere non incluse in tale programma;

in particolare, il comma 2 elenca gli interventi finanziabili con le risorse assegnate al Fondo, che dovranno essere individuati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente in quanto il testo approvato dal Governo fa riferimento al termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto),

con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2. inoltre, provvede ad elencare specifici interventi. ma reca anche interventi di carattere generico. Con riguardo agli interventi finanziabili di carattere generico, essi riguardano tra l'altro il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione, il potenziamento dei nodi, lo *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie,

visto che,

tra le opere elencate il cui completamento sarà finanziato dal fondo istituito non ha trovato spazio l'intervento sulla strada statale 415 «Paullese»;

la riqualificazione della viabilità della ex strada statale 415 Paullese con il potenziamento della tratta peschiera Borromeo – Spino D'Adda è stata approvata dal CIPE nell'ambito del primo programma per le opere strategiche (legge n.443/2001) per una spesa complessiva di 162.800.000 euro;

Considerato inoltre che,

il primo lotto dell'opera è stato terminato ed è stata appaltata la parte del secondo lotto che interessa la provincia di Cremona;

al completamento dell'opera manca l'appalto del tratto tra la rotonda della Cerca e Zelo;

per finanziare il completamento dell'opera mancano 57 milioni di euro;

l'opera in oggetto è opera necessaria per facilitare l'attuale viabilità ma, soprattutto, per evitare la congestione che l'immissione della Tangenziale est esterna sulla strada statale 415 rischierebbe di provocare in assenza del completamento della riqualificazione,

impegna il Governo:

a considerare il completamento della riqualificazione della strada statale 415 una opera necessaria e a garantire nel prossimo provvedimento utile in rapporto con Regione Lombardia e provincia di Milano, i finanziamenti necessari.

G/974/15/1 e 5

MORGONI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che:

l'articolo 18 del decreto in esame detta norme in materia di manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni;

Il Programma Quadro Settore Forestale è uno strumento di programmazione nazionale fondamentale per la manutenzione del territorio, redatto ed approvato in conferenza Stato Regioni;

i Piani forestali regionali sono conformi al Programma Quadro Settore Forestale e, di conseguenza, gli interventi e le azioni di manutenzione del territorio previsti nei suddetti Piani dovrebbero essere immediatamente «cantierabili»;

il rischio idrogeologico, inteso come probabilità del verificarsi di una calamità naturale (alluvione, frana) dannosa per l'ambiente e per l'uomo, costituisce un importante fattore di limitazione dello sviluppo economico e sociale delle aree montane;

le interferenze causate dal dissesto idrogeologico, nelle aree montane, alle reti infrastrutturali, ai centri abitati, alle aree industriali ed artigianali, alle aree a vocazione agro-silvo-pastorale, determinano, infatti, maggiori costi di gestione delle infrastrutture e delle attività economiche, oltrechè maggiori necessità di aiuti in termini finanziari da parte della pubblica amministrazione (specialmente nel settore agricolo e forestale) e limitazioni nella pianificazione territoriale;

si può affermare inoltre che il dissesto idrogeologico nelle aree montane costituisce un fattore dello spopolamento delle stesse aree non trascurabile e del conseguente invecchiamento della popolazione ivi residente;

altro fattore non meno incidente sul fenomeno dello spopolamento che colpisce le aree interne del territorio italiano è la mancanza di possibilità occupazionali per i residenti e, quindi, la difficoltà di gestione del terreno boschivo e di pascolo, lasciato così privo di adeguata manutenzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sostenere l'occupazione delle aree interne realizzando interventi volti alla manutenzione del territorio la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e dall'articolo 1, punto V, delle «Linee guida di programmazione forestale», di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ed alle previsioni del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);

a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a destinare risorse a progetti pilota per la manutenzione ordinaria del territorio montano ed appenninico, classificato «boschivo ed a pascolo permanente (alpino, prealpino ed appenninico)», presentati da imprenditori agricoli per valorizzare il ruolo multi-

funzionale delle aziende agricole, operanti nello stesso territorio montano ed appenninico nazionale.

G/974/16/ 1 e 5

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», premesso che:

il provvedimento in esame, al capo II, reca «Misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana», a tal fine anche novellando i decreti-legge che negli ultimi anni sono intervenuti in materia di digitalizzazione;

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 all'articolo 1, comma 2, prevedeva che il Ministro dell'interno emanasse un decreto per stabilire le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato entro il 19 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 3, comma 1, prevedeva l'emanazione di un decreto per stabilire i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni per stabilire i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 3, comma 4, prevedeva un regolamento per il complessivo riordino del sistema statistico nazionale, con rafforzamento dell'indipendenza professionale dell'ISTAT e il miglioramento del suo assetto organizzativo. da emanare entro il 17 marzo 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 4, comma 1, prevedeva che presso il Ministero dello sviluppo economico fosse pubblicato un «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata» delle imprese e dei professionisti entro il 19 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 5, comma 3, prevedeva che fosse emanato un decreto per stabilire l'accesso delle CCIAA e l'aggiornamento al registro delle imprese entro il 17 febbraio 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 7, comma 3 prevedeva l'emanazione di un decreto per l'invio in forma telematica della certificazione medica dei figli per la fruizione dei congedi parentali entro il 30 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e con le azioni intraprese dai principali Paesi europei che si sono da tempo dotati di piani

strategici di sviluppo delle reti di nuova generazione (NGN), è quanto mai doveroso che il nostro Paese preveda misure che intervengano nel settore del digitale, essendo uno dei pochi nei quali all'investimento corrisponde un ritorno di Pil, ma è a dir poco inutile se non vengono rispettate i termini degli adempimenti previsti;

impegna il Governo:

ad adempiere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle scadenze temporali tuttora non rispettate previste dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di digitalizzazione.

G/974/17/ 1 e 5

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 26-*bis* prevede che le stazioni appaltanti debbano motivare, all'atto della determina a contrarre, circa le ragioni della mancata suddivisione dell'appalto in lotti, allo scopo di dare concreta attuazione alla legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» e al principio, inserito all'articolo 2, comma 1-*bis* del codice dei contratti pubblici, secondo il quale, per favorire l'accesso agli appalti delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali, ove ciò sia possibile ed economicamente conveniente;

premesso che:

la legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» prevede anche il principio dell'introduzione di modalità di coinvolgimento, nella realizzazione di grandi infrastrutture nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese;

la diffusione degli appalti a km zero, ossia il privilegio del criterio della «territorialità», che costituisce un riferimento oggettivo nella scelta delle imprese da invitare alle gare d'appalto, è una garanzia di convenienza economica, di minori impatti ambientali provocati dal trasporto delle persone e delle merci e di maggiore responsabilizzazione nello svolgimento dei lavori;

infatti, l'esecuzione dei lavori da imprese che non hanno legami con il territorio interessato comporta spesso una minore responsabilità sociale da parte delle stesse imprese, essendo evidente che un'impresa che ha sede nell'area stessa dell'intervento si sente maggiormente responsabilizzata a garantire l'ottimale svolgimento dei lavori;

le leggi regionali sugli appalti, come ad esempio quella della regione Lombardia, incentivano la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti, anche prevedendo in via sperimentale, all'interno della programmazione degli appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del sistema regionale, quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel territorio di localizzazione del soggetto appaltante, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche;

l'obiettivo è quello degli appalti a km zero, ossia privilegiare il criterio della «territorialità» per tutti gli appalti, grandi e piccoli, attraverso l'applicazione di maggior punteggio nei bandi;

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative dirette ad incentivare le stazioni appaltanti, parallelamente alla suddivisione degli appalti in lotti, ad assegnare, nei propri bandi di gara per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, quote di riserva e criteri di premialità per le imprese locali, in stretta correlazione con la sostenibilità ambientale nel proprio territorio e la tutela del lavoro e dei lavoratori.

G/974/18/ 1 e 5

BISINELLA, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

esaminato il decreto-legge in esame recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

la pubblica amministrazione e il fronte sui quale va combattuta la principale battaglia per l'efficienza e il risparmio: il tasso di spreco medio e nell'ordine del 20-25 per cento, il che significa che, se si adottassero pratiche incisive, si potrebbero risparmiare almeno 100 miliardi l'anno;

gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene

utilizzata dagli attori per finalità pubbliche non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;

la riforma del federalismo fiscale segna una svolta senza precedenti nel nostro sistema Stato. Una riforma che contiene un rinnovato *corpus* volto a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di governo; per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorre rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta. Il passaggio dalla spesa storica al costo *standard* orienterà la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato;

è necessario attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

impegna il Governo:

ad attivarsi in tutte le sedi competenti, al fine di prevedere l'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard* a tutte le pubbliche amministrazioni.

G/974/19/ 1 e 5

MARINELLO

Il Senato,

considerato che:

il complesso delle norme sul sistema universitario, contenute nel capo III del provvedimento ed in particolare nell'articolo 58, consente l'assunzione, secondo il comunicato stampa presente sul sito del Governo, di 1.500 professori ordinari e 1.500 nuovi ricercatori;

questa importante decisione da il senso dell'impegno del Governo per lo sviluppo del sistema dell'istruzione superiore, fattore determinante di crescita economica, ma anche della rinnovata attenzione nei confronti

delle problematiche giovanili, una delle quali consiste nella crescente difficoltà di accesso all'istruzione universitaria;

ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 264 del 1999 sono programmati a livello nazionale gli accessi a numerosi corsi di laurea di diverse facoltà, tra le quali in particolare medicina, chirurgia, architettura, i corsi per la formazione del personale sanitario, i corsi di laurea in scienza della formazione primaria, nonché i corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università, e i corsi specialistici dei medici e delle professioni legali;

il numero di posti per i corsi è determinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca «sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo» (articolo 3, comma 1, lettera *a*) della legge n. 264 del 1999);

perplessità possono sollevarsi sulla capacità del suddetto Ministero di valutare quale sarà il mercato del lavoro nel lungo periodo: il rischio è che si sia pervenuti a valutazioni dotate di una forte componente di arbitrarietà;

ulteriori perplessità desta l'utilizzo crescente della facoltà, concessa agli atenei, di introdurre anche autonomamente il numero programmato; nell'applicarlo gli atenei si richiamano all'applicazione dei nuovi criteri di accreditamento che prevedono un certo rapporto tra docenti e studenti e ad un credibile rapporto tra numero di laureati e potenzialità occupazionali;

secondo dati diffusi ad agosto 2012, per il prossimo anno accademico nelle università statali più del 50 per cento dei corsi sarà a numero chiuso: al 27 per cento dei corsi programmati a livello nazionale si aggiunge il 27,2 per cento di quelli programmati a livello locale; dei 2.274 corsi di primo livello, 1.231 sono a numero chiuso; per le scienze chimiche il numero chiuso è applicato nel 55 per cento dei casi, che sale al 90 per cento per coloro che si vogliono iscrivere a farmacia e scienze biologiche;

quanto esposto nei paragrafi precedenti rende edotti del fatto che a fronte di presunzioni non sufficientemente meditate sulle capacità di assorbimento del mercato del lavoro e dell'applicazione di un rapporto studenti docenti nel quale è insita una forte componente di arbitrarietà, ci sono dei dati reali che destano crescente preoccupazione;

l'Italia e il Paese d'Europa con il minor numero di laureati per ogni 100 abitanti e l'Unione europea chiede di raddoppiare questi numeri in pochi anni; entro il 2020 nella fascia tra i 30 ed i 34 anni i laureati dovrebbero essere il 40 per cento della popolazione, ma nel 2010 l'Italia era ancora ferma al 19,8 per cento, quattordici punti sotto la media europea; i dati sulle immatricolazioni negli atenei statali presentano da anni un *trend* sistematicamente in calo; secondo un recente studio ministeriale sul passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado all'università, mai come nel 2012 è stato ampio il divario tra immatricolati e diplomati: se negli anni 90 il rapporto superava il 70 per cento, nel 2012 è sceso al di sotto del 60 per cento; è significativo infine rilevare che la qualità dello

studio dei laureati non risulta aumentata da quando si è adottato il sistema del numero chiuso;

le associazioni consumeristiche e studentesche contestano con forza crescente il numero chiuso e la natura arbitraria dei *test* di accesso: anche quest'anno sono previste *class action* collettive in favore degli esclusi; da un sondaggio del 2011 di Universi Net su un campione, piuttosto significativo, di 16.128 ragazzi e risultato che il 57 per cento delle studentesse e il 39 per cento degli studenti sono pronti a qualsiasi *escamotage* in cambio dell'ammissione. Schiacciante il risultato su cosa sia più importante fare per essere ammessi all'università solo per il 12 per cento conta lo studio, mentre per l'86 per cento è più importante la raccomandazione;

la crisi economica si è abbattuta come un maglio sui nostri giovani; il tasso di disoccupazione giovanile è del 35,9 per cento ed arriva al 48 per cento per le giovani donne nelle regioni meridionali; ma ancora più impressionante è il dato che 1,5 milioni di giovani non studiano e non lavorano: i cosiddetti NEET (*not employment, education or training*) sono ormai il 18,9 per cento della popolazione giovanile italiana;

si è ampiamente studiato l'impatto devastante che la perdita dellavoro ha sui lavoratori adulti: il crollo della considerazione di se stesso; la vergogna verso la famiglia; la vergogna sociale. Non altrettanto si è considerato che lo stesso accade, ma con l'aggravante della giovane età, a tanti di quei giovani mediamente studiosi che hanno confidato nel sistema Paese, ma che si ritrovano esclusi senza possibilità di appello (se non per via giudiziaria o riprovandoci l'anno successivo) dai percorsi di vita che avevano programmato, a fronte della dilagante sensazione di aver affrontato una sorta di lotteria truccata;

è opportuno che il sistema universitario, così ampiamente favorito dal provvedimento in esame, partecipi alla gestione della gravissima crisi economica e sociale, assorbendo un maggior numero di giovani, in deroga alle soglie attualmente fissate e in attesa della riconsiderazione delle modalità di accesso attualmente vigenti,

impegna il Governo, per gli anni 2013-2016:

a raddoppiare il numero degli accessi programmati ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 rispetto agli accessi previsti nell'anno accademico 2012-2013;

a sospendere la possibilità per gli atenei o per le singole facoltà, di istituire autonomamente la programmazione degli accessi;

a consentire che gli accessi programmati destinati agli studenti stranieri e da questi lasciati vacanti siano utilizzati per l'iscrizione dei primi non aventi diritto nelle corrispondenti facoltà;

ai fini dell'accesso, a prevedere che il punteggio minimo di accesso degli studenti stranieri non possa essere inferiore alla metà del punteggio dell'ultimo della graduatoria generale avente diritto all'accesso;

impegna inoltre il Governo:

a valutare la possibilità di riconsiderare integralmente i criteri di accesso agli studi universitari, in relazione alla scarsa affidabilità del sistema basato su *quiz* di cultura generale, prevedendo invece che l'accesso sia libero e che siano le università stesse a selezionare coloro che ritengono meritevoli di proseguire gli studi, in base a risultati didattici reali, conseguiti in un periodo da definirsi di prova che potrà essere annuale o biennale a seconda delle facoltà.

G/974/20/ 1 e 5

CHIAVAROLI, MARIN, GIANNINI

Il Senato,

premesso che:

l'università italiana vanta una tradizione di formazione di talenti di primissimo livello, come conferma l'esperienza del successo che i nostri laureati ottengono quando si recano all'estero, dove riescono ad occupare posti prestigiosi proprio grazie alla loro serietà e competenza;

l'eccellenza e il talento vanno però coltivati e rinnovati soprattutto in tempi di crisi economica e sociale, creando le opportunità necessarie per stimolare e favorire l'emergere delle persone più brillanti a prescindere dalle loro condizioni familiari;

l'esigenza di competere su uno scenario internazionale e il bisogno di formazione delle *élites* ha indotto riforme importanti nei sistemi di istruzione superiore di molti Paesi europei ed extraeuropei, nello spirito di chi vuole implementare la società della conoscenza, come il Trattato di Lisbona prima e quello di Bologna poi ci raccomandano;

in Italia, accanto ai tradizionali corsi di laurea, sono state intraprese iniziative di valorizzazione dell'eccellenza in ambito universitario mediante la creazione di percorsi destinati a giovani di talento, che senza discriminare nessuno offrono alle persone più motivate la possibilità di coltivare a tutto campo la loro personalità;

in questo contesto vanno annoverati anche i collegi universitari, veri centri d'eccellenza di antica tradizione, ma dotati di un elevato coefficiente di innovazione; centri in cui ogni studente, sulla base del proprio merito personale, è messo nelle condizioni di sviluppare capacità e talenti che integrano quelli strettamente culturali specificamente messi a disposizione dalle rispettive facoltà;

i collegi universitari infatti cercano di sviluppare le capacità individuali e relazionali di ogni studente mettendole quotidianamente a confronto con quelle dei colleghi in un rapporto di collaborazione che favorisce lo sviluppo delle competenze culturali interdisciplinari, li sollecita a partecipare a scambi internazionali con iniziative che hanno un alto poten-

ziale scientifico, umano e sociale, attraverso le diverse forme di collaborazione che creano abiti idonei alla direzione e al coordinamento di iniziative;

considerato quindi che la valorizzazione del merito e delle eccellenze deve essere uno degli obiettivi del nostro Paese, accanto alla indispensabile internazionalizzazione a cui ci sollecitano i prossimi impegni europei, e come è auspicato dai recenti trattati internazionali a cominciare dalla strategia di Lisbona;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative utili per sostenerli e valorizzarli in quanto scuole di alta formazione non solo per la futura classe dirigente ma anche per uno svolgimento di eccellenza del lavoro ordinario nei diversi campi della vita sociale.

G/974/21/ 1 e 5

NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

la legge 240/2010 ha innovato profondamente la figura del ricercatore universitario ponendo ad esaurimento il ruolo di ricercatore a tempo indeterminato (RTI), nato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e introducendo la nuova figura di ricercatore a tempo determinato (RTD);

specificatamente all'articolo 24, comma 3, sono introdotte due diverse tipologie di RTD: *a)* contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreta del Ministro. I predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; *b)* contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a)*, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Inoltre, al comma 5 è stabilito che «Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera *b)*, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione

scientifico di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati»;

tale comma sancisce che il RTD tipologia b) rappresenta il nuovo canale per l'ingresso di giovani studiosi nel ruolo di professore (associato) universitario, attraverso un percorso simile alla procedura *tenure-track* da lungo tempo usata in molti altri paesi. Si tratta pertanto di una figura molto innovativa per il nostro paese e ciò, unitamente alle note riduzioni di finanziamento al sistema universitario nazionale, che si protraggono oramai da un quinquennio, sta rendendo difficile la sua concreta attuazione. Infatti, ad oltre due anni dall'emanazione della legge n. 240 del 2010, pochissime sono le posizioni di RTD tipologia b) bandite a livello nazionale, mentre più consistenti sono i bandi di RTD tipologia a),

tenuto conto che:

il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, nel corso dell'audizione davanti alle Commissioni riunite di Senato e Camera, ha evidenziato essere «una priorità strategica quella di prevedere da subito un Piano straordinario nazionale reclutamento ricercatori ex articolo 24, comma 3, lettera b), legge n. 240 del 2010, con bando nazionale», quantificando in 1000 le posizioni di RTD tipologia b) da bandire per un costo a regime pari a circa 70 milioni di euro;

sarebbe, pertanto, importante adoperarsi per rendere concreta una tale azione che, unitamente alla nota questione del diritto allo studio, sono la necessità prioritaria per il sistema universitario,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare misure urgenti e specifiche per uscire da questa *impasse*, che ovviamente tende a ritardare il processo di rinnovamento e ringiovanimento dei professori universitari (la cui età media si avvicina ormai a 60 anni).

G/974/22/1 e 5

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Il Senato,

premesso che:

– il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel ribadire la linea secondo la quale fosse negata la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante Concorso, stabilì pure che essa, dovesse decorre dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie;

– fino a quel momento l'articolo 28-bis, comma 3, di quest'ultimo decreto statui che non solo fosse possibile nel comparto scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi essi sarebbero stati titolo valutabile proprio, ai fini concorsuali. L'articolo 28-bis, è poi divenuto l'articolo 29, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

– il legislatore, dunque, nel prevedere l'anzidetta eccezione all'impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche, che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, per ragioni di continuità amministrativa e gestionale;

– nell'ottica di avviare un graduale superamento dell'istituto dell'incarico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, in attuazione della predetta norma del decreto legislativo 165 del 2001, un primo corso concorso per titoli ed esami, riservato a tutti i docenti con almeno un triennio di incarico. Il legislatore è poi intervenuto una seconda volta, attraverso il disposto di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che ha posto fine all'attribuzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza, ha statuito l'avvio di un nuovo concorso riservato, ma ha consentito, in ogni caso, la conferma degli incarichi già conferiti. Detta disposizione normativa ha permesso il perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, specialmente in alcune regioni italiane, ponendo in essere una reiterazione, ineliminabile in via amministrativa, dei relativi contratti di durata annuale dei docenti coinvolti;

– in attuazione della disciplina richiamata anche per l'anno scolastico 2013/2014 è stata emanata la Direttiva n. 20, del 24 maggio 2013, volta a disciplinare le modalità della conferma degli incarichi. Da un punto di vista contrattuale l'incarico di presidenza è regolato dall'articolo 69 del CCNU del 1995, espressamente richiamato nell'articolo 146 del CCNL del 2007. Detta reiterazione dei contratti annuali di dirigenza ha superato, in alcuni casi, l'arco temporale di un decennio ed ha portato i docenti coinvolti alla richiesta, dinanzi alla giurisdizione civile, sezione lavoro, del riconoscimento del servizio prestato, nel rispetto della normativa europea e in particolare, da quanto previsto dalla direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (che si applica alla pubblica amministrazione in forza della clausola 2 del medesimo accordo quadro);

– l'Amministrazione è risultata soccombente nei giudizi sinora svoltisi. Nello specifico, ad esempio, il Giudice di Chiavari ha accolto il ricorso decreto n. 309 del 2012 depositato il 31 agosto 2012, ha riconosciuto alla preside incaricata ricorrente euro 60.350,25 e ha condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 3.000 di spese, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. «Si ritiene – si legge nella sentenza – che la richiesta economica sia fondata e vada accolta» per un semplice e fondamentale principio: il lavoratore al quale l'amministrazione affida «tutte le mansioni e le responsabilità, proprie dell'incarico» dirigenziale, peraltro in modo stabile e continuativo per più anni consecutivi, deve es-

sere retribuito da dirigente. «Le giustificazioni – afferma il Giudice – del diverso trattamento economico non paiono quindi, nel caso concreto, sostenibili sulla base dei principi statuiti da tale intervento, ritenendo quindi che, nella fattispecie, il consolidamento dello svolgimento per un lungo periodo di una determinata funzione, che diventa la regola, e non l'eccezione a seguito di una emergenza manifestatasi, debba comportare una equiparazione sul piano economico, dei dipendenti». Identiche soluzioni sono state adottate dagli altri giudici che finora si sono espressi;

– inoltre, vista la giurisprudenza richiamata, che ha ormai pacificamente statuito il carattere stabile delle conferme dell'incarico di presidenza, esiste giuridicamente il rischio concreto dell'apertura, in sede europea, di una procedura d'infrazione per violazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 'concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, difficilmente superabile senza una previsione di sanatoria della situazione dei docenti coinvolti, ai fini della assunzione della qualifica di dirigente scolastico a tempo indeterminato;

tenuto conto che:

sarebbe opportuno risolvere il contenzioso in atto con l'acquisizione da parte di detti soggetti, quantificabili nel numero di circa 80 docenti, della qualifica giuridica di D.S. a t. indeterminato stante la già prevista e ottenuta equiparazione retributiva, nonché abolire l'istituto giuridico degli incarichi di presidenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre misure volte alla semplificazione e al superamento del residuale istituto della conferma dell'incarico di presidenza, attraverso l'attivazione di una apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, analoga a quella prevista per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, rivolta a tutti quei docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

G/974/23/1 e 5

NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

l'Accademia linguistica di belle arti di Genova è da sempre un centro di eccellenza per la formazione degli operatori delle arti figurative;

dal punto di vista giuridico, si tratta di un Istituto di Alta Formazione legalmente riconosciuto e accreditato con decreto ministeriale 13 giugno 2011, n. 74, che rilascia titoli di studio equiparati ai diplomi di laurea di 1° e 2° livello;

purtoppo l'Accademia, dal 2008, non è più finanziata dallo Stato ma, esclusivamente, dalle amministrazioni locali e date le difficoltà di bilancio che le stesse stanno vivendo è minacciata la possibilità di attivare i corsi di studio per i prossimi anni accademici. Stesso destino è riservato anche all'Accademia Vannucci di Perugia. L'unica opportunità per garantire a entrambi gli Istituti la tutela del patrimonio culturale sarebbe quella di avviare un processo di statizzazione, di potestà governativa, secondo le disposizioni della legge n. 508 del 1999, articolo 2, comma 8, lettera e). Infatti, sia l'Accademia linguistica di belle arti sia l'Accademia Vannucci presentano i requisiti richiesti dalle legge e non risultano altre domande analoghe da parte di istituzioni statali su territorio regionale o di istituti legalmente riconosciuti;

ad oggi, le uniche regioni che non vedono la presenza di un'Accademia statale sono proprio la regione Liguria e la regione Umbria. Su questa specifica richiesta è stato sensibilizzato anche il precedente Ministro dell'Istruzione, professor Francesco Profumo, senza alcun esito, purtoppo, né è stato mai ricevuto nessun riscontro alla domanda regolarmente presentata dagli Istituti in questione;

sarebbe opportuno, oltre che avviare un processo di statizzazione, anche equiparare le Accademie private, che già godono di finanziamenti pubblici, alle Università private legalmente riconosciute, per le quali la legge n. 220 del 2010, articolo 1, comma 40 prevede dei finanziamenti a sostegno dell'attività didattica. Inoltre, alla luce del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, appare del tutto fondato auspicare un comando/distacco presso l'Accademia Linguistica e l'Accademia Vanucci di docenti statali, già a carico dello Stato ma privi di corsi;

impegna il Governo:

a valutare, per l'Accademia Linguistica di Belle Arti, di Genova e l'Accademia Vannucci di Perugia, la possibilità di:

- 1) avviare un processo di statizzazione, di potestà governativa, secondo la legge n. 508 del 1999, articolo 2, comma 8, lettera e);
 - 2) equiparare le Accademie private, che già godono di finanziamenti pubblici, alle Università private legalmente riconosciute;
 - 3) prevedere un comando/distacco presso l'Accademia linguistica e l'Accademia Vanucci di docenti statali già a carico dello Stato, ma privi di corsi.
-

G/974/24/1 e 5

MARIN, GIRO, PICCOLI, MAZZONI, SIBILIA, MINZOLINI, ZUFFADA, PAGNONCELLI, CONTE, VILLARI

Il Senato,

premesso che

i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico, cioè i crediti d'imposta (*tax credit*) per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico, sono stati introdotti dalla legge finanziaria 2008 e poi prorogati sino al 31 dicembre 2013;

dal 2011 al 2013, le risorse messe a disposizione per finanziare il *tax credit* sono state nell'ordine dei 270 milioni (90 milioni ogni anno);

se in questi ultimi anni i sussidi diretti erogati tramite il Fondo unico per lo spettacolo hanno subito progressive riduzioni le agevolazioni fiscali hanno però consentito di aggiungere nuove risorse per il settore;

la produzione di pellicole non ha subito flessioni e nel 2012 si sono realizzati in Italia 166 film, rispetto ai 155 del 2011, dei quali oltre 100 film hanno richiesto una qualche forma di credito d'imposta;

il *tax credit* ha generato maggiori investimenti nel settore;

l'articolo 11 del decreto-legge in esame, a differenza del precedente stanziamento triennale, prevede una proroga di validità unicamente annuale (2014) nel limite di spesa di 45 milioni di euro;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare le risorse messe a disposizione per finanziare il *tax credit* al fine di sostenere ulteriori investimenti nel settore della cinematografia.

G/974/25/1 e 5

CENTINAIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato, premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento proroga il credito d-imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico;

il cinema è da una parte un potente strumento culturale e dall'altra un comparto lavorativo importante con effetti moltiplicativi per le economie locali nelle quali si insedia;

le risorse destinate al comparto cinematografico sono insufficienti per rispondere alle esigenze del settore e vengono ulteriormente decurtate nei prossimi anni;

impegna il Governo:

ad intervenire con gli appositi strumenti al fine di reperire, a partire dall'anno 2015, congrue risorse finanziarie destinate alla promozione e al sostegno del settore cinematografico, quantificabili nella cifra di 90 milioni di euro annui.

G/974/26/1 e 5

SPILABOTTE, SCALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

Premesso che:

Frosinone è l'unica delle città capoluogo di provincia del Lazio ad essere sprovvista di una struttura teatrale. Il dato è evidenziato anche negli atti ministeriali e regionali di programmazione delle attività culturali, nei quali si sottolinea come questo sia un oggettivo impedimento al riequilibrio dell'offerta culturale sul territorio laziale;

la crisi del cinema ha comportato la chiusura del cinema «Vittoria», il cui contenitore è stato recentemente acquistato dal Comune, nell'ambito di un'esecuzione giudiziaria, ad un prezzo contenuto. Il cinema teatro «Nestor», ristrutturato come multisala è anch'esso interessato da un procedimento di vendita giudiziaria. Il Conservatorio, per una scelta della programmazione statale, si è trasferito in una nuova sede. L'Accademia di Belle Arti, sinora ubicata in angusti locali dell'Amministrazione provinciale a ridosso del centro storico, per un recentissimo accordo con il Comune, potrà utilizzare anche gli ampi spazi del monumentale edificio a destinazione scolastica del «Tiravanti», oltre all'adiacente complesso comunale polivalente, dove è prevista la realizzazione di uno spazio espositivo permanente;

le difficoltà, economiche ed urbanistiche, che si sono fraposte alla realizzazione di una nuova struttura hanno determinato la costituzione di un comitato per il «Teatro Vittoria Subito ed Oltre» al quale hanno, ad oggi, già aderito diverse associazioni, oltre a numerosi cittadini;

considerato che:

nella città di Frosinone la realizzazione di un Polo teatrale, dello spettacolo, della ricerca e della sperimentazione culturale e delle arti, nonché delle varie forme di socializzazione comunitaria, subirebbe un impulso decisivo dall'acquisizione al patrimonio pubblico del complesso «Nestor» (1.200 posti circa), da affiancare, con diversa specializzazione di attività, al già acquisito «Vittoria» (300/400 posti circa);

le due articolazioni del Polo teatrale richiedono una specializzazione dei ruoli: il «Vittoria» può essere destinato prevalentemente a sperimentazione, ad attività sociali, ad attività collegate alle funzioni dell'Accademia di belle arti del conservatorio di musica e dell'Accademia di arte drammatica, con le quali attivare una serie di iniziative continue al fine di garantirne anche i costi di gestione; il «Nestor» è destinato alla funzione di teatro di «area vasta», per tutti gli spettacoli che richiedono una più ampia disponibilità di posti, in relazione ad eventi di maggiore impegno;

l'inserimento delle due strutture nell'attuale fase programmatica è dettata dalla opportunità di acquisire il complesso «Nestor» nell'ambito della procedura di vendita giudiziaria in corso e che, ove diversamente definita, allontanerebbe nel tempo la realizzazione del Polo teatrale;

rilevato che:

da una sommaria pianificazione delle risorse necessarie il recupero funzionale del complesso «Vittoria» e delle aree pubbliche immediatamente circostanti comporterebbe una spesa necessaria di circa un milione di euro. Altrettanto importanti sarebbero l'acquisizione ed il pieno recupero ad una raccordata attività teatrale di «area vasta» del «Nestor», per il quale si può ipotizzare un fabbisogno finanziario di circa quattro/cinque milioni di euro;

la conservazione della funzione culturale dei complessi cinematografici e teatrali abbandonati o in fase di abbandono è un elemento che coincide con gli indirizzi urbanistici e culturali della Regione Lazio;

Frosinone si sta dotando di un progetto organico per realizzare gli obiettivi indicati dagli atti della programmazione regionale in materia di beni e di attività culturali;

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per favorire la realizzazione di un Polo teatrale e culturale nella città di Frosinone che consenta anche ai cittadini della provincia di usufruire di una adeguata programmazione di attività culturali finora non rispondente alle esigenze e alle richieste dei medesimi;

a valutare l'opportunità di adottare misure per la riqualificazione urbanistica della città di Frosinone e a prevedere lo stanziamento di risorse per il ripristino della viabilità nel centro storico che, a seguito del crollo del viadotto Biondi provocato dalla frana del marzo 2013, risulta compromessa e tale da recare gravi disagi per la cittadinanza.

G/974/27/1 e 5

STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Il Senato,

consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;

consapevole, altresì, della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita della piccola e media impresa;

considerate le riduzioni sistematiche operate sul fondo in favore dell'emittenza locale previsto dell'articolo 10 della legge 422 del 1993, tagli operati anche a bilanci chiusi e con effetto retroattivo in un momento già di forte difficoltà, originato dalla crisi dei mercati e dei consumi;

consapevole che gli effetti della crisi stanno producendo ripercussioni sulla stabilità finanziaria e industriale di molte emittenti che già hanno avviato forti riduzioni di personale e investimenti;

considerate le numerose questioni legate all'assegnazione di frequenze e canali rimaste irrisolte dopo il completamento del passaggio al sistema digitale;

considerato l'Ordine del Giorno 9/5025/4 approvato dalla Camera dei Deputati pressoché all'unanimità (480 voti favorevoli, 3 contrari) il 22 marzo 2012,

considerato che:

la lettera c) del comma 1 dell'articolo 61, prevedeva una riduzione delle risorse spettanti al sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, per 19 milioni nel 2013 e 7,4 milioni nel 2014;

tale riduzione, sia pure soppressa in commissione, è l'ultima di una serie che ha portato il contributo complessivo destinato al settore da 150 milioni di euro annui nel 2008-2009 ad una cifra attorno ai 50 milioni a decorrere dal 2013;

impegna il Governo:

a varare, nella Legge di Stabilità 2014, norme a tutela del fondo per l'emittenza locale istituito dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993, recuperando tutti i tagli effettuati e riportando la sua capienza a 150 milioni l'anno a decorrere dal 2014, in linea con quanto già erogato negli anni 2008-2009;

ad adottare un provvedimento di urgenza al fine di recuperare i tagli, pari a 50 milioni di euro, per il 2013;

a consentire alle tv locali, già autorizzate in analogico, a continuare a diversificare parzialmente la programmazione per zone;

a riequilibrare le percentuali di pubblicità degli enti pubblici da destinare ai vari mezzi di comunicazione;

ad allargare gli obblighi di pubblicazione delle aste giudiziarie ai mezzi televisivi locali, abolendo il privilegio esistente in favore della carta stampata;

ad assegnare le numerazioni Lcn nazionali e di genere (informazione, sport eccetera) a quelle tv locali che rispondono agli stessi requisiti delle reti nazionali, in termini di copertura, patrimonio netto e numero di dipendenti, abolendo il privilegio sinora assicurato alle sole tv nazionali di ottenere numeri favoriti sul telecomando;

a prevedere, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge, l'assegnazione di un terzo delle 27 frequenze coordinate alle emittenti locali, privilegiando le emittenti che operano in Regioni soggette a forti interferenze di segnali provenienti dall'estero.

G/974/28/1 e 5

CHIAVAROLI

Il Senato,

consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;

consapevole, altresì, della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita della piccola e media impresa;

considerate le riduzioni sistematiche operate sul fondo in favore dell'emittenza locale previsto dell'articolo 10 della legge 422 del 1993, tagli operati anche a bilanci chiusi e con effetto retroattivo in un momento già di forte difficoltà, originato dalla crisi dei mercati e dei consumi;

consapevole che gli effetti della crisi stanno producendo ripercussioni sulla stabilità finanziaria e industriale di molte emittenti che già hanno avviato forti riduzioni di personale e investimenti;

considerate le numerose questioni legate all'assegnazione di frequenze e canali rimaste irrisolte dopo il completamento del passaggio al sistema digitale;

considerato l'Ordine del Giorno 9/5025/4 approvato dalla Camera dei Deputati pressoché all'unanimità (480 voti favorevoli, 3 contrari) il 22 marzo 2012;

considerato che:

la lettera c) del comma 1 dell'articolo 61, prevedeva una riduzione delle risorse spettanti al sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, per 19 milioni nel 2013 e 7,4 milioni nel 2014;

tale riduzione, sia pure soppressa in commissione, è l'ultima di una serie che ha portato il contributo complessivo destinato al settore da 150 milioni di euro annui nel 2008-2009 ad una cifra attorno ai 50 milioni a decorrere dal 2013;

impegna il Governo:

a varare, nella Legge di Stabilità 2014, nonne a tutela del fondo per l'emittenza locale istituito dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993, recuperando tutti i tagli effettuati e riportando la sua capienza a 150 milioni l'anno a decorrere dal 2014, in linea con quanto già erogato negli anni 2008-2009;

ad adottare un provvedimento di urgenza al fine di recuperare i tagli, pari a 50 milioni di euro, per il 2013;

a consentire alle tv locali, già autorizzate in analogico, a continuare a diversificare parzialmente la programmazione per zone;

a riequilibrare le percentuali di pubblicità degli enti pubblici da destinare ai vari mezzi di comunicazione;

ad allargare gli obblighi di pubblicazione delle aste giudiziarie ai mezzi televisivi locali, abolendo il privilegio esistente in favore della carta stampata;

ad assegnare le numerazioni Lcn nazionali e di genere (informazione, sport eccetera) a quelle tv locali che rispondono agli stessi requisiti delle reti nazionali, in termini di copertura, patrimonio netto e numero di dipendenti, abolendo il privilegio sinora assicurato alle sole tv nazionali di ottenere numeri favoriti sul telecomando;

a prevedere, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge, l'assegnazione di un terzo delle 27 frequenze coordinate alle emittenti locali, privilegiando le emittenti che operano in Regioni soggette a forti interferenze di segnali provenienti dall'estero.

G/974/29/1 e 5

NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, BUEMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

nel nostro Paese le istituzioni culturali stanno vivendo una situazione di grave difficoltà. In particolare, a Firenze, l'Opificio delle Pietre dure, la Biblioteca Nazionale e il Polo Museale sono gli Istituti maggiormente colpiti dallo stato di emergenza;

pur tenendo conto delle loro diverse peculiarità, sussistono problematiche comuni. La prima deriva dal blocco delle assunzioni, determinato dai decreti governativi degli ultimi anni, che non permette il fisiologico *turn over* dei ruoli tecnico scientifici (dirigenti, archeologi, architetti, storici dell'arte, bibliotecari, restauratori conservatori, collaboratori restauratori,

esperti scientifici, esperti informatici). Infatti, l'ultimo concorso significativo risale al 1986. Considerato che l'età media dell'attuale personale in carica si aggira mediamente intorno ai 55 anni, si assisterà nel giro di pochi anni allo svuotamento delle risorse umane e alla mancanza della possibilità di formare nuove professionalità. Tra l'altro le suddette risorse rientrano nella normativa pre-Fornero, che obbliga il pensionamento ai 65 anni. Gli attuali quadri direttivi, che finora hanno presentato domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali di permanenza in servizio fino all'attuale limite minimo per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 3 mesi), si sono visti negare tale possibilità. La cosa è tanto più paradossale perché, secondo la nuova normativa, color che sono nati a distanza di pochi giorni e cioè dal 1 gennaio 1952, possono optare per una uscita «flessibile», a loro scelta, tra i 66 e i 70 anni;

l'altro problema è rappresentato dai profondi tagli finanziari alla cultura derivanti dalla *spending review*. Nelle linee programmatiche dell'azione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, presentate alla VII commissione di Camera e Senato il 23 maggio 2013, si legge che le «spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali, etc.» sono passate, da circa 65 milioni di euro del 2008, a circa 27 milioni di euro del 2013, con un decremento del 58%. La disponibilità per gli interventi ordinari per la tutela del patrimonio culturale, è passata, da circa 99 milioni del 2008, a circa 47 milioni del 2013, con un decremento pari la 52%. La disponibilità delle risorse derivanti dagli introiti del gioco del lotto, sempre finalizzate all'attività di tutela del patrimonio artistico, è passata, da circa 89 milioni del 2008, a circa 25 milioni del 2013, con un decremento del 71 %. Infine, il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali, è passato, da circa i 17 milioni del 2009, a circa 14 milioni del 2013, con un decremento del 18%. Se i musei afferenti al Polo Museale possono contare sulle entrate dei servizi aggiuntivi (biglietteria, book shop, etc.), marginali rispetto alle reali esigenze gestionali, per quanto riguarda l'Opificio delle Pietre Dure, la Soprintendenza territoriale e la Biblioteca Nazionale non è possibile neanche contare su tali risorse;

altro problema riguarda l'apporto finanziario da parte di terzi privati. Attualmente, l'unica forma di agevolazione contemplata dalla normativa vigente è la sponsorizzazione contro pubblicità. È evidente che questa attragga maggiore attenzione da parte degli sponsor solo verso le opere di grande rilevanza nazionale, lasciando poco spazio a realtà di minore prestigio, non culturale, ma sul piano del ritorno di immagine. Inoltre, anche le sponsorizzazioni rientrano nel regime delle gare di appalto, con un aggravio delle procedure burocratiche che scoraggia gli investitori stranieri;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare misure urgenti volte alla salvaguardia di istituzioni culturali di grande importanza per il nostro Paese, come quelle di Firenze, prevedendo per esse lo sblocco delle assunzioni, sostegni economici, agevolazioni fiscali e semplificazione della normativa,

queste ultime» finalizzate a favorire soprattutto gli investimenti dei privati, anche stranieri, nel restauro e nella conservazione dei beni culturali italiani.

G/974/30/1 e 5

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

i residui di coltivazione e di lavorazione di marmi e lapidei sono una frazione dei materiali coltivati e successivamente lavorati che non possono essere immessi sul mercato delle pietre ornamentali, a differenza dei prodotti primari dai quali derivano, esclusivamente a causa della loro forma irregolare e per l'aspetto che interrompe la continuità estetica del prodotto primario. Per il resto la composizione chimica e chimico-fisica non si discosta da quella del prodotto principale. È, pertanto, evidente che all'interno della categoria dei sottoprodotti i residui di coltivazione e di lavorazione presentano caratteristiche peculiari che necessitano di una disciplina specifica, proporzionata ai minori rischi per gli interessi pubblici tutelati, che ne faciliti l'utilizzo come sottoprodotto in sostituzione di altri materiali di cava;

in assenza di una disciplina queste sostanze residuali rimangono inutilizzate e poste in discarica mineraria, secondo le procedure del D.lgs. 117/2008, con conseguenze dannose per lo stesso ambiente e le imprese;

la necessità di chiarire a livello normativo le specificità dei residui in parola nasce dall'errata equiparazione che l'art. 186 del codice dell'Ambiente opera tra le terre e le rocce da scavo ed i residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo;

il comma 1 lettera e), del citato articolo 186, obbliga il produttore dei residui, nel caso in cui intenda utilizzarli sotto la qualifica sottoprodotti, a verificare se il sito di lavorazione o di coltivazione sia contaminato. La verifica è senz'altro opportuna per le terre e rocce da scavo che derivano da interventi finalizzati alla realizzazione di opere edili pubbliche e private il cui scopo non è quello di reperire materiale di cava per la successiva commercializzazione. Al contrario i residui di origine estrattiva e di lavorazione di marmi e lapidei derivano da attività esclusivamente estrattive e, quindi, da luoghi che per loro natura sono destinati alla produzione di materiali di cava la cui commercializzazione, anche sotto forma di lavorati, non richiede alcuna verifica nei riguardi di eventuale contaminazione del sito di provenienza. Al produttore, quindi, deve rimanere il solo obbligo di autocertificare la sussistenza di tale provenienza;

le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei residui sono uguali a quelle dei prodotti primari che non sono sottoposti alla verifica di compatibilità ambientale in funzione del sito di utilizzo (lettera *f*) comma 1 del citato articolo 186). Il requisito di qualità ambientale è dimostrato attraverso un test di cessione che attesta che il materiale sia inerte, anche in presenza di una lavorazione che utilizza sostanza aggiunte;

tra i residui di lavorazione si devono annoverare anche i fanghi di segazione che sono costituiti dall'acqua utilizzata per il taglio e dalla frazione fine proveniente dal sezionamento del blocco della pietra e del marmo. Premesso che tendenzialmente i cicli di lavorazione non alterano la composizione chimico-fisica originaria della parte fine, tuttavia, occorre sottolineare che in alcuni casi la tipologia, non tanto di segazione, quanto piuttosto di trattamento del materiale, ad esempio lucidatura, arricchisce il fango di elementi estranei. Per questo motivo alcune Amministrazioni, alle quali compete l'applicazione dell'art. 186 del Codice dell'Ambiente, aprioristicamente classificano indistintamente rifiuti tutti i fanghi, sopra descritti, ritenendo che derivino non dalla lavorazione della pietra, ma da un autonomo processo che consiste nella chiarificazione delle acque per consentirne la reimmissione nel ciclo di segazione della pietra;

il comma 7-ter del menzionato articolo 186 cita i residui di lavorazione della pietra e del marmo senza nessuna preclusione nei riguardi dei fanghi che da essa derivano;

impegna il Governo:

a predisporre misure di semplificazione per le procedure per il riutilizzo, quale sottoprodotto, dei residui di coltivazione e di lavorazione di marmi e lapidei;

consentendo alle imprese l'utilizzo di tali materiali per la sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, nonché per interventi di recupero ambientale.

G/974/31/1 e 5

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 41, comma 1, contiene norme di semplificazione della disciplina prevista dal Codice dell'ambiente di cui al decreto

legislativo n. 152 del 2006 per le bonifiche dei siti inquinati (SIN) e per l'emungimento delle acque di falda;

considerato che le nuove norme da una parte chiariscono che le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse in un corpo ricettore, previo trattamento di depurazione, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico, e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del Codice, e dall'altra prevedono che gli interventi di emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi in via residuale, dovendo essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette;

premesso che:

sin dal 2002, il SIN di Caffaro, a Brescia, è stato individuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come sito fortemente contaminato dal pcb e quindi da bonificare; tale sito, nonostante sia in disuso, continua ad emettere policlorobifenili (PCB) e altri pericolosi inquinanti;

dallo stabilimento ex Caffaro si è costretti a pompare dieci milioni di metri cubi d'acqua l'anno dai pozzi interni all'azienda, con evidenti costi ingenti, per impedire che la prima falda salga troppo e vada a contatto con i veleni sottostanti ai capannoni;

sebbene quest'acqua, prima di finire nel vaso Franzagola di via Morosini e da qui al Fiume Grande, passi attraverso un sistema di filtraggio a carboni attivi non risultano abbattuti tutti gli inquinanti, con evidenti rischi sanitari;

occorre intraprendere urgenti misure economiche e ambientali per completare gli interventi di bonifica del SIN di Caffaro e fermare l'emungimento della falda e lo sversamento di inquinanti;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie, economiche e ambientali, per fermare l'emungimento della falda e completare le operazioni di bonifica del SIN bresciano dello stabilimento della ex Caffaro.

G/974/31-bis/1 e 5

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

valutato come il testo introduca misure di semplificazione fiscale, con la soppressione della responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto;

attestato come nel corso dell'esame del provvedimento è stata inserita una disposizione nella quale si stabilisce come, a partire dal 2014, le imprese appaltatrici, prima di ricevere il pagamento della prestazione, dovranno consegnare il nuovo Documento Unico di Regolarità Tributaria (Durt);

stimato infatti come relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente circa il rapporto di subappalto, in luogo dell'attuale documentazione e consistente in una asseverazione rilasciata da professionisti e Caf, ovvero, in alternativa, in un'autocertificazione del prestatore, viene prevista l'acquisizione da parte dell'appaltatore presso l'agenzia delle Entrate di un documento, il Durt, appunto, attestante «l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso»;

considerato che se il pagamento della prestazione avviene in assenza della prescritta documentazione, scatta la responsabilità solidale dell'appaltatore per le omissioni nei versamenti delle ritenute di lavoro dovute dal subappaltatore;

valutato come l'agenzia delle Entrate è impossibilitata ad avere le informazioni «in tempo reale» circa eventuali violazioni nei versamenti e che per sopperire a tale lacuna, la medesima disposizione preveda l'istituzione di un portale in cui «i soggetti interessati» avranno l'obbligo di trasmettere, in via digitale, «i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute»;

rammentato come la maggior parte dei subappaltatori ha una dimensione ed una struttura aziendale di piccole dimensioni, è presumibile immaginare che questo adempimento amministrativo risulterà particolarmente complesso, comportando così un ulteriore aggravio burocratico;

osservato che il provvedimento così come oggi risultante a seguito della disposizione ivi descritta risulta perciò contraddittorio rispetto alle

finalità per le quali lo stesso era stato emanato, diventando, di fatto, l'ennesimo onere per le aziende;

impegna il Governo:

a rivedere al più presto le disposizioni inerenti l'introduzione del documento definito DURT, valutandone i potenziali negativi effetti sulla realizzazione delle opere e sulla attività delle imprese.

G/974/32/1 e 5

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

le strategie di sicurezza dell'approvvigionamento energetico fino ad oggi adottate dall'U .E. hanno portato ad aumentare la diversificazione delle fonti e delle aree geografiche di rifornimento, al fine di ridurre i rischi legati alla forte dipendenza nei confronti di Paesi esteri;

l'Italia è ancora oggi priva di una politica energetica in grado di alleggerire la forte dipendenza dalle importazioni estere; gli alti costi energetici che ne derivano stanno mettendo in seria difficoltà l'apparato produttivo ed anche economico del Paese, che dipende per oltre l'80%, per l'importazione di combustibili fossili, da altri Paesi;

il quadro di riferimento deve essere necessariamente quello di una più generale pianificazione energetica che veda nella diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento, nella costruzione e nell'ammmodernamento delle infrastrutture energetiche, nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica i punti fondamentali da cui ripartire per arrivare a disporre, in tempi relativamente brevi, di energia a basso costo, al pari degli altri Paesi europei;

in Italia, la bolletta energetica è del 18 per cento più alta rispetto alla media europea. Dall'allineamento dei prezzi dei prodotti energetici italiani (energia elettrica, gas e carburanti) a quelli medi europei deriverebbe un risparmio annuo di circa 25 miliardi;

gli alti costi energetici sostenuti dall'Italia rappresentano una delle maggiori cause dello svantaggio competitivo del Paese rispetto agli altri Paesi europei;

l'articolo 5, del decreto in esame, che reca una serie di misure diverse per ridurre i costi dell'energia elettrica, manca di una visione strategica di lungo periodo in grado di rendere il mercato dell'energia più efficiente e competitivo;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione del Consiglio Europeo straordinario del 22 maggio 2013, è stato impegnato dal Parlamento a sollecitare la costruzione del mercato unico europeo dell'energia elettrica e del gas, al fine di sfruttare le opportunità di riduzione dei costi offerte dalle politiche di sviluppo energetico e dalle nuove tecnologie del settore;

il settore energetico è strategico per l'economia del Paese, con un giro di affari, in crescita, attorno al 20 per cento del Pil e con quasi mezzo milione di posti di lavoro creati;

impegna il Governo:

ad adottare un'azione programmatica in campo energetico, in linea con le iniziative intraprese a livello europeo, che punti ad una maggiore diversificazione delle fonti di energia e ad una conseguente riduzione della dipendenza dalla fonte fossile, ai fini di un drastico contenimento dei costi energetici a beneficio dei consumatori finali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

G/974/33/1 e 5

CASSON

Il Senato,

premessi che:

la semplificazione amministrativa, nelle forme previste all'articolo 32 del decreto legge 27 giugno 2013 n. 69, non deve comportare un rilassamento del livello di protezione dei lavoratori, né della popolazione o dell'ambiente, già raggiunti con la attuazione delle direttive comunitarie Seveso I e Seveso II e con la istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare delle strutture di cui al Capo III della legge 23 dicembre 1978 n. 833, come modificate e integrate con il decreto legge 30 giugno 1982 n. 390 convertito in legge 17 agosto 1982 n. 597, poiché ciò risulterebbe in contrasto con le disposizioni di cui agli art. 129, 130 e 130R del Trattato di Roma e s.m.i.;

ciò deve valere in particolare per i rischi derivanti dalle attività produttive, con particolare riferimento alla sicurezza di quelle attrezzature che sono suscettibili di causare gravi incidenti e che in Italia sono sottoposte a verifica, dal 1927, per quanto riguarda gli apparecchi a pressione disciplinati con il Regio decreto n. 824, e dal 1955, per quanto riguarda gli apparecchi di sollevamento ed altre attrezzature, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 547;

tali attrezzature sono oggi sottoposte a verifica in forza dell'art. 2 del richiamato decreto legge 30 giugno 1982 convertito in legge 12 agosto 1982 n. 547, dell'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e

s.m.i. e del Regolamento adottato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 1 dicembre 2004 D. 329;

le suddette verifiche sono effettuate successivamente all'avvio delle attività produttive, che comportano l'impiego delle attrezzature in questione, e pertanto l'accorciamento del termine per la loro effettuazione inciderebbe sullo svolgimento delle medesime attività produttive assai meno di quanto invece inciderebbe la loro carenza o la loro effettuazione da parte di organismi che non abbiano la necessaria competenza scientifica e tecnologica;

una speciale competenza scientifica e tecnologica è necessaria per tali verifiche, in particolare per le prime verifiche, come è stato riconosciuto dal Legislatore all'articolo 4, comma 2, ultima parte, del richiamato decreto legge 30 giugno 1982 n. 390 che ha perciò disposto la integrazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 619;

la qualificazione di tali prime verifiche si evince anche dal disposto dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, laddove era previsto un termine per la loro effettuazione doppio rispetto a quello delle altre verifiche periodiche ed è ora modificato in un periodo comunque superiore dall'art. 32 comma 1 lettera *f*) del decreto legge 27 giugno 2013 n. 69;

ciò in considerazione del fatto che la istruttoria tecnica condotta durante la prima verifica, che talora comporta la soluzione di specifiche problematiche scientifiche e tecnologiche, determina anche le prove tecniche da effettuare nel corso delle verifiche periodiche; di qui la attribuzione delle prime verifiche all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), oggi incorporato nell'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), e delle verifiche periodiche alle Aziende Sanitarie Locali (ASL), trattasi infatti di una attività di prevenzione che la legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978 n. 833, Capo III, attribuisce al Servizio Sanitario Nazionale, come confermato anche dall'art. 2 comma 1 del richiamato decreto legge 30 giugno 1982 n. 390 e dall'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

ciò considerato, poiché il decreto legge 26 giugno 2013 n. 69, dispone all'articolo 32 comma 1 lettera *f*) che le prime verifiche delle attrezzature pericolose debbano essere effettuate dal Servizio Sanitario Nazionale nel termine abbreviato di 45 giorni, fermo restando il termine di 30 giorni per le verifiche periodiche, e tenuto presente il carattere surrogatorio dell'attività di prima verifica e verifica periodica attribuita dal Legislatore ai soggetti privati autorizzati, anche in considerazione della mancanza dei requisiti di superiore competenza già riconosciuta alle strutture dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Infortuni sul Lavoro, istituite ai sensi dell'articolo 4 del richiamato decreto legge 30 giugno 1982 n. 390, ora incorporate nell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro;

impegna il Governo:

a) ad adottare ogni iniziativa adeguata, per il potenziamento delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale deputate alla effettuazione delle prime verifiche e delle verifiche periodiche previste dall'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nei termini previsti dall'articolo 32 comma 1 lettera f) del decreto legge 26 giugno 2013 n. 69, con estensione dell'autonomia prevista dall'art. 4 del decreto legge 30 giugno 1982 n. 390, convertito in legge 12 agosto 1982 n. 587 alle strutture medesime e cioè:

1) ai dipartimenti deputati del soppresso Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, incorporati dall'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro a seguito del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 ottobre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2013,

2) ai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali come previsti dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto disposto dall'art. 7-ter comma 1 lettera c), ovvero,

3) alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente nelle Regioni in cui la competenza di cui al richiamato art. 7-ter comma 1 lettera c) dello stesso decreto è stata loro attribuita con legge regionale.

Senza oneri aggiuntivi di spesa dello Stato e attraverso la redistribuzione delle risorse dell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, prevedendo un impegno dello stesso ente in misura non inferiore a quella già prevista, a carico dell'Istituto e in favore del soppresso Ente Nazionale Prevenzione Infortuni dall'articolo 3 comma 2 della legge 1 dicembre 1952 n. 2390, in favore delle strutture di cui ai precedenti numeri 1-3;

b) a riformare i criteri previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011, per l'abilitazione dei soggetti i cui all'articolo 71, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, prevedendo che la qualificazione sia legata alla collaborazione effettiva di professionisti esperti, quale può essere accertata da un rapporto di lavoro dipendente o equiparato o di collaborazione coordinata e continuativa tra il soggetto abilitato e il professionista esperto, la cui esperienza è addotta come ragione della qualificazione del soggetto;

c) a rivedere tutte le abilitazioni rilasciate ai soggetti di cui all'articolo 71, comma 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, previo accertamento del requisito di cui alla precedente lettera b) revocando l'abilitazione in carenza di tale requisito.

G/974/34/1 e 5

SPILABOTTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974);

premessò che:

il decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179 al comma 6 dell'articolo 12 disponeva che le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, fossero perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE;

al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge si prevede che la consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni *software* adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate da apposito decreto;

con il successivo decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 17 ha modificato il contenuto del comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge n. 179 del 2012, prevedendo che le finalità di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché le finalità di programmazione, sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria siano perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel fascicolo sanitario elettronico (FSE), ma consentendo l'utilizzo dei documenti clinici presenti nel FSE;

considerato che:

con le ultime modifiche apportate dal decreto legge n. 69 del 2013 non risulterebbe, pertanto tutelata la garanzia di *privacy* del cittadino in quanto i dati identificativi contenuti nel FSE, pur essendo oscurati, consentono comunque di risalire tramite l'utilizzo dei documenti clinici a chi era ricoverato in una data struttura e in un dato periodo con possibili conflittualità ed assunzioni di responsabilità per i medici del Servizio Sanitario Nazionale;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

ad adottare, al fine di garantire la *privacy* dei cittadini. apposite misure che prevedano la possibilità consultazione del FSE per le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e di programmazione sanitaria verifica delle qualità delle cure e valuta-

zione dell'assistenza sanitaria, escludendo l'utilizzo, da parte dei soggetti incaricati alla consultazione, dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE.

G/974/35/1 e 5

SCILIPOTI

La Commissione,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che:

il provvedimento dispone che restino validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992 e che «i provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono prive di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva»;

la succitata disposizione prevede la salvaguardia di alcuni lavoratori che a suo tempo, pur non essendo rimasti esposti ad amianto, hanno ottenuto dall'INAIL la certificazione che invece è stata negata a coloro che sono stati effettivamente esposti;

detta disposizione deve essere coniugata con una misura che miri a rimuovere il termine di decadenza del 15 giugno 2005 «, entrato in vigore con l'art. 47 comma 5 della legge 326/03;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di abrogare il comma 5 dell'articolo 47 della legge n. 326/2003, al fine di permettere a tutti i lavoratori che sono stati esposti a polveri e fibre di amianto per oltre 10 anni, la rivalutazione contributiva utile per l'anticipata maturazione della pensione;

a valutare la possibilità di sostenere le vittime dell'amianto permettendo il pensionamento anticipato di coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate.

G/974/36/1 e 5

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

il dibattito sulle difficoltà che i giovani incontrano per inserirsi nel mondo del lavoro, per poter realizzare le loro legittime aspirazioni ed ambizioni, riempie da mesi le pagine dei principali giornali italiani ed è al centro di numerosi studi di importanti università;

i recenti articoli di stampa rivolti ai giovani descrivono le alterne fortune del praticante avvocato, l'esclusione dei giovani nella società italiana, in generale, e nel mondo del lavoro in particolare. Tali articoli riportano riflessioni varie che fotografano perfettamente la situazione di stallo della vita italiana, del mondo del lavoro, delle professioni e dell'impresa;

un muro di gomma resistente ed impermeabile, impenetrabile per chi non appartiene alle categorie protette dei lavoratori a tempo indeterminato ovvero ai circoli ristretti dei soliti noti.

eppure qualcosa si potrebbe fare, come per esempio ridurre il prelievo fiscale nei loro confronti o anche prevedendo le quote giovani nei consigli di amministrazione delle società quotate o negli ambienti della politica e della burocrazia. A tal proposito vorrei ricordare il mio recente disegno di legge (AS 892) volto a favorire l'accesso dei giovani alle attività professionali e intellettuali;

per arginare parzialmente la gerontocrazia da cui siamo governati, si dovrebbe permettere ad un giovane preparato, magari fresco di Master, di entrare in un Consiglio d'amministrazione, rivestendo un posto che oggi è spesso ricoperto da politici non sempre altrettanto preparati o che hanno il solo «merito» di essersi ben inseriti nel sistema partitocratico;

occorre assolutamente favorire l'inserimento dei giovani nel mondo dell'impresa e delle professioni: riservare, per esempio, una quota del 25 per cento delle migliaia di incarichi di Enti Pubblici, Amministrazioni Locali, Tribunali, Asl e consorzi vari a giovani professionisti (medici, avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.) ed imprenditori under 35, anziché ai consueti professionisti ovvero imprenditori di lungo corso, che la loro strada la hanno già percorsa, come dimostra l'età media, alta, che normalmente li accomuna, ed oggi costituiscono un tappo alla crescita ed all'affermazione delle nuove generazioni;

considerato che:

favorire l'accesso dei giovani in ambiti lavorativi, oggi ricoperti solo da persone «navigate», avrebbe diversi effetti positivi: consentirebbe ai giovani un reddito quantomeno adeguato a cominciare una vita fuori dalla propria famiglia; permetterebbe di fare esperienza professionale sul

campo; porterebbe una ventata fresca e nuovo vigore in ambienti spesso alquanto assopiti e stantii, e, prima di ogni altra cosa, dimostrerebbe che in Italia il destino dei giovani sta davvero a cuore, coi fatti e non con le parole, a chi fa politica e pro tempore governa il paese e le grandi aziende; riportando così i giovani ad avere fiducia nelle istituzioni e nell'intera classe dirigente. Certo, in un Paese normale, i giovani dovrebbero farsi strada con le proprie forze, senza chiedere a chi gli sta davanti di accostare per lasciarli passare, ma l'Italia purtroppo non lo è più da molti anni, e chi sta davanti spesso non è disponibile a lasciare strada e soprattutto non gioca ad armi pari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di varare disposizioni come indicato in premessa, attuabili, tra l'altro, a costo zero, prevedendo, quindi, l'inserimento di una quota minima del 25 per cento per l'assegnazione dei posti, bandi, incarichi pubblici a persone con meno di 35 anni, ovvero realizzabile anche mediante un semplice indirizzo di questo tipo, assunto da chi amministra ed effettua nomine in enti pubblici.

G/974/37/1 e 5

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

all'articolo 36 si interviene tra le altre sulla gestione dell'INPS;

il gruppo Lega Nord, già nella scorsa legislatura, ha più volte lamentato il blocco dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori italiani frontalieri che hanno perso il lavoro, in precedenza erogata in base alle disposizioni di legge n.147 del 1997;

Il Ministero competente, dietro atto di sindacato ispettivo, ha precisato che l'Inps, in attesa dell'emanazione della circolare in materia, aveva provveduto non già a sospendere il pagamento dell'indennità di disoccupazione, bensì a sostituire l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione frontaliera con l'indennità di disoccupazione ordinaria e che comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche per i lavoratori frontalieri rimasti disoccupati in Svizzera avrebbe trovato applicazione l'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego), il nuovo sussidio di disoccupazione istituito con la legge di riforma del lavoro Fornero n. 92/2012;

con circolare Inps n. 50 del 4 aprile scorso l'Istituto precisava che «il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in Svizzera – in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno

Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro riceve le prestazioni in base alla legislazione dello stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa» e che pertanto «il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, secondo le norme che disciplinano l'indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni, previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'indennità di disoccupazione ASpI e miniA-Spi»;

sempre nella scorsa legislatura la Camera dei Deputati aveva approvato un testo di legge (il cui iter si è arrestato all'esame del Senato) – risultante dall'unificazione di più proposte di legge, tra cui anche una dei sottoscritti – finalizzato a migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Inps ai sensi della citata legge n. 147/1997;

risulta, infatti, che le risorse, ancora disponibili presso il predetto Fondo ammontano a circa 270 milioni di euro;

impegna il Governo:

ad utilizzare le risorse disponibili esistenti nella gestione separata Inps ex legge n.147/1997 per migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera, atteso che il nuovo istituto dell'Aspi è più penalizzante in termini di importo del trattamento e durata del periodo di indennizzo.

G/974/38/1 e 5

CENTINAIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato, premesso che:

l'articolo 59 del provvedimento in esame, al comma 8 prevede un incremento delle risorse destinate al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti per l'erogazione delle borse di mobilità;

la possibilità di ottenere una borsa di mobilità rappresenta per molti studenti un'opportunità per migliorare le proprie conoscenze linguistiche e per arricchire il proprio *curriculum* in previsione della ricerca di prima occupazione;

nella congiuntura economica particolarmente sfavorevole in cui versa il nostro Paese, investire sulla cultura dei nostri studenti sembra un passaggio obbligato per dare un nuovo impulso alla nostra economia;

le risorse stanziare dal comma 8 dell'articolo 59 risultano insufficienti a supportare un progetto che deve essere destinato ad una vasta platea di giovani studenti;

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni azione necessaria al fine di reperire, a partire dall'anno 2015, risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro annui da destinare al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

G/974/39/1 e 5

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

l'informatizzazione degli uffici giudiziari rappresenta una condizione indispensabile per assicurare un servizio giustizia realmente efficace e sottolineata l'esigenza di finanziare in maniera adeguata un programma di informatizzazione del servizio giustizia,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie, anche di natura normativa, per realizzare investimenti a favore della informatizzazione della giustizia di almeno 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, anche al fine di ottimizzare i servizi della giustizia in una ottica di maggiore efficienza della relativa organizzazione sia informatica che telematica.

G/974/40/1 e 5

LO GIUDICE, LO MORO, CIRINNÀ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»

premessi che:

la legge di stabilità 2013 ha previsto la presa in carico da parte del Ministero della giustizia di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che, a partire dal 2010, hanno prestato attività attraverso lavori socialmente utili negli uffici giudiziari, garantendo per il 2013 il completamento del tirocinio formativo e un contributo economico da parte del Ministero della giustizia per tutti coloro che al momento della presentazione della domanda fossero in una lista di mobilità, cassaintegrati, inoccupati o disoccupati;

questi lavoratori hanno svolto e stanno svolgendo nell'anno in corso un'attività assai utile di sostegno allo smaltimento di lavoro arretrato di cui gli Uffici Giudiziari sono oberati;

è importante che le risorse investite dallo Stato nella formazione di queste lavoratrici e di questi lavoratori possano essere utilizzate al meglio consentendo, per un altro periodo determinato di tempo, la prosecuzione del rapporto di lavoro a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato a chi sia stato coinvolto nei tirocini formativi attivati,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, in sede di definizione della legge di stabilità 2014, lo stanziamento delle risorse necessarie a stipulare 3000 contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per la durata di 6 mesi per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lavoratori socialmente utili, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera c) legge 24 dicembre 2012, n. 228.

G/974/41/1 e 5

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi di organizzazione e di redistribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accelerazione dei processi, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione della nuova dislocazione sul territorio degli Uffici Giudiziari, ad esaminare, analizzare e valutare il territorio nazionale sia sotto il profilo geografico, sia sotto quello produttivo, sia sotto quello delle strutture e dell'organizzazione giudiziaria esistente, al fine di individuare se e dove sia necessario introdurre o potenziare competenze specializzate della magistratura al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.

G/974/42/1 e 5

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal precedente Governo con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, – soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace –, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti – senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali – e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini sa-

ranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;

rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geografia giudiziaria del precedente Governo deriva da scelte, difficilmente apprezzabili, se si considera che in diverse circostanze, e con dichiarazioni apparse sui maggiori quotidiani nazionali, è stato affermato che la criminalità organizzata mafiosa è ben radicata nel Nord del nostro paese, e ciò nonostante le uniche sedi di Tribunale «ripescate», nel definitivo ridisegno della geografia giudiziaria, per ragioni connesse al contrasto alle mafie sono state solo quelle del sud (Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria, e Cassino), mentre al nord, in base agli atti del precedente Governo, non esiste alcun problema di infiltrazioni della criminalità organizzata che suggerisca il mantenimento dei Tribunali quali presidi del territorio;

impegna il Governo

ad adottare con urgenza un provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente la riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri ovvero ad adottare con urgenza un provvedimento normativo di proroga dell'entrata in vigore, non inferiore a dodici mesi, delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156.

G/974/43/1 e 5

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal precedente Governo con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, – soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace –, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti – senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali – e producendo nel breve delle disconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;

rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geografia giudiziaria del precedente Governo deriva da scelte, difficilmente apprezzabili, se si considera che in diverse circostanze, e con dichiarazioni apparse sui maggiori quotidiani

nazionali, è stato affermato che la criminalità organizzata mafiosa è ben radicata nel Nord del nostro paese, e ciò nonostante le uniche sedi di Tribunale «ripescate», nel definitivo ridisegno della geografia giudiziaria, per ragioni connesse al contrasto alle mafie sono state solo quelle del sud (Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Castrovillari, Lamezia Tenne e Paola in Calabria, e Cassino), mentre al nord, in base agli atti del precedente Governo, non esiste alcun problema di infiltrazioni della criminalità organizzata che suggerisca il mantenimento dei Tribunali quali presidi del territorio;

impegna il Governo

ad adottare con urgenza un Provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati del 1 agosto 2012 e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente la riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri ovvero ad adottare con urgenza un provvedimento normativo di proroga dell'entrata in vigore, non inferiore a dodici mesi, delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156.

G/974/44/1 e 5

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi di organizzazione e di redistribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accelerazione dei processi, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione della nuova dislocazione sul territorio degli Uffici Giudiziari, ad esaminare, analizzare e valutare il territorio nazio-

nale sia sotto il profilo geografico, sia sotto quello produttivo, sia sotto quello delle strutture e dell'organizzazione giudiziaria esistente, al fine di individuare se e dove sia necessario introdurre o potenziare competenze specializzate della magistratura al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.

G/974/45/1 e 5

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;

attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;

la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento, dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, oltre ad uniformarsi ai paesi più civili in tema di celerità dei procedimenti giudiziari;

occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione oltre che di stabilizzazione degli incarichi e che tenga conto anche della previdenza;

è assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31

dicembre 2013, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori provvedimenti emergenziali, temporanei o tesi a proroghe dell'esistente.

G/974/46/1 e 5

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;

attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;

la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, oltre ad uniformarsi ai paesi più civili in tema di celerità dei procedimenti giudiziari;

occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione oltre che di stabilizzazione degli incarichi e che tenga conto anche della previdenza;

è assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2013, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori provvedimenti emergenziali, temporanei o tesi a proroghe dell'esistente.

G/974/47/1 e 5

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

premessò che:

nel presente decreto legge ex articolo 33 si interviene sul procedimento di acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. La presente disposizione appare disomogenea rispetto al complesso delle norme inserite nel presente decreto legge ed evidentemente priva dei requisiti costituzionali della necessità ed urgenza;

senza novellare la legge 91/1992, viene così legificata, con una formulazione generica che non specifica gli eventuali inadempimenti dei genitori o della pubblica amministrazione, la dettagliata prassi amministrativa in materia;

se da una lato una valutazione nel merito degli effetti che produrrà l'introduzione della presente disposizione è positiva e in linea con le recenti norme giurisprudenziali, dall'altro lato la portata di tale intervento governativo deve essere valutata in un'ottica più ampia rispetto alla sua specifica entità;

il Governo con questa disposizione interviene nell'ambito della normativa che regola le procedure relative all'acquisizione della cittadinanza;

fin dalla passata legislatura il tema della cittadinanza ha occupato ed ancora oggi occupa grande spazio nel dibattito politico. Questa misura del Governo se considerata in termini politici appare come un test per vagliare la disponibilità della maggioranza su un prossimo intervento strutturato di modifica della normativa vigente in materia di acquisizione della cittadinanza finalizzata all'introduzione nel nostro Paese del principio dello *ius soli*. È difatti, necessario ribadire che questo decreto legge ex articolo 33 interviene a regolare proprio uno dei pochi casi previsti dal nostro ordinamento giuridico di applicazione dello *ius soli*;

quando si affronta il tema del diritto alla cittadinanza non si può ragionare sotto la spinta di argomentazioni suggestive ma non razionali. L'utilizzo strumentale di argomentazioni finalizzate a facilitare e incrementare l'acquisizione della cittadinanza, quale strumento essenziale di una effettiva integrazione nella società, anche attraverso l'utilizzo di patinate immagini di bambini nati e cresciuti in Italia e privati di questo diritto, è socialmente pericoloso;

prevedere, difatti, la cittadinanza a chi, anche se figlio di clandestini appena sbarcati, nasca sul suolo italiano (*ius soli*), sarebbe molto più pericoloso degli sbarchi di massa. Infatti non solo il nascituro diverrebbe italiano con tutti i diritti ma permetterebbe a genitori, fratelli e altri parenti di entrare nel nostro Paese con possibilità di permanenza illimitata. Una ondata di nuovi disperati preventivamente legalizzati ma senza specializzazione alcuna e senza lavoro prede della povertà e dello sfruttamento;

se gli obiettivi del presente decreto legge sono quelli di apportare modifiche normative atte a semplificare e limitare gli effetti negativi dell'apparato burocratico, sul tema della cittadinanza sarebbe stato più opportuno introdurre mediante modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, un percorso virtuoso per l'integrazione degli stranieri e apolidi presenti regolarmente nel nostro Paese introducendo anche l'obbligatorietà di un test di naturalizzazione propedeutico alla acquisto della cittadinanza;

un percorso di reale integrazione e assimilazione nella società italiana e nelle sue varie e fondamentali realtà locali, in modo da vivere attivamente nel nostro Paese, evitando ghettizzazioni che possono portare a disagi e, in alcuni casi, a fenomeni di devianza;

il metodo da noi individuato per raggiungere questo scopo è quello di richiedere all'immigrato che intende diventare cittadino italiano il superamento di un esame che ne dimostri il reale livello di integrazione nella nostra società, esame che, oltre a comprendere una prova di lingua italiana e locale, in base alla regione di residenza, comprende anche domande di cultura generale, storia, cultura e tradizioni e sistemi istituzionali, sia nazionali sia locali. L'esame non è da considerare come un ulteriore aggravio delle procedure per l'ottenimento della cittadinanza, ma come un invito all'immigrato ad approfondire la conoscenza del nostro Paese in modo da comprendere nel modo migliore gli usi e i costumi, le leggi, i diritti e i doveri che derivano dall'appartenere alla nostra nazione, per poter convivere quanto meglio possibile con la popolazione autoctona;

impegna il Governo:

a promuovere, in tutte le sedi competenti, strumenti atti ad avviare percorsi virtuosi volti a far sì che nel momento dell'ottenimento della cittadinanza lo straniero possa essere in grado di dimostrare di essere pienamente inserito nel contesto storico socio culturale del nostro Paese, anche rispetto alle differenti realtà territoriali.

G/974/48/1 e 5

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

Nel presente decreto legge ex articolo 33 si interviene sul procedimento di acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. La presente disposizione appare disomogenea rispetto al complesso delle norme

inserite nel presente decreto legge ed evidentemente priva dei requisiti costituzionali della necessità ed urgenza;

Avendo a cuore il destino della nostra Repubblica e la sicurezza dei suoi cittadini, dobbiamo mettere al centro del patto di cittadinanza i doveri e, in primo luogo, il dovere di lealtà verso chi ha accolto generosamente i nuovi venuti, come anche il dovere di rispetto nei confronti dei più importanti beni tutelati dal diritto penale;

non possiamo esimerci dallo stigmatizzare l'incapacità manifesta di questo Governo di comprendere il reale problema che in questo particolare momento di crisi economica internazionale avrebbe dovuto essere affrontato con estrema urgenza, considerata la necessità di apportare soluzioni immediate ad una questione che rischia di avere un allarmante impatto sociale;

tutte le previsioni macroeconomiche degli istituti ed organismi accreditati fotografano un Paese in una situazione di vera e propria recessione;

la grave congiuntura economico-finanziaria che sta attraversando il nostro paese ha determinato e determinerà ancora di più nei prossimi mesi rilevanti ricadute negative sull'occupazione. I lavoratori più a rischio – anche per la tipologia delle loro mansioni e dei relativi contratti – saranno sicuramente i lavoratori stranieri. Tale situazione creerà rilevanti problemi non solo sotto il profilo strettamente occupazionale, ma anche dal punto di vista della sicurezza pubblica, considerato il rischio attuale che molti stranieri, perdendo il posto di lavoro in assenza di altri ammortizzatori sociali quali la famiglia e la comunità di appartenenza – finiscano per incrementare le fila della criminalità.

È necessario avviare uno studio sui flussi migratori che proceda: alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri; al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori; all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti; all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi; all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza; alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a contenere l'arrivo di nuova manodopera immigrata nel nostro Paese, anche sospendendo l'adozione dei decreti che determinano i flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari.

G/974/49/1 e 5

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

Il decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, reca «disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e dedica il Capo I alle misure per il sostegno delle imprese; Entrambe questi obiettivi rappresentano al momento la prima vera emergenza, perché dalla ripresa dell'attività imprenditoriale derivano il rilancio dell'occupazione e della produttività dell'intero Paese;

Gli effetti della crisi che stiamo attraversando non si possono comprendere appieno, e quindi contrastare, se non si tiene conto della specificità del tessuto economico italiano che è caratterizzato dalla prevalente presenza di piccole imprese, a vocazione fortemente territoriale, che da sempre sono l'asse trainante dell'economia

È innegabile che oggi uno dei maggiori fattori limitanti per gli investimenti produttivi sia costituito dalle difficoltà di accesso al credito per le aziende, soprattutto quelle di minori dimensioni, indipendentemente dalla loro produttività e dalla loro storia creditizia;

Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, costituisce un utile strumento per superare la stretta creditizia per le piccole aziende, e deve essere incrementato nella sua capienza e operatività;

L'articolo 1 del decreto 69/2013, si pone l'obiettivo di rendere più agevole l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso l'adozione di specifiche disposizioni volte a garantire un più ampio accesso al credito, il medesimo Fondo è uno strumento finanziato con Fondi Pubblici, dunque a valere sulla fiscalità generale, compreso il gettito derivante dalle realtà produttive, che sappiamo essere quantificato in maniera molto disomogenea tra i diversi territori del Paese ;

Appare come una questione di equità cercare di far sì che vi sia corrispondenza tra il contributo fiscale generato da ciascun territorio a favore del Bilancio statale e il corrispondente impegno da parte del bilancio pubblico laddove quello stesso territorio si trovi in difficoltà come quelle derivanti dall'attuale congiuntura economica;

Impegna il Governo:

Ad adottare disposizioni volte a far sì che le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengano ripartite tra le Regioni in maniera proporzionale alla capacità contributiva di ciascuna Regione, aiutando in questo modo i territori locali, specie quelli a più alta densità di imprese, a contrastare il sempre più evidente fenomeno di depauperamento produttivo ed occupazionale, generato dalla chiusura delle aziende e dalla conseguente perdita dei posti di lavoro.

G/974/50/1 e 5

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

Premesso che il decreto è intervenuto, all'articolo 82, sulla fattispecie del concordato prenotativo, disciplinando tuttavia aspetti di minore importanza; trascurando il concordato in continuità, il finanziamento delle imprese in concordato, la regolamentazione dei contratti in corso,

Non comprendendo perché il decreto del fare intervenga solo sul concordato prenotativo, risolvendo uno dei problemi non tra i più urgenti, e fermo restando che occorre intervenire sull'intera disciplina del concordato preventivo;

Ricordato come il concordato preventivo in questo ultimo triennio 2011-2013 ha avuto una ampia diffusione, e che dal 2012 è previsto dal legislatore del 2012 il cosiddetto concordato con continuità aziendale;

Valutato come la diffusione di tale procedura concorsuale minore sta mettendo a dura prova il principio della certezza dei rapporti giuridici attraverso l'appannamento del principio della concorsualità dei crediti ante procedura e della pericolosa diffusione di un grande numero di crediti prededucibili;

Stimato che il percorso legislativo intrapreso dal legislatore è negli intenti apprezzabile, nella misura in cui è finalizzato a tutelare i valori aziendali ma che tuttavia questo va necessariamente ripensato e chiarito anche in relazione alle prassi giurisprudenziali a tutt'oggi del tutto non uniformi;

Impegna il Governo

Ad adottare le opportune iniziative finalizzate ad una maggiore chiarezza normativa in materia di concordato preventivo, facendo salvi i principi di concorsualità e certezza dei crediti nei rapporti di fornitura di beni e servizi limitando altresì la diffusione dei crediti prededucibili.

G/974/51/1 e 5

DELLA VEDOVA, LANZILLOTTA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

l'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, istituisce la legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;

ai sensi del comma 2 del citato articolo, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Governo, anche tenendo conto delle eventuali segnalazioni trasmesse, dovrebbe presentare alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza;

la mancata presentazione alla Camera del previsto disegno di legge annuale, negli anni 2010, 2011 e 2012, rappresenta un'evidente violazione del dettato della norma, che non consente di eludere i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ma al contrario impone all'Esecutivo di motivare le ragioni per cui ritenga di non dar seguito alle segnalazioni e ai pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle altre autorità indipendenti;

anche in virtù della difficile contingenza economico-finanziaria che il nostro Paese si trova ad affrontare, le politiche di liberalizzazione nei maggiori settori del sistema produttivo sono una priorità non rinviabile, affinché l'economia possa ritrovare un sentiero di crescita duratura, di competitività internazionale e di ripresa della produttività;

lo scorso mese di giugno 2013, il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel presentare la relazione annuale dell'Antitrust, ha ribadito espressamente che «per ritornare a crescere bisogna pensare soprattutto alle riforme strutturali che accrescono la competitività del Paese. La politica per la concorrenza ne costituisce uno degli aspetti più importanti,

impegna il Governo:

a presentare entro settembre 2013 il previsto disegno di legge annuale per la concorrenza e il mercato, anche al fine di recepire, in modo sistematico, le segnalazioni dell'Antitrust.

G/974/52/1 e 5

STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Il Senato,

In sede di discussione dell'articolo 49-*quater*

Impegna il Governo:

Ad istituire un fondo di 1,5 miliardi di euro per il sostegno finanziario al Volontariato, alle stesse condizioni della Croce Rossa.

G/974/53/1 e 5

SCAVONE, Giovanni MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Il Senato,

premesso che:

PIL Italia. Nel 2012 il Pil italiano è diminuito del 2,4%, scendendo nel Mezzogiorno del 3,2% e approfondendo la flessione già registrata l'anno precedente (-0,6%), con un calo superiore di oltre un punto rispetto al Centro-Nord (-2,1%);

PIL pro-capite. In termini di Pil pro capite, il Mezzogiorno nel 2012 è sceso al 57,4% del valore del Centro Nord, con un Pil pro capite pari a 17.263 euro. In valori assoluti, a livello nazionale, il Pil è stato di 25.713 euro, risultante dalla media tra i 30.073 euro del Centro-Nord e i 17.263 del Mezzogiorno;

Crollo dei consumi. I consumi delle famiglie meridionali sono stati duramente colpiti, arrivando a ridursi nel 2012 del 4,8%, a fronte del -3,8% delle regioni del Centro-Nord;

Deserto industriale al sud. Il crollo della produzione e degli investimenti industriali ha comportato una forte diminuzione degli occupati nel settore: -95,2 mila unità pari al -10,5% tra il 2008 e il 2012, contro -7,3% del Centro-Nord.

Rischio sottosviluppo. Il Sud è ormai a forte rischio di desertificazione industriale, con la conseguenza che l'assenza di risorse umane, imprenditoriali e finanziarie potrebbe impedire all'area meridionale di aggan-

ciare la possibile ripresa e trasformare la crisi ciclica in un sottosviluppo permanente;

Disoccupazione al sud. Delle 506 mila persone che in Italia hanno perso il posto di lavoro, ben 301 mila sono residenti nel Mezzogiorno;

Giovani, laureati e inattivi. Il tasso di occupazione femminile è fermo al Sud al 23,6%. I diplomati e i laureati nel Mezzogiorno presentano tassi di occupazione (rispettivamente 31,3% e 48,7%) decisamente più contenuti di quelli del resto del Paese (rispettivamente 56% e 71%). Nel 2012 i giovani Neet (Not in education, employment or training) hanno raggiunto 3 milioni 327 mila con un aumento rispetto al 2007 di circa 540 mila unità. Di questi, quasi 2 milioni sono donne (58% circa) ed 1 milione 850 mila si trovano al Sud;

Donne nel Mezzogiorno. Su 1 milione 850 mila inattivi meridionali, 1 milione e 32 mila sono donne, praticamente 2 su 3;

Laureati via dal Sud Italia. In dieci anni, dal 2001 al 2011 sono emigrate dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord 1.313 mila persone, di cui 172 mila laureati. In più sono emigrati all'estero 180 mila meridionali, di cui 20 mila laureati;

Pendolari del lavoro. In risalita anche i pendolari di lungo raggio, che lavorano al Centro-Nord pur mantenendo la residenza al Sud. Nel 2012 i pendolari hanno superato quota 155 mila;

Famiglie a rischio povertà. In Italia un milione e 725 mila famiglie si trovavano nel 2012 al di sotto della soglia di povertà assoluta, con un aumento di 750 mila unità rispetto al 2007: nel Centro-Nord erano assolutamente povere circa 930 mila famiglie del Centro-Nord, a fronte di circa 790 mila famiglie del Mezzogiorno;

valutato che è necessario un Piano complessivo e definitivo per il Paese attraverso la mobilitazione di tutte le energie del Mezzogiorno d'Italia, come volano per l'intero sistema Italia, con visione d'insieme e di durata pluriennale in termini di economia, lavoro e infrastrutture;

considerato che è fondamentale agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno in quanto la mancata occupazione delle donne di qualsiasi età costituisce un freno evidente allo sviluppo della società meridionale;

stimato che vanno promosse iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo;

esaminato che è essenziale ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno che sconta tassi superiori a quelli della parte più sviluppata del Paese e che quindi pone le imprese del Sud in un livello di gap concorrenziale rispetto a quelle del centro-nord;

analizzato che esistono comunque tante realtà industriali e tanti distretti produttivi nel sud che rappresentano scommesse vinte dalla imprenditoria meridionale alle quali si può consentire di essere competitive attraverso la concessione di agevolazioni per gli utili d'impresa reinvestiti, la deducibilità degli interessi passivi per la parte corrispondente al rapporto

tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, la agevolabilità degli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile;

osservato che sono comunque necessari programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria;

verificato che nell'ambito della una crisi che ha colpito tutta l'impresa, la priorità dell'imprenditore è quella di far fronte agli impegni con i propri fornitori e in seconda istanza con il fisco che quindi dovrebbe avere un approccio più dialogante con i creditori;

preso atto che in assenza di infrastrutture adeguate qualsiasi forma di imprenditoria sana nel Mezzogiorno sarebbe comunque penalizzata dalla mancanza dei raccordi stradali e ferroviari fondamentali al collegamento con i Corridoi europei, rilevato che essi stessi scontano un ritardo nella realizzazione nei territori meridionali;

impegna il Governo

ad adottare un Nuovo Piano per il Mezzogiorno che abbia una visione d'insieme e di durata pluriennale; in particolare:

a valutare misure che consentano ai datori di lavoro che incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti di ogni età con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la concessione, per gli anni 2014, 2015, 2016, di un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito d'imposta sia concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta sia concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decada qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato risulti inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro siano integral-

mente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione. Alle donne lavoratrici sia riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro;

a valutare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, l'adozione di un «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno», di seguito denominato «piano». Il Piano deve essere finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano disponga altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente;

a valutare, ai fini della riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo siano finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotti, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale. Il ministro dello sviluppo economico sia delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti;

a valutare che la parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva sia esente dalle imposte sui redditi per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea;

a valutare una modifica all'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) al fine di premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, che preveda che gli

interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provveda al monitoraggio degli oneri anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni;

a valutare, al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni. Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime siano autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, sia delegato ad indicare le modalità di attuazione del presente comma;

a valutare la concessione ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali nelle comunità montane e nei comuni ricadenti in area di parco naturale ubicati nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, sia attribuito un credito d'imposta. Il credito d'imposta sia riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non sia cumulabile con il sostegno de minimis, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Si considerino agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, siano individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire. Il credito d'imposta sia commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in fun-

zione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assuma il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità: a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo; b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunichi telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta sia consentito, fatta salva l'ipotesi di incapacienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta sia rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta sia rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni si applichino anche

se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato sia versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico siano individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. L'efficacia delle disposizioni sia subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea;

a valutare l'adozione di misure che prevedano che gli importi rateizzati concedibili alle imprese dalla Agenzia delle entrate e dalle società di riscossione, vengano calcolati sommando gli interessi legali di rateazione, ma non ricomprendano l'aggio di riscossione e ulteriori oneri o interessi;

a valutare che per la concessione dei crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale"»;

a valutare la predisposizione di un intervento per le infrastrutture che risolva il ritardo del Mezzogiorno rispetto al resto d'Europa, secondo le indicazioni date dalla UE per la realizzazione dei Corridoi europei che si prolungano sino in Italia e i necessari raccordi autostradali ai Corridoi dalle varie province del Sud.

G/974/54/1 e 5

DI BIAGIO, PELINO, ZELLER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, nel testo dell'articolo 5 all'esame di quest'Aula, come modificato dalle Commissioni, dopo aver disposto con il comma 7 l'abrogazione dell'articolo 1, comma 364, della legge n. 228 del 2012 ("Legge di Stabilità 2013"), posto a salvaguardia "della quota

di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi" e di garanzia "del rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE", al comma 7-bis introduce misure di carattere temporaneo e non strutturali per la salvaguardia e messa in sicurezza del comparto dei produttori di energia elettrica da bioliquidi;

sebbene sia stato introdotto con il citato comma 7-bis un supporto temporaneo di due anni, attraverso un incremento percentuale dell'incentivo spettante, di contro si assiste ad una riduzione degli incentivi per i successivi tre anni, legittimando una disciplina poco armonica e certamente non proporzionale rispetto al riconoscimento iniziale, configurandosi nel contempo come un meccanismo difficilmente sostenibile dagli operatori del settore, poiché mina alla radice la sopravvivenza economica del settore produttivo, ne compromette le potenzialità e la capacità di pianificazione degli investimenti e della produttività, con conseguenti e gravi riflessi economici, occupazionali oltre che produttivi per tutto il comparto;

l'articolo 1, comma 364 della legge di stabilità 2013 disponeva invece la rimodulazione degli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da bioliquidi, finalizzata all'armonizzazione delle potenzialità degli impianti al rinnovato scenario economico-produttivo ed al mutato quadro normativo entro i quali erano chiamati ad operare, senza che da questo derivassero oneri per il bilancio dello Stato e oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica;

la relazione tecnica presentata dal Governo con riguardo all'articolo 5, comma 7, asserisce il presunto incremento degli oneri effettivi sulle tariffe conseguenti alla rimodulazione degli incentivi - asserzione controvertibile alla luce del fatto che la norma abrogata lascia invariato l'impatto economico previgente, essendo invariato il numero di incentivi riconosciuti; secondo la norma, infatti, i soli titolari di impianti esistenti al 31 dicembre 2012 possono optare tra un regime che incentiva in minor misura tutta l'energia prodotta dall'impianto e un regime che incentiva in misura più cospicua solo un ammontare contingentato di energia;

appare opportuno segnalare inoltre che il comma 7 dell'articolo 5 in oggetto, abrogando una norma entrata in vigore il 1 gennaio 2013, avrebbe un valore retroattivo compromettendo in maniera deleteria la programmazione delle strategie industriali, dei piani di produzione e di approvvigionamento degli operatori del settore che avevano fatto legittimo affidamento sull'emanazione del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico, il cui termine ultimo era fissato per il 30 gennaio 2013;

tale soppressione, oltre a provocare un danno economico e finanziario alle aziende, lasciando tutti gli operatori in una grave impasse operativa che rischia di fatto di decretare la chiusura di buona parte delle giovani e strategiche realtà operative diffuse sul territorio nazionale, reca profili di incompatibilità con il diritto europeo, in particolare con la direttiva 2009/28/CE, che impone agli Stati membri di garantire la "stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili";

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere in tempi certi quanto disposto nel comma 7-bis dell'articolo 5 del provvedimento al fine di consentire, eventualmente, l'incremento percentuale dell'incentivo spettante previsto dallo stesso comma per un ulteriore anno e a riconoscere all'operatore la facoltà di poter applicare la riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nel restante periodo di incentivazione e non nei successivi tre anni di incentivazione, al fine di evitare che la riduzione possa compromettere in modo irreparabile l'economicità di impresa con gravi conseguenze sulle potenzialità produttive del settore.

G/974/55/1 e 5

COMPAGNONE, SCAVONE, Giovanni MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO, GIBIINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 18.2.

G/974/56/1 e 5

BERGER, ZELLER, PALERMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 31.2

G/974/57/1 e 5

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 32.17

G/974/58/1 e 5

ALBERTI CASELLATI, PANIZZA, Luigi MARINO, DI BIAGIO, ZANONI, AZZOLLINI, PUGLISI, FAZZONE, ZANETTIN, BERNINI, BONAIUTI, BRUNO, REPETTI, BONFRISCO, CERONI, CHIAVAROLI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 39.0.1

G/974/59/1 e 5

PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 42-Ter.0.1

G/974/60/1 e 5

D'ALÌ, SANGALLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 50.10

G/974/61/1 e 5

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 26-bis.0.5.

G/974/62/1 e 5

STEFANI, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal precedente Governo con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, – soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace –, in un contesto di grave crisi del settore

giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti – senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali – e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;

rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 "*Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*" e 7 settembre 2012, n. 156 "*Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*", disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geografia giudiziaria del precedente Governo deriva da scelte, difficilmente apprezzabili, se si considera che in diverse circostanze, e con dichiarazioni apparse sui maggiori quotidiani nazionali, è stato affermato che la criminalità organizzata mafiosa è ben radicata nel Nord del nostro paese, e ciò nonostante le uniche sedi di Tribunale "ripescate", nel definitivo ridisegno della geografia giudiziaria, per ragioni connesse al contrasto alle mafie sono state solo quelle del sud (Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria, e Cassino), mentre al nord, in base agli atti del precedente Governo, non esiste alcun problema di infiltrazioni della criminalità organizzata che suggerisca il mantenimento dei Tribunali quali presidi del territorio;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente la riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri ovvero ad adottare con urgenza un

provvedimento normativo di proroga dell'entrata in vigore, non inferiore a dodici mesi, delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156.

Plenaria**9^a Seduta (notturna)**

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e Baretta, per lo sviluppo economico De Vincenti, per le infrastrutture e i trasporti Girlanda e per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si procederà all'esame degli emendamenti accantonati a partire dall'articolo 1.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano un avviso contrario sull'emendamento 1.2.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede il motivo di tale contrarietà.

Il sottosegretario DE VINCENTI fa presente come la norma contenuta nell'emendamento sia ultronea, in quanto è già possibile per i partiti destinare, su base volontaria, una quota del finanziamento elettorale in favore delle microimprese.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) ritiene che tale emendamento sia disomogeneo rispetto alla portata normativa dell'articolo 1.

Dopo un intervento incidentale del senatore ENDRIZZI (*M5S*), il senatore D'ALÌ (*PdL*) osserva come l'emendamento presenti aspetti di incongruenza giuridica, invitando la Presidenza a valutarne la proponibilità per materia.

La senatrice LEZZI (*M5S*), nel dissentire dalle valutazioni del Relatore e del Governo, ritira comunque l'emendamento, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Sull'emendamento 1.3, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) formula un parere favorevole, mentre il sottosegretario DE VINCENTI esprime un parere contrario, in quanto le imprese del settore agricolo e della pesca beneficiano di un proprio specifico fondo di garanzia.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira, quindi, l'emendamento 1.3.

Successivamente, i senatori SANTINI (*PD*) e Luigi MARINO (*SCpI*) ritirano le proposte 1.8 e 1.9.

Sull'emendamento 1.14 il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI si esprimono in senso negativo.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede il motivo della contrarietà.

Il sottosegretario DE VINCENTI ritiene impropria la fissazione, per via legislativa, dei tassi di interesse.

Viene, quindi, messo in votazione e respinto l'emendamento 1.14.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) rappresenta, poi, un giudizio contrario sull'emendamento 1.16.

In assenza dei preponenti, il senatore D'ALÌ (*PdL*) fa proprio e ritira il predetto emendamento.

Successivamente, il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) ritira l'emendamento 1.17, identico al precedente 1.16.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) chiede al Governo se la proposta emendativa 1.20 sia suscettibile di determinare problemi di natura finanziaria.

Il sottosegretario BARETTA precisa che l'emendamento è privo di criticità sul piano finanziario, potendo, però, creare problemi di carattere meramente procedurale.

Il sottosegretario DE VINCENTI rileva come l'emendamento 1.20 sopprima sia il comma 3 che il comma 4 dell'articolo 1: al riguardo, dopo aver riepilogato la portata normativa di tali commi, propone una riformulazione, anziché la mera soppressione, del comma 4, al fine di favorire gli investimenti delle piccole imprese.

Il senatore SANGALLI (*PD*), nel descrivere analiticamente gli effetti normativi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, propone una riformulazione del comma 4, volta a rimodulare la quota di garanzia in favore delle piccole imprese.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) si associa a tale considerazione, rilevando, altresì, come il provvedimento in esame non rifinanzi il fondo di garanzia, limitandosi a rimodularlo.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) dichiara l'intento favorevole del proprio Gruppo a sopprimere unicamente il comma 3 dell'articolo 1, mantenendo il comma 4 e invitando, su tale punto, il senatore Sangalli a presentare un apposito ordine del giorno.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) dichiara che il proprio Gruppo aggiunge le firme all'emendamento 1.20, di cui chiede la votazione.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) si esprime in senso favorevole alla riformulazione del comma 4, secondo quanto suggerito dal senatore Sangalli.

Il sottosegretario DE VINCENTI prospetta alle Commissioni riunite la riformulazione dell'emendamento 1.20 in un testo 2, soppressivo del comma 3 e sostitutivo del comma 4 dell'articolo 1.

I PROPONENTI presentano l'emendamento 1.20 (testo 2).

Viene, quindi, posto in votazione e approvato l'emendamento 1.20 (testo 2), con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 e 1.31.

Si passa, quindi, ad esaminare gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 2.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) si esprime in senso favorevole sull'emendamento 2.4, nonché sulle proposte 2.5 e 2.7.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento 2.7 sia ricompreso nella portata normativa del 2.4.

Il sottosegretario DE VINCENTI si esprime in senso favorevole sull'emendamento 2.4 e in senso contrario sull'emendamento 2.5, che risulta collidere con la finalità dell'articolo 2.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*), nel considerare convincenti le considerazioni del Governo, in assenza dei proponenti fa proprio e ritira l'emendamento 2.5.

Viene quindi messo in votazione e approvato l'emendamento 2.4, con conseguente assorbimento dell'emendamento 2.7.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano, poi, un avviso contrario sull'emendamento 2.19, che viene ritirato dal senatore Luigi MARINO (*SCPI*).

Si passa, quindi, ad esaminare gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 3.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano un parere contrario sull'emendamento 3.2, che viene successivamente ritirato dalla senatrice CHIAVAROLI (*PdL*).

Sull'emendamento 3.3, il PRESIDENTE chiede ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze se tale proposta presenti criticità sul piano finanziario.

Il sottosegretario GIORGETTI rileva come tale emendamento non abbia riflessi finanziari negativi.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) formula un avviso favorevole sull'emendamento 3.3.

Il sottosegretario DE VINCENTI fa presente come non appaia precipua la portata normativa dell'emendamento.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) e la senatrice CHIAVAROLI (*PdL*) intervengono per chiarire la portata normativa dell'emendamento 3.3.

Il sottosegretario DE VINCENTI rileva preliminarmente la necessità di espungere la lettera *b*) sia del primo che del secondo comma delle disposizioni contenute nell'emendamento, ferma restando, comunque, l'opportunità di acquisire maggiori elementi informativi su tale emendamento.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, che l'emendamento 3.3 continui a restare accantonato.

Il sottosegretario GIORGETTI rileva che l'emendamento 3.4 presenta profili di onerosità.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira, quindi, l'emendamento 3.4.

Sull'emendamento 3-bis.0.1, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) chiede una valutazione ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime un avviso contrario, alla luce del carattere oneroso della proposta emendativa.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira, quindi, l'emendamento 3-bis.0.1.

Si passa ad esaminare gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 4.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano un avviso favorevole sull'emendamento 4.18, identico all'emendamento 4.19.

Il PRESIDENTE rappresenta come tali emendamenti siano identici alla proposta 6.11.

Gli identici emendamenti 4.18, 4.19 e 6.11 sono, quindi, messi congiuntamente in votazione e approvati.

Si passa, quindi, ad esaminare gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 5.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano un avviso contrario sugli emendamenti 5.12 e 5.13.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) domanda il motivo della contrarietà.

Il sottosegretario DE VINCENTI rileva come tali proposte rischino di invadere la competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) esprime forte disappunto per tale parere di contrarietà.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo su entrambi gli emendamenti in esame.

Con separate votazioni sono, quindi, poste distintamente in votazione e respinte le proposte 5.12 e 5.13.

Si passa, poi, ad esaminare gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 6.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) ritira gli emendamenti 6.2 e 6.4.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano un avviso favorevole sugli identici emendamenti

6.8, 6.9 e 6.10, che vengono messi contestualmente in votazione ed approvati.

Si passa, quindi, ad esaminare gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli da 7 a 9.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) ritira l'emendamento 7.1.

I RELATORI esprimono parere favorevole sulle proposte 9.6 e 9.7.

Il sottosegretario DE VINCENTI si dichiara non contrario agli emendamenti medesimi, preferendo però una formulazione più ampia, che è disponibile a indicare alle Commissioni.

Il PRESIDENTE ritiene incongruo all'economia dei lavori l'inserimento di una disciplina più complessa, dovendo invece esprimersi un voto sulle proposte emendative già avanzate.

Le Commissioni riunite, con unica votazione, approvano quindi gli identici emendamenti 9.6 e 9.7.

Il PRESIDENTE, a proposito dell'articolo 9-*bis* del decreto, chiede quale sia la posizione del Governo sull'ordine del giorno G/974/53/1 e 5, presentato dal senatore Mario FERRARA (*GAL*) e da altri senatori dello stesso Gruppo nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario DE VINCENTI dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il PRESIDENTE, nel passare all'esame degli emendamenti all'articolo 11-*bis*, sottolinea che si tratta di norme che impegnano maggiori somme del bilancio dello Stato e che, pertanto, vi è l'opportunità di un accantonamento ulteriore, in attesa di un confronto con i rappresentanti del Ministero dell'economia sulle possibili modalità di copertura.

Il sottosegretario BARETTA riferisce che vi è una riflessione in atto all'interno del Governo sulla questione delle risorse all'emittenza radiotelevisiva, che potrebbe condurre in tempi brevi a un risultato tangibile. Per intanto, non può che confermare che le proposte di emendamento presentano allo stato delle scoperture finanziarie di rilievo. Si rimette comunque alle Commissioni quanto alla scelta della modalità più utile per esaminare la questione.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, l'ulteriore accantonamento degli emendamenti all'articolo 11-*bis* non ancora sottoposti al voto.

Il senatore SANGALLI (*PD*) e la senatrice BONFRISCO (*PdL*) dichiarano di aggiungere la propria firma agli emendamenti 11-*bis*.6 e 11-*bis*.7.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) segnala la necessità di ulteriori approfondimenti da parte dei relatori anche sulle proposte 12-*bis*.1 ed analoghe. Chiede, pertanto, che siano ancora accantonate.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime la preoccupazione che a fronte di tanti accantonamenti, si proceda nel seguito dei lavori con grande celerità sottraendo qualsiasi spazio al dibattito sugli emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA, facendo presente che vi è sul punto una proposta emendativa del Governo che mira a dare una soluzione ai diversi problemi, si rimette nondimeno alle Commissioni quanto ai tempi della discussione.

Il PRESIDENTE ritiene dirimente la necessità per i relatori di formarsi un'opinione completa sulla tematica affrontata dagli emendamenti. Conferma, dunque, l'accantonamento delle proposte da 12-*bis*.1 fino a 12-*bis*.8.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*), presidente della Commissione affari costituzionali, prospetta un possibile profilo di contrasto tra l'emendamento 12-*bis*.0.1 e la normativa costituzionale in materia di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. Invita, pertanto, il proponente a ritirare l'emendamento.

Il rappresentante del GOVERNO, anche udita la preoccupazione della senatrice Finocchiaro, esprime parere contrario sulla proposta in questione.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira, quindi, l'emendamento 12-*bis*.0.1.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 12-*bis*.0.2; si associa il sottosegretario DE VINCENTI.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) chiede se vi sia un orientamento favorevole anche sulla proposta 41.0.1, che verte sull'argomento connesso. Si rammarica, poi, che ad un solo giorno di distanza dal voto finale del Senato sul decreto che riguarda l'ILVA di Taranto, si ritorni così repentinamente sull'argomento.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) censura a sua volta l'iniziativa, evidenziando che gli emendamenti conferiscono eccessivi poteri al commissario straordinario, dispongono deroghe alla normativa civilistica e mettono a rischio il principio di neutralità dello Stato rispetto alle parti pri-

vate. Teme, inoltre, che la facoltà di risoluzione dei contratti, data al commissario, sia prodromica alla costituzione di una *bad company* che prosegua l'attività aziendale dell'ILVA senza la necessaria solvibilità.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) esprime le proprie perplessità sull'interferenza che gli emendamenti realizzano rispetto a contratti tra privati, in difformità dall'orientamento costante del proprio Gruppo. Preannuncia, dunque, un voto di astensione sull'intero gruppo di emendamenti.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*) fa presente che gli emendamenti condensano il lavoro di diverse settimane delle Commissioni industria e ambiente del Senato e che rappresentano il seguito di un ordine del giorno, qualificato come molto urgente, approvato dalle stesse commissioni riunite. Nel merito, ritiene che essi siano utili a conferire i poteri necessari a garantire liquidità all'azienda, dal momento che i contratti in questione si riferiscono ai rapporti tra la stessa e il gruppo *ex* controllante Riva, e che l'estensione dei poteri del commissario ai dirigenti responsabili dello stabilimento si rende necessaria al corretto funzionamento dell'azienda. Quanto ai profili patrimoniali, sottolinea che il patrimonio attuale dell'ILVA è a livelli accettabili, ma che, al contempo, si avverte la necessità di approntare strumenti di garanzia a fronte dei rilevanti investimenti necessari all'attuazione dell'Analisi di impatto ambientale.

Il senatore BRUNO (*PdL*) evidenzia che il beneficio della prededuzione del credito bancario è già previsto dalla normativa vigente.

La senatrice LO MORO (*PD*) invita a considerare in altra sede, anche a beneficio dei lavori delle Commissioni, la possibilità di dare seguito a quanto deliberato dalle Commissioni industria ed ambiente, dal momento che l'urgenza non è tale da richiedere un intervento a distanza di pochi giorni.

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità di proseguire celermente nell'esame del provvedimento, segnalando il rischio di una discussione in Assemblea senza un mandato ai relatori su modifiche condivise.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) lamenta una discriminazione di trattamento tra gli emendamenti del proprio Gruppo sul medesimo argomento, ritenuti inconferenti dal Governo sul decreto dedicato proprio al tema, e quelli attualmente in discussione, sui quali l'Esecutivo ha espresso invece parere favorevole.

Il sottosegretario DE VINCENTI ribadisce che il proprio parere favorevole scaturisce da un impegno assunto dal Governo dinanzi alle commissioni competenti del Senato, impegno al quale l'Esecutivo intende comunque far fronte, anche in un prossimo provvedimento.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*), alla luce delle perplessità rappresentate, dichiara di ritirare gli emendamenti da 12-*bis*.0.1 a 12-*bis*.0.4.

Con il parere contrario dei Relatori e del Governo, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 12-*ter*.0.1.

L'emendamento 13.3, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto in votazione ed è accolto.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) ritira l'emendamento 13.14, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo si erano espressi in senso contrario.

L'emendamento 13-*bis*.2, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto in votazione ed è accolto. Anche gli emendamenti 14.1 e 14.2, identici, posti in votazione con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, sono accolti.

Favorevoli i relatori, gli emendamenti 17.2 e 17.3, sui quali il Governo si rimette alle Commissioni, posti separatamente in votazione, sono accolti, mentre è respinto l'emendamento 18.3, sul quale i relatori e il Governo si erano espressi in senso contrario.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) ritira l'emendamento 18.5, trasformandolo nell'ordine del giorno G/974/63/1 e 5, che con il parere favorevole dei relatori è accolto dal Governo.

Il sottosegretario DE VINCENTI invita i proponenti degli emendamenti 18.7 e 18.8 a ritirarli, aderendo alla proposta 18.13, di cui prospetta una riformulazione preannunciando, in tal caso, il parere favorevole del Governo.

Il sottosegretario GALLETTI osserva che la finalità dell'emendamento, nel testo risultante dalla riformulazione appena indicata, è diretto a consentire l'utilizzo di risorse messe a disposizione dall'INAIL, per progetti più ampi della semplice messa in sicurezza degli edifici scolastici.

La senatrice PUGLISI (*PD*), accogliendo la proposta avanzata dal Governo, riformula l'emendamento 18.13 in un nuovo testo (18.13 testo 2), pubblicato in allegato, sul quale anche i relatori si esprimono favorevolmente.

Dopo che i senatori D'ALÌ (*PdL*) e BONFRISCO (*PdL*) hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 18.7 e 18.8, l'emendamento 18.13 (testo 2), posto in votazione, è accolto. Successivamente, previo parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è accolto anche l'emendamento 18.21.

Il sottosegretario DE VINCENTI prospetta una riformulazione dell'emendamento 18.23, sulla quale preannuncia il parere favorevole del Governo.

Il sottosegretario GALLETTI precisa che la riformulazione consentirebbe di utilizzare risorse finanziarie altrimenti disperse.

La senatrice PUGLISI (*PD*), accogliendo la proposta avanzata dal Governo, riformula l'emendamento in un nuovo testo (18.23 testo 2), sul quale anche i relatori si esprimono favorevolmente.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) esprime perplessità sulla copertura finanziaria della proposta, la cui riformulazione appare piuttosto una riscrittura integrale. Il finanziamento viene individuato nelle risorse destinate alla ricerca applicata, che quindi sarebbero sottratte alla disponibilità originaria. A suo avviso, è sbagliato ritenere che le autonomie locali debbano essere privilegiate perché garantiscono una maggiore velocità della spesa.

Il sottosegretario GALLETTI, pur apprezzando le argomentazioni del senatore D'Alì, ricorda che si tratta di risorse che, ove non utilizzate, rischierebbero di essere perdute. Si tratta di un impiego specifico per il 2014, in attesa che anche lo Stato acceleri le procedure per la spesa, anche attraverso le misure cui provvede il decreto-legge.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) sottolinea la necessità di assicurare la massima trasparenza nell'impiego dei finanziamenti.

L'emendamento 18.23 (testo 2), posto in votazione, è accolto.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*), in assenza dei proponenti, ritira l'emendamento 18.0.1, chiedendo, tuttavia, che il Governo si impegni a provvedere, possibilmente in sede di legge di stabilità per il 2014 alla sottrazione ai vincoli dipendenti dal Patto di stabilità delle risorse finanziarie necessarie per fare fronte ai fenomeni sismici nelle aree in cui è stato proclamato lo stato di emergenza.

Dopo che i relatori e il Governo hanno espresso il parere contrario per gli effetti finanziari negativi che ne derivano, il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) ritira gli emendamenti 19.4 e 19.6.

Il sottosegretario BARETTA invita i proponenti a riformulare l'emendamento 19.7, indicando la data del 15 settembre 2013 invece di quella del 31 dicembre 2013. Su tale riformulazione preannuncia il parere favorevole del Governo.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) accoglie tale proposta e riformula l'emendamento in un nuovo testo (19.7 testo 2), sul quale i relatori si esprimono favorevolmente.

I senatori MARTELLI (*M5S*), Luigi MARINO (*SCpI*) e DE PETRIS (*Misto-SEL*), a nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano un voto contrario.

L'emendamento 19.7 (testo 2), posto in votazione, è accolto.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 19.8 e 19.9, in considerazione del parere contrario dei relatori e del Governo.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 20.10, posto in votazione, è accolto.

I senatori D'ALÌ (*PdL*) e BONFRISCO (*PdL*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 23.1 e 23.2, di identico contenuto, riconducendone il contenuto all'ordine del giorno G/974/64/1 e 5, che con il parere favorevole dei relatori è accolto dal Governo. Successivamente, i presentatori dell'emendamento 25.1 lo ritirano trasformandolo nell'ordine del giorno G/974/65/1 e 5, che è accolto come raccomandazione dal Governo, con il parere favorevole dei relatori.

In considerazione del parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 25.4 è ritirato dai proponenti. Il senatore D'ALÌ (*PdL*) ritira l'emendamento 25.6, trasformandolo nell'ordine del giorno G/974/66/1 e 5, che impegna il Governo a provvedere quanto prima nel senso indicato dalla proposta e come previsto da una legge a cui ancora non è stata data attuazione.

L'ordine del giorno, previo parere favorevole dei relatori, è accolto dal Governo.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 25.8, in considerazione del parere contrario espresso sia dai relatori sia dal rappresentante del Governo.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) fa proprio l'emendamento 25.13 e lo ritira, trasformandolo nell'ordine del giorno G/974/67/1 e 5, accolto dal Governo con il parere favorevole dei relatori.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, i proponenti riformulano l'emendamento 25.16 (25.16 testo 2), che, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto in votazione e accolto.

Il sottosegretario BARETTA prospetta una riformulazione dell'emendamento 25.0.1.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento in un nuovo testo (25.0.1 testo 2), al quale aggiungono la propria firma le senatrici BISINELLA (*LN-Aut*) e COMAROLI (*LN-Aut*) e sul quale si pronunciano favorevolmente i relatori.

Il senatore BRUNO (*PdL*) esprime riserve sull'opportunità di individuare nella città di Torino la sede dell'autorità, visti i possibili oneri finanziari che ciò determinerebbe.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) esprime la contrarietà del proprio Gruppo, sottolineando la necessità di precisare che l'immobile di proprietà pubblica deve essere già disponibile, così da evitare possibili oneri finanziari per la sua acquisizione.

Il sottosegretario DE VINCENTI dissente da tali critiche: anche altre autorità hanno le loro sedi in varie città del territorio nazionale, senza che ciò provochi particolari aggravii di spesa. Si tratta di una decisione che il Governo condivide, perché può avere un significato positivo in termini di decentramento e in considerazione dei collegamenti strategici di cui gode la città di Torino

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) ricorda che disposizioni analoghe a quelle di cui all'emendamento 25.0.1 sono state considerate inammissibili in occasione di altri provvedimenti d'urgenza, vista l'estraneità rispetto alla materia del provvedimento. In ogni caso la proposta non è condivisa dai Gruppi parlamentari e sarebbe utile acquisire i pareri della stessa Autorità e dei Ministeri competenti.

L'emendamento 25.0.1 (testo 2), posto in votazione, dopo prova e controprova, è accolto.

L'emendamento 26-*bis*.1, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo si pronunciano in senso contrario, è posto in votazione e respinto.

Dopo che i relatori e il rappresentante del Governo si sono pronunciati in senso contrario, la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara la disponibilità a riformulare l'emendamento 26-*bis*.0.1 e propone di accantonarlo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il sottosegretario DE VINCENTI invita i presentatori a riformulare l'emendamento 26-*ter*.2 in un nuovo testo (26-*ter*.2 testo 2), pubblicato

in allegato, il quale risulta sottoscritto dai presentatori degli emendamenti 26-ter.3, 26-ter.4, 26-ter.5, 26-ter.6, 26-ter.7 e 26-ter.8.

I proponenti degli emendamenti dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 26-ter.2 (testo 2), conforme alle indicazioni del rappresentante del Governo.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ (*PdL*), è accolto l'emendamento 26-ter.2 (testo 2). Gli emendamenti 26-ter.3, 26-ter.4, 26-ter.5, 26-ter.6, 26-ter.7 e 26-ter.8 risultano assorbiti.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 26-ter.0.1.

Si passa quindi all'esame degli identici emendamenti 29-bis.1, 29-bis.2, 29-bis.3, 29-bis.4 e 29-bis.5, sui quali i relatori e i rappresentanti del Governo si esprimono in senso favorevole.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) manifesta la sua contrarietà al contenuto degli emendamenti, volti a sopprimere l'articolo 29-bis. Reputa, infatti, che la disposizione correttamente esclude l'applicazione delle cause di incompatibilità previste dal decreto-legge n. 138 del 2012 per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 5000 e 15000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. In generale, ritiene che il regime delle incompatibilità debba essere limitato ad ipotesi eccezionali, in quanto suscettibile di incidere in misura negativa sui meccanismi di scelta democratica. Chiede, pertanto, un accantonamento dei suddetti emendamenti.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula l'emendamento 30.2 in un nuovo testo (30.2 testo 2).

Previa dichiarazione di voto contrario, a nome del suo Gruppo, della senatrice BULGARELLI (*M5S*), posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è approvato l'emendamento 30.2 (testo 2).

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 30.6.

I relatori si rimettono al Governo.

Il sottosegretario GIRLANDA si esprime in senso contrario, in particolare ritenendo opportuno conservare la disposizione contenuta al comma 1, lettera a), dell'articolo 30. Essa esclude dal novero degli interventi di

ristrutturazione edilizia, elencati all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), quelli di demolizione e ricostruzione che comportino variazioni nella sagoma.

Interviene il senatore BROGLIA (*PD*) che, richiamando l'esperienza della ricostruzione successiva ai terremoti che hanno colpiti alcuni comuni dell'Emilia, si esprime in senso favorevole sull'emendamento 30.6.

Si associa la senatrice LO MORO (*PD*), che chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) esprime, a nome del proprio Gruppo, un parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 30.6 è accolto.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*), in ragione dell'esito della votazione appena conclusa, chiede di sospendere i lavori delle Commissioni riunite, invitando il Governo e i gruppi parlamentari che lo sostengono a un maggior coordinamento.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), comprendendo le perplessità del senatore D'Alì, invita a valutare gli effetti dell'approvazione dell'emendamento 30.6, eventualmente verificando la possibilità di una riconsiderazione della questione in Assemblea.

Il presidente AZZOLLINI, accogliendo l'invito del senatore D'Alì, propone di concludere i lavori e di convocare un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite alle ore 10,30 di lunedì 5 agosto.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente AZZOLLINI avverte che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate lunedì 5 agosto 2013, alle ore 10,30, con il medesimo ordine del giorno.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 00,40.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 974**

1.20 (testo 2)

TOMASELLI, SANGALLI, SANTINI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, PEGORER, MORGONI

Sopprimere il comma 3 e sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 39 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento."»

18.13 (testo 2)

MARCUCCI, PUGLISI, ZAVOLI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, MARTINI, AMATI, TOCCI

Al comma 8, sostituire le parole: «agli interventi del piano di messa in sicurezza di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,» *con le seguenti:* «a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».

18.23 (testo 2)

MARCUCCI, PUGLIA, ZAVOLI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, MARTINI, AMATI, TOCCI

1. Al comma 8-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

« Per le suddette finalità, nonché per quelle di cui al comma 8, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con un decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

19.7 (testo 2)

GASPARRI, FAZZONE, ZANETTIN, ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BONAIUTI, BRUNO, REPETTI, AZZOLLINI, BONFRISCO, CERONI, CHIAVAROLI, D'ALÌ, MANDELLI, MILO, FLORIS

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Sino alla data del 15.09.2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'art. 3 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

Sino alla stessa data del 15.09.2013 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente norma le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente della riscossione l'elenco dei codici tributo interessati dalla sospensione.».

25.16 (testo corretto)

LUCIANO ROSSI, Ceroni, Marin, Carraro, Idem, Liuzzi

Al comma 11-quater, dopo le parole: «delle aviosuperfici,» ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: «dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile».

25.0.1 (testo 2)

ZANONI, Stefano ESPOSITO, Mauro Maria MARINO, MALAN, RIZZOTTI, BORIOLI, FORNARO, FISSORE, MANASSERO, DIRINDIN, BUEMI, SUSTA, DAVICO, FAVERO, ELENA FERRARA, CHITI, NENCINI, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, ZELLER, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

''La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013.''

26-ter.2 (testo 2)

Maurizio ROSSI

Al primo comma, nel primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le seguenti: «è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto e sopprimere le parole: "purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto"».

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

«2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile».

29-bis.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. ...-bis.

*(Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)*

In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai Capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti.»

30.2 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PANIZZA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 2, inserire il seguente: "Art. 2-bis. - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 2 aprile 1968, n. 1444 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali."».

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali"».

43.0.1 (testo 3)

BONFRISCO, SANTINI, PALMA, STUCCHI, AZZOLLINI, BILARDI, SCILIPOTI, FLORIS, CHIAVAROLI, MAZZONI, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, AMORUSO, CERONI, Giovanni MAURO, MUSSOLINI, FAZZONE, AIELLO, GENTILE, TORRISI, PAGNONCELLI, BARANI, CONTE, Eva LONGO, IURLARO, SCOMA, GUALDANI, Luciano ROSSI, CARIDI, FALANGA, MILO, D'ANNA, ZIZZA, GIRO, CASSANO, VOLPI, ARRIGONI, MINZOLINI, CARDIELLO, FASANO, SIBILIA, SERAFINI, VILLARI, ARACRI, TARQUINIO, DALLA TOR, PELINO, COLUCCI, COMAROLI, STEFANI, MUNERATO, BELLOT, BISINELLA, NACCARATO, SOLLO, LANGELLA, URAS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PIN, STEFANO, SANGALLI, SAGGESE, DEL BARBA, PANIZZA, MALAN, SPOSETTI, RANUCCI, LANIECE, ALICATA, CONTI, Rita GHEDINI, CALEO, ZIN, BROGLIA, PALERMO, FRAVEZZI, ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«43-bis.

1. Al decreto-legge n. 24 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, all'articolo 2, comma 2, in fondo, aggiungere il seguente periodo:

"Fermo restando la vigenza del DM 5 dicembre 2006, n. 56, le strutture di cui al periodo precedente, previa autorizzazione del giudice, possono sottoporre ai trattamenti di cui al medesimo periodo, singoli pazienti, nei casi d'urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, in mancanza di valida alternativa terapeutica, sotto la responsabilità del medico prescrittore."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire un più agevole accesso alle cure da parte dei pazienti affetti da malattie rare è introdotta l'Autorizzazione temporanea sull'utilizzo di farmaci orfani emoderivati. Con decreto del Ministro della salute, emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è fissata la disciplina attuativa della disposizione di cui al presente comma"».

54-bis.500

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: «*d*) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;»;

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.».

54-ter.500

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola «segnalazione», sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconfiribilità degli incarichi e di incompatibilità.».

12-bis.1000/1

MOLINARI, ENDRIZZI, VACCIANO, CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTO

All'emendamento del Governo 12-bis.1000, apportare le seguenti variazioni:

al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole «non può comunque essere superiore al», inserire le seguenti: «cinquanta per cento del»;

al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole «non può comunque essere superiore al», inserire le seguenti: «cinquanta per cento del»;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

12-bis.1000/2

ENDRIZZI, MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTO

«Art. 12-bis. – All'emendamento del Governo 12-bis.1000, apportare le seguenti variazioni:

al comma 1, lettera e), dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

"5-octies. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tenere conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo»;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

12-bis.1000/3

ENDRIZZI, MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTO

«Art. 12-bis. – *All'emendamento del Governo 12-bis.1000, apportare le seguenti variazioni:*

al primo periodo sostituire le parole: " 75 per cento" con le seguenti: "50 per cento";

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo"».

12-bis.1000/4

MUCCHETTI

All'emendamento 12-bis.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo criteri trasparenti ed equilibrati e in un chiaro ed esplicito rapporto con il salario aziendale mediano. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale».

32.1000/1

D'ALÌ

All'emendamento 32.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«0d) Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano altresì per far fronte, nel biennio 2013-2014, alle peculiari esigenze di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87».

G/974/63/1 e 5

PAGNONCELLI, Giuseppe ESPOSITO, MANDELLI, PICCINELLI, ZUFFADA, BARANI, CALIENDO, SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 18.5.

G/974/64/1 e 5

D'ALÌ, BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 23.1 e 23.2.

G/974/65/1 e 5

BORIOLI, FILIPPI, SANTINI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 25.1.

G/974/66/1 e 5

D'ALÌ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 25.6.

G/974/67/1 e 5

Mario FERRARA, SCAVONE, Giovanni MAURO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 25.13.
